Anno LII

REGIONE TOSCANA

Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Seconda n. 19 del 11.5.2022 **Supplemento n. 78**

mercoledì, 11 maggio 2022 **Firenze**

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SOMMARIO

SEZIONE I

GIUNTA REGIONALE
- Dirigenza-Decreti

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord

DECRETO 21 aprile 2022, **n. 7302**
certificato il 22-04-2022

R.D. 523/1904, L.R. 80/2015, L. 37/1994, Regolamento regionale 60/R/2016. Pratica idraulica n. 2825, pratica SIDIT n. 3204/2021. Rinuncia all'istanza di concessione per l'occupazione di un'area demaniale, di pertinenza del corso d'acqua senza nome, che presenta il codice BV 4700, affluente del Fosso Fiumaccio, in località Arena Metato, nel comune di San Giuliano Terme (PI). *pag. 9*

DECRETO 21 aprile 2022, **n. 7305**
certificato il 22-04-2022

R.D. 523/1904, L.R. 41/2018. Pratica idraulica n. 3152, Pratica Sidit n. 1436/2022. Concessione di un'area demaniale di pertinenza Torrente Tassonaro (TN 13360), nei comuni di Casola in Lunigiana (MS) e Minucciano (LU), occupata dal Viadotto ferroviario "Tassonaro", ubicato al km. 66+048 della linea Lucca-Aulla ed autorizzazione idraulica per realizzare opere di consolidamento allo stesso viadotto. *" 14*

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Centrale

DECRETO 21 aprile 2022, **n. 7306**
certificato il 22-04-2022

R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Concessione per realizzazione e gestione dell'attraversamento in subalveo del fosso Bollacchione nel tratto tombato, codice MV49967, mediante sostituzione di tubazione gas esistente, in via Pratese, località Il Nespolo, nel Comune di Pistoia (PT). Pratica n. 3850 (pratica SIDIT n. 854/2022). *" 22*

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord

DECRETO 21 aprile 2022, **n. 7320**
certificato il 22-04-2022

R.D. 523/1904 - L. 37/1994 - L.R. 41/2018 Pratica n. 3068 - SIDIT n. 1302/2022. Concessione ed Autorizzazione idraulica per la realizzazione di rete in fibra ottica in varie località del Comune di Mulazzo (MS). *" 30*

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Centrale

DECRETO 20 aprile 2022, **n. 7321**
certificato il 22-04-2022

R.D. 523/1904 - LR. 80/2015 - L.R. 41/2018 - D.P.G.R. 60/R/2016 - Variante al D.D. n. 1894 del 09/02/2021 "Concessione per opere di regimazione idraulica del Rio Castel dei Biagini, in loc. Cantagrillo nel Comune di Serravalle P.se (PT). Pratica n. 3574 (SIDIT - pratica n. 738/2022 procedimento 1378/2022)" - (SIDIT: pratica n. 738/2022 procedimento n. 1379/2022). *" 38*

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord

DECRETO 21 aprile 2022, **n. 7322**
certificato il 22-04-2022

RD 523/1904, L. 37/1994, L.R. 80/2015. Pratica n.2766 (SIDIT n. 2747/2021). Concessione idraulica di un'area demaniale, di pertinenza del Torrente Pescia di Vellano (BV348), nel comune di San Marcello Piteglio (PT), occupata da n. 2 scarichi esistenti di acque reflue industriali depurate ed acque meteoriche. *" 47*

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Centrale

DECRETO 21 aprile 2022, **n. 7327**
certificato il 22-04-2022

T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di Quarrata, Loc. La Fratta, per uso agricolo. Approvazione del Disciplinare di concessione - Pratica n. 5377 - Procedimento SIDIT n. 1421/2022. *" 55*

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore

DECRETO 22 aprile 2022, **n. 7335**
certificato il 22-04-2022

Pratica SIDIT 148313/2020 (codice locale 3679). Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel Comune di Lajatico (PI). *" 59*

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord

DECRETO 22 aprile 2022, **n. 7435**
certificato il 26-04-2022

R.D. nr. 1775/33 e R.D. nr. 523/1904 - Rinnovo concessione derivazione acqua dalle Sorgenti Birreria, Vecchia e Canale, nel Comune di Carrara (MS), ad uso potabile, a servizio delle frazioni montane di Bedizzano e Codena (prat. Sidit n. 2908/2021 ex prat. n. DC 775/12-1) e concessione occupazione aree demaniali per n. 8 attraversamenti. *" 64*

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Centrale

DECRETO 22 aprile 2022, **n. 7439**
certificato il 26-04-2022

R.D. nr. 523/1904, L.R. nr. 80/2015 e D.P.G.R. nr. 60/R/2016. Concessione per posa di linea MT con una tubazione in attraversamento in subalveo al Canale Vecchio Garille, in Via Salvador Allende, nel Comune di Campi Bisenzio (FI). Pratica 3814 (pratica SIDIT n. 4543/2021). *" 70*

DECRETO 22 aprile 2022, **n. 7479**
certificato il 26-04-2022

R.D. 523/1904, L.R. 80/15 e D.P.G.R. 60/R/16. Concessione per loccupazione di area demaniale con ponteggio provvisorio e autorizzazione per lavori di manutenzione all'attraversamento stradale denominato ponte n. 5 di Via Bolognese, località Collina, Comune di Pistoia, che interessa il corso d'acqua censito con il codice MV11703. Pratica n. 3946. (SIDIT Pratica: 1248/2022, Procedimento: 2170/2022). *" 78*

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore

DECRETO 26 aprile 2022, **n. 7491**
certificato il 26-04-2022

R.D. 1755/33 - Regolamento D.P.G.R. n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Domanda di variante sostanziale alla concessione in regime preferenziale di derivazione di acque sotterranee pubbliche nel Comune di Castiglion Fibocchi (AR), per uso Produzione di Beni e Servizi. Pratica SiDIT n. 3373/2020 (Codice locale n. CSP1994_04125). *" 86*

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord

DECRETO 22 aprile 2022, **n. 7512**
certificato il 26-04-2022

R.D. nr. 1775/33 - Voltura della concessione di derivazione acqua pubblica mediante mediante un pozzo, in via Argine Destro Carrione n. 7 nel Comune di Carrara (MS) ad uso produzione di beni e servizi, prat. Sidit n. 409074/2020 ex PC 610/23-78. *" 91*

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore

DECRETO 26 aprile 2022, **n. 7514**
certificato il 26-04-2022

T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da un pozzo ubicato in Comune di Castelfranco Piandiscò (AR), Loc. Vaggio, per uso Civile. Approvazione del Disciplinare di concessione. Pratica Sidit n. -24145/2019 (codice locale: ACS2019_00035). *" 95*

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord

DECRETO 22 aprile 2022, **n. 7540**
certificato il 27-04-2022

R.D. 523/1904 - L. 37/1994 - L.R. 41/2018 - Pratica n. 2939 - SIDIT n. 4379/2021. Concessione idraulica per la regolarizzazione di scarichi esistenti nel Fosso della Prata (Cod. TN 33262) di acque meteoriche dilavanti a corredo dell'impianto di ditribuzione carburanti sito nella Area di Servizio Versilia Est lungo l'autostrada A12 nel Comune di Pietrasanta (LU). *" 99*

DECRETO 22 aprile 2022, **n. 7558**
certificato il 27-04-2022

R.D. 523/1904, L.R. 41/2018. Pratica n.2243 Sidit 195811/2020. Diniego all'istanza di Concessione

idraulica per l'installazione di un ponteggio sul Fosso dei Due Canali (codice:TN43215), nella frazione di Avenza, nel Comune di Carrara (MS). *" 120*

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud

DECRETO 27 aprile 2022, **n. 7637**
certificato il 28-01-2022

Pratica SiDIT n. 4727-2021 - Concessione per scarico di acque meteoriche (tip. 6.1) nel fosso del Carpino (TS72380), in località Saragiolo nel comune di Manciano (GR) - Concessionario: Comune di Manciano. *" 124*

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord

DECRETO 22 aprile 2022, **n. 7660**
certificato il 28-04-2022

R.D. nr. 1775/33 - Voltura concessione di derivazione acqua pubblica mediante mediante un pozzo, in via Argine Destro Carrione n. 25 nel Comune di Carrara (MS) ad uso produzione di beni e servizi, prat. Sidit n. 408914/2020 ex PC 615/23-81. *" 133*

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore

DECRETO 27 aprile 2022, **n. 7674**
certificato il 28-04-2022

R.D. 523/1904 - L.R. 80/2015 - Pratica Sidit n. 1708/2020 Procedimento di Subentro nella titolarità della Concessione di cui al Decreto dirigenziale n. 14552 del 18/09/2018 per l'occupazione del demanio idrico, ex art. 36 del Regolamento 60/R/2016, con un attraversamento carrabile sul Rio Fonticchio, loc. Segromigno in Monte, Capannori (LU). *" 137*

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud

DECRETO 28 aprile 2022, **n. 7676**
certificato il 28-04-2022

Pratica SiDIT n. 5687-2019 - Concessione di area demaniale di mq 307, interamente occupata da capannone ad uso commerciale (tip. 2.2) e di area di mq 650 per uso strumentale (tip. 2.4), lungo le pertinenze del fiume Bruna (TS61974) e del canale Molla (TS62113-TS62090), nel comune di Castiglione della Pescaia (GR) - Concessionario: Novenovenove Srl. *" 144*

DECRETO 27 aprile 2022, **n. 7686**
certificato il 28-04-2022

Pratica SiDIT n. 4980-2021 - Concessione per due scarichi di acque reflue urbane (tip. 6.4) nel fiume Lente (TS78740) e nel fosso delle Madonnelle (TS69106), nellabitato di Sorano (GR) - Concessionario: Acquedotto del Fiora SpA. *" 153*

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore

DECRETO 28 aprile 2022, **n. 7689**
certificato il 28-04-2022

RD 523/1904 - LR 77/2016. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Mugnone, località Via Faentina in Comune di Fiesole per scarico acque reflue domestiche. Pratica SiDIT 15963/2019. *" 163*

DECRETO 28 aprile 2022, **n. 7691**
certificato il 28-04-2022

T.U. 11/12/33 n. 1775 - Concessione di acque pubbliche sotterranee per uso civile - prelievo ubicato nel Comune di Poggibonsi (SI), località Fosci - N.C.T. foglio n. 19 particella -n. 182 - Pratica SIDIT 4801-2016 - Loc. 4602. *" 169*

DECRETO 28 aprile 2022, **n. 7692**
certificato il 28-04-2022

RD 523/1904 - LR 80/2015. AUT_1527472 - Concessione porzione di aree demaniali di vari corsi d'acqua in Comune di Anghiari e Monterchi per attraversamenti con cavi elettrici. Pratica SiDIT 566/2022. *" 173*

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud

DECRETO 28 aprile 2022, **n. 7693**
certificato il 28-04-2022

Prat. SiDIT n. 825/2022 - Concessione dell'area de-

maniale per il taglio in alveo del bosco ceduo (tip. 8), lungo un tratto del Fosso delle Querciolaie (TS2149) ed autorizzazione per taglio di vegetazione arborea e arbustiva nelle pertinenze ricadenti entro la fascia di rispetto idraulica di 10 metri lineari dal ciglio di sponda, anche per l'affluente (TS1979) del Fosso del Colle e dell'affluente (TS2139) del Torrente Arbia, posti in loc. Casavecchia, nel Comune di Gaiole in Chianti (SI) - cod. loc. n. 462 T.P. *" 180*

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore

DECRETO 27 aprile 2022, **n. 7696**
certificato il 28-04-2022

Pratica SIDIT 1050/2021 (codice locale n. 2134). Rinnovo concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee nel Comune di Pisa. Ditta Fantozzi Srl. *" 189*

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore

DECRETO 28 aprile 2022, **n. 7699**
certificato il 28-04-2022

RD 523/1904 - LR 80/2015. AUT_2334196 - Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato AV38062, loc. Bomastro in Comune di Sinalunga per modifica attraversamento a BT. Pratica SiDIT 2324/2022. *" 193*

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud

DECRETO 28 aprile 2022, **n. 7704**
certificato il 28-04-2022

Pratica SiDIT n. 160/172 del 2019 - Concessione per n. 2 attraversamenti aerei di MT (15 Kv), dei corsi d'acqua torrente Sorra (TS65000) e Fosso (TS5501), relativi alla ricostruzione della linea MT "Sovicille", di Km 3,5 rientrante nel "Progetto resilienza", in loc. strada di Montalbuccio, San Carlo e aree limitrofe ubicato nel Comune di Siena (SI) - cod. loc. n. 1990 O.I. *" 199*

DECRETO 28 aprile 2022, **n. 7705**
certificato il 28-04-2022

Pratica SiDIT n. 4656/5671 del 2021. Variante al decreto dirigenziale n. 12135 del 18/07/2019 - Concessione per n. 15 attraversamenti aerei a media tensione (tip. 1.2) e n. 1 attraversamento sotterraneo o utilizzando manufatti esistenti (tip. 11) per la ricostruzione di -un elettrodotto aereo a media tensione (15 kV) linea MT "S.Angelo Scalo e Camignano", della lunghezza di km 15,9 rientrante nel "Progetto resilienza", ubicato nel comune di Montalcino (SI) - Concessionario: E-Distribuzione S.p.A - Cod. Locale n. 2314 O.I *" 209*

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore

DECRETO 28 aprile 2022, **n. 7711**
certificato il 28-04-2022

RD 523/1904 - LR 80/2015. AUT_2367596 - Concessione porzione di alveo di corso d'acqua senza nome (Id. MV11312) nel Comune di Barberino di Mugello (FI), località V. Erbaia, occupata con elettrodotto BT (230 - 400 V) in attraversamento con conduttore aereo. Pratica SiDIT 3885/2021. *" 214*

DECRETO 28 aprile 2022, **n. 7714**
certificato il 28-04-2022

T.U. 11/12/33 n. 1775 - Concessione di acque pubbliche sotterranee per uso AGRICOLO - prelievo ubicato nel comune di Bagno a Ripoli (FI), N.C.T. foglio 70 particella 56 - Pratica n. 4369 e Sidit 352/2019. *" 221*

DECRETO 28 aprile 2022, **n. 7724**
certificato il 28-04-2022

RD 523/1904 - LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato borro del Virginiolo, loc. Marcialla in Comune di Barberino Tavarnelle per spostamento condotta in parallelismo e attraversamento sotterraneo. Pratica SiDIT 4741/2021. *" 225*

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord

DECRETO 28 aprile 2022, **n. 7728**
certificato il 28-04-2022

R.D. 523/1904 - L. 37/1994 - L.R. 41/2018 - Pratica n. 3117 - SIDIT n. 1435/2022 - Concessione idraulica per scarico temporaneo di acque di falda derivanti da

cantiere in corpo idrico superficiale Fosso Fiumetto (TN32679), per la messa in opera di impianto trattamento reflui domestico a pertinenza di fabbricato di civile abitazione da realizzarsi nel Comune di Forte dei Marmi (LU). *" 231*

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore

DECRETO 28 aprile 2022, **n. 7734**
certificato il 28-04-2022

T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Rilascio di variante sostanziale alla concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da n. 1 pozzo ubicato in Comune di Ortignano Raggiolo (AR), Loc. Ortignano, per uso civile. Pratica Sidit n. 2155/2020 (codice locale: ACS2006_00039). *" 240*

DECRETO 28 aprile 2022, **n. 7736**
certificato il 28-04-2022

RD 523/1904 - LR 80/2015. Concessione porzioni di area demaniale di vari corsi d'acqua (n. 68 attraversamenti aerei) in varie località appartenenti ai Comuni di Marradi e Palazzuolo sul Senio (FI), per la realizzazione dell'elettrodotto aereo di media tensione (MT 15 kV) n. DI5026202 denominato "BIFORCO". Pratica SiDIT 91865/2020. *" 243*

DECRETO 28 aprile 2022, **n. 7740**
certificato il 28-04-2022

RD 523/1904 - LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Terzolle e Fosso dell'Arcovata , loc. Via Mariti in Comune di Firenze per sotto-attraversamenti per riassetto rete A.T. area metropolitana di Firenze. Pratica SiDIT 563/2022. *" 248*

DECRETO 28 aprile 2022, **n. 7757**
certificato il 28-04-2022

T.U. 11/12/33 n. 1775 - Concessione di acque pubbliche sotterranee per uso CIVILE (servizi igienici, lavaggio locali, macchinari e mezzi e irriguo verde privato) - prelievo ubicato nel comune di Firenze (FI), N.C.T. foglio 43 particella 627 sub 501 (ex p.lla 17) - Pratica n. 4198 e Sidit 1386/2021. *" 254*

DECRETO 29 aprile 2022, **n. 7861**
certificato il 29-04-2022

RD 523/1904 - LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato AV 10935, loc. Madonna del Cesto in Comune di Figline e Incisa Valdarno per adeguamento dell'attraversamento sulla strada comunale del Cesto. Pratica SiDIT 682/2022. *" 258*

DECRETO 29 aprile 2022, **n. 7889**
certificato il 02-05-2022

RD 523/1904 - LR 80/2015. Concessione per l'occupazione con due ponti di attraversamento sulla strada comunale dell'Apparita nelle pertinenze dei corsi d'acqua denominati Rio di Cozzano e Fosso del Cibino in località Cozzano e La Fontina nel comune di Castiglion Fiorentino (AR). Pratica SiDIT 635/2022. *" 264*

DECRETO 29 aprile 2022, **n. 7902**
certificato il 02-05-2022

RD 523/1904 - LR 80/2015. AUT_2449028 - Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro di Fracassi loc. Via Giuseppe di Vittorio/Via Ungheria in Comune di Figline e Incisa Valdarno per attraversamenti con elettrodotto media tensione MT (15Kv). Pratica SiDIT 822/2022. *" 269*

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore

DECRETO 29 aprile 2022, **n. 7903**
certificato il 02-05-2022

L.R. 80/2015 e R.D. 523/1904 - SIDIT n. 910/2022 - Concessione con contestuale autorizzazione idraulica - Attraversamento superiore, in sede stradale, del Fiume Morto Vecchio BV5918 e parallelismo del F. Morto BV5920 per la realizzazione di nuovo tratto di elettrodotto MT interrato nelle adiacenze dell'Idrovora di San Rossore nel Comune di Pisa (PI). (rif. E-dis. n. 2281044). Richiedente: E-distribuzione S.p.A. *" 276*

DECRETO 29 aprile 2022, **n. 7905**
certificato il 02-05-2022

L.R. 80/2015 e R.D. 523/1904 - SIDIT n. 977/2022. Concessione e contestuale autorizzazione idraulica per attraversamento superiore del Rio Campo Cosimo cod. id. BV13380 con condotta gas - metano autoportante in aderenza a ponticello esistente in via di

Valdisonzi nel Comune di Crespina Lorenzana (PI) (rif. Prog 3636 - 2021). Richiedente: Toscana Energia S.p.A. *" 286*

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Centrale

DECRETO 29 aprile 2022, **n. 7925**
certificato il 02-05-2022

T.U. 11/12/33 n. 1775 - Voltura della concessione di derivazione acqua - Pratica n. 1548 - Proced. SIDIT n. 2013/2022. *" 296*

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord

DECRETO 2 maggio 2022, **n. 8006**
certificato il 04-05-2022

R.D. n. 1775/33 - voltura della concessione di derivazione acqua ad uso idroelettrico dal T. Taverone in loc. Pontebosio nel Comune di Licciana Nardi (MS), prat. Sidit n. 2246/2021 ex prat. DC 1174/76-56. *" 298*

DECRETO 2 maggio 2022, **n. 8016**
certificato il 04-05-2022

R.D. 523/1904, L 37/1994, L.R. 80/2015. Pratica idraulica n. 2922, pratica Sidit n. 4181/2021. Concessione ed autorizzazione idraulica per realizzare un nuovo tratto di -elettrodotto interrato MT (15kV), con attraversamenti sotterranei, utilizzando manufatti esistenti e percorrenze nelle fasce di rispetto di vari corsi d'acqua, su S.P. 41-43, in località Gallicano-Le Casette, nel Comune di Gallicano (LU) e in località Broglio-Vizzano, nel Comune di Molazzana (LU). *" 303*

DECRETO 2 maggio 2022, **n. 8019**
certificato il 04-05-2022

R.D. 523/1904 - L.R. 80/2015. Pratica n. 3177 Sidit. Pratica 1536/2022 - concessione per uno scarico provvisorio e temporaneo di acque di falda ad uso cantiere nel Fosso Scialo di Vaiana TN31295, derivanti dai lavori per la realizzazione di piscina in Via Viner a Forte dei Marmi (LU). *" 312*

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore

DECRETO 2 maggio 2022, **n. 8025**
certificato il 04-05-2022

R.D. 523/1904, L.R.T. 80/2015 e D.P.G.R n. 60/R/2016. Pratica SIDIT n. 36/2022. Procedimento di rilascio di Concessione di area demaniale con contestuale rilascio di -autorizzazione idraulica per realizzazione di due nuovi attraversamenti sotterranei, in sostituzione di un attraversamento esistente, del corso d'acqua denominato "Fosso Acquari, nel comune di Suvereto (LI) loc. Acquari. Richiedente: A.S.A. S.p.A.". *" 321*

DECRETO 4 maggio 2022, **n. 8070**
certificato il 04-05-2022

Pratica SIDIT 1407/2019 (codice locale PI 2096) - R.D. n. 1775 del 11/12/1933 - ITALIANA PETROLI SPA. Rilascio della concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee nel Comune di Calcinaia (PI). *" 333*

DECRETO 4 maggio 2022, **n. 8088**
certificato il 04-05-2022

Pratica n. 2217/2019 - concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel territorio del Comune di Sassetta (LI). Richiedente: "Società Agricola Tenuta La Bandita di Filippi D&C S.a.s." - Pozzo n. 14903. *" 338*

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud

DECRETO 4 maggio 2022, **n. 8098**
certificato il 04-05-2022

Pratica SIDIT n. 2696/2021 - T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Regolamento n. 61/R/2016. Concessione di derivazione di acqua pubblica dal Fiume Bruna in loc. La Pompa/Aia al Ciocco - Giuncarico nel Comune di Gavorrano (GR), per uso agricolo. *" 343*

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore

DECRETO 4 maggio 2022, **n. 8103**
certificato il 04-05-2022

RD 523/1904-LR 80/2015. Rinnovo concessione per mantenimento del ponteggio provvisionale, con occupazione di porzione di area demaniale del

corso d'acqua denominato Fiume Sieve in località San Francesco in Comune di Pelago. Pratica SiDIT 1150/2021. *" 348*

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile Settore Genio Civile Toscana Sud

DECRETO 4 maggio 2022, **n. 8110**
certificato il 04-05-2022

Pratica SiDIT n. 499/2022 - concessione per il passaggio con 1 attraversamento aereo di un elettrodotto a BT a 0,400 kV sul corso d'acqua, Fosso di Rimugini (TS29609), da realizzarsi in loc. Collolungo, nel Comune di Castiglione d'Orcia (SI) - cod. loc. n. 2329 O.I. Concessionario: e-distribuzione S.p.A. *" 354*

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile Settore Genio Civile Valdarno Superiore

DECRETO 4 maggio 2022, **n. 8111**
certificato il 04-05-2022

RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale dell'ex alveo del Torrente Loreto in Comune di Cortona (AR) a utilizzo a scopo ricreativo sociale. Pratica SiDIT 1193/2022. *" 364*

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile Settore Genio Civile Valdarno Inferiore

DECRETO 2 maggio 2022, **n. 8116**
certificato il 04-05-2022

L.R. 80/2015 e R.D. 523/1904 - Pratica SIDIT n. 523/2022 LI - concessione temporanea e contestuale autorizzazione idraulica, per l'occupazione, in proiezione, dell'alveo del Fosso della Banditella, con ponteggio ad uso cantieristico, sito nel Comune di Livorno. *" 368*

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile Settore Genio Civile Valdarno Superiore

DECRETO 4 maggio 2022, **n. 8117**
certificato il 04-05-2022

RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fiume Greve, loc. Ponte 28 Febbraio in Comune di Scandicci per attraversamento di fibra ottica staffato al ponte. Pratica SiDIT 1573/2022. *" 378*

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7302 - Data adozione: 21/04/2022

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/2015, L. 37/1994, Regolamento regionale 60/R/2016. Pratica idraulica n. 2825, pratica SIDIT n. 3204/2021. Rinuncia all'istanza di concessione per l'occupazione di un'area demaniale, di pertinenza del corso d'acqua senza nome, che presenta il codice BV 4700, affluente del Fosso Fiumaccio, in località Arena Metato, nel comune di San Giuliano Terme (PI)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 22/04/2022

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 22/2015 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n.56 che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell'introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n°49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014;

VISTO il decreto della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile n.463 del 12.02.2016 "approvazione degli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa, di competenza della Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile";

VISTA la delibera di Giunta Regionale n°122 del 23.02.2016 "Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell'art.11bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo";

RICHIAMATO il DPGR n.60/R del 12.08.2016 avente ad oggetto "Regolamento in attuazione dell'art. 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n.80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni;

RICHIAMATA la DCRT 81/2021 "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994);

VISTA l'istanza di concessione inoltrata dall'ing. Simone Daddi per conto della sig.ra Malcotti Daria, i cui dati identificativi sono presenti nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, acquisita al protocollo dell'Ente con n°0346798 del 07.09.2021, perfezionata con pec protocollata n. 0368872 il 23/09/2021, con le quali sono state trasmessi i seguenti documenti tecnici:

-relazione tecnica con verifica e compatibilità idraulica

-corografia in scala 1:25.000 con indicazione del luogo dei lavori

-corografia in scala 1:10.000 con indicazione del luogo dei lavori

-cartografia catastale in scala 1:2.000 con indicazione del luogo dei lavori

-documentazione fotografica

-tav. U, comprendente:- stato attuale: planimetria e sezione- stato modificato: planimetria e sezione, planimetria generale

PRESO ATTO che la sig.ra Malcotti Daria ha ottemperato al pagamento:
- degli oneri di istruttoria (€ 100,00) e dell'imposta di bollo per l'istanza (€ 16,00) con versamento di € 116,00 su c/c iban: IT89O0760102800001031575820 intestato a Regione Toscana, in data 02/09/2021,
- dell'imposta di bollo per il provvedimento conclusivo, con marca da bollo da € 16,00 che ha l'id. 01190817781696 del 22/09/2021;

DATO ATTO che l'istanza è stata inoltrata per il rilascio della concessione di un'area demaniale di pertinenza del corso d'acqua senza nome, che presenta il codice BV 4700, nel Reticolo idrografico e di gestione regionale di cui alla l.r. 79/2012 e s.m e i., affluente del Fosso Fiumaccio, situata in località Arena Metato, nel comune di San Giuliano Terme (PI), sulla quale realizzare un attraversamento per accedere al terreno agricolo di proprietà della richiedente;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il Dott. Ing. Francesco Scatena, nominato con ordine di servizio n.11 del 29/11/2019 e che il Responsabile dell'adozione del provvedimento finale è il sottoscritto Dirigente;

DATO atto che alla pratica è stato assegnato il numero 2825, pratica SIDIT n. 3204/2021.;

DATO ATTO che con PEC prot. 0357523 del 14/09/2021 è stato comunicato alla richiedente l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90;

DATO ATTO che la richiedente ha ottemperato in data 18.01.2022 al pagamento:
-del rateo di 2/12 mensilità del canone demaniale per l'anno 2021, dell'importo di € 13,33, mediante bonifico bancario intestato a Regione Toscana (codice IBAN IT41X0760102800001031581018),
-della cauzione di importo pari a € 80,00, al fine di garantire l'amministrazione concedente in ordine al regolare pagamento del canone e al rimborso delle spese eventualmente anticipate, mediante bonifico bancario intestato a Regione Toscana (codice IBAN IT41X0760102800001031581018),
-dell'imposta regionale anno 2022, di importo pari a € 6, 67, mediante bonifico bancario intestato a Regione Toscana (codice IBAN IT41X0760102800001031581018),

PRESO ATTO che la richiedente, a copertura delle spese di ripristino dei luoghi, dell'alveo, delle sponde e delle pertinenze demaniali oggetto della concessione, anche ai fini della rimozione delle opere realizzate, nonché a copertura delle spese per l'esecuzione di lavori necessari, ha costituito in data 18.01.2022 una garanzia finanziaria, ai sensi dell'articolo 31 comma 3 del d.p.g.r. 60/R/2016, con la AxA assicurazioni S.p.A.;

PRESO ATTO della pec, acquisita al protocollo di RT con n. 0159420 il 15.04.2022, con la quale la sig.ra Malcotti Daria ha dichiarato di non necessitare più del rilascio della concessione;

RILEVATO che l'inosservanza di quanto stabilito dal presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1.per la ragione espressa in narrativa, di accogliere la richiesta di rinuncia all' istanza di concessione di un'area demaniale, di pertinenza del corso d'acqua senza nome, che presenta il codice BV 4700, affluente del Fosso Fiumaccio, in località Arena Metato, nel comune di San Giuliano Terme (PI), inoltrata da Malcotti Daria, i cui dati identificativi sono presenti nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, per realizzare un attraversamento per accedere al terreno agricolo di sua proprietà;

2. di notificare il presente atto alla richiedente ed al tecnico da lei incaricato;

3. di dare atto che avverso il presente decreto, può essere proposto ricorso all'Autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *Dati identificativi della richiedente*

9a67435efdc229828183addbfcb69db9ed01e366cd1221680cc42f992260dff2

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7305 - Data adozione: 21/04/2022

Oggetto: R.D.523/1904, L.R.41/2018. Pratica idraulica n°3152, Pratica Sidit n° 1436/2022. Concessione di un'area demaniale di pertinenza Torrente Tassonaro (TN 13360), nei comuni di Casola in Lunigiana (MS) e Minucciano (LU), occupata dal Viadotto ferroviario "Tassonaro", ubicato al km. 66+048 della linea Lucca-Aulla ed autorizzazione idraulica per realizzare opere di consolidamento allo stesso viadotto.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 22/04/2022

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTO il R.D. 1447/1912, n. "Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili";

VISTA la L.R. 2/1971 " Istituzione dei tributi propri della Regione" emanata ai sensi dell'art. 2 della legge 16/05/1970 n. 281 con cui è istituita l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione, e s.m.i.;

VISTA la L. 37/1994 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTO il D.Lgs 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994" e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1341/2015 "Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art. 9 comma 4) della L.R. 22/2015";

RICHIAMATO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile n. 463/2016 "Approvazione degli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa, di competenza della Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile";

RICHIAMATO il Regolamento emanato con D.P.G.R. 60/R/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/6 0/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della L.R. 28 dicembre 2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri";

RICHIAMATA la D.G.R.T 1414/2018 "Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017";

VISTA la L.R. 7/2020 – Disposizioni in materia di rischio alluvioni – Modifiche alla L.R. 41/2018;

RICHIAMATA la D.C.R.T. n. 81/2021 "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28." ;

VISTA l'istanza, protocollata da Regione Toscana con n. 0121166 in data 23/03/2022, inoltrata dall'ing. Emilio Raimondi, responsabile S.O.ingegneria di RFI SpA (Partita IVA: 01008081000) con sede in Piazza della Croce Rossa 1 - 00161 Roma, avente ad oggetto "*domanda di autorizzazione idraulica e concessione suoli area demanio idrico. Consolidamento del Viadotto Tassonaro al km 66+048 della linea Lucca-Aulla*", con la quale è stata inviata la seguente documentazione tecnica, a firma dell'Arch. Cristina Colletti iscritta all'albo degli architetti, pianificatori, paesaggistici e conservatori della provincia di Roma al n. 10206:

relazione tecnica descrittiva
corografia intervento
documentazione fotografica
tavola stato attuale (in scala adeguata)
tavola di progetto
estratto di mappa catastale

DATO ATTO che in data 15/03/2022 RFI ha ottemperato con bonifico (codice iban IT89O0760102800001031575820) al pagamento di euro 266,00 euro quali imposta di bollo per l'istanza e oneri istruttori;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Scatena, nominato con ordine di servizio n. 11 del 29/11/2019;

PREMESSO che la richiesta è stata inoltrata per il rilascio dell'autorizzazione idraulica necessaria per realizzare i seguenti interventi di consolidamento del Viadotto ferroviario "Tassonaro", ubicato al km. 66+048 della linea Lucca-Aulla:
- di consolidamento fondazioni di spalle e pile con realizzazione di n.3 file a corona di micropali trivellati con tiranti di solidarizzazione e realizzazione di nuovi cordoli di fondazione in c.a. di altezza pari a 250cm.; in corrispondenza delle pile in alveo è prevista la protezione idraulica delle fondazioni mediante riprofilatura con massi da scogliera mista a ghiaione e stesa superiore di mantellate flex modulari 6.0x2.0x0.3 mt;
- di risanamento estradosso arcate, spalle, pile con incamiciatura di calcestruzzo con armature di rinforzo; 2/6;
- di risanamento timpani arcate con tiranti di solidarizzazione reciproca pareti murarie di timpano;
- risanamento su impalcato;

PRESO ATTO che le pile del viadotto in oggetto, ubicate all'interno dell'alveo (demanio idrico del Torrente Tassonaro) sono le nn. 2,3,4,5;

PRESO ATTO che è stato previsto di eseguire gli interventi alle pile accedendo dalle rive sinistra e destra idraulica del corso del torrente Tassonaro e nel caso in cui si rendesse necessaria la realizzazione di un guado, a seconda della stagione di esecuzione interventi e dei relativi livelli idrici, lo stesso verrà realizzato con tubazioni di idoneo diametro e sezione resistente;

PRESO ATTO che sono state previste in alveo alcune opere provvisionali che interferiscono con il regime della corrente e comprendono alcune ture che parzializzano la sezione idraulica, in modo da assicurare il deflusso solo su due pile rispetto alle 4 esistenti e consentire sempre la possibilità di lavorare su una pila in sicurezza e lasciare spazio di manovra ai mezzi che raggiungeranno l'area di lavoro a partire dalla sponda protetta dalla tura; il tutto meglio descritto negli elaborati presentati e

agli atti d'ufficio;

DATO ATTO che è necessario rilasciare la concessione dell'area demaniale occupata dal viadotto, della lunghezza di circa m 100 x 6 di larghezza, che è identificata catastalmente nel Comune di Minucciano (LU) al foglio 112, mappali 436-5485-5486 e nel Comune di Casola in Lunigiana (MS), al foglio 27, mappali 190-406-407-408;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta, in quanto l' occupazione suddetta rientra in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

DATO ATTO che l'art. 24 comma 6 dello stesso regolamento, approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., prevede che la concessione sia rilasciata senza il corredo di un disciplinare, considerato che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente, e concessionario;

CONSIDERATO che il tecnico progettista ha attestato le condizioni di compatibilità idraulica dell'uso richiesto dell'area del demanio idrico, di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. 41/18;

VALUTATO che, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del Regolamento 42/R/2018:
a) l'intervento proposto non produce alterazione del buon regime delle acque;
b) l'intervento proposto non costituisce incremento di interferenza con le esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua rispetto e, al momento, è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
c) l'intervento proposto non incrementa le interferenze con la stabilità del fondo e delle sponde;
d) l'intervento proposto non costituisce aggravio del rischio in altre aree;
e) l'intervento proposto non costituisce aggravio del rischio per le persone e per l'immobile stesso.

DATO ATTO che il Torrente Tassonaro rientra nell'elenco di cui all'allegato A del decreto 6304 del 21/06/2006 per cui è previsto il pagamento del contributo ittiogenico il cui pagamento potrà essere effettuato prima dell' dei lavori ;

DATO ATTO che a seguito della verifica della completezza della documentazione, è stata assegnato alla pratica il n.3152 e n. Sidit 1436/2022 e presenta i requisiti per il rilascio della concessione e dell'autorizzazione;

DATO ATTO che per poter utilizzare l' area, dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessari affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico e, in generale, pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisionali occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le

opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;

- al termine dei lavori, eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale del Genio Civile Toscana Nord o ad altro da tale Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli. E' fatto divieto di svolgere lavorazioni in occasione delle piene del torrente Tassonaro ed in occasione di allerta meteo con codice giallo/arancione/rosso per criticità idrauliche, idrogeologiche, piogge intense e temporali diramato dalla Protezione Civile Regionale per la zona;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine della concessione dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- utilizzo preferibile di mezzi d'opera leggeri;
- lavori dovranno essere realizzati così come rappresentati negli elaborati grafici presenti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'occupazione e l'utilizzo dell'area demaniale, di pertinenza del Torrente Tassonaro (TN 13360) che è identificata catastalmente nel Comune di Minucciano (LU) al foglio 112, mappali 436-5485-5486 e nel Comune di Casola in Lunigiana (MS), al foglio 27, mappali 190-406-407-408; ogni variazione od ogni opera o attività non indicata nei documenti inoltrati, dovrà essere sottoposta ad ulteriore esame del Settore Genio Civile per la nuova eventuale concessione/autorizzazione prima della esecuzione;
- la concessione avrà la durata di anni 19 (diciannove), decorrenti dalla data del presente decreto di concessione e
- la validità della presente concessione è subordinata alla realizzazione dei lavori sopra descritti alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto di autorizzazione da certificare mediante l'invio, al termine dei lavori, del certificato di regolare esecuzione e rispondenza delle opere al presente atto autorizzativo;
- la concessione sarà rinnovabile con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione; è escluso il rinnovo tacito della concessione;
- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'esecuzione dei lavori indicati in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore, per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- la presente autorizzazione ha validità di 30 mesi a partire dalla data del presente decreto, a pena di decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- i lavori dovranno iniziare entro 1 anno dalla data del presente decreto;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del soggetto richiedente;
- il soggetto richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori; le comunicazioni di cui sopra dovranno recare nell'oggetto il numero della pratica;

Il soggetto richiedente inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero

arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che potessero derivare per effetto della mancata ispezione, pulizia e manutenzione del tratto del corso d'acqua individuato nel reticolo idrografico;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale, per effetto della presente concessione-autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;
- dovrà assumere la custodia dell'area demaniale occupata, mantenendola in buono stato, preservandola dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandola da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- dovrà impegnarsi a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione, sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- non dovrà cedere la Concessione né subconcedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;

Inoltre:

- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'oggetto della concessione sia in seguito giudicato incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o per ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'occupazione sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:
  a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
  b) violazione del divieto di cessione della Concessione e di sub-concessione anche parziale delle aree;
  c) utilizzo delle aree in difformità con quanto concessionato; prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;
- al concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e

per le spese sostenute;
- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, la concessione si risolve, col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione, si applicano le vigenti disposizioni di legge e di regolamento, statali e regionali ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica, vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che RFI SpA, ai sensi degli articoli 59 e 60 del R.D 1447 del 1912, è esonerata dal pagamento del canone;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di rilasciare a RFI S.p.A. (Partita IVA: 01008081000) con sede in Piazza della Croce Rossa 1 - 00161 Roma, la concessione idraulica di un'area demaniale di pertinenza del Torrente Tassonaro, identificata catastalmente nel Comune di Minucciano (LU) al foglio 112, mappali 436-5485-5486 e nel Comune di Casola in Lunigiana (MS), al foglio 27, mappali 190-406-407-408, occupata dal Viadotto ferroviario "Tassonaro", ubicato al km. 66+048 della linea Lucca-Aulla;

2. di rilasciare a RFI S.p.A. l'autorizzazione idraulica per effettuare i lavori di consolidamento al suddetto Viadotto ferroviario, come descritti negli elaborati progettuali sopra richiamati;

3. di stabilire che la presente concessione avrà la durata di anni 19 (diciannove), decorrenti dalla data del presente decreto, secondo le condizioni, le prescrizioni e le clausole previste in premessa e che la stessa è subordinata alla realizzazione delle opere di adeguamento dall'attraversamento, nei modi previsti dalla presente autorizzazione, da attestare mediante l'invio, a fine lavori, del certificato di regolare esecuzione;

4. di dare atto che, per la concessione del suddetto viadotto, RFI SpA, ai sensi degli articoli 59 e 60 del R.D 1447 del 1912, è esonerata dal pagamento del canone;

5. di stabilire che:
- l' autorizzazione a realizzare i lavori avrà la validità di 30 mesi, a partire dalla data del presente decreto,
- i lavori dovranno avere inizio entro 12 mesi dalla data del presente decreto, a pena di decadenza del presente atto, senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;

6. di dare atto che la Concessione e l'Autorizzazione, di cui al presente decreto, vengano rilasciate ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; il concessionario è tenuto a

munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

7 di notificare il presente atto, tramite pec, a RFI Spa;

8. di dare, altresì, atto che, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7306 - Data adozione: 21/04/2022

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Concessione per realizzazione e gestione dell'attraversamento in subalveo del fosso Bollacchione nel tratto tombato, codice MV49967, mediante sostituzione di tubazione gas esistente, in via Pratese, località Il Nespolo, nel Comune di Pistoia (PT). Pratica n. 3850 (pratica SIDIT n. 854/2022).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 22/04/2022

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTO il D.Lgs. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i) e lett. g);

VISTA la D.C.R.T. 81/2021, con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato individuato il reticolo idrografico ed il reticolo di gestione;

VISTO il decreto del direttore n. 463 del 12/02/2016 recante "Approvazione degli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa di competenza della Direzione Difesa del suolo e protezione civile";

VISTA la D.G.R.T. n. 194 del 16/03/2016 recante "Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R.T. 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l'istruttoria ed il rilascio";

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 "Regolamento di attuazione dell'art. 5 della L.R. n. 80 del 28/12/2015" e le successive modifiche ed integrazioni, intervenute con D.P.G.R. 45/R del 08/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 "Determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico", così come modificata con D.G.R. n.1414 del 17/12/2018 e con D.G.R.T n. 1035 del 5/08/2019;

VISTA la L.R. n.2 del 30/12/1971 "Istituzione dei tributi propri della Regione", nella quale all'art. 1 l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall'articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, è commisurata al 50% del canone di concessione;

VISTA la nota prot. 21340 del 19/09/2017 con la quale la società Toscana Energia S.p.A. ha chiesto ai sensi dell'art. 29 del d.p.g.r. 60/R/2016 l'applicazione del canone ridotto;

VISTA l'istanza di concessione presentata dal richiedente Toscana Energia S.p.A., C.F. 05608890488, con sede legale in Firenze, Piazza E. Mattei 3, a firma del procuratore Sig. Fabio Parenti, avente ad oggetto "sanatoria sostituzione condotta gas in attraversamento interrato" del fosso Bollacchione, in via Pratese, Comune di Pistoia (PT), acquisita agli atti di questo settore con prot. 4997 in data 10/01/2022;

DATO ATTO che la società richiedente ha provveduto al pagamento di Euro 116,00 con bonifico della Banca Intesa San Paolo S.p.A. cod. rif. 030692897329200948029190291 9IT in data 24/12/2021 di cui Euro 100,00 di oneri istruttori ed Euro 16,00 per imposta di bollo virtuale per la presentazione dell'istanza, che sarà assolta a cura della Regione Toscana, ed al pagamento di Euro 16,00 per imposta di bollo per l'emissione del presente atto, mediante invio di dichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i., contenete marca da bollo n. 01210032377887 del 26/01/2022 annullata e conservata presso la società richiedente, e che la stessa società ha altresì reso le dichiarazioni sostitutive in materia di antimafia e casellario giudiziale;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geol. Andrea Salvadori, nominato con Ordine di Servizio n. 2 del 29/11/2019 e che l'istruttoria della pratica è stata effettuata dalla Geom. Francesca Seghi;

DATO ATTO che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, all'istanza è stato assegnato il numero di pratica 3850 (pratica SIDIT n. 854/2022 , procedimento SIDIT n. 1560/2022);

DATO ATTO altresì che le opere previste dal progetto interessano il Fosso Bollacchione, nel tratto censito con ID MV49967, appartenente al reticolo idrografico individuato con la L.R. 79/2012 aggiornato con D.C.R.T. 81/2021;

VISTA la documentazione progettuale trasmessa e considerato che ai fini della presente autorizzazione rilevano i seguenti elaborati, conservati agli atti dell'ufficio, a firma dell'Ing. Maurizio Pierozzi:

- relazione tecnica con documentazione fotografica,
- tavola di progetto contenente planimetria, sezioni e particolari costruttivi, estratto di mappa catastale e corografia generale delle opere;

CONSIDERATO che:

- il progetto riguarda la regolarizzazione dell'attraversamento in subalveo di tratto tombato del fosso Bollacchione mediante sostituzione di tubazione gas, la sostituzione della condotta è avvenuta nell'ambito dei lavori di demolizione della volta in mattoni e successivo ripristino con scatolare carrabile del tratto di tombamento stradale di via Pratese, in località Il Nespolo nel Comune di Pistoia;

- la sostituzione con scatolare in calcestruzzo della volta in mattoni del tratto tombato e la posa in opera di altri sottoservizi (condotte fognarie e condotta idrica indicate nell'elaborato grafico di progetto) sono stati precedentemente autorizzati da questo ufficio con pratiche 2837, 2842 e 3757 intestate ad altro gestore;

- la condotta gas oggetto della presente regolarizzazione, in polietilene S8 - DE 225 protetta da guaina in PVC DE 315, sottopassato lo scatolare in cls è stata collegata con la condotta in acciaio DE150 esistente lungo la carreggiata stradale di via Pratese e con la diramazione DN 100 esistente in via Bartolina;

DATO ATTO che, da una ricerca presso l'archivio a disposizione di questo settore, non risulta alcuna concessione in essere relativa all'attraversamento con condotta gas, in attraversamento inferiore del fosso Bollacchione, oggetto della richiesta in argomento;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'occupazione di un'area demaniale ed è ascrivibile alla casistica "attraversamenti sotterranei o utilizzando manufatti esistenti" rappresentata al punto 11 dell'allegato A alla D.G.R.T. 888 del 07/08/2017 "Determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico";

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

VISTO anche l'art. 24 comma 6 dello stesso regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e concessionario;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in oggetto, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 della l.r. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzato ai sensi dall'art. 40 del D.P.G.R. 60/R/16;

- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate.

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- la condotta dovrà essere posta alla massima profondità consentita sotto il piano di scorrimento del tratto tombato del Fosso Bollacchione (MV49967);

- le condotte oggetto di sostituzione e le condotte non più utilizzate, dovranno essere completamente rimosse e ripristinato lo stato dei luoghi, ovvero dovranno essere riempite almeno nel tratto sotto il

corso d'acqua con boiacca di cemento o analoghi materiali, al fine di prevenire cedimenti e di impedire la costituzione di vie preferenziali per la filtrazione;

- opere e lavorazioni previste dal progetto, realizzate in prossimità di un corso d'acqua iscritto nel reticolo idrografico, dovranno essere eseguite in maniera da non compromettere l'integrità delle opere idrauliche esistenti e i manufatti già esistenti nell'area d'intervento (tratto del fosso tombato). Eventuali danni dovranno essere ripristinati a cura e spesa del richiedente, previa acquisizione dell'autorizzazione di questo settore;

- qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti il corpo idrico in argomento, che possano in qualunque modo interessare le opere oggetto della presente concessione, la società richiedente apporterà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso lo spostamento delle opere ed il ripristino dello stato dei luoghi;

- nei casi in cui l'opera sia posizionata su infrastrutture esistenti non conformi alle disposizioni di cui al R.D. 523/1904 o qualora le condizioni idrauliche del corso d'acqua e delle sue pertinenze siano tali da rendere necessario interventi di adeguamento, nessun rimborso o indennizzo spetterà in merito al proponente per lo spostamento delle opere;

- in caso di danneggiamenti dell'opera dovuti ad eventi di piena o cedimenti delle opere idrauliche esistenti, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;

- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte secondo le normative vigenti anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;

- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale degli Enti competenti, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;

MANUTENZIONE:

- la società richiedente esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione dei manufatti oggetto della presente autorizzazione con concessione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio dell'attività cui sono destinati e perché essi non costituiscano criticità tanto per l'officiosità idraulica del fiume, quanto per lo stato delle opere idrauliche e delle sponde;

- i lavori, essendo realizzati nelle pertinenze dei corsi d'acqua, dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, verificando costantemente le previsioni meteorologiche al sito http://www.lamma.rete.toscana.it/ oppure http://www.cfr.toscana.it/;

- le attività di manutenzione ordinaria sono soggette a comunicazione trasmessa a questo ufficio con anticipo di almeno 5 (cinque) giorni, mentre la manutenzione straordinaria deve essere autorizzata ai fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904.

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

ONERI E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso ed il transito, per le opportune operazione di vigilanza, al personale ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;

- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Regione Toscana da ogni conseguenza determinata dalla loro inosservanza;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;

- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;

- a non cedere né subconcedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto la concessione.

DURATA DELLA CONCESSIONE - REVOCA - DECADENZA - CESSAZIONE:

La concessione avrà la durata di anni 19 (diciannove) decorrenti dalla data del presente decreto di concessione, e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 13 comma 1 lett. a), b), c) e g) del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione. È escluso il rinnovo tacito della concessione;

Il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o per qualsiasi ragione di pubblico interesse, con specifico riferimento agli eventi che ne avrebbero determinato il diniego (art. 38 D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i);

L'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'art. 38 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;
- mancato pagamento, totale o parziale, di tre annualità del canone;
- esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato;
- non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;
- violazione del divieto di cessione o sub-concessione a terzi compresi gli enti pubblici;

- mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione.

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.

Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.

Fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi. Nel caso di mancato rilascio, è eseguito lo sfratto in via amministrativa.

Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare i luoghi, a proprie spese e nel termine assegnato;

Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l' amministrazione;

Il Concessionario è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto della presente concessione, ovvero dei manufatti ai quali risulta incorporato, ancorato o staffato, da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuovere oppure adeguare i manufatti in concessione, a propria cura e spese, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

Il Concessionario si obbliga sin d'ora a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione ed a ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

Il soggetto richiedente e concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, o cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità.

CAUZIONE - CANONE - IMPOSTA REGIONALE:

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016, il Concessionario costituisce deposito cauzionale per l'importo di Euro 240,00 (pari a una annualità del canone).

La garanzia di cui sopra è svincolata alla fine della concessione, previa verifica anche a mezzo sopralluogo dell'esatto adempimento degli obblighi ed oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto.

In tutti i casi in cui l'Amministrazione, in dipendenza delle condizioni contenute nel presente atto, prelevi somme dal deposito cauzionale, queste dovranno essere reintegrate dal concessionario entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi.

Ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e della D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 (e successive modifiche di cui alla D.G.R. n.1414 del 17/12/2018), la concessione è soggetta al pagamento di un canone annuo pari a Euro 240,00, corrispondente a Euro 300,00 (uso 11 all.A d.g.r. 888/17) ridotto del 20% a seguito della richiesta effettuata dal concessionario ai sensi dell'art. 29 del D.P.G.R. 60/R/2016.

Il canone relativo al 2022 è versato dal concessionario anticipatamente alla data del decreto di concessione per un importo di euro 240,00.

Per le successive annualità, il canone annuo, soggetto a revisione e rivalutato secondo legge, sarà dovuto per anno solare e dovrà essere corrisposto, anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia.

L'obbligo del pagamento del canone cessa al termine della annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al termine della annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell'area, qualora non coincidente con la rinuncia.

Il Concessionario prende atto che, ai sensi dell'art. 1219 c.2 n. 3 C.C., in caso di mancata corresponsione del canone dovuto, la mora si verifica automaticamente senza necessità del relativo atto di costituzione di messa in mora (cd. mora *ex re*).

Ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. a) della L.R. 2 del 30/12/1971, il Concessionario si impegna a corrispondere l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, secondo le modalità previste dall'art. 28 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R del 12/8/2016, in misura pari al 50% del canone annuo;

Il mancato rispetto del pagamento del canone e dell'imposta regionale nei termini previsti comporta l'applicazione degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento.

Considerato che l'attraversamento con le due condotte è esistente e verificato che nell'elenco delle concessioni non risulta a ruolo, ai sensi dell'art. 40 del D.P.G.R. 60/R/2016 si è richiesto il pagamento dei canoni dovuti nel limite dei termini di prescrizione indicati dalla Circolare n.1 del 31/01/2019 della Direzione Difesa del suolo e protezione civile, prot. n. 49305 del 01/02/2019;

Rilevato che, con riferimento alla presente pratica, il Concessionario:

- ha costituito deposito cauzionale a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali per un attraversamento, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 888/2017 (e successive modifiche di cui alla D.G.R. n.1414 del 17/12/2018), per l'importo di Euro 240,00, pari ad un'annualità del canone, con bonifico della banca Intesa Sanpaolo S.p.A. cod. rif. 0306926647555912480291902919IT del 30/03/2022;
- ha effettuato il pagamento del canone per l'annualità 2022 per un attraversamento, ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 888/2017 (e successive modifiche di cui alla D.G.R. n.1414 del 17/12/2018), di importo pari Euro 240,00, con bonifico della banca Intesa Sanpaolo S.p.A. cod. rif. 0306926470668105480291902919IT del 25/03/2022;
- ha effettuato il pagamento dell'imposta regionale sulle concessioni prevista dall'articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, dell'importo di Euro 120,00 per l'annualità 2022 pari al 50% del canone di concessione come previsto dall'art,1 della L.R. n.2 del 30/12/1971, con bonifico della banca Intesa Sanpaolo S.p.A. cod. rif. 0306926332553505480291902919IT del 23/03/2022
- ha effettuato il pagamento a titolo di indennità, annualità 2017 – 2021, per n.1 attraversamento esistente, di importo pari ad Euro 1.208,04 con bonifico della banca Intesa Sanpaolo S.p.A. cod. rif. 0306926514186905480291902919IT del 28/03/2022

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto di concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica, vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. il rilascio, a Toscana Energia S.p.A., C.F. 05608890488, con sede legale in Firenze, piazza E. Mattei n.c. 3, legale rappresentante Sig. Fabio Parenti, della concessione per realizzazione e gestione del sottoattraversamento del tratto tombato del fosso Bollacchione con condotta gas in sostituzione di quella esistente, lungo la via Pratese, località Il Nespolo in Comune di Pistoia (PT);

2. l'autorizzazione alla realizzazione delle opere è rilasciata ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;

3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove), secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;

4. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;

5. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;

6. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;

7. di dare atto che l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

8. il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;

9. di dare, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7320 - Data adozione: 21/04/2022

Oggetto: R.D.523/1904 – L.37/1994 – L.R.41/2018 – Pratica n. 3068 - SIDIT n. 1302/2022 . Concessione ed Autorizzazione idraulica per la realizzazione di rete in fibra ottica in varie località del Comune di Mulazzo (MS).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 22/04/2022

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 101 del 21/12/2016 e ss. mm. ii. con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell’8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri).”

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28 luglio 2021 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.”;

VISTA la L.R. n. 93 del 27/11/2020 recante:”Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022. Modifiche alla L.R 73/2005 e alla L.R. 19/2019”

VISTA l’istanza di autorizzazione e di concessione presentata dalla società Open Fiber S.p.A. (di seguito denominata come “Concessionario”), con sede legale a Milano in Viale Certosa 2, C.F. 09320630966, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0047588 del 07/02/2022 (pratica 3068 – n. SIDIT 1302/2022), con la quale è stata trasmessa la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati a firma del tecnico Ing. Francesco Faltoni iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Arezzo al n. 1416:

- Relazione Tecnica: MULAZZO-RT-GC-15;

- Corografia:[1] MULAZZO-PL-GC-15-COROGRAFIA;
- Particolari Costruttivi: [2] MULAZZO-PL-GC-15-PC;
- Sezioni tipo: [3] MULAZZO-PL-GC-15-SEZIONI TIPO;
- Planimetrie: [4] MULAZZO-PL-GC-15-SC 01; [5] MULAZZO-PL-GC-15-SC 02, [6] MULAZZO-PL-GC-15-SC 03, [7] MULAZZO-PL-GC-15-SC 09, [8] MULAZZO-PL-GC-15-SC 11, [9] MULAZZO-PL-GC-15-SC 12, [10] MULAZZO-PL-GC-15-SC 13, [11] MULAZZO-PL-GC-15-SC 14, [12] MULAZZO-PL-GC-15-SC 20, [13] MULAZZO-PL-GC-15-SC 28, [14] MULAZZO-PL-GC-15-SC 33;

DATO ATTO che il progetto prevede la realizzazione di rete in fibra ottica in varie località del Comune di Mulazzo (MS);

CONSIDERATO che l'intervento sopra descritto interessa suoli censiti al NCT del Comune di Mulazzo (MS) e comporta l'utilizzo di area del demanio idrico, afferente ai corsi d'acqua sotto indicati:

Num. Attraversamento	Nome Corso d'acqua	Attraversamenti	Coordinate Intervento (WGS 84)
1	Affluente Torrente Teglia	SI	44°20'13.0"N 9°52'42.2"E
2	Affluente Torrente Teglia	SI	44°20'02.1"N 9°53'18.5"E
3	Affluente Torrente Teglia	SI	44°20'00.5"N 9°53'22.5"E
4	Affluente Torrente del Carrara	SI	44°19'39.7"N 9°53'07.2"E
5	Affluente Torrente Mangiola	SI	44°19'20.7"N 9°52'47.9"E
6	Affluente Torrente Mangiola	SI	44°19'17.4"N 9°52'48.6"E
7	Affluente Torrente Mangiola	SI	44°19'16.4"N 9°52'46.6"E
8	Affluente Torrente Mangiola	SI	44.321087, 9.878834
9	Torrente Mangiola	SI	44°19'05.3"N 9°55'00.1"E
10	Fossa della Madonna	SI	44°19'02.4"N 9°53'39.2"E
11	Fossa della Madonna	SI	44°18'57.7"N 9°53'37.0"E
12	Fosso Angiola	SI	44°18'21.3"N 9°55'41.4"E
13	Torrente Geriola	SI	44°18'03.9"N 9°55'41.4"E
14	Affluente Torrente Geriola	SI	44°17'28.8"N 9°54'49.3"E
15	Affluente Torrente Geriola	SI	44°17'23.9"N 9°54'43.0"E
16	Affluente Torrente Geriola	SI	44°17'24.0"N 9°54'38.7"E
17	Affluente Torrente Geriola	SI	44°17'23.9"N 9°54'37.8"E
18	Affluente Torrente Geriola	SI	44°17'23.9"N 9°54'36.8"E
19	Affluente Torrente Geriola	SI	44°16'60.0"N 9°51'25.7"E

DATO ATTO che per la concessione delle aree si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere in narrativa rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e

le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") e Concessionario;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è la P.O. Ing. Francesco Scatena nominato con O.D.S. N°11 del 29/11/2019;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, quelli che descrivono l'esecuzione dei lavori ed ai quali si riferisce il seguente atto, sono quelli sopra riportati;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in oggetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate, in quanto:
  1. non altera il buon regime delle acque;
  2. non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
  3. non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
  4. non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
  5. non vi è aggravio del rischio per le persone;

- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito od ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica dei corsi d'acqua interessati dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisionali occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso al cantiere al personale del Settore Genio Civile o altro da tale Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;

- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati dovrà essere sottoposta ad ulteriore esame del Settore Genio Civile per la nuova eventuale autorizzazione prima della esecuzione;
- l'autorizzazione ha validità di anni 3 dalla data di rilascio del presente atto a pena di decadenza del medesimo senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare al Settore Genio Civile la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 15 giorni e trasmettere copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Concessionario, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- Il Concessionario si obbliga a proprie cure e spese:
  - ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
  - a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
  - a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
  - a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
  - a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
  - a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;

- a non cedere la concessione né subconcedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;

- il Concessionario si obbliga sin d'ora di tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- il Concessionario è obbligato a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazione di vigilanza, al personale del Settore Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

  a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;

  b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'area;

  c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;
- Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.
- Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato.
- Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l' amministrazione.
- Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle

opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

DATO ATTO che:
- il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;
- ai sensi del D.Lgs. 259 del 01.08.2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) non è dovuto il canone per l'occupazione demaniale;

DECRETA

1. DI AUTORIZZARE la società Open Fiber S.p.A., con sede legale a Milano in Viale Certosa 2, C.F.09320630966, all'esecuzione delle opere, ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell' art.2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904, così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;

2. DI STABILIRE che l'autorizzazione all'esecuzione delle opere ha validità di anni 3 dalla data del presente atto e che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore Genio Civile;

3. DI ACCORDARE alla società Open Fiber S.p.A. la concessione per l'occupazione demaniale delle aree indicate nelle premesse, che si intendono qui richiamate;

4. DI DARE ATTO che ai sensi del D.Lgs. 259 del 01.08.2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) non è dovuto il canone per l'occupazione demaniale;

5. DI STABILIRE che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove), dalla data di adozione del presente atto, secondo le condizioni e le clausole previste in premessa;

6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

7. DI DARE ATTO che il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

8. DI DARE ATTO che il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori;

9. DI NOTIFICARE il presente atto all'indirizzo pec della Società Openfiber S.p.A.;

10. DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7321 - Data adozione: 20/04/2022

Oggetto: R.D. 523/1904 - LR. 80/2015 - L.R. 41/2018 - D.P.G.R. 60/R/2016 - Variante al D.D. n. 1894 del 09/02/2021 "Concessione per opere di regimazione idraulica del Rio Castel dei Biagini, in loc. Cantagrillo nel Comune di Serravalle P.se (PT). Pratica n. 3574 (SIDIT - pratica n. 738/2022 procedimento 1378/2022)" - (SIDIT: pratica n. 738/2022 – procedimento n. 1379/2022)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 22/04/2022

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTO il D.Lgs. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i) e lett. g);

VISTA la legge regionale 24 luglio 2018, n. 41 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione ed alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014";

VISTA la D.C.R.T. n. 28/2020 con cui, ai sensi della L.R. 79/12, sono stati approvati il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTO il decreto del direttore n. 463 del 12/02/2016 recante "Approvazione degli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa di competenza della Direzione Difesa del suolo e protezione civile";

VISTA la D.G.R.T. n. 194 del 16/03/2016 recante "Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R.T. 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l'istruttoria ed il rilascio";

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 "Regolamento di attuazione dell'art. 5 della L.R. n. 80 del 28/12/2015" e le successive modifiche ed integrazioni, intervenute con D.P.G.R. 45/R del 08/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 "Determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico", modificata con D.G.R.T. n.1414 del 17/12/2018;

VISTA la L.R. n.2 del 30/12/1971 "Istituzione dei tributi propri della Regione", nella quale all'art. 1 l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall'articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, è commisurata al 50% del canone di concessione;

RICHIAMATA la concessione rilasciata con decreto dirigenziale n. 1894 del 09/02/2021, avente ad oggetto " R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 – Concessione per opere di regimazione idraulica del Rio Castel dei Biagini, in loc. Cantagrillo nel Comune di Serravalle P.se (PT). Pratica n. 3574 (SIDIT - pratica n. 738/2022 procedimento 1378/2022)";

VISTA l'istanza di variante alla concessione sopra richiamata, presentata dal Comune di Serravalle Pistoiese, con sede in Via Garibaldi 54, Serravalle Pistoiese, C.F. e partita IVA 00185430477, a firma del legale rappresentante Piero Lunardi, avente ad oggetto "Opere di regimazione idraulica del rio Castel dei Biagini", in loc. Cantagrillo nel Comune di Serravalle P.se (PT), acquisita agli atti del settore con prot. 504635 del 30/12/2021;

DATO ATTO che il richiedente è esente dal versamento delle marche da bollo e dal pagamento degli oneri istruttori, in accordo con l'art. 34 comma 3 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è il geol. Andrea Salvadori, nominato con ordine di servizio n. 2 del 29/11/2019, e che l'istruttoria della pratica è stata effettuata dall'ing. Ilaria Chiti;

DATO ATTO che, a seguito di controllo formale sull'istanza pervenuta, alla stessa è stato assegnato il numero di pratica 3574 (SIDIT: pratica n. 738/2022 – procedimento n. 1379/2022);

VISTA la documentazione tecnica allegata all'istanza di variante sopracitata presentata a firma dell'Ing. Renzo Bessi e considerato che, ai fini della presente autorizzazione, rilevano i seguenti elaborati, integrati con PEC acquisita al nostro protocollo con n. 53843 del 10/02/2022:

- ELAB. A – Relazione tecnica;
- TAV.01 – Planimetria e sezioni;
- TAV.02 – Corografia;
- TAV.03 – Estratto catastale;

VISTA la nota trasmessa dal Comune di Serravalle, acquisita al protocollo regionale con n. 80097 del 28/02/2022, nella quale si comunica che l'intero piazzale è diventato interamente di proprietà comunale e che l'intervento oggetto di variante risulta necessario al fine di garantirne la transitabilità carrabile per tutta la sua estensione;

DATO ATTO che l'intervento concessionato con decreto dirigenziale n. 1894 del 09/02/2021 era relativo ad un tratto di corso d'acqua di lunghezza pari a 23 metri nel quale si prevedeva di riportare a cielo aperto una porzione di 19 metri con sezione in terra, mentre per il restante tratto di 4 metri si prevedeva di eseguire un passo carrabile (mediante sostituzione dell'attuale tubazione di diametro 120 cm con uno scatolare in c.a. del tipo turbovibrocompresso di larghezza 300 cm ed altezza 150 cm) per consentire il passo alle aziende della zona;

DATO ATTO che l'istanza di variante prevede di modificare il progetto autorizzato adottando per tutto il tratto di lunghezza pari a 23 m la soluzione con scatolare in c.a. del tipo turbovibrocompresso di larghezza 300 cm ed altezza 150 cm, con inserimento di un pozzetto di ispezione nel punto centrale;

DATO ATTO che le opere previste dal progetto interessano il Rio Castel dei Biagini nel tratto censito con ID MV29051 ed MV50581, appartenente al reticolo idrografico individuato con la L.R. 79/2012 aggiornato con D.C.R.T. 28/2020;

DATO ATTO che la variazione della tipologia di intervento, comporta anche la variazione di casistica di occupazione di un'area appartenente al demanio idrico: la concessione approvata con decreto dirigenziale n. 1894 del 09/02/2021 era relativa all'occupazione di un'area assimilabile alla casistica "guadi, ponti e viadotti di pubblica utilità" rappresentata al punto 5.1 dell'allegato A alla D.G.R.T. 888 del 07/08/2017 e ss.mm.ii., che prevedeva la corresponsione di un canone annuo pari ad €180,00 per l'attraversamento, da ridurre nella misura del 20% per gli Enti pubblici territoriali ed ammontando quindi ad € 144,00; l'intervento oggetto di variante è relativo ad un'occupazione di area demaniale assimilabile alla casistica "tombamenti per pubblica utilità" rappresentata al punto 3.4 dell'allegato A alla D.G.R.T. 888 del 07/08/2017, che prevede la corresponsione di un canone annuo pari ad €250,00 per l'attraversamento, da ridurre nella misura del 20% per gli Enti pubblici territoriali ed ammontando quindi ad € 200,00;

DATO ATTO che a supporto della concessione rilasciata con decreto n. 1894 del 09/02/2021 il Comune di Serravalle P.se aveva provveduto al pagamento del canone dell'anno 2021 pari ad euro 144,00 (mandato di pagamento 496 del 02/02/2021) oltre ai cinque anni pregressi per un importo complessivo di euro 726,84 (mandato di pagamento 497 del 02/02/2021);

VISTO anche l'art. 24 comma 6 dello stesso regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e concessionario;

CONSIDERATO CHE:

- la soluzione progettuale presentata a supporto della presente variante, analogamente a quella già autorizzata, consente il transito della portata duecentennale con adeguato franco di sicurezza di circa 0,75 m, maggiore di un terzo della luce disponibile, come stabilito nelle vigenti norme tecniche delle costruzioni;
- la nuova soluzione progettuale è in linea con quanto previsto all'art. 4 della L.R. 41/2018;
- la richiesta in oggetto, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 della l.r. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzato;

- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che nella realizzazione e gestione delle opere di cui si tratta dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate.

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- i lavori che interessino l'alveo potranno essere eseguiti nel periodo compreso tra giugno e settembre; eventuali anticipazioni e/o proroghe potranno essere concesse settimanalmente da questo Ufficio sulla base dell'andamento stagionale;

- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche e di deflusso favorevoli, verificando costantemente le previsioni meteorologiche al sito http://www.cfr.toscana.it/ oppure al sito http://www.lamma.rete.toscana.it/. In caso di condizioni meteo avverse e comunque con emissioni di stati di allerta giallo, arancione o rosso, i lavori in alveo dovranno essere immediatamente interrotti e l'alveo dovrà essere liberato da persone, mezzi d'opera e materiali;

- dovrà essere garantito il raccordo graduale del nuovo scatolare sia con le sezioni a monte, sia con quelle a valle del nuovo tratto tombato, in modo da evitare fenomeni di erosione e repentini passaggi di geometria delle sezioni;

- la demolizione e la ricostruzione del tratto coperto dovrà procedere da valle verso monte;

- il richiedente è obbligato a conservare le opere realizzate in buono stato di manutenzione;

- opere e lavorazioni previste in progetto non dovranno comportare modifica, né riduzione alcuna delle sezioni di deflusso, né locali modifiche della quota di sommità delle sponde o degli argini;

- l'esecuzione delle opere e lavorazioni previste dal progetto non dovrà comportare danneggiamenti o manomissioni delle opere di difesa idraulica esistenti e della sponda, né comprometterne in alcun modo la stabilità, per l'intera durata della concessione. Laddove ricorra il caso, i lavori di ripristino saranno eseguiti a totale cura e spese del richiedente, previa acquisizione dell'autorizzazione di questo ufficio;

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque, né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del tratto del corso d'acqua interessato dai lavori;

- si dovrà fare la massima attenzione a tutti i manufatti già esistenti nell'area d'intervento. Il ripristino di eventuali danni sarà effettuato a completa cura e spesa del richiedente;

- durante l'esecuzione dei lavori e l'occupazione del demanio idrico dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché non si verifichi alcuna interferenza con la dinamica fluviale, tale da determinare aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;

- in caso di danni dovuti ad eventi di piena, a cedimenti o infiltrazioni, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico qualsiasi intervento di ripristino;

- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte, secondo le normative vigenti, anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;

- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;

- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale degli Enti competenti alla sorveglianza ed alla manutenzione del corso d'acqua;

- le opere provvisionali di cui si tratta, materiali e mezzi adoperati per l'esecuzione di lavori dovranno essere modificate, spostate o completamente rimosse, con ripristino dello stato dei luoghi, a totale cura e spese del richiedente, entro il termine perentorio fissato da parte dell'Autorità idraulica competente, in qualsiasi momento dovesse presentarsi la necessità di effettuare la manutenzione o l'esecuzione di interventi di qualsiasi natura sul corso d'acqua;

- qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti il corpo idrico in argomento, che possano in qualunque modo interessare le opere realizzate a seguito della presente concessione, la società richiedente apporterà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, inclusa la loro rimozione ed il ripristino dello stato dei luoghi.

MANUTENZIONE:

- il richiedente esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione dei manufatti oggetto della presente autorizzazione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile ed adeguato con le finalità per le quali essi sono stati realizzati e perché non costituiscano pregiudizio per il corso d'acqua e la fascia di rispetto; tale attività comporta anche il mantenimento della luce libera dell'attraversamento mediante la rimozione di materiali di qualsiasi natura che dovessero accumularsi;

- le attività di manutenzione ordinaria sono soggette a comunicazione trasmessa a questo ufficio con anticipo di almeno 5 (cinque) giorni, mentre la manutenzione straordinaria deve essere autorizzata ai fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904.

PRESCRIZIONI GENERALI:

- il presente atto riguarda esclusivamente l'occupazione dell'area e l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo settore per la nuova eventuale autorizzazione prima dell'esecuzione;

- la presente autorizzazione ha validità di 36 mesi dalla data del presente atto, a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;

- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente settore la data di inizio lavori con anticipo di almeno 5 giorni, allegando copia della dichiarazione di avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto. Le comunicazioni di cui sopra dovranno giungere anche attraverso le caselle di posta elettronica ilaria.chiti@regione.toscana.it, dovranno recare nell'oggetto il numero della pratica, il richiedente ed il comune dove si svolgono i lavori;

- il richiedente, ai sensi dell'art. 11 del d.p.g.r. 42/R/18, entro 60 (sessanta) giorni dovrà dare comunicazione del termine dei lavori attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto autorizzato e alle successive varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente.

ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere e lavorazioni, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazione di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;

- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;

- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;

- a non cedere né subconcedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione,. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà sottoscritto il disciplinare di concessione.

DURATA DELLA CONCESSIONE - REVOCA - DECADENZA - CESSAZIONE

La concessione avrà la durata 19 (diciannove) anni dalla data del presente decreto di concessione, e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 13 comma 1 lett. a), b), c) e g) del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione. È escluso il rinnovo tacito della concessione;

L'Amministrazione concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua o per qualsiasi ragione di pubblico interesse, con specifico riferimento agli eventi che ne avrebbero determinato il diniego (art. 38 D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.);

L'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'art. 38 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;
- mancato pagamento, totale o parziale, di tre annualità del canone;
- esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato;
- non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;
- violazione del divieto di cessione o sub-concessione a terzi compresi gli enti pubblici;
- mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione.

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, l'Amministrazione concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.

Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.

Fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio delle aree e al ripristino dei luoghi. Nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;

Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;

Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l' amministrazione;

Il Concessionario è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto del presente provvedimento da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuoverli oppure adeguarli, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

Il Concessionario si obbliga sin d'ora a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di cui alla presente concessione ed a ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

Il soggetto richiedente e concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, o cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

CAUZIONE - CANONE - IMPOSTA REGIONALE

Ai sensi dell'art. 31 c. 4 bis del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016, la cauzione non è dovuta.

Ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., della D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017, la concessione è soggetta al pagamento di un canone annuo (uso 3.4 all. A D.G.R.T. 888/17 s.m.i.,) pari ad € 250,00 per il tombamento, da ridurre nella misura del 20% per gli Enti pubblici territoriali (€ 200,00). Il primo canone annuo, relativo al 2022, è versato dal concessionario anticipatamente alla data del decreto di concessione;

Per le successive annualità, il canone annuo, soggetto a revisione e rivalutato secondo legge, sarà dovuto per anno solare e dovrà essere corrisposto, anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia.

L'obbligo del pagamento del canone cessa al termine della annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al termine della annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell'area, qualora non coincidente con la rinuncia.

Il Concessionario prende atto che, ai sensi dell'art. 1219 c.2 n. 3 C.C., in caso di mancata corresponsione del canone dovuto, la mora si verifica automaticamente senza necessità del relativo atto di costituzione di messa in mora (cd. mora *ex re*).

Ai sensi dell'art. 1 della L.R. n.2 del 30/12/1971, il Concessionario si impegna a corrispondere, contestualmente al pagamento canone, l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, secondo le modalità previste dall'art. 28 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., in misura pari al 50% del canone annuo;

Il mancato rispetto del pagamento del canone e dell'imposta regionale di cui sopra nei termini previsti comporta l'applicazione degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento.

Preso atto pertanto che, con riferimento alla presente pratica, il Concessionario:

- ha effettuato il pagamento del canone relativo all'annualità 2022, ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 888/2017, modificata con D.G.R.T. 1414/2018, di importo pari ad € 200,00, con accredito tesoreria provinciale dello Stato mediante mandato . 1056 in data 30/03/2022.
- ha effettuato il pagamento dell'imposta regionale 2022 corrispondente al 50% del canone annuo di importo pari a € 100,00 con accredito tesoreria provinciale dello Stato mediante mandato . 1057 in data 30/03/2022.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto di concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. il rilascio al Comune di Serravalle Pistoiese, con sede in Via Garibaldi 54, Serravalle Pistoiese, C.F. e partita IVA 00185430477 delle opere in variante ed in sostituzione della concessione rilasciata con decreto dirigenziale n. 1894 del 09/02/2021 per il rifacimento del tratto coperto del Rio Castel dei Biagini, in via IV Novembre a Cantagrillo (PT);

2. di autorizzare opere e lavorazioni ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;

3. di disporre che il presente decreto sostituisca la concessione rilasciata con decreto dirigenziale n. 1894 del 09/02/2021;

4. di stabilire che la concessione ha durata di 19 (diciannove) anni, decorrenti dalla data del presente decreto, secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;

5. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;

6. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;

7. di dare atto che l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

8. di dare, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7322 - Data adozione: 21/04/2022

Oggetto: RD 523/1904, L. 37/1994, L.R. 80/2015. Pratica n.2766 (SIDIT n. 2747/2021). Concessione idraulica di un'area demaniale, di pertinenza del Torrente Pescia di Vellano (BV348), nel comune di San Marcello Piteglio (PT), occupata da n.2 scarichi esistenti di acque reflue industriali depurate ed acque meteoriche.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 22/04/2022

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/1994 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTO il D.Lgs 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994" e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la D.G.R.T. 1341/2015 "Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art. 9 comma 4) della L.R. 22/2015";

VISTO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile n. 463/2016 "Approvazione degli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa, di competenza della Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile";

VISTO il Regolamento emanato con D.P.G.R. 60/R/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/6 0/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014";

VISTO il D.P.G.R. 42/R/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della L.R. 28 dicembre 2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTA la D.G.R.T 1414/2018 "Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017";

VISTA la L.R. 7/2020 "Disposizioni in materia di rischio alluvioni – Modifiche alla L.R. 41/2018";

VISTA la D.C.R.T. n. 81/2021 "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28." ;

VISTA l'istanza di concessione presentata dalla Società Cartiera della Basilica S.r.l. (cf 01598380465), con sede legale in via Salicchi n.126 a Lucca, recepita al protocollo regionale con

n.0311137 il 29/07/2021 con la quale è stata trasmessa la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati, a firma del tecnico Dott. Geol. Paolo Sani, inscritto all'ordine dei geologi della Toscana al n. 147;

Elenco elaborati pervenuti con prot. aoogrt 0311137 del 29/07/2021:

-relazione tecnica
-documentazione fotografica
-corografia - scala 1:10.000
-mappa catastale – scala 1:2.000
-pianta dbt con posizione scarichi – scala 1:1.000

DATO ATTO che l'istanza è finalizzata al rilascio della concessione di un'area del Demanio dello Stato – Ramo Idrico, di pertinenza del corso d'acqua denominato Torrente Pescia di Vellano (BV348), catastalmente identificata nel foglio 52 nei pressi del mapp. 257 del Comune di San Marcello Piteglio (PT), occupata da n.2 scarichi esistenti di acque reflue industriali depurate ed acque meteoriche;

PRESO ATTO che gli scarichi hanno le seguenti caratteristiche:
-scarico n. 1 (acque reflue depurate) è costituito da una tubazione in cls Ø 400 mm ammorsata nelle alluvioni grossolane del torrente, con sbocco circa 1 m sopra il talweg;
- scarico n. 2 (esubero acque derivate a monte dal Torrente Pescia di Vellano) è costituito da uno stramazzo rettangolare (200x1300 mm) praticato sulla parete della vasca di carico delle acque derivate. Le acque si riversano nel Torrente Pescia di Vellano, tracimando sulla sottostante scarpata alta 9 m, rivestita in cls e dotata di tre gradoni che spezzano il flusso idrico;

PRESO ATTO che i suddetti scarichi non danno luogo a fenomeni erosivi;

PRESO ATTO che il richiedente ha provveduto al versamento di € 91,00 (euro novantuno/00) del 29/07/2021 su conto IBAN IT89O0760102800001031575820 intestato alla Regione Toscana di cui € 75,00 (euro settantacinque/00) per oneri istruttori ed € 16,00 (euro sedici/00) per l'imposta di bollo;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Scatena, nominato con ordine di servizio n.11 del 29/11/2019;

VISTA l'istruttoria presente agli atti del Settore;

CONSIDERATO che il tecnico progettista ha attestato le condizioni di compatibilità idraulica dell'uso richiesto dell'area del demanio idrico, di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. 41/18;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta, in quanto l' occupazione suddetta rientra in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

DATO ATTO che l'art. 24 comma 6 dello stesso regolamento, approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., prevede che la concessione sia rilasciata senza il corredo di un disciplinare, considerato che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente, e concessionario;

CONSIDERATO che la richiesta presenta i requisiti per il rilascio della Concessione, rispettando le prescrizioni di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento, e che a seguito della verifica della completezza della documentazione è stata assegnata alla pratica il n. 2766 – Sidit 2747/2021;

VALUTATO che, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del Regolamento 42/R/2018 il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato in quanto gli scarichi:

-non producono alterazione del buon regime delle acque,
-non costituiscono incremento di interferenza con le esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua e, al momento, sono compatibili con la presenza di opere idrauliche,
-non incrementano le interferenze con la stabilità del fondo e delle sponde,
-non costituiscono aggravio del rischio in altre aree,
-non costituiscono aggravio del rischio per le persone e per l'immobile stesso;

DATO ATTO che, nella conduzione del bene demaniale dovranno essere osservate le prescrizioni così specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- durante l'occupazione dell'area dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessari affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico e, in generale, pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutti i lavori dovranno essere stati eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'area al personale del Genio Civile Toscana Nord o ad altro da tale Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'occupazione e l'utilizzo dell'area demaniale, di pertinenza del Torrente Pescia di Vellano (codice BV348), identificata al foglio di mappa 52, mappale 257 del Comune di San Marcello Piteglio; ogni variazione od ogni opera o attività non indicata nei documenti inoltrati, dovrà essere sottoposta ad ulteriore esame del Settore Genio Civile per la nuova eventuale concessione/autorizzazione prima della esecuzione;
- la concessione avrà la durata di anni 9 (nove), decorrenti dalla data del presente decreto di concessione e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 13 comma 1 lett. a), b), c) e g) del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione; è escluso il rinnovo tacito della concessione;
- il soggetto richiedente:
  - rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
  - rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che potesse ro derivare per effetto della mancata ispezione, pulizia e manutenzione del tratto del corso d'acqua individuato nel reticolo idrografico;
  - è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appe na ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale de

molizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio in sindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi dell' opera stessa o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale, per effetto del presente atto, in confor mità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area demaniale e delle opere autorizzate anche in caso di danni dipendenti dal regime idraulico dei corsi d'acqua in teressati;
- è tenuto ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendola in buono stato, preservandola dal pericolo di distruzione o danneg giamento, salvaguardandola da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizza ti;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauli che, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;
- è tenuto a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime dei corsi d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nul la a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso all' opera e oggetto di concessio ne ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- è tenuto a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, in novazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate, resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessio nario esegua le predette opere senza autorizzazione, sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- è tenuto a non cedere la Concessione né subconcedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;

- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:
  a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regola mentari e nel presente Decreto;
  b) violazione del divieto di cessione della Concessione e di sub-concessione anche parziale delle aree;
  c) utilizzo delle aree in difformità con quanto concessionato.
  Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termi ne non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie dedu zioni;
- Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;
- Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione conceden-

te non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 9 (nove) la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2 che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione e la L.R. 74/2018 che la commisura al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che il canone demaniale anno, per la tipologia d'uso 6 (Scarichi), determinato dalla D.G.R.T n. 1414 del 17/12/2018 "Modifiche alla D.G.R.T. 888 del 07/08/2017 e n. 1305 del 05/08/20", è pari a € 370,00 (euro trcentosettanta/00) per l'anno 2022 per gli scarichi esistenti ed è così determinato:

Scarico 1: uso 6.3 - acque reflue industriali 270 € per singolo scarico x n.1 scarico = € 270,00
Scarico 2: uso 6.1 - acque piovane 100 € per singolo scarico x n.1 scarico = € 100,00

DATO ATTO che al soggetto richiedente, per il rilascio della concessione, è stato richiesto, con nota prot. n. 461164, in data 26/11/2021, il versamento delle seguenti somme, le cui ricevute sono state inoltrate con pec e protocollate da R.T.con n. 001241 del 03/01/2022:
- € 370,00 (euro trecentosettanta/00) quale canone anno 2021 (scarichi);
- € 370,00 (euro trecentosettanta/00) quale deposito cauzionale;
- € 2.115,53 (euro duemilacentoquindici/53) quale indennità pregresse per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 per gli scarichi esistenti + interessi legali;
- € 313,90 (euro trecentotredici/90) quale imposta regionale anno 2016 per gli scarichi esistenti + interessi legali;

DATO ATTO che con nota prot. n. 68864, in data 21/02/2022, è stato chiesto il versamento delle seguenti somme, le cui ricevute sono state inoltrate con pec e protocollate da R.T.con n. 0100257 del 10/03/2022:
- € 370,00 (euro trecentosettanta/00) quale canone anno 2022 (scarichi);
- € 370,00 (euro trecentosettanta/00) quale imposta Regionale anni 2021 – 2022, per gli scarichi esistenti;

PRESO ATTO che è stata pagata l'imposta di bollo per il presente atto, con marca da bollo da 16,00 euro che ha l'identificativo n.01202004767559 e la data del 08/10/2021;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di rilasciare alla Società Cartiera della Basilica S.r.l. (cf 01598380465), con sede legale in via Salicchi n.126 a Lucca,la concessione idraulica di un'area demaniale, di pertinenza del corso d'acqua denominato Torrente Pescia di Vellano (BV348), catastalmente identificata nel foglio 52 nei pressi del mapp. 257 del Comune di San Marcello Piteglio (PT), occupata da n.2 scarichi esistenti di acque reflue industriali depurate ed acque meteoriche;

2. di disporre che gli obblighi derivanti dalla presente Concessione, nonché il mantenimento delle opere in oggetto, siano sottoposti alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;

3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 9 (nove), dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 370,00 € (euro trecentosettanta/00), soggetto ad aggiornamento e modifica, in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;

4. di dare atto che la Concessione, di cui al presente decreto, venga rilasciata ai soli fini di tute-

la delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, ai sensi dell'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; il concessionario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

5. di notificare il presente atto al concessionario, tramite PEC;

6. di dare atto che, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7327 - Data adozione: 21/04/2022

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche – Concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di Quarrata , Loc. La Fratta, per uso agricolo. Approvazione del Disciplinare di concessione - Pratica n. 5377 – Procedimento SIDIT n° 1421/2022.-

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 22/04/2022

IL DIRIGENTE

VISTO il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali" in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni e fusioni di comuni";

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2015 n. 22;

VISTO il R.D n. 1775 del 11/12/1933 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici " e s.m.i;

VISTO il D.lgs n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii;

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri ";

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 81 "Legge di stabilità per l'anno 2016";

VISTO il DPGR 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015." e ss.mm.ii.

VISTA la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 "Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art.9 comma 4 della L.R. 22/2015";

CONSIDERATO CHE con domanda in data 19/05/2021 presentata alla Regione Toscana, prot. n. 218127 il richiedente Azienda Agricola Villani Paola ha fatto richiesta di concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune Quarrata , Loc. La Fratta, nel terreno individuato nel foglio catastale n. 34 dalla particella n. 638, per uso agricolo per una portata media di 0,139 (zerovirgolacentotrentanove) litri al secondo;

CONSIDERATO CHE, allegata all'istanza di concessione sopracitata, è stata trasmessa la documentazione progettuale conservata agli atti dello scrivente settore;

DATO ATTO che la procedura di valutazione Ex-ante è stata svolta e che le risultanze sono contenute nel disciplinare approvato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dal Genio Civile Valdarno Centrale;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha versato la somma di euro 81,26, a titolo di cauzione ai sensi

del vigente normativa;

DATO ATTO CHE il richiedente Azienda Agricola Villani Paola ha sottoscritto il Disciplinare (All. A) allegato al presente atto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;

PRESO ATTO CHE il Responsabile del procedimento amm.vo è il Dott. Michele Caramelli;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1) di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, a Azienda Agricola Villani Paola meglio identificato nell'istanza citata di cui in premessa con decorrenza dalla data del presente atto per 30 (trenta) anni, la concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di Quarrata , Loc. La Fratta, nel terreno individuato nel foglio catastale n. 34 dalla particella n. 638, per uso agricolo per una portata media di 0,139 (zerovirgolacentotrentanove) litri al secondo, sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2) di approvare il Disciplinare (All. A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, conservato agli atti del settore scrivente e allegato al presente decreto, contenente gli obblighi e le condizioni di cui è vincolata la concessione di acque pubbliche in merito al precedente punto;
3) di dare atto, fino da ora, che la validità della presente concessione è subordinata alla messa in atto degli interventi di risparmio idrico, obbligatoriamente da realizzarsi entro due anni dalla data del presente decreto, qualora gli stessi non fossero già stati messi in atto;
4) di prendere atto che il Disciplinare (All. A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;
5) di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 2;
6) di dichiarare che, per l'anno 2022, il canone è stabilito nella misura di € 81,26;
7) di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Quarrata ;
8) di dare atto che avverso il presente provvedimento sono esperibili, nei modi ed alle condizioni specificamente previsti dalla legge, i seguenti ricorsi:

- ricorso gerarchico entro 30 giorni dalla notifica del presente atto presso la scrivente Amministrazione Regionale;
- per le materie di cui all'art. 140 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche;
- per le materie di cui all'art. 143 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *5377_Disciplinare*
04f6d81a1ea53b3de8f35ed48cfcddbd875f518221a37fe9d44d71e5793097e8

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7335 - Data adozione: 22/04/2022

Oggetto: Pratica SIDIT 148313/2020 (codice locale 3679). Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel Comune di Lajatico (PI).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 22/04/2022

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11/12/1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";
- il D.Lgs. 12/07/1993 n. 275, riordino in materia di concessione di acque pubbliche;
- il D.P.R. n.238 del 18/02/1999;
- il D.L.vo n.112 del 31/03/1998;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n.152, artt. 95 e 96;
- la L.R.T. 22/2015 Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015, "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 come modificati dalla D.G.R. n. 830 del 31/07/2017;
- il Piano di Gestione del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale approvato con DPCM 27/10/2016;
- il Decreto Direttoriale n. 29/STA del 13/02/2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- la Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale approvata in Conferenza Istituzionale permanente con Delibera n. 3 del 14/12/2017, pubblicata su G.U. n. 43 del 21/2/2018 – Allegato B, primo aggiornamento dicembre 2018;
- la D.G.R. n. 58 del 21/01/2019 "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";
- la D.G.R. n.1035 del 05/08/2019 "Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione";
- la delibera n. 25 del 20 dicembre 2021 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale con cui viene adottato il secondo aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque (PGA) 2021-2027 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 2 del 04/01/2022;
- l'istanza acquisita al protocollo con n. 0207293 del 15/06/2020, presentata dal Sig. ANDREA BOCELLI (i cui dati identificativi sono riportati nel Disciplinare allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso), di ricerca e concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee per un quantitativo totale di 1800 m^3/anno, mediante n° 1 pozzo da realizzare su terreni di cui è comproprietario con i Sigg. Edi Aringhieri e Alberto Bocelli che hanno dato il loro assenso, in Comune di Lajatico, frazione La Sterza, località "Poggioncino", individuati al N.C.T. del Comune di Lajatico (PI) dalle partt. n° 19 e 20 del foglio n° 2, allo scopo di estrarre acque da utilizzare ad uso civile (irrigazione aree a verde), Pratica SIDIT 148313/2020 (codice locale 3679);
- il Decreto Dirigenziale n. 11617 del 27/07/2020 con il quale veniva rilasciata l'autorizzazione alla ricerca al Sig. ANDREA BOCELLI (i cui dati identificativi sono riportati nel Disciplinare allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso);

PRESO ATTO:

- della conclusione con esito positivo della ricerca come attestato dalla relazione di fine lavori a firma del tecnico incaricato Dott. Geol. Simone Stefani, acquisita al protocollo con n. 0302651 del 07/09/2020;
- della conclusione con esito favorevole al rilascio della concessione dell'iter istruttorio, come risulta dalla relazione d'istruttoria agli atti dell'Ufficio;

CONSIDERATO CHE :

- il concessionario ha corrisposto il canone per l'anno 2022 per l'uso dell'acqua secondo quanto previsto dal DPGR 46/R del 11/08/2017 e dalla DGRT n.1035 del 05-08-2019, calcolato a decorrere dal 31 marzo del corrente anno, comprensivo del contributo idrografico previsto sulla prima annualità ai sensi dell'art.7 del R.D. 1775/1933, per un importo totale pari ad euro duecentotre/41 (203,41);
- il richiedente ha corrisposto la cauzione prevista pari ad € 236,99 (duecentotrentasei/99), le spese d'istruttoria, ed ottemperato al versamento dell'imposta di bollo complessiva di euro 48 (equivalente di n. 2 marche da bollo da € 16,00 per convalidare il disciplinare allegato al presente decreto e n. 1 marca per convalidare il presente decreto), con versamento effettuato con bonifico bancario, B.P.Laj, Transaction ID: 05232000027085744871030710301T, in data 14/04/2022 sul c/c della Regione Toscana IBAN: IT 88 Z 07601 02800 001020546857;

VISTO il Disciplinare, conforme allo schema tipo di disciplinare approvato con D.G.R.T. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto digitalmente in data 15/04/2022 dal Sig. ANDREA BOCELLI (i cui dati identificativi sono riportati nel Disciplinare allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, "Allegato A" al presente decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VALUTATO di fissare la durata della concessione in anni dieci (10) dalla data del presente decreto in base alle norme dettate dal Regolamento della Regione Toscana n.61/R/2016 e s.m.i.;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione del disciplinare del 15/04/2022 viene accettata;

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento è il Dott. Geol. Giovanni Testa funzionario del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare al Sig. ANDREA BOCELLI (i cui dati identificativi sono riportati nel Disciplinare allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso), la concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee da n° 1 pozzo ubicato su terreno individuato al N.C.T. del Comune di Lajatico, frazione La Sterza, località "Poggioncino" dalla part. n° 20 del foglio n° 2, di cui è comproprietario con i Sigg. Edi Aringhieri e Alberto Bocelli che hanno dato il loro assenso, allo scopo di estrarre acque da utilizzare ad uso civile (irrigazione aree a verde) per un quantitativo massimo complessivo pari a metri cubi annui milleottocento (1800), Pratica SIDIT 148313/2020 (codice locale 3679), alle condizioni e prescrizioni contenute nel Disciplinare di seguito richiamato;
2. di approvare il Disciplinare sottoscritto digitalmente in data 15/04/2022 dal Sig. ANDREA BOCELLI (i cui dati identificativi sono riportati nel Disciplinare allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, "Allegato A" al presente decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3. di fissare la durata della concessione in anni dieci (10) a decorrere dalla data del presente atto;
4. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Lajatico (PI);
5. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
6. di trasmettere copia del presente decreto al richiedente;
7. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del DPR 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte dei concessionari, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A DISCIPLINARE

e4e496d0850464ddf771edcacba81573a08779623add0397828df8f33dcf75db

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7435 - Data adozione: 22/04/2022

Oggetto: R.D. nr. 1775/33 e R.D. nr. 523/1904 - Rinnovo concessione derivazione acqua dalle Sorgenti Birreria, Vecchia e Canale, nel Comune di Carrara (MS), ad uso potabile, a servizio delle frazioni montane di Bedizzano e Codena (prat. Sidit n. 2908/2021 ex prat. n. DC 775/12-1) e concessione occupazione aree demaniali per n. 8 attraversamenti.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 26/04/2022

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 "Approvazione del piano di tutela delle acque";
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni", così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 "Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell'art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo";
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 "Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l'istruttoria ed il rilascio";
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";
- la L.R.11/11/2016 n.77 "disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico" art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 "modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015";
- le deliberazioni di Giunta Regionale per la determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque n. 1068 del 01/10/2018, n. 1035 del 05/08/2019 e n. 938 del 13/09/2021;
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";
- il R.D. n. 523/1904;
- la L. 37/1994;
- la L.R. 41/2018;
- la L.R. 79/2012;
- la DCRT n. 101 del 21/12/2016 – modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla L.R. n. 79/2012 e succ. Aggiornamento tecnico di cui alla DGRT n. 899 del 06/08/2018;
- la deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 888 del 07/08/2017;

- il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 60/R del 12/08/2016, pubblicato sul BURT n. 36 del 17/08/2016, così come modificato dal DPGRT n. 45/R del 11/08/2017;

Vista l'istanza acquisita al protocollo in data 25/06/2019 con il n. 251836, presentata via pec da GAIA s.p.a., C.F.: 01966240465 con sede in Via Donizetti n.16 in località Marina di Pietrasanta (LU), con la quale viene chiesto il rinnovo della concessione di derivazione acqua sotterranea, dalle Sorgenti Birreria, Vecchia e Canale, nel Comune di Carrara (MS), ad uso potabile, a servizio delle frazioni montane di Bedizzano e Codena, di cui al decreto R.T. n. 587 del 14/02/1997;

Dato atto che il versamento delle spese di istruttoria pari ad Euro 300,00 sul conto IBAN IT89O0760102800001031575820, è stato effettuato il 14/06/2021;

Preso atto che nella gestione degli acquedotti sono subentrati nel corso degli anni, vari Enti: Autorità di Ambito n. 1 Toscana Nord (AATO 1), Autorità Idrica Toscana sede della Conferenza Territoriale n. 1 Toscana Nord e GAIA SpA - C.F.: 01966240465 con sede in Via Donizetti n.16 in località Marina di Pietrasanta (LU), nella sua qualità di Gestore del SII, relativamente alle captazioni ricadenti in vari Comuni della Provincia di Massa Carrara (ad esclusione del Comune di Zeri), della Provincia di Lucca (ad esclusione del Comune di Lucca) e della Provincia di Pistoia relativamente ai Comuni di San Marcello Piteglio, Abetone Cutigliano;

Visto il decreto R.T. n.587 del 14/02/1997, con il quale è stato concesso a A.M.I.A. di derivare acqua dalle Sorgenti Birreria, Vecchia e Canale, nel Comune di Carrara (MS) loc. Bedizzano, ad uso potabile, a servizio delle frazioni montane di Bedizzano e Codena, per una portata di massimi mod. 0,05 (l/s 5,00), per un periodo di anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dal 02/11/1989 subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare Rep.992 del 06.03.1996 e verso il pagamento del canone annuo (pratica n. DC 775/12-1);

Considerato che la scadenza della concessione era il 01/11/2019;

Vista relazione d'istruttoria del Genio Civile Toscana Nord sede di Massa, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative per la Difesa del Suolo (pratica idraulica n. 2806), ai sensi del R.D. nr. 523/1904: la rete di adduzione dalle sorgenti interferisce con il Reticolo Idrografico Regionale (di cui alla L.R. 79/2012) e con il demanio idrico, con n°8 attraversamenti, dei quali n°3 in subalveo e n°5 in sopralveo;

Vista la relazione d'istruttoria del Genio Civile Toscana Nord sede di Massa, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della pratica Sidit n. 2908/2021 ex prat. n. DC 775/12-1;

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di rinnovo attingimento;

Preso atto che il legale rappresentate di Gaia s.p.a., ha sottoscritto digitalmente in data 28/03/2022 il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di utilizzo acque pubbliche e di occupazione aree demaniali per n. 8 attraversamenti;

Visto l'allegato disciplinare di concessione sottoscritto digitalmente in data 28/03/2022, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Vista la dichiarazione di Gaia s.p.a., protocollata il 07/04/2022 n. 147019, per marche da bollo virtuali, da apporre sul disciplinare sottoscritto digitalmente in data 28/03/2022 (autorizzazione a Gaia spa n. 18493 del 01/04/2005);

Ritenuto di concedere a: GAIA s.p.a., C.F.: 01966240465 con sede in Via Donizetti n.16 in località Marina di Pietrasanta (LU), di derivare acqua dalle Sorgenti Birreria, Vecchia e Canale, nel Comune di Carrara (MS), ad uso potabile, a servizio delle frazioni montane di Bedizzano e Codena, rinnovando la concessione di cui al precedente decreto R.T. n. 587 del 14/02/1997, per ulteriori anni 15 (quindici), a far data dal 02/11/2019 (giorno immediatamente successivo alla data di scadenza della concessione originaria) ed i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 7,00 l/s; il prelievo è assentito tutto l'anno; la portata media di concessione su cui calcolare il canone è 5,00 l/s corrispondenti ad un volume complessivo di 157.680,00 mc/annui (prat. Sidit n. 2908/2021 ex prat. n. DC 775/12-1) e concedere l'occupazione aree demaniali per n. 8 attraversamenti;

Considerato che Gaia s.p.a. ha effettuato in data 18/03/2022 i versamenti elencati nel dispositivo;

Ritenuto di concedere il nulla osta allo svincolo del precedente deposito cauzionale: quietanza n. 8 del 16/01/1996, di Lire 250.000, versato alla Cassa Depositi e Prestiti;

Ritenuto che il Concessionario debba versare i canoni per l'anno 2022, di Euro 1.300,00 salvo conguaglio (derivazione acqua) e Euro 1.720,00 salvo conguaglio (occupazione aree), i cui importi esatti saranno successivamente comunicati dal Settore Politiche Fiscali e Riscossione entro la scadenza annuale;

Ritenuto di rettificare l'art. 2.4. del disciplinare di concessione relativamente al volume complessivo che è da intendersi di 157.680,00 mc/annui;

Dato atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Giorgio Mazzanti, il quale dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato;

DECRETA

1. di concedere a: GAIA s.p.a., C.F.: 01966240465 con sede in Via Donizetti n.16 in località Marina di Pietrasanta (LU), di derivare acqua dalle Sorgenti Birreria, Vecchia e Canale, nel Comune di Carrara (MS), ad uso potabile, a servizio delle frazioni montane di Bedizzano e Codena, rinnovando la concessione di cui al precedente decreto R.T. n. 587 del 14/02/1997, per ulteriori anni 15 (quindici), a far data dal 02/11/2019 (giorno immediatamente successivo alla data di scadenza della concessione originaria) ed i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 7,00 l/s; il prelievo è assentito tutto l'anno; la portata media di concessione su cui calcolare il canone è 5,00 l/s corrispondenti ad un volume complessivo di 157.680,00 mc/annui (prat. Sidit n. 2908/2021 ex prat. n. DC 775/12-1) e concedere l'occupazione aree demaniali per n. 8 attraversamenti;

2. di approvare il disciplinare, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto digitalmente in data 28/03/2022 dal legale rappresentante di Gaia s.p.a., sul quale sono state apposte marche da bollo virtuali, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di utilizzo acque pubbliche e di

occupazione aree demaniali, allegato al presente decreto e costituente parte integrante e sostanziale;

3. di rettificare l'art. 2.4. del disciplinare di concessione relativamente al volume complessivo, che è da intendersi di 157.680,00 mc/annui;

4. di dare atto che il versamento delle spese di istruttoria pari ad Euro 300,00 sul conto IBAN IT89O0760102800001031575820, è stato effettuato il 14/06/2021;

5. di dare atto che Gaia s.p.a. ha effettuato in data 18/03/2022:
per l'occupazione di aree demaniali (n. 8 attraversamenti),
- i versamenti relativi ai canoni pregressi (2017/2021) di Euro 8.600,00 e agli interessi di Euro 35,86 (IBAN IT41X0760102800001031581018);
- il versamento di Euro 1.720,00 per il deposito cauzionale (IBAN IT41X0760102800001031581018);
- il versamento di Euro 860,00 per imposta (2017/2021), (IBAN IT70J0760102800000011899580);
per la derivazione di acqua,
- il versamento di Euro 1.300,00 per il deposito cauzionale (IBAN IT41X0760102800001031581018);

6. di dare atto che il Concessionario deve versare i canoni per l'anno 2022, di Euro 1.300,00 salvo conguaglio (derivazione acqua) e Euro 1.720,00 salvo conguaglio (occupazione aree), i cui importi esatti saranno successivamente comunicati dal Settore Politiche Fiscali e Riscossione entro la scadenza annuale;

7. di concedere il nulla osta allo svincolo del precedente deposito cauzionale: quietanza n. 8 del 16/01/1996, di Lire 250.000, versato alla Cassa Depositi e Prestiti;

8. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Carrara (MS);

9. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;

10. di trasmettere il presente atto al richiedente;

11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di Legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A disciplinare

b636bdaeabb7cd2ae2427ba62a506ef9983232a2bcacbad3905eb3f73cb7458b

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7439 - Data adozione: 22/04/2022

Oggetto: R.D. nr. 523/1904, L.R. nr. 80/2015 e D.P.G.R. nr. 60/R/2016. Concessione per posa di linea MT con una tubazione in attraversamento in subalveo al Canale Vecchio Garille, in Via Salvador Allende, nel Comune di Campi Bisenzio (FI). Pratica 3814 (pratica SIDIT n. 4543/2021).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 26/04/2022

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTO il D.Lgs. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i) e lett. g);

VISTA la D.C.R.T. n. 101/2016, modificata con D.C.R. 81/2021, con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTO il decreto del direttore n. 463 del 12/02/2016 recante "Approvazione degli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa di competenza della Direzione Difesa del suolo e protezione civile";

VISTA la D.G.R.T. n. 194 del 16/03/2016 recante "Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R.T. 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l'istruttoria ed il rilascio";

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 "Regolamento di attuazione dell'art. 5 della L.R. n. 80 del 28/12/2015" e le successive modifiche ed integrazioni, intervenute con D.P.G.R. 45/R del 08/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 "Determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico", così come modificata con D.G.R. n.1414 del 17/12/2018 e con D.G.R.T n. 1035 del 5/08/2019;

VISTA la L.R. n.2 del 30/12/1971 "Istituzione dei tributi propri della Regione", nella quale all'art. 1 l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall'articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, è commisurata al 50% del canone di concessione;

RICHIAMATA la nota di E-Distribuzione del 12/12/2016 prot. n. 502059 con la quale viene richiesta la detrazione del 20% sull'importo del canone da versare, come previsto all'art. 29 comma 5 del D.P.G.R. n. 60/R;

VISTA l'istanza presentata da E-Distribuzione S.p.A., c.f. n. 05779711000 con sede legale in Roma, Via Ombrone 2, a firma del procuratore speciale Sig. Roberto Gelli, avente ad oggetto: "Realizzazione di nuovo elettrodotto interrato a media tensione MT", relativa a una nuova linea in attraversamento in subalveo al Canale Vecchio Garille, nel Comune di Campi Bisenzio (FI), acquisita agli atti in data 12/10/2021 prot. 394693 ed integrata con prot. 474853 del 07/12/2021 e 62260 del 16/02/2022, a seguito di richiesta trasmessa con prot. 452990 del 22/11/2021, con la quale si trasmette in allegato la documentazione costituita dai seguenti elaborati a firma del Geom. Matteo Malandrini:

- modulo di domanda;
- relazione tecnica, composta da: relazione tecnico-descrittiva, localizzazione planimetrica su cartografia, estratto catastale, foto aerea, sezione attuale e di progetto dell'attraversamento in subalveo del canale vecchio Garille, documentazione fotografica con fotoinserimento degli elementi da realizzare, schede tecniche e particolari costruttivi;
- dichiarazione del progettista che il diametro del tubo per il passaggio del cavo a media tensione MT è di 160 mm e che le buche di lancio saranno a una distanza maggiore di 10 ml dal canale (integrazione);

VISTO il versamento di Euro 100,00 di oneri istruttori con bonifico ID Sap 00340183 del 05/11/2021 e il pagamento dell'imposta di bollo da Euro 16,00 per la presentazione dell'istanza, assolta in manie-

ra virtuale Aut.AdE n.133874/99 e che il richiedente ha altresì reso le dichiarazioni sostitutive in materia di antimafia e casellario giudiziale;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geol. Andrea Salvadori, nominato con Ordine di Servizio n. 2 del 29/11/2019 e che l'istruttoria della pratica è stata effettuata dal Geol. Federico Marini;

DATO ATTO che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, all'istanza è stato assegnato il numero di pratica 3814 (pratica SIDIT n. 4543/2021, procedimento SIDIT n. 5535/2021);

VISTO il pagamento dell'imposta di bollo da Euro 16,00 assolta in maniera virtuale Aut.AdE n.133874/99 per la pubblicazione del presente atto;

DATO ATTO che:

- l'istanza riguarda la realizzazione di un nuovo elettrodotto MT, in attraversamento in subalveo al Canale Vecchio Garille, in Via Salvador Allende, nel Comune di Campi Bisenzio (FI);

- il cavo sarà alloggiato entro una tubazione in PVC di diametro 160 mm;

- la presenza della linea sarà segnalata da nastro monitore di plastica, situato sulla sommità dello scavo;

- la tubazione sarà posata mediante tecnica no-dig, avendo cura di mantenere una distanza di almeno 2,50 metri tra il fondo alveo del Canale Vecchio Garille e l'estradosso superiore della tubazione;

- le buche di lancio per la posa della tubazione con tecnica no-dig saranno a una distanza di almeno 10 metri dal tombamento del Canale Vecchio Garille;

DATO ATTO altresì che le opere previste dal progetto interessano il Canale Vecchio Garille, nel tratto indicato con i codici MV50620 e MV31680, appartenente al reticolo idrografico individuato con la L.R. 79/2012 aggiornato con D.C.R.T. 81/2021;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'occupazione di area demaniale;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

VISTO anche l'art. 24 comma 6 dello stesso regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e concessionario;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in oggetto, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 del l.r. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;

- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate.

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- non dovrà essere ridotta la sezione libera per il deflusso del corso d'acqua e non dovranno essere modificate le quote di sponda del corso d'acqua;

- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche e di deflusso favorevoli, verificando costantemente le previsioni sul sito web: http://www.cfr.toscana.it/ o http://www.lamma.rete.toscana.it/ ed in caso di previsioni meteorologiche avverse presidiando costantemente il cantiere;

- in fase di esecuzione dei lavori si dovrà fare la massima attenzione per non compromettere e salvaguardare tutti i manufatti già esistenti nell'area d'intervento. Il ripristino di eventuali danni sarà effettuato a completa cura e spesa del richiedente;

- le opere e lavorazioni previste in progetto non dovranno causare alcuna riduzione delle sezioni di deflusso e nel caso di accidentale caduta di materiali in alveo, questi andranno tempestivamente rimossi;

- tutte le opere provvisionali occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;

- gli scavi dovranno avvenire per tratti di ridotta lunghezza e mantenendoli aperti per il più breve tempo possibile;

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque, né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;

- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché non sia determinato aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;

- eseguita la posa in opera del cavo, si dovrà provvedere al tempestivo ripristino dell'intera area interessata dai lavori, con specifico riguardo per le parti ricadenti sulle sponde e nella fascia di rispetto idraulica del corso d'acqua, del quale dovrà essere ricostituita la continuità e l'integrità anche mediante il posizionamento e la compattazione di idonei materiali;

- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;

- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte secondo le normative vigenti anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;

- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale degli Enti competenti, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;

- qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti il corpo idrico in argomento, che possano in qualunque modo interessare le opere eseguite oggetto della presente concessione, la società richiedente apporterà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso lo spostamento del cavo ed il ripristino dello stato dei luoghi;

- in caso di danneggiamenti, dovuti ad eventi di piena, filtrazioni dall'alveo ovvero cedimenti delle opere idrauliche esistenti, oppure da interventi idraulici urgenti eseguiti dall'Ente competente, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;

- le opere e lavorazioni previste in progetto non dovranno causare alcuna riduzione delle sezioni di deflusso, né locali modifiche della quota di sommità delle sponde o degli argini;

Manutenzione

- la società richiedente esegue, con oneri a proprio carico e alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione dei manufatti oggetto della presente autorizzazione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio dell'attività cui sono destinati e perché essi non costituiscano criticità tanto per l'officiosità idraulica del corso d'acqua, quanto per lo stato delle opere idrauliche e delle sponde;

- le attività di manutenzione ordinaria sono soggette a comunicazione trasmessa a questo ufficio con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, mentre la manutenzione straordinaria deve essere preceduta dall'autorizzazione ai fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

- i lavori dovranno iniziare entro 18 mesi dalla data di rilascio del presente atto, pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente ufficio;

- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di 18 mesi dalla data di inizio dei lavori, a pena di decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;

- il richiedente dovrà comunicare a questo settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, anche tramite le caselle di posta elettronica federico.marini@regione.toscana.it e stefano.barchielli@regione.toscana.it, specificando il numero della pratica, il richiedente ed il Comune dove si svolgono i lavori;

- il richiedente, ai sensi dell'art. 11 del D.P.G.R. 42/R/2018, entro 60 (sessanta) giorni dal termine delle attività ne dovrà dare comunicazione a questo settore, attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto e nel rispetto delle condizione espresse nel provvedimento autorizzativo, con riferimento anche ad eventuali varianti autorizzate e relativi atti;

ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazione di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;

- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;

- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;

- a non cedere nè sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione,. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto la concessione.

DURATA DELLA CONCESSIONE – REVOCA – DECADENZA - CESSAZIONE

La concessione avrà la durata di anni 19 (diciannove) decorrenti dalla data del presente decreto di concessione, e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 13 comma 1 lett. a), b), c) e g) del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione. È escluso il rinnovo tacito della concessione;

Il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua o per qualsiasi ragione di pubblico interesse, con specifico riferimento agli eventi che ne avrebbero determinato il diniego (art. 38 D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.);

L'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'art. 38 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;
- mancato pagamento, totale o parziale, di tre annualità del canone;
- esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato
- non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze
- violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione a terzi compresi gli Enti Pubblici;
- mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione.

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.

Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.

Fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio delle aree e al ripristino dei luoghi. Nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;

Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;

Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l' amministrazione;

Il Concessionario è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto della presente concessione, ovvero dei manufatti ai quali risulta incorporato, ancorato o staffato, da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuovere oppure adeguare i manufatti in concessione, a propria cura e spese, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

Il Concessionario si obbliga sin d'ora a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di cui alla presente concessione ed a ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

Il soggetto richiedente e concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, o cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

CAUZIONE - CANONE - IMPOSTA REGIONALE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016, il Concessionario costituisce deposito cauzionale per l'importo di Euro 240,00, pari a una annualità del canone.

La garanzia di cui sopra è svincolata alla fine della concessione, previa verifica anche a mezzo sopralluogo dell'esatto adempimento degli obblighi ed oneri assunti con il presente atto.

In tutti i casi in cui l'Amministrazione, in dipendenza delle condizioni contenute nel presente atto, prelevi somme dal deposito cauzionale, queste dovranno essere reintegrate dal concessionario entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi.

Ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e della D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 (e successive modifiche di cui alla D.G.R. n.1414 del 17/12/2018), la concessione è soggetta al pagamento di un canone annuo pari a Euro 240,00, corrispondente a Euro 300,00 (uso 11 all. A d.g.r. 888/17), con la detrazione del 20%. Il primo canone annuo, pari a 10/12 del canone annuo, è versato dal concessionario anticipatamente alla data del decreto di concessione per l'anno 2022.

1. Per le successive annualità, il canone annuo, soggetto a revisione e rivalutato secondo legge, sarà dovuto per anno solare e dovrà essere corrisposto, anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia.
2. L'obbligo del pagamento del canone cessa al termine della annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al termine della annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell'area, qualora non coincidente con la rinuncia.
3. Il Concessionario prende atto che, ai sensi dell'art. 1219 c.2 n. 3 C.C., in caso di mancata corresponsione del canone dovuto, la mora si verifica automaticamente senza necessità del relativo atto di costituzione di messa in mora (cd. mora *ex re*).
4. Ai sensi dell'art. 1 della L.R. 2/1971, il Concessionario si impegna a corrispondere l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, secondo le modalità previste dall'art. 28 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R del 12/8/2016, in misura pari al 50% del canone annuo;
5. Il mancato rispetto del pagamento del canone e dell'imposta regionale di cui al punto 4, nei termini previsti comporta l'applicazione degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento.

Con riferimento alla presente pratica, il Concessionario:

- ha costituito deposito cauzionale per il nuovo attraversamento a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e

della D.G.R.T. 1414 del 17/12/2018, per l'importo di Euro 240,00 pari ad un canone, con bonifico ID Sap 00365932 del 03/04/2022;

- ha effettuato il pagamento del canone, ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 1414 del 17/12/2018, di importo di Euro 200,00, relativamente all'annualità 2022, con bonifico ID Sap 00365932 del 03/04/2022;
- ha effettuato il pagamento dell'imposta regionale 2022, di importo pari ad Euro 100,00, con bonifico ID Sap 00365932 del 03/04/2022;

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto di concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. il rilascio a E-Distribuzione S.p.A., c.f. n. 05779711000 con sede legale in Roma, Via Ombrone, 2 a firma del legale rappresentante Sig. Roberto Gelli, della concessione per la posa di linea MT con una tubazione in attraversamento in subalveo del Canale Vecchio Garille, in Via Salvador Allende, nel Comune di Campi Bisenzio (FI);

2. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;

3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove), decorrenti dalla data del presente decreto di concessione, secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;

4. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;

5. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;

6. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;

7. di dare atto che l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

8. il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;

9. di dare, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7479 - Data adozione: 22/04/2022

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/15 e D.P.G.R. 60/R/16. Concessione per l'occupazione di area demaniale con ponteggio provvisorio e autorizzazione per lavori di manutenzione all'attraversamento stradale denominato ponte n.5 di Via Bolognese, località Collina, Comune di Pistoia, che interessa il corso d'acqua censito con il codice MV11703. Pratica n.3946. (SIDIT Pratica: 1248/2022, Procedimento: 2170/2022).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 26/04/2022

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTO il D.Lgs. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i) e lett. g);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

VISTA la D.C.R.T. n. 81/2021 con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTO il decreto del direttore n. 463 del 12/02/2016 recante "Approvazione degli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa di competenza della Direzione Difesa del suolo e protezione civile";

VISTA la D.G.R.T. n. 194 del 16/03/2016 recante "Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R.T. 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l'istruttoria ed il rilascio";

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 "Regolamento di attuazione dell'art. 5 della L.R. n. 80 del 28/12/2015" e le successive modifiche ed integrazioni, intervenute con D.G.R.T. 829 del 31/07/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 "Determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico", modificata con D.G.R.T. n.1414 del 17/12/2018;

VISTA la L.R. n.2 del 30/12/1971 "Istituzione dei tributi propri della Regione", nella quale all'art. 1 l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall'articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, è commisurata al 50% del canone di concessione;

VISTA l' istanza di concessione presentata dal Comune di Pistoia, con sede legale in Piazza del Duomo, 1, Pistoia, C.F. 00108690470, a firma dell'Arch. Maurizio Silvetti, Dirigente del Servizio Infrastrutture, Progetti Speciali e Mobilità, aventi ad oggetto l'occupazione di area demaniale con ponteggio di cantiere per manutenzione straordinaria del ponte n. 5 di Via Bolognese, località Collina, Comune di Pistoia, acquisita agli atti di questo settore con prot. n. 0114006 del 18/03/2022;

RILEVATO che le opere oggetto d'istanza interessano il corso d'acqua appartenente al reticolo idrografico e di gestione di cui alla D.C.R.T. 81/2021, nel tratto censito con il codice MV11703;

DATO ATTO che il richiedente è esente dal versamento delle marche da bollo e dal pagamento degli oneri istruttori, in accordo con l'art. 34 comma 3 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è il geol. Andrea Salvadori, nominato con ordine di servizio n. 2 del 29/11/2019, e che l'istruttoria della pratica è stata effettuata dall'ing. Valentina Vannucchi;

DATO ATTO che, a seguito di controllo formale sull'istanza pervenuta, alla stessa è stato assegnato il numero di pratica 3946 (pratica SIDIT n.1248/2022, procedimento SIDIT n.2170 /2022);

VISTA la documentazione progettuale trasmessa a firma dell'ing. Carlo Alberto Masi, e considerato che, ai fini della presente concessione, rilevano i seguenti elaborati, conservati agli atti dell'ufficio:

- Tav. 1 - Inquadramento
- Tav. 2 - Planimetria
- Tav. 3 - Stato attuale – documentazione fotografica
- Tav. 4 - Stato di progetto
- Tav. 7 – Fasi di cantiere
- Relazione generale
- Relazione tecnica
- Cronoprogramma

DATO ATTO che il ponte n.5 è stato concessionato al Comune di Pistoia con D.D. 4257 del 12/03/2022 (prat. n.3906);

PRESO ATTO che:

- l'istanza è relativa alla concessione per l'occupazione di area demaniale per n.1 ponteggio di cantiere, finalizzato alla manutenzione straordinaria di un attraversamento (denominato ponte n.5) situato lungo via Bolognese in località Collina, in corrispondenza del corso d'acqua MV11703;
- il progetto prevede varie fasi di cantiere: una prima fase in cui sono previste la demolizione/ rimozione di parti murarie instabili e un'eventuale messa in sicurezza mediante puntellature sotto la volta del ponte; una seconda fase in cui si prevede la rimozione a mano e con mezzi meccanici di detriti dall'alveo, e, per quanto riguarda il paramento di monte, la rimozione del materiale depositato dalla corrente liquida a monte della luce del ponte e relativa risagomatura della sezione; una terza fase relativa alle stuccature murarie; una quarta fase relativa all'installazione dei ponteggi da ancorarsi alle parti di paramento già consolidate; fasi successive relative alle stuccature dei paramenti murari da ponteggio, ricostruzione e rialzamento del parapetto e infine smontaggio del cantiere;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

VISTO che il manufatto in questione, comportante l'utilizzo di un'area appartenente al demanio idrico del corso d'acqua MV11703, è ascrivibile alla casistica "Uso cantieristico" rappresentata al punto 13 dell'allegato A alla D.G.R.T. 888 del 07/08/2017 "Determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico", soggetta alla corresponsione di un canone annuo;

VISTO infine l'art. 24, comma 6 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente, e concessionario;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere e lavorazioni sopra descritte, tenuto conto delle finalità delle stesse, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 della L.R. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzato;

- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate.

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- dovrà essere ripristinata la luce libera dei ponti rimuovendo il materiale che vi si è depositato nel tempo, avendo cura di raccordarsi gradualmente con l'alveo sia a monte che a valle del ponte;

- la luce libera del ponte dovrà essere ridotta il meno possibile dalle strutture del ponteggio e solo per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori;

- il ponteggio dovrà essere ancorato alla struttura oggetto d'intervento in modo tale che, laddove si verifichino eventi meteorologici e di piena eccezionali, ne sia comunque garantita la stabilità;

- le lavorazioni previste, comportanti l'occupazione con un ponteggio provvisionale e con i cristi di aree appartenenti al demanio idrico, dovranno essere eseguite in condizioni meteorologiche e di deflusso favorevoli, verificando le previsioni sul sito web: http://www.cfr.toscana.it/ o http://www.lamma.rete.toscana.it/. In caso di previsioni meteorologiche avverse il cantiere dovrà essere costantemente presidiato, provvedendo a rimuovere qualunque ostacolo al regolare deflusso delle acque;

- le opere e lavorazioni previste in progetto non dovranno comportare riduzione alcuna delle sezioni di deflusso;

- i gestori dei servizi che risultino in attraversamento del fosso interferenti dovranno presentare istanza di concessione all'Ufficio scrivente prima dell'esecuzione dei lavori;

- eventuali materiali caduti in alveo durante le lavorazioni dovranno essere tempestivamente rimossi;

- mezzi d'opera e materiali funzionali all'esecuzione dei lavori dovranno essere collocati esternamente alle sponde e non dovranno mai ingombrare l'alveo del corso d'acqua;

- l'installazione del ponteggio provvisorio non dovrà comportare danneggiamenti o manomissioni delle sponde del corso d'acqua, né comprometterne in alcun modo la stabilità. Laddove ricorra il caso, i lavori di ripristino saranno eseguiti a totale cura e spese del richiedente, previa acquisizione dell'autorizzazione di questo ufficio;

- le opere provvisionali oggetto di concessione, nonché gli eventuali mezzi e materiali funzionali all'esecuzione dei lavori, dovranno essere totalmente rimossi dall'area demaniale interessata dall'occupazione entro il termine di scadenza del presente atto;

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque, né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del tratto del corso d'acqua interessato dai lavori;

- in fase di utilizzo dell'area demaniale ai fini dell'esecuzione dei lavori sopra descritti si dovrà fare la massima attenzione a tutti i manufatti già esistenti nell'area d'intervento. Il ripristino di eventuali danni sarà effettuato a completa cura e spesa del richiedente;

- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché non si verifichi alcuna interferenza con la dinamica fluviale, tale da determinare aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;

- le opere provvisionali di cui si tratta, materiali e mezzi adoperati per l'esecuzione di lavori dovranno essere modificate, spostate o completamente rimosse, con ripristino dello stato dei luoghi, a totale cura e spese del richiedente, entro il termine perentorio fissato da parte dell'Autorità idraulica competente, in qualsiasi momento dovesse presentarsi la necessità di effettuare la manutenzione o l'esecuzione di interventi di qualsiasi natura sul corso d'acqua;

- in caso di danni sia alle opere oggetto di concessione, dovuti ad eventi di piena, a cedimenti o infiltrazioni dall'alveo del torrente, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico qualsiasi intervento di ripristino;

- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte, secondo le normative vigenti, anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i

materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;

- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;

- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale degli Enti competenti alla sorveglianza ed alla manutenzione del corso d'acqua;

- qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti il corpo idrico in argomento, che possano in qualunque modo interessare le opere realizzate a seguito della presente concessione, il richiedente apporterà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, inclusa la loro rimozione ed il ripristino dello stato dei luoghi.

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, e la data di fine lavori entro 5 giorni dal termine degli stessi, allegando copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di concessione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto; le comunicazioni di cui sopra dovranno giungere attraverso le caselle di posta elettronica valentina.vannucchi@regione.toscana.it e dovranno recare nell'oggetto il numero della pratica (3946), il richiedente ed il comune dove si svolgono i lavori;

- l'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori in alveo ha validità fino al 15 settembre 2022; eventuali proroghe, laddove necessarie, potranno essere autorizzate in base all'andamento stagionale e a piani settimanali dei lavori presentati dal richiedente;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;

ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

- Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazione di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;

- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;

- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;

- a non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto la concessione mediante approvazione del decreto dirigenziale.

DURATA DELLA CONCESSIONE - REVOCA - DECADENZA - CESSAZIONE:

La concessione avrà la durata di mesi 6 (sei) decorrenti dalla data del presente atto, e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 13 comma 1 lett. a), b), c) e g) del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione. È escluso il rinnovo tacito della concessione;

L'Amministrazione concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua o per qualsiasi ragione di pubblico interesse, con specifico riferimento agli eventi che ne avrebbero determinato il diniego (art. 38 D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.);

L'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'art. 38 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;
- esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato;
- violazione del divieto di cessione o sub-concessione a terzi compresi gli enti pubblici;
- mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione.

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.

Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.

Fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio delle aree e al ripristino dei luoghi. Nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;

Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;

Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l' amministrazione;

Il Concessionario è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto del presente provvedimento, da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuoverli oppure adeguarli, a propria cura e spese, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

Il Concessionario si obbliga sin d'ora a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di cui alla presente concessione ed a ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

Il soggetto richiedente e concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, o cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

CAUZIONE - CANONE - IMPOSTA REGIONALE:

Ai sensi dell'art. 31 c. 4 bis del regolamento approvato con D.P.G.R 60/R/16, la cauzione non è dovuta.

Ai sensi degli artt. 28 e 29 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e della D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017, la concessione è soggetta al pagamento di un canone annuo pari ad € 160,00 (uso 13 all.A D.G.R. 888/17, € 200,00 ridotto nella misura del 20% per gli Enti pubblici territoriali). Trattandosi di occupazione inferiore ai sei mesi il canone è ridotto del 50%, pertanto l'importo da corrispondere è di € 80,00. Il canone è versato dal concessionario anticipatamente alla data del decreto di concessione.

Ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. a) della L.R. 2 del 30/12/1971, il Concessionario si impegna a corrispondere l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, secondo le modalità previste dall'art. 28 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., in misura pari al 50% del canone annuo;

Con riferimento alla presente pratica, il Concessionario ha effettuato il pagamento di importo di € 120,00 con numero Mandato di pagamento n. 2894 del 19/04/2022 esercizio 2022, di cui € 80,00 per il pagamento del canone, ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 888/2017 e s.m.i., e i restanti € 40,00, pari al 50% del canone, per il pagamento dell'imposta regionale, ai sensi dell'art. 1 comma 2 punto a) della L.R. 2/1971;

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto di concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. il rilascio al Comune di Pistoia, con sede legale in Piazza del Duomo 1, Pistoia, C.F. 00108690470, della concessione per l'occupazione di area demaniale con ponteggio provvisorio e autorizzazione per lavori di manutenzione all'attraversamento stradale denominato ponte n.5 di Via Bolognese, località Collina, Comune di Pistoia, che interessa il corso d'acqua censito con il codice MV11703;

2. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 così come descritte e rappresentate negli elaborati sopra elencati;

3. di stabilire che la concessione ha validità di 6 (sei) mesi dalla data del presente atto, secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;

4. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;

5. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;

6. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;

7. di dare atto che l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

8. il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;

9. di dare, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7491 - Data adozione: 26/04/2022

Oggetto: R.D. 1755/33 - Regolamento D.P.G.R. n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Domanda di variante sostanziale alla concessione in regime preferenziale di derivazione di acque sotterranee pubbliche nel Comune di Castiglion Fibocchi (AR), per uso Produzione di Beni e Servizi. Pratica SiDIT n. 3373/2020 (Codice locale n. CSP1994_04125).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 26/04/2022

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";
- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015" e ss. mm. e ii;

VISTE le delibere della Giunta Regionale 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e 5 agosto 2019 n. 1035 "Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione";

VISTA l'istanza acquisita al protocollo in data 11/08/2020 al numero 279789, con la quale la società S.I.L.O. S.p.a., con sede in Castiglion Fibocchi (AR), C.F. 00100650514, ha richiesto l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee con contestuale richiesta di variante sostanziale alla concessione preferenziale da pozzo esistente per uso Produzione di beni e servizi, ubicato nel territorio del Comune di Castiglion Fibocchi (AR), nel terreno individuato al N.C.T dalla particella n. 117 del foglio n. 24, tramite la perforazione di un nuovo pozzo, sempre per uso Produzione di beni e servizi, da realizzarsi nel territorio del Comune di Castiglion Fibocchi (AR), nel terreno individuato al N.C.T dalla particella n. 89 del foglio n. 24;

RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale n. 16651 del 20/10/2020, con il quale è stata rilasciata alla società richiedente l'autorizzazione allo scavo del nuovo pozzo in aggiunta al pozzo esistente in regime di concessione preferenziale, ubicato nel territorio del Comune di Castiglion Fibocchi (AR), nel terreno individuato al N.C.T dalla particella n. 89 del foglio n. 24;

CONSIDERATO che con nota integrativa acquisita al protocollo con n. 11306 del 13/01/2021 la società S.I.L.O. S.p.a ha chiesto lo spostamento del nuovo punto di perforazione del pozzo dalla particella n. 89 alla particella n. 289 del foglio n. 24;

VISTO il nulla osta rilasciato dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore con nota protocollo n. 43324 del 02/02/2021, con il quale è stato accordato lo spostamento del nuovo punto di perforazione dalla particella n. 89 alla particella n. 289 del foglio n. 24;

VISTE le comunicazioni di inizio e fine dei lavori di perforazione del nuovo pozzo acquisite agli atti del protocollo rispettivamente con n. 211822 del 14/05/2021 e n. 109627 del 16/03/2022;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio di Arezzo del Genio Civile Valdarno Superiore e ritenuto che, a seguito dell'esperita istruttoria, le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,22 l/s per un fabbisogno annuo di 7.000 metri cubi annui, destinati ad uso produzione di beni e servizi.

CONSIDERATO CHE la richiedente società ha versato la somma di € 2.072,53, di cui € 2.021,98 a titolo di cauzione ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 16 agosto 2016, Regolamento n. 61/R e della Delibera n. 1068 del 01/10/2018 e di € 50,55 a titolo di contributo ex art. 7 R.D. 1775/1933;

DATO ATTO CHE la richiedente S.I.L.O. S.p.a., nella persona del legale rappresentante Sig. Giancarlo Stocchi, ha sottoscritto con l'apposizione di firma digitale il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Del. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;

RITENUTA l'istanza presentata meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di posizione organizzativa "Procedure tecnico autorizzative in materia di acqua - Valdarno Superiore", Ing. Carmelo Cacciatore;

DATO ATTO che l'imposta di bollo del presente provvedimento e del disciplinare allegato è stata assolta mediante versamento sul cc intestato a Regione Toscana IBAN IT88-Z076-0102-8000-0102-0546-857 in data 13/04/2022;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, alla società S.I.L.O. S.p.a., con sede in Castiglion Fibocchi (AR), C.F. 00100650514, con decorrenza dalla data del presente atto per quindici anni, la concessione di derivazione di acqua sotterranea tramite due pozzi ubicati in Comune di Castiglion Fibocchi (AR), catastalmente individuati al Foglio 24 Particella 117 (pozzo esistente) e al Foglio 24 Particella 289 (nuovo pozzo), per uso Produzione di beni e servizi, per una portata media complessiva da entrambe le opere di captazione di 0,22 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di approvare il Disciplinare sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante della Società in data 14/04/2022 conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
3. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 2;
4. di dichiarare che ai sensi delle D.G.R.T. n. 1068/2018 e n. 1035/2019, il canone annuo è

stabilito nella misura di € 2.021,98 (*euro duemilaventuno virgola novantotto centesimi*);

5. di trasmettere il presente provvedimento alla Società concessionaria e al Comune di Castiglion Fibocchi;
6. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *Disciplinare di concessione*

f34e71c07db95446df0465aad6febc2ddaa59270edf957a2cdd1d4bed1b5b7fc

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7512 - Data adozione: 22/04/2022

Oggetto: R.D. nr. 1775/33 - Voltura della concessione di derivazione acqua pubblica mediante mediante un pozzo, in via Argine Destro Carrione n. 7 nel Comune di Carrara (MS) ad uso produzione di beni e servizi, prat. Sidit n. 409074/2020 ex PC 610/23-78.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 26/04/2022

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 "Approvazione del piano di tutela delle acque";
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni", così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 "Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell'art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo";
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 "Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l'istruttoria ed il rilascio";
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";
- la L.R.11/11/2016 n.77 "disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico" art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 "modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015";
- le deliberazioni di Giunta Regionale n. 1068 del 01/10/2018 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018", n. 1035 del 05/08/2019 "Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione" e n. 938 del 13/09/2021 "Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque per l'annualità 2021";
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

Vista l'istanza prot. n. 67790 del 21/02/2022, presentata da I.VAN. s.r.l. con sede in Carrara (MS), via Argine Destro Carrione n. 7 – C.F.: 01168440459 (proprietario), con la quale viene chiesta la

voltura a proprio favore, relativamente alla concessione di derivazione acqua dalla falda sotterranea, in via Argine Destro Carrione n. 7 nel Comune di Carrara (MS), di cui alla determinazione dirigenziale della Provincia di Massa Carrara n. 2979 del 19/07/2010 e al disciplinare rep. n. 11520 sottoscritto il 14/07/2011, prat. n. PC 610/23-78, per cessazione dell'attività lavorativa dell'intestatario (utilizzatore) Doganella Graniti s.r.l., con scadenza al 30/07/2024;

Dato atto che le spese di istruttoria di Euro 75,00 sono state versate in data 11/02/2022 sul conto IBAN: IT89O0760102800001031575820;

Vista la relazione d'istruttoria del Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca Massa, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della pratica Sidit n. 409074/2020 ex PC 610/23-78;

Tenuto conto che:
- dalla visura camerale risulta che Doganella Graniti s.r.l. è di proprietà di I.VAN. s.r.l.;
- dalla visura catastale, il mappale n. 535 foglio n. 98 del Comune di Carrara (MS), sul quale è ubicato il prelievo di acqua (pozzo), è di proprietà di I.VAN. s.r.l.;

Dato atto che, ai sensi del DPGRT n. 61/R del 16/08/2016, l'utilizzo dell'acqua della concessione di cui alla pratica Sidit n. 409074/2020 ex PC 610/23-78, equivale all'uso produzione di beni e servizi;

Preso atto che è stato versato in data 08/04/2022 il deposito cauzionale di Euro 3.060,00 sul conto IBAN IT41X0761028000001031581018;

Ritenuto di accogliere la domanda presentata in data 21/02/2022 prot. n. 67790, sopra descritta e volturare quindi a I.VAN. s.r.l. con sede in Carrara (MS), via Argine Destro Carrione n. 7 – C.F.: 01168440459, la concessione di derivazione acqua pubblica mediante mediante un pozzo, in via Argine Destro Carrione n. 7 nel Comune di Carrara (MS), FG 98 Mappale 535, ad uso produzione di beni e servizi, per un quantitativo di massimi l/s 8,00, di medi l/s 1,40 (44.150,40 mc/a), di cui alla determinazione dirigenziale della Provincia di Massa Carrara n. 2979 del 19/07/2010 e al disciplinare rep. n. 11520 sottoscritto il 14/07/2011, confermando la scadenza al 30/07/2024, prat. Sidit n. 409074/2020 ex PC 610/23-78;

Dato atto che nulla osta allo svincolo del precedente deposito cauzionale di complessivi Euro 2.970,00 versati alla Provincia di Massa Carrara con quietanza Cassa di Risparmio di Carrara n. 144 del 13/09/2010 di € 1.931,00 e bollettino postale n. VCY 0470 del 06/04/2011 di € 1.039,00;

Dato atto che è dovuto il canone anno 2022 il cui importo sarà comunicato dal Settore Politiche Fiscali e Riscossione, entro la scadenza annuale;

Dato atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Giorgio Mazzanti, il quale dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato;

DECRETA

1. di volturare, a far data dal presente decreto e a tutti gli effetti di legge, a: I.VAN. s.r.l. con sede in Carrara (MS), via Argine Destro Carrione n. 7 – C.F.: 01168440459, la concessione di derivazione acqua pubblica mediante mediante un pozzo, in via Argine Destro Carrione n. 7 nel Comune di Carrara (MS), FG 98 Mappale 535, ad uso produzione di beni e servizi, per un quantitativo di massimi l/s 8,00, di medi l/s 1,40 (44.150,40 mc/a), di cui alla determinazione dirigenziale della Provincia di Massa Carrara n. 2979 del 19/07/2010 e al

disciplinare rep. n. 11520 sottoscritto il 14/07/2011, confermando la scadenza al 30/07/2024, prat. Sidit n. 409074/2020 ex PC 610/23-78;

2. di dare atto che il versamento delle spese di istruttoria pari a Euro 75,00 è stato effettuato in data 11/02/2022 sul conto IBAN: IT89O0760102800001031575820; il versamento del deposito cauzionale di Euro 3.060,00 è stato effettuato il giorno 08/04/2022 sul conto IBAN IT41X0761028000001031581018;

3. di dare atto che nulla osta allo svincolo del precedente deposito cauzionale di complessivi Euro 2.970,00 versati alla Provincia di Massa Carrara con quietanza Cassa di Risparmio di Carrara n. 144 del 13/09/2010 di € 1.931,00 e bollettino postale n. VCY 0470 del 06/04/2011 di € 1.039,00;

4. di dare atto che è dovuto il canone anno 2022 il cui importo sarà comunicato dal Settore Politiche Fiscali e Riscossione, entro la scadenza annuale;

5. di trasmettere il presente atto al richiedente;

6. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7514 - Data adozione: 26/04/2022

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche – Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da un pozzo ubicato in Comune di Castelfranco Piandiscò (AR), Loc. Vaggio, per uso Civile. Approvazione del Disciplinare di concessione. Pratica Sidit n. 24145/2019 (codice locale: ACS2019_00035).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 26/04/2022

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”;
- 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

VISTE le delibere della Giunta Regionale 1 ottobre 2018 n. 1068 “Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l’annualità 2018” e 5 agosto 2019 n. 1035 “Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione”;

VISTO l’art. 1 della L.R. 16 aprile 2019, n. 19 recante “Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021” con il quale è stata abrogata l’imposta regionale sulle concessioni di acque pubbliche, prevista dalla lettera b) del comma 2 dell’art. 1 della L.R. n. 2 del 20/12/1971, a partire dall’anno di imposta 2019;

CONSIDERATO CHE con domanda in data 17/12/2019, la richiedente Associazione Onlus "Il Sorriso di Enrico" (C.F. 94251020486), con sede in Comune di Figline e Incisa Valdarno (FI), ha fatto richiesta di autorizzazione alla ricerca e rilascio di concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da un pozzo da realizzarsi in Comune di Castelfranco Piandiscò (AR), Loc. Vaggio, catastalmente individuato al Fg. 11 P.lla 270, per uso Civile;

RICHIAMATO il decreto dirigenziale n. 574 del 21/01/2020 con il quale è stata rilasciata alla richiedente l’autorizzazione alla ricerca di acqua sotterranea;

VISTA la comunicazione di fine lavori del pozzo a firma del Dott. Geol. Luca Pagliazzi, acquisita al protocollo regionale con n. 154700 del 13/04/2022;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio di Arezzo del Genio Civile Valdarno Superiore e ritenuto che, a seguito dell'esperita istruttoria, le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,011 l/s per un prelievo annuo di 340 metri cubi annui, destinati ad uso Civile.

CONSIDERATO CHE la richiedente ha versato la somma di € 229,83 (*euro duecentoventinove virgola ottantatré centesimi*), a titolo di cauzione ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 16 agosto 2016, Regolamento n. 61/R e della Delibera n. 1068 del 01/10/2018;

DATO ATTO CHE la richiedente Associazione Onlus "Il Sorriso di Enrico" (C.F. 94251020486), nella persona del legale rappresentante Sig. Doriano Dori, ha sottoscritto con l'apposizione di firma digitale il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Del. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;

DATO ATTO che il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella allegata al DPR 642 del 26/10/1972;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, alla richiedente Associazione Onlus "Il Sorriso di Enrico" (C.F. 94251020486), con sede in Comune di Figline e Incisa Valdarno (FI), con decorrenza dalla data del presente atto per quindici anni, la concessione di derivazione di acqua sotterranea tramite un pozzo ubicato in Comune di Castelfranco Piandiscò (AR), Loc. Vaggio, catastalmente individuato al Fg. 11 P.lla 270, per uso Civile, per una portata media di 0,011 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di approvare il Disciplinare sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante della Associazione in data 19/04/2022 conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
3. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 2;
4. di dichiarare che ai sensi delle D.G.R.T. n. 1068/2018 e n. 1035/2019, il canone annuo è stabilito nella misura di € 229,83 (*euro duecentoventinove virgola ottantatré centesimi*);
5. di trasmettere il presente provvedimento alla Società concessionaria e al Comune di Castelfranco Piandiscò;
6. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *Disciplinare di concessione*
f446c195bab8b6304a5ef617f091223fc4803966df0b093bd05d3bb4610beb1a

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7540 - Data adozione: 22/04/2022

Oggetto: R.D. 523/1904 – L. 37/1994 – L.R. 41/2018 – Pratica n. 2939 - SIDIT n. 4379/2021. Concessione idraulica per la regolarizzazione di scarichi esistenti nel Fosso della Prata (Cod. TN 33262) di acque meteoriche dilavanti a corredo dell'impianto di ditribuzione carburanti sito nella Area di Servizio Versilia Est lungo l'autostrada A12 nel Comune di Pietrasanta (LU)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 27/04/2022

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il Regolamento emanato con D.P.G.R. 12 agosto 2016 n. 60/R “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 – Disposizioni in materia di concessioni per l’occupazione del Demanio idrico – Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla L.R 79/2012 approvato con D.C.R.T. n. 28 del 29/04/2020”;

VISTA la L.R. n. 44 del 29/11/2021 recante:”Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023”;

VISTA l’istanza di Concessione idraulica, presentata dalla Società ENI S.p.A. con sede legale in via Piazzale Enrico Mattei n. 1 Roma, codice fiscale 00484960588, per la richiesta di concessione per l’uso a titolo esclusivo e temporaneo dell’area appartenente al Demanio dello Stato Ramo Idrico relativa ai lavori per la regolarizzazione di scarichi esistenti nel Fosso della Prata (Cod. TN 33262) di acque meteoriche dilavanti a corredo dell’impianto di ditribuzione carburanti sito nella Area di Servizio Versilia Est lungo l’autostrada A12 nel Comune di Pietrasanta (LU), recepita al protocollo Regionale AOOGRT al n. 440670 del 12/11/2021 con la quale è stata trasmessa la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati a firma dell’ Architetto Stefano De Bettin, iscritto all’Albo degli Architetti della Provincia di Belluno al n. A220:

- Relazione tecnica descrittiva;
- Documentazione fotografica;
- Estratto CTR corografia 1:2.000;
- Elaborato grafico stato di fatto – planimetria;

Elenco elaborati integrativi pervenuti con nota prot. n. 0500318 del 27/12/2021:

- Documentazione fotografica scarichi;
- Dichiarazione tecnica di compatibilità idraulica ai sensi art. 3 c. 5 L.R. 41/2018;
- elaborato grafico stato di fatto – planimetria e sezioni;

DATO ATTO che la richiesta è volta ad ottenere l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato – Ramo idrico, relativa ai lavori per la regolarizzazione di scarichi esistenti nel Fosso della Prata (Cod. TN 33262) di acque meteoriche dilavanti a corredo dell'impianto di ditribuzione carburanti sito nella Area di Servizio Versilia Est lungo l'autostrada A12 nel Comune di Pietrasanta (LU) – identificati al NCEU sul Foglio 41, nei pressi della particella 996 del Comune di Pietrasanta (LU);

PRESO ATTO che il richiedente ha provveduto al versamento di € 91,00 (euro novantuno/00) tramite bonifico su conto IBAN IT89O0760102800001031575820 intestato alla Regione Toscana del 10/11/2021 di cui € 75,00 (euro settantacinque/00) per oneri istruttori ed € 16,00 (euro sedici/00) per l'imposta di bollo su domanda;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di servizio n. 11 del 29/11/2019;

CONSIDERATO che le condizioni di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. 41/18 sono state verificate dal tecnico progettista;

DATO ATTO che la concessione dell'area demaniale può essere assentita con assegnazione diretta in quanto rientra tra quelle previste dall'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e successiva modifica;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la Concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") e Concessionario;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, quelli che descrivono l'esecuzione delle opere per la richiesta in oggetto, ed ai quali si riferisce il seguente atto sono quelli sopra riportati e che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, è stato assegnato alla Pratica il n. 2939 – Pratica SIDIT n. 4379/2021;

CONSIDERATO che:

- gli interventi previsti rientrano tra quelli autorizzabili ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.R. 41/2018;
- il progetto delle opere in oggetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche, prescrizioni tecniche particolari e generali di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del RD. 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di vigilanza del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;

PRESCRIZIONI TECNICHE PARTICOLARI:

- le acque immesse non dovranno provocare interrimento dell'alveo del torrente e dovranno provenire dal solo dilavamento del piazzale dell'area di sosta, così come rappresentato nei grafici allegati;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati dovrà essere sottoposta ad ulteriore esame del Settore Genio Civile per la nuova eventuale autorizzazione prima della esecuzione;
- i lavori dovranno iniziare entro 12 (dodici) mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione devono essere considerate automaticamente decadute senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente ufficio;
- l'autorizzazione ai lavori di cui al presente atto ha validità di 3 (tre) anni dalla data di inizio dei lavori a pena di decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno giorni 15 (quindici), la data di fine lavori entro giorni 15 (quindici) dalla loro ultimazione e trasmettere copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Concessionario, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;
- dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area demaniale e delle

opere autorizzate anche in caso di danni dipendenti dal regime idraulico del fosso interessato;

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere la Concessione né subconcedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:
  a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
  b) violazione del divieto di cessione della Concessione e di sub-concessione anche parziale dell'area;
  c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;
- Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;
- Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;
- Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 9 (nove) la durata della concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che il canone demaniale annuo per l'uso richiesto (Uso 6.4: Scarico acque reflue urbane), determinato secondo D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 "Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. n. 888/2017" e in ottemperanza alla L.R. 93 del 27/11/2020, è determinato in € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) per singolo scarico, per un totale del canone demaniale per n. 2 (due) scarichi pari a € 500,00 (euro cinquecento/00);

CONSIDERATO che con nota protocollo AOOGRT Prot. 0089636 del 04/03/2022 è stato richiesto al soggetto istante, per il rilascio della Concessione, di effettuare il versamento di € 500,00 (euro cinquecento/00) quale canone anno 2022, versamento di € 500,00 (euro cinquecento/00) quale deposito cauzionale richiesto a garanzia del pagamento del canone e degli adempimenti relativi alla concessione pari a un'annualità intera del canone demaniale ed € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) quale imposta regionale anno 2022;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 08/03/2022 ad effettuare il versamento su conto IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018 di:

- € 500,00 (euro cinquecento/00) quale canone anno 2022;
- € 500,00 (euro cinquecento/00) quale deposito cauzionale pari ad un'annualità del canone demaniale;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 08/03/2022 ad effettuare il versamento su conto IBAN IT70 J076 0102 8000 0001 1899 580 di:

- € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) quale imposta regionale anno 2022;

DATO ATTO che l'imposta di bollo di € 16,00 (euro sedici/00) da apporre sul presente atto è stata assolta con marca da bollo Id. n. 01201397865892 del 09/12/2021;

PRESO ATTO della documentazione tecnica, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, consistente in: Dichiarazione (All. A), Elaborato Grafico (All. B), Estratto CTR (All. C), Relazione tecnica (All. D), Relazione Fotografica (All. E), Documentazione fotografica (All. F);

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F);

DECRETA

1. DI RILASCIARE a favore della Società ENI S.p.A. con sede legale in via Piazzale Enrico Mattei n. 1 Roma, codice fiscale 00484960588, la concessione, per l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato Ramo Idrico relativa ai lavori per la regolarizzazione di scarichi esistenti nel Fosso della Prata (Cod. TN 33262) di acque meteoriche dilavanti a corredo dell'impianto di ditribuzione carburanti sito nella Area di Servizio Versilia Est lungo l'autostrada A12 nel Comune di Pietrasanta (LU) – identificati al NCEU sul Foglio 41, nei pressi della particella 996 del Comune di Pietrasanta (LU) così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati Pratica 2939 – Pratica SIDIT n. 4379/2021;

2. DI PRENDERE ATTO di tutta la documentazione tecnica, allegata al presente atto quale

parte integrante e sostanziale, consistente in: Dichiarazione (All. A), Elaborato Grafico (All. B), Estratto CTR (All. C), Relazione tecnica (All. D), Relazione Fotografica (All. E), Documentazione fotografica (All. F);

3. DI AUTORIZZARE la Società richiedente a realizzare le opere previste negli elaborati tecnici sopra elencati, disponendo che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni tecniche, prescrizioni tecniche particolari e prescrizioni generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

4. DI STABILIRE che la concessione ha durata di anni 9 (nove) a decorrere dalla data di adozione del presente Decreto, e verso il pagamento del canone demaniale da corrispondere entro il 31 dicembre di ogni anno di riferimento dell'importo stabilito con appositi atti dalla Giunta regionale, determinato per l'anno 2022 in € 500,00 (euro cinquecento/00), così come dettagliato in premessa;

5. DI DARE ATTO che la concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

6. DI NOTIFICARE il presente atto tramite PEC al richiedente;

IL DIRIGENTE

Allegati n. 6

A	*DICHIARAZIONE* *8f69bfffe0c93426ee7081b9662b519ec7f7c5930eaf62dc0685734531ee0238*
B	*Elaborato grafico* *4b04e53dbb74ebeff6c7b12c21a0963e083fc662024e06f75dd4fb1753c4b95b*
C	*Estratto CTR* *c00c5699e6b94271de9b46cbd92a184f126f8f7f3e6d64467b06d1a0d1687114*
D	*RELAZIONE TECNICA* *1dafed72cea478a4c18bfd543d59e7fa4f598f024c21386021883469b66a196e*
E	*Relazione Fotografica* *6fff3977cce477120ae93714d26d5ffa43d7be308a0232eeba0420adb6b994d9*
F	*Documentazione Fotografica* *4ebd948d36ce9da4c7251170c663490d0156e9f37d6190bb5e3983415f915b82*

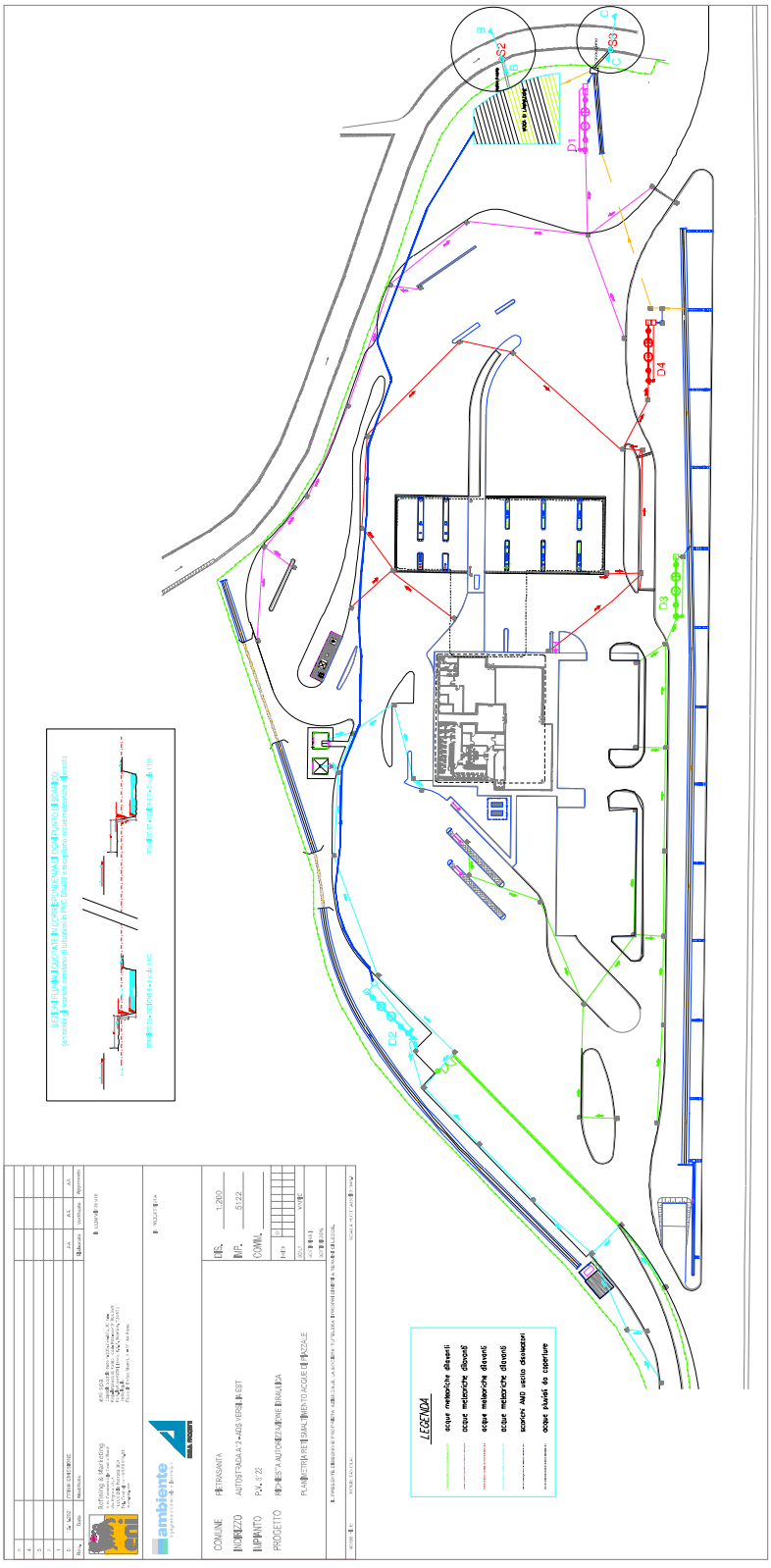
LEGENDA
acque meteoriche dilavanti
acque meteoriche dilavanti
acque meteoriche dilavanti
acque meteoriche dilavanti
scarichi AMD uscita disoleatori
acque pluviali da coperture
COMUNE PIETRASANTA
INDIRIZZO AUTOSTRADA A12 - ADS VERSILIA EST
IMPIANTO PV. 5122
PROGETTO RICHIESTA AUTORIZZAZIONE IDRAULICA
PLANIMETRIA RETI SMALTIMENTO ACQUE DI PIAZZALE
DIS. 1:200
IMP. 5122
COMM.
ambiente
D1
D2
D3
D4
S2
S3

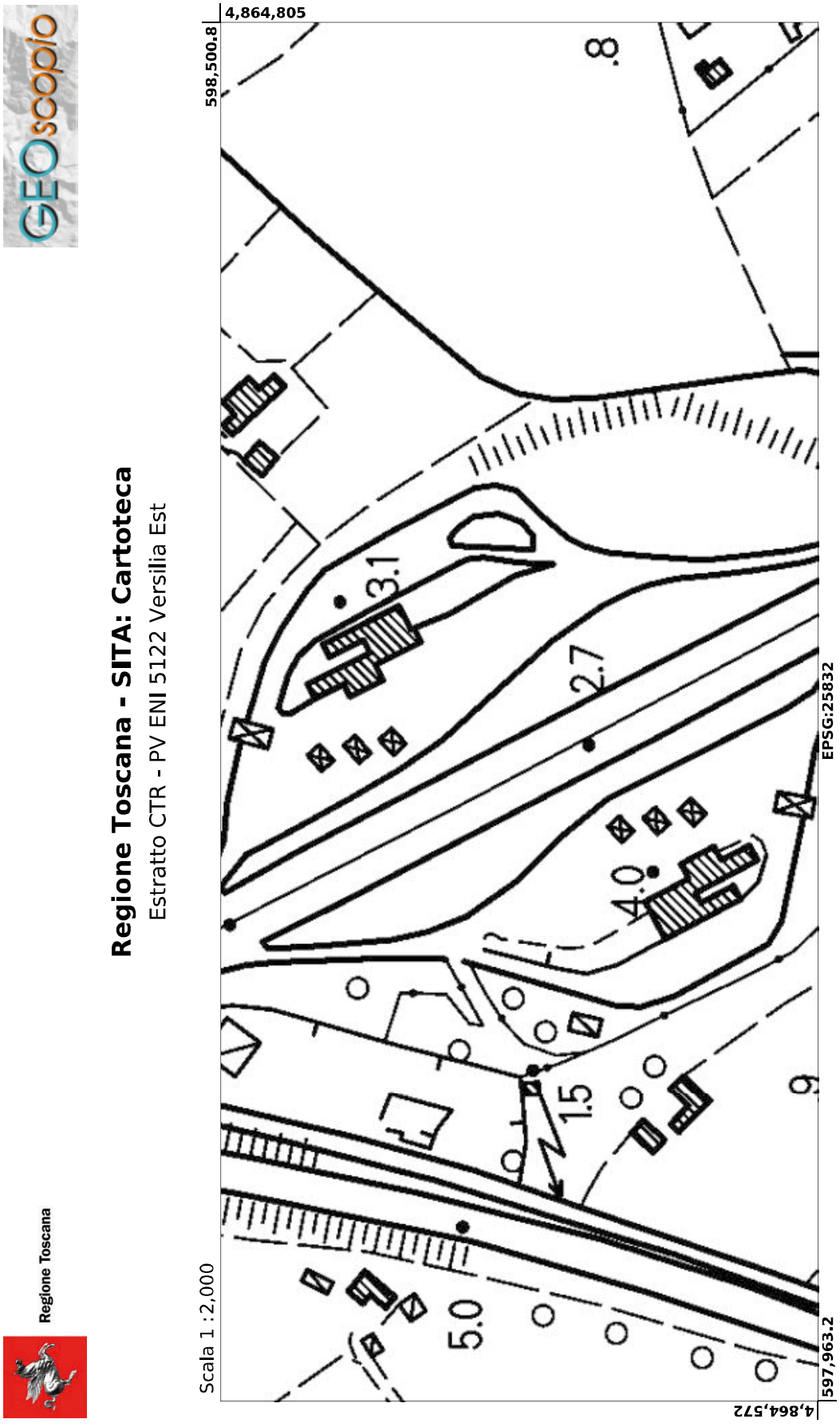
GEOscopio
Regione Toscana - SITA: Cartoteca
Estratto CTR - PV ENI 5122 Versilia Est
Regione Toscana
4,864,805
598,500.8
8
3.1
2.7
4.0
1.5
5.0
9
Scala 1 : 2,000
EPSG:25832
4,864,572
597,963.2

Regione	TOSCANA
Provincia di	LUCCA
Comune di	PIETRASANTA
N. Punto vendita	5122

in: ADS A12 VERSILIA EST

RICHIESTA CONCESSIONE
AREA DEMANIO IDRICO
RELAZIONE TECNICA

Il TECNICO

PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI BELLUNO
Architetto
STEFANO
DE BETTIN
Sezione A/a 220

Oggetto: Concessione Area demanio idrico per gli scarichi di acque meteoriche dilavanti a corredo dell'impianto distribuzione carburanti a marchio ENI nel comune di Pietrasanta, nella ADS Versilia Est dell'autostrada A12.

1 RELAZIONE TECNICA

1. *Introduzione*

La presente relazione tecnica è a supporto della richiesta di concessione area demanio idrico per gli scarichi di acque meteoriche dilavanti a corredo dell'impianto distribuzione carburanti a marchio ENI posto nel Comune di Pietrasanta, nella ADS Versilia Est dell'autostrada A12.

Per l'intervento è stata richiesta ed ottenuta specifica autorizzazione della Società Autostrada Ligure Toscana.

2. *Descrizione dell'area attuale*

L'area oggetto di intervento è attualmente destinata all'attività di distribuzione carburanti ed è ubicata nella ADS Versilia Est nel Comune di Pietrasanta.

Sul piazzale si trova una pensilina metallica, sotto cui sono posizionate le isole per il rifornimento con i relativi erogatori e gli accettatori di carte e banconote per il funzionamento dell'impianto in assenza di operatore. Il fabbricato di servizio si trova in adiacenza alla prima pensilina ed al suo interno si trovano una attività di somministrazione non facente parte della presente istanza e, in altra parte, le funzioni di corredo della gestione dell'impianto, ivi compresi l'ufficio del gestore, un piccolo shop con la cassa dell'impianto ed i servizi igienici.

La superficie del lotto è prevalentemente pavimentata in asfalto, ove si eccettuino le aree al di sotto della pensilina, la cui pavimentazione è definita da masselli autobloccanti.

3. *Sistema di smaltimento acque meteoriche dilavanti*

Attualmente l'attività è in possesso di Autorizzazione Unica Ambientale n. 9551 del 11.06.2019 rilasciata dalla Regione Toscana – Settore Autorizzazioni Ambientali. Gli scarichi rappresentati nella planimetria allegata, denominati S2 ed S3 sono pertanto stati già autorizzati ambientalmente e sono esistenti ed immutati a corredo dell'area di servizio sin dalla sua ristrutturazione avvenuta oltre dieci anni fa (come si evince anche dalla AUA antecedente a quella attuale e dall'autorizzazione allo scarico ancora precedente rilasciata dalla Autorità Idrica Toscana). Si ritiene pertanto che l'attuale istanza non sia stata presentata al momento della realizzazione degli stessi scarichi per un mero errore procedurale e si intende con la presente regolarizzare la situazione dell'area di servizio.

Tutto quanto sopra riportato risulta evidente nell'elaborato grafico allegato alla presente istanza.

Pietrasanta, 03 novembre 2021

Regione	TOSCANA
Provincia di	LUCCA
Comune di	PIETRASANTA
N. Punto vendita	5122

in: ADS A12 VERSILIA EST

RICHIESTA CONCESSIONE
AREA DEMANIO IDRICO
RELAZIONE FOTOGRAFICA

Il TECNICO

_____

Oggetto: Concessione Area demanio idrico per gli scarichi di acque meteoriche dilavanti a corredo dell'impianto distribuzione carburanti a marchio ENI nel comune di Pietrasanta, nella ADS Versilia Est dell'autostrada A12.



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



FOTO 7

Regione	TOSCANA
Provincia di	LUCCA
Comune di	PIETRASANTA
N. Punto vendita	5122

in: ADS A12 VERSILIA EST

RICHIESTA DI CONCESSIONE IDRAULICA
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Il TECNICO

_____

Oggetto: Richiesta di concessione idraulica per la regolarizzazione di scarichi esistenti nel Fosso della Prata, acque meteoriche dilavanti a corredo di impianto distribuzione carburanti a marchio ENI nel comune di Pietrasanta, nella ADS Versilia Est dell'autostrada A12 – Pratica n. 2939.



FOTO 1 – Scarico S2, dalla vasca di laminazione.



FOTO 2 – Scarico S2, dalla vasca di laminazione.



FOTO 3 – Vista d'insieme dei due scarichi dall'argine opposto.



FOTO 4 – Scarico S3, troppo pieno.



FOTO 5 – Scarico S3, troppo pieno.

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7558 - Data adozione: 22/04/2022

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 41/2018. Pratica n.2243 Sidit 195811/2020. Diniego all'istanza di Concessione idraulica per l'installazione di un ponteggio sul Fosso dei Due Canali (codice:TN43215), nella frazione di Avenza, nel Comune di Carrara (MS).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 27/04/2022

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

RICHIAMATO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo e Protezione civile 463/2016 "approvazione degli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa,di competenza della Direzione ;

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del Decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione ad alla gestione dei rischi di alluvioni) . Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014.

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della l.r. 28 dicembre 2015 n. 80" (Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri);

VISTA la L.R. 7/2020 - Disposizioni in materia di rischio di alluvioni. Modifiche alla l.r. 41/2018;

RICHIAMATA la D.C.R.T. n. 81/2021 con cui, ai sensi della L.R. 79/12, sono stati aggiornati il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTA l'istanza di Concessione idraulica, inviata dal Sig. Grassi Roberto, identificato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, qui protocollata al n.0351820 in data 14/10/2020, per installare un ponteggio sul Fosso dei Due Canali TN43215, per ristrutturare un fabbricato posto in via Covetta, nella frazione di Avenza, nel Comune di Carrara (MS);

VISTI gli elaborati tecnici allegati all'istanza, redatti e firmati digitalmente del Geom. Mauro Massa, iscritto al Collegio dei Geometri di Massa Carrara al n. 971:

- relazione tecnica
- documentazione fotografica
- estratto di mappa
- elaborato grafico

DATO ATTO che alla richiesta è stato assegnato il n.2243, n. Sidit 195811/2020;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di Servizio n° 11 del 29/11/2019;

PRESO ATTO che la richiesta riguarda l'installazione di un ponteggio sul ciglio di sponda e parzialmente all'interno del corso d'acqua inserito nel reticolo idrografico e pertanto non può essere accolta per contrasto con l'art.4, comma 2 del Regolamento 42/R/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80" e precisamente la soluzione presentata non è ammissibile perché si andrebbe a ridurre la portata del canale, se pur per un periodo limitato, creando un rischio per eventuali piene del corso d'acqua;

DATO ATTO che con pec prot. 0109274 del 16/03/2022 sono stati comunicati al richiedente gli esiti dell'istruttoria, dando contestuale avviso, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990, prima della formale adozione del provvedimento conclusivo del procedimento, che avrebbe potuto presentare, entro dieci giorni dal ricevimento della pec, osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti;

DATO ATTO che non sono pervenute osservazioni da parte del sig. Grassi Roberto;

DATO ATTO che il sig. Grassi Roberto ha ottemperato al pagamento dell'imposta di bollo per il presente atto con marca da bollo da 16,00 euro che ha il n. identificativo 01210295543987 e la data del 15.04.2022;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nella L.R.80/2015 e nel Capo VII del R.D. 523/1904 comporta denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di non rilasciare, per la motivazione esposta in narrativa, al sig. Grassi Roberto, identificato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, la concessione idraulica per installare un ponteggio, finalizzato alla ristrutturazione di un fabbricato, identificato catastalmente al foglio 69, mappale 554, sul Fosso dei Due Canali TN43215, in via Covetta, nella frazione di Avenza, nel Comune di Carrara (MS);

2. di notificare il presente atto al richiedente;

3. di notificare il presente atto al Comune di Carrara;

4. di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *dati identificativi del richiedente*

78c4a076b2f1df49acf081e00c8c209eea3ba26487c200e2cd406f6995f7becf

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7637 - Data adozione: 27/04/2022

Oggetto: Pratica SiDIT n. 4727-2021 - Concessione per scarico di acque meteoriche (tip. 6.1) nel fosso del Carpino (TS72380), in località Saragiolo nel comune di Manciano (GR) - Concessionario: Comune di Manciano.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 28/04/2022

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59;

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 "Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79 (Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994)";

VISTA la L.R. 22/2015 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56" che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell'introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2, lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni", di seguito Regolamento;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 888 del 07/08/2017 con la quale sono stati determinati i canoni per l'uso del demanio idrico a partire dall'anno 2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018, con la quale si introducono alcune modifiche nell'applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano per il resto, i canoni per l'uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019, con la quale si dispone che la rivalutazione dei canoni di concessione per l'occupazione delle aree del demanio idrico sulla base del tasso di inflazione, prevista dall'art. n. 28 comma 7 del Regolamento, sia effettuata al tasso del 1,2%;

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua, in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018 n. 42/R "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena, in attuazione

dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)";

VISTO l'art. 1, comma 2 della L.R. n. 2/1971, così come modificato dall'art. 1 della L.R. 74/2018 che commisura al 50% del canone l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui pagamento dovrà essere effettuato entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone;

VISTA l'istanza di concessione presentata dal Comune di Manciano, con sede legale a Piazza Magenta, 1 – C.F 00112580535, nella persona del Sig. Mirko Morini, Sindaco pro-tempore, acquisita agli atti di questo Settore in data 13/12/2021 prot. n. 481120, con la quale è stata trasmessa in allegato la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati:
- Relazione Tecnica;
- Tavole stato di progetto (planimetrie ubicative, piante, sezioni);

DATO ATTO che il progetto, allegato all'istanza e redatto dall'Ing. Leonardo Cherubini, prevede la realizzazione di tubazione di circa metri 13, posta in opera con una pendenza pari al 1,8%, con alloggiamento in una trincea sottostrada, utile per incanalare le acque che provengono dall'adiacente rilievo collinare fino al fosso del Carpino, al lato opposto della strada, in località Saragiolo nel comune di Manciano (GR) - pertinenza idraulica fosso del Carpino (TS72380), come da elaborati tecnici allegati all'istanza;

ACCERTATO che il corso d'acqua fosso del Carpino (TS72380), riportato nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano di cui alla L.R.T. 79/2012, risulta acqua pubblica ai sensi della DCRT 57/2013 e ss.mm.ii;

PRESO ATTO che la Concessione richiesta comporta l'occupazione di area demaniale, individuata nell'elaborato cartografico allegato al presente atto sotto la lettera A, quale parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO il contributo istruttorio trasmesso a questo settore dal Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud e acquisito agli atti con prot n. 49979 del 08/02/2022 (rif. Prot. C6TS N. 6912 del 23/12/2022), nel quale non vengono rilevati motivi ostativi ai fini della manutenzione del corso d'acqua;

CONSIDERATO CHE

- il progetto delle opere da realizzare presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

CONSIDERATO che, la concessione di cui trattasi è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza, in quanto rientra nel caso previsto dall'art. 13, comma 1, lett. b), del suddetto Regolamento;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6 del Regolamento la concessione possa essere accordata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra amministrazione concedente e concessionario;

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione, trasmessa al richiedente con prot. n. 77318 del 27/02/2022;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto, dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

a) assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
b) consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque; consentire, inoltre, l'accesso al personale del Consorzio di Bonifica di riferimento per espletare le attività manutentive di competenza;
c) sollevare fin d'ora la Concedente e il Consorzio di Bonifica competente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
d) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
e) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
f) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
g) non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
h) assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti;

Inoltre il Concessionario:

- si obbliga a porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato/concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori e dall'uso delle opere, o dall'uso dell'area;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere, dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica delle opere di difesa presenti nel tratto del corso d'acqua interessato;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisionali occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni allegati all'istanza;
- al termine di ogni giornata lavorativa eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisionali, dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, mentre in condizioni di meteo avverse che interessano l'area oggetto di intervento (in particolare con codice allerta arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale – www.cfr.toscana.it), dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell' ittiofauna contenute nel Piano Ittico Provinciale e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- prescrizioni su eventuali interventi di taglio di alberature:
  - gli interventi siano effettuati nel rispetto del R.D. 523/1904, con particolare riferimento all'art. 96 lett. "c";
  - siano richiesti eventuali pareri/nulla osta a altri Organi competenti in materie ambientali e di taglio vegetazione e ne siano rispettate le possibili prescrizioni riportate;
  - si prenda espressamente atto di quanto riportato nella seguente normativa vigente:
    - Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 1315 del 28/10/2019 "Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano." ;
    - L.R. 39/2000 "Legge forestale della Toscana" e ss.mm.ii;
    - L.R. 30/2015 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla L.R. 24/1994, alla L.R. 65/1997, alla L.R. 24/2000 ed alla L.R. 10/2010. ";
    - D.P.G.R. 48/R/2003 "Regolamento Forestale";
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- la ditta è tenuta ad intervenire anche successivamente al completamento delle opere qualora per effetto di assestamento, di dilavamento e/o erosione si manifestassero avvallamenti, cedimenti e fessurazioni nell'area interessata dall'intervento;
- in caso di terreno bagnato è vietato il transito per mezzi pesanti su argini, sponde e relative pertinenze;
- che le caratteristiche delle acque di scarico rientrino nei parametri dettati dalle vigenti norme in materia igenico-sanitaria;

- sarà cura della ditta richiedente provvedere periodicamente alle verifiche e manutenzioni e a mettere in atto gli eventuali accorgimenti tecnici e pratici necessari per garantire le condizioni di corretto funzionamento dell'opera di scarico e prevenire fenomeni di impedimento o rigurgito dello scarico stesso;

PRESCRIZIONI GENERALI

- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- la presente autorizzazione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena di decadenza, senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio; la stessa può essere rinnovata una sola volta per un periodo massimo di tre anni su richiesta dell'interessato almeno 30 giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente è tenuto a informare tempestivamente questo Genio Civile e il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, sulla data di inizio dei lavori in narrativa e il nominativo del tecnico responsabile dei lavori / direzione lavori, con relativo recapito telefonico e postale e la ditta esecutrice; inoltre entro 60 giorni dal termine dei lavori dovrà provvedere a comunicarne la data e trasmettere contestualmente anche l'attestazione dalla quale risulti che l'opera o gli interventi siano stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto ed eventuali varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel presente provvedimento;

DATO ATTO che la presente concessione demaniale, decorrente dalla data di adozione del presente atto, può essere rilasciata per la durata di anni 19, ai sensi di quanto stabilito nell'art. 5 del Regolamento in quanto il Concessionario è un ente pubblico;

CONSIDERATO che la concessione demaniale è rinnovabile nei soli casi e modalità previsti dall'art. 25 del Regolamento, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione e che la concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza;

CONSIDERATO che il canone demaniale viene ridotto del 20% per effetto dell'agevolazione prevista dall'art. 29 del Regolamento a favore degli enti pubblici territoriali;

CONSIDERATO pertanto che il canone demaniale per n. 1 scarico di acque meteoriche (tip. 6.1) nel fosso del Carpino (TS72380), dovuto per l'anno in corso ammonta a € 80,96, in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la DGRT n. 888/2017, rivalutate su base ISTAT ai sensi della DGRT n. 1035 del 5/08/2019, e che lo stesso potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale, sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

CONSIDERATO che il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia da parte del concessionario, il pagamento del canone è dovuto fino e per tutta l'annualità in cui l'istanza è stata presentata;

CONSIDERATO che, nel caso di enti pubblici territoriali, il pagamento della cauzione, non è dovuto ai sensi del comma 4 bis dell'art. 31 del Regolamento;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo e che il soggetto richiedente, in ottemperanza agli adempimenti preliminari richiesti con la nota sopracitata:

- ha provveduto al pagamento del canone di € 67,47, corrispondente ai 10/12 del canone annuo;
- ha provveduto al versamento dell'imposta regionale sulle concessioni del demanio idrico per l'anno 2022, stabilita dall'art. 1 comma 2 della L.R. n. 2/1971, nell'importo del 50% del canone;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990, è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

1. di rilasciare al Comune di Manciano, con sede legale in Piazza Magenta n. 1 – C.F. 00112580535, la concessione per scarico di acque meteoriche (tip. 6.1) nel fosso del Carpino (TS72380), in località Saragiolo nel comune di Manciano (GR), così come rappresentato nell'elaborato cartografico, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, (allegato A) ;

2. di autorizzare l'esecuzione dell'opera suddetta ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 ,così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati indicati in premessa e agli atti del Settore;

3. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto e che la stessa avrà scadenza in data 31/03/2041, secondo le disposizioni e le clausole espresse in precedenza;

4. di dare atto che l'autorizzazione ad eseguire i lavori di cui alla presente concessione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza, senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;

5. di dare atto che il concessionario per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento e alle prescrizioni generali e tecniche indicate in narrativa, nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della Concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;

6. di dare altresì atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *Elaborato cartografico*
9eebddf95ce001daaa7ced1bdc750cd167716fb9248f9ef7cb1515dd64fac77b

Allegato A

Pratica SIDIT n. 4727-21 - Concessione per n. 1 scarico di acque meteoriche nel fosso del Carpino (TS72380), (tip. 6.1), in località Saragiolo, nel comune di Manciano (GR) - Concessionario: Comune di Manciano.



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7660 - Data adozione: 22/04/2022

Oggetto: R.D. nr. 1775/33 - Voltura concessione di derivazione acqua pubblica mediante mediante un pozzo, in via Argine Destro Carrione n. 25 nel Comune di Carrara (MS) ad uso produzione di beni e servizi, prat. Sidit n. 408914/2020 ex PC 615/23-81.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 28/04/2022

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 "Approvazione del piano di tutela delle acque";
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni", così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 "Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell'art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo";
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 "Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l'istruttoria ed il rilascio";
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";
- la L.R.11/11/2016 n.77 "disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico" art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 "modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015";
- le deliberazioni di Giunta Regionale n. 1068 del 01/10/2018 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018", n. 1035 del 05/08/2019 "Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione" e n. 938 del 13/09/2021 "Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque per l'annualità 2021";
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

Vista l'istanza prot. n. 101930 del 11/03/2022, presentata da I.VAN. s.r.l. con sede in Carrara (MS), via Argine Destro Carrione n. 7 – C.F.: 01168440459 (proprietario), con la quale viene chiesta la

voltura a proprio favore, relativamente alla concessione di derivazione acqua dalla falda sotterranea, in via Argine Destro Carrione n. 25 nel Comune di Carrara (MS), con scadenza al 27/12/2022, prat. n. PC 615/23-81, per trasferimento dell'attività lavorativa dell'intestatario (utilizzatore) Verdini Marmi s.r.l.;

Dato atto che le spese di istruttoria di Euro 75,00 sono state versate in data 23/02/2022 sul conto IBAN: IT89O0760102800001031575820, l'imposta di bollo vituale per Euro 16,00 è stata versata in data 23/02/2022 sul conto IBAN: IT89O0760102800001031575820;

Vista la relazione d'istruttoria del Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca Massa, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della pratica Sidit n. 408914/2020 ex PC 615/23-81;

Tenuto conto che, la concessione era stata rilasciata originariamente a Giorgio Vanelo s.r.l. dal Genio Civile di Massa con Disciplinare rep. n. 854 del 27/01/1995 e Decreto n. 1718 del 18/03/1996 (scaduta il 28/12/2007) e rinnovata con disciplinare della Provincia di Massa Carrara rep n. 11519 sottoscritto il 14/07/2011 e Determinazione Dirigenziale n. 2249 del 08/06/2010 (la nuova scadenza è il 27/12/2022); infine, con disciplinare della Provincia di Massa Carrara n. 17/2014 sottoscritto il 06/10/2014 e Determinazione Dirigenziale n. 2481 del 22/07/2014, la concessione è stata volturata a Verdini Marmi s.r.l.;

Considerato che dagli accertamenti effettuati e dalle visure camerali, risultano le seguenti modifiche societarie:

- fusione per incorporazione di Giorgio Vanelo s.r.l. in Doganella Graniti s.r.l. (atto notarile rep. n. 3887 del 27/12/2012),
- contratto di locazione tra I.VAN. s.r.l. e Doganella Graniti s.r.l. (unità locale ex Giorgio Vanelo s.r.l.),
- Giorgio Vanelo s.r.l. e Doganella Graniti s.r.l., sono di proprietà di I.VAN. s.r.l.,

Dato atto che, ai sensi del DPGRT n. 61/R del 16/08/2016, l'utilizzo dell'acqua della concessione di cui alla pratica Sidit n. 408914/2020 ex PC 615/23-81, equivale all'uso produzione di beni e servizi;

Preso atto che è stato versato in data 08/04/2022 il deposito cauzionale di Euro 1.854,00 sul conto IBAN IT41X0761028000001031581018;

Ritenuto di accogliere la domanda prot. n. 101930 del 11/03/2022, sopra descritta e volturare quindi a I.VAN. s.r.l. con sede in Carrara (MS), via Argine Destro Carrione n. 7 – C.F.: 01168440459, la concessione di derivazione acqua pubblica mediante mediante un pozzo, in via Argine Destro Carrione n. 25 nel Comune di Carrara (MS), FG 98 Mappale 385, ad uso produzione di beni e servizi, per un quantitativo di massimi l/s 7,50, di medi l/s 0,06 (1892,16 mc/a), di cui alla determinazione dirigenziale della Provincia di Massa Carrara n. 2481 del 22/07/2014 e al disciplinare n. 17/2014 sottoscritto il 06/10/2014, confermando la scadenza al 27/12/2022, prat. Sidit n. 408914/2020 ex PC 615/23-81;

Dato atto che nulla osta allo svincolo del precedente deposito cauzionale di Euro 2.645,57 versato alla Provincia di Massa Carrara con bonifico del 04/08/2014;

Dato atto che è dovuto il canone anno 2022 il cui importo sarà comunicato dal Settore Politiche Fiscali e Riscossione, entro la scadenza annuale;

Dato atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Giorgio Mazzanti, il quale dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato;

DECRETA

1. di volturare, a far data dal presente decreto e a tutti gli effetti di legge, a: I.VAN. s.r.l. con sede in Carrara (MS), via Argine Destro Carrione n. 7 – C.F.: 01168440459, la concessione di derivazione acqua pubblica mediante mediante un pozzo, in via Argine Destro Carrione n. 25 nel Comune di Carrara (MS), FG 98 Mappale 385, ad uso produzione di beni e servizi, per un quantitativo di massimi l/s 7,50, di medi l/s 0,06 (1892,16 mc/a), di cui alla determinazione dirigenziale della Provincia di Massa Carrara n. 2481 del 22/07/2014 e al disciplinare n. 17/2014 sottoscritto il 06/10/2014, confermando la scadenza al 27/12/2022, prat. Sidit n. 408914/2020 ex PC 615/23-81;

2. di dare atto che il versamento delle spese di istruttoria pari a Euro 75,00 è stato effettuato in data 11/02/2022 sul conto IBAN: IT89O0760102800001031575820; l'imposta di bollo vituale per Euro 16,00 è stata versata in data 23/02/2022 sul conto IBAN: IT89O0760102800001031575820; il versamento del deposito cauzionale di Euro 1.854,00 è stato effettuato il giorno 08/04/2022 sul conto IBAN IT41X0761028000001031581018;

3. di dare atto che nulla osta allo svincolo del precedente deposito cauzionale di Euro 2.645,57 versato alla Provincia di Massa Carrara con bonifico del 04/08/2014;

4. di dare atto che è dovuto il canone anno 2022 il cui importo sarà comunicato dal Settore Politiche Fiscali e Riscossione, entro la scadenza annuale;

5. di trasmettere il presente atto al richiedente;

6. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7674 - Data adozione: 27/04/2022

Oggetto: R.D. 523/1904 - L.R. 80/2015 - Pratica Sidit n. 1708/2020 Procedimento di Subentro nella titolarità della Concessione di cui al Decreto dirigenziale n. 14552 del 18/09/2018 per l'occupazione del demanio idrico, ex art 36 del Regolamento 60/R/2016, con un attraversamento carrabile sul Rio Fonticchio, loc. Segromigno in Monte, Capannori (LU).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 28/04/2022

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTO il D. Lgs n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014", nel suo testo vigente;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994";

VISTI il reticolo idrografico ed il reticolo di gestione di cui alla L.R. 79/2012, nel loro ultimo aggiornamento vigente;

RICHIAMATO il D.P.G.R. n. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena";

VISTO il Decreto dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale sono stati approvati gli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e della tutela della costa;

RICHIAMATO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 avente ad oggetto "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n.80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni", d'ora in poi denominato "Regolamento", come modificato dal D.P.G.R. 45/R del 08/08/2017 e dal D.P.G.R. 9/R del 19/02/2020;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 avente ad oggetto: Determinazione dei canoni per l'uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016" con cui sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l'utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 con la quale, fatte salve le diverse disposizioni richiamate, sono stati confermati i canoni determinati con la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017;

VISTA la Legge 241/1990 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" così come modificata dalla Legge n. 69/2009 e 190/2012;

VISTA la concessione di demanio idrico per l'attraversamento carrabile sul Rio Fonticchio in loc. Segromigno in Monte, Capannori – LU, rilasciata al Sig. Pierluigi Bianchini Mortani con decreto dirigenziale n.14552 del 18/09/2018 e con scadenza il 17/09/2027;

VISTA l'istanza di subentro nella titolarità della concessione sopra richiamata, presentata dal Sig. Luigi Ferdinando Landini, così come meglio identificato nel Disciplinare Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, acquisita agli atti del Genio Civile Valdarno Inferiore in data 21/01/2020 prot. 22048 - pratica sidit n. 1708/2020;

CONSIDERATO che l'attraversamento carrabile sul Rio Fonticchio è al servizio di un immobile la cui proprietà è stata trasferita dal Sig. Pierluigi Bianchini Mortani al Sig. Luigi Ferdinando Landini con atto notarile del 21/12/2018;

VISTA la documentazione già presente agli atti di questo Settore, riferita alla concessione originaria intestata al Sig. Pierluigi Bianchini Mortani e quella allegata all'istanza di subentro presentata dal Sig. Luigi Ferdinando Landini di cui si evidenziano i seguenti documenti: relazione tecnica e atto di compravendita;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Genio Civile Valdarno Inferiore;

PRESO ATTO che la concessione oggetto del presente decreto rientra nella fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 lettera b) del Regolamento 60/R/2016, in quanto si tratta di occupazione strumentale e strettamente connessa e funzionale al godimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale, in particolare per consentire l'accesso ad un fondo intercluso di proprietà del richiedente subentrante;

DATO ATTO che la richiesta di subentro è ammissibile in quanto rientra nel caso previsto all'art. 36 comma 2 lettera c) del Regolamento 60/R/2016, che disciplina i casi di subentro;

ACCERTATO l'assolvimento da parte del Concessionario cedente di tutti gli adempimenti indicati all'art. 36 comma 6, come da documentazione agli atti;

RITENUTO di confermare la scadenza originaria del 17/09/2027 anche per la concessione di cui trattasi, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dall'art. 13 comma 1 lett. a), b), c) del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

CONSIDERATO che, nella gestione dell'area, dovranno essere osservate le prescrizioni di seguito riportate;

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- l'attraversamento, comprese anche le spallette, la recinzione, i sostegni di ingresso ed ogni altra opera ricadente nella fascia di 10 metri dai cigli superiori di sponda, destro e sinistro, del corso d'acqua, non potrà essere modificato se non dopo l'autorizzazione da parte dell'autorità idraulica competente, ad oggi Settore Genio Civile Valdarno Inferiore;

- la sezione di deflusso del manufatto deve essere costantemente liberata da inerti, vegetazione o altro materiale trasportato dalla corrente;

PRESCRIZIONI GENERALI:

La concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'attraversamento carrabile indicato in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata nella documentazione agli atti, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

Il Concessionario si obbliga a proprie cure e spese:

- ad assumere la custodia dell'opera di attraversamento mantenendola in buon stato, provvedendo a proprie spese alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, preservandola dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandola da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'opera e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della concedente, per garantire il buon regime delle acque;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;

- a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente concessione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;

Il soggetto richiedente inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dall'opera oggetto di concessione;

- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione tutte quelle varianti e modifiche che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- è tenuto all'osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

- in caso di danni dovuti ad eventi di piena, cedimenti o infiltrazioni, non avrà niente a pretendere restando a suo completo carico qualsiasi intervento di ripristino;

- è obbligato a custodire l'atto concessorio al fine della sua esibizione agli organi preposti al controllo del rispetto di quanto in esso previsto;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

VISTO che con nota del 23/02/2022 protocollo n. 72588 è stato richiesto al soggetto istante di effettuare i seguenti adempimenti propedeutici al rilascio della concessione:

- pagamento di € 300,00) (trecento/00) pari al canone per gli anni 2019 (€100,00), 2020 (€ 100,00) e 2022 (€100,00) mentre il canone 2021 e la relativa imposta risultano pagati;

- versamento di € 100,00 (cento/00) a titolo di deposito cauzionale ai sensi dell'art. 22, comma 1 e art. 31 del Regolamento, corrispondente ad un'annualità del canone;

CONSIDERATO che il Concessionario si impegna, così come previsto dall'articolo 28 del Regolamento, a corrispondere per tutta la durata della concessione, congiuntamente al canone, l'Imposta Regionale sulle Concessioni Statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, istituita dalla L.R. n. 2/1971 e commisurata al 50% del canone concessorio; in attuazione di quanto previsto dall'art. 2 della suddetta legge regionale l'imposta viene corrisposta dal Concessionario entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

CONSIDERATO che in data 28/03/2022 è stata trasmessa tutta la documentazione attestante i versamenti sopra indicati;

DATO ATTO che il richiedente ha assolto l'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo virtuale di € 16,00 (euro sedici/00), per il rilascio del presente provvedimento, contestualmente alla presentazione della domanda di subentro;

VISTO l'allegato A Disciplinare di Concessione, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, sottoscritto in data 11/04/2022, redatto in conformità alla D.G.R.T. n.194 del 16/03/2016, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di Concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

DECRETA

1. di autorizzare il subentro a far data dal 21/12/2018 del Sig. Luigi Ferdinando Landini, così come meglio identificato nel Disciplinare Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, nella titolarità della Concessione di demanio idrico, già rilasciata al Sig. Pierluigi Bianchini Mortani con decreto dirigenziale n.14552 del 18/09/2018, che ha per oggetto un attraversamento carrabile sul Rio Fonticchio, loc. Segromigno in Monte, Capannori (LU) - pratica Sidit n. 1708/2020, utilizzato per l'accesso alla proprietà;

2. di stabilire che la presente concessione mantiene la scadenza originaria del 17/09/2027 determinata con il decreto dirigenziale n.14552 del 18/09/2018;

3. di approvare l'allegato A Disciplinare di concessione, parte integrante e sostanziale della presente Concessione, redatto in conformità allo schema tipo approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016, sottoscritto in data 11/04/2022 e conservato agli atti di questo Settore;

4. di disporre che l'utilizzo dell'area sia sottoposto alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nel Disciplinare di concessione richiamato ed approvato al precedente punto 3), con l'obbligo per il Concessionario di osservarne ogni condizione, vincolo e prescrizione;

5. di dare atto che la concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. I destinatari sono tenuti a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

6. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al competente Settore Regionale per gli adempimenti relativi alla riscossione del canone, anche coattiva, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 27, c. 1 lett. c) del Regolamento n. 60/R, così come modificato con D.P.G.R. 8 agosto 2017 n. 45/R;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *All.A Disciplinare di concessione Sidit 1708-2022*
f30f2aaa33fbf11b4773a338c5b32cfe3107fd9bfd4a062cc30b344de3e63b59

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7676 - Data adozione: 28/04/2022

Oggetto: Pratica SiDIT n. 5687-2019 – Concessione di area demaniale di mq 307, interamente occupata da capannone ad uso commerciale (tip. 2.2) e di area di mq 650 per uso strumentale (tip. 2.4), lungo le pertinenze del fiume Bruna (TS61974) e del canale Molla (TS62113-TS62090), nel comune di Castiglione della Pescaia (GR) - Concessionario: Novenovenove Srl.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 28/04/2022

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59;

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 "Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79 (Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994)";

VISTA la L.R. 22/2015 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56" che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell'introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni", di seguito Regolamento;

VISTE le Delibere della Giunta Regionale n. 1138 del 15/11/2016 e n. 888 del 07/08/2017, con le quali si determinano i canoni per l'uso del demanio idrico rispettivamente per l'anno 2016 e per le annualità successive;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018, con la quale si introducono alcune modifiche nell'applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano, per il resto, i canoni per l'uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019, con la quale si dispone, con riferimento alle concessioni rilasciate per l'utilizzo della risorsa idrica e l'occupazione delle aree del demanio idrico di durata superiore all'anno, che l'aggiornamento dei canoni di concessione, determinato sulla base del tasso di inflazione, per l'annualità 2019, sia fatto al tasso del 1,2%;

VISTI gli articoli n. 2 della L.R. n. 93/2020 e n. 7 della L.R. n. 50/2021, con i quali si dispone la rinuncia all'applicazione dell'aggiornamento sulla base del tasso di inflazione programmato rispettivamente ai canoni di concessione delle annualità 2019, 2020 e 2021;

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua, in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018 n. 42/R "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)";

VISTO l'art. 1, comma 1, della L.R. n. 2/1971, che ha istituito l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito della Regione, attualmente commisurata al 50% del canone di concessione dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui versamento deve essere effettuato, ai sensi dall'art. 2 della L.R. n. 2/1971, entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

VISTI gli articoli n. 12, c. 1, della L.R. 57/2017, n. 5 della L.R. 74/18 e n. 1 della L.R. 93/2020, che riducono del 100% l'imposta suddetta rispettivamente nel biennio 2017-2018, nel 2019 e nel 2020;

VISTA la L.R. 77/2016 "Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico", modificata dalla L.R. 57/2017, che stabilisce particolari modalità e requisiti per regolarizzare le utilizzazioni demaniali prive di atto di concessione valido al momento del subentro della Regione Toscana nella competenza della gestione amministrativa del demanio idrico;

VERIFICATO che con Determinazione Dirigenziale n. 994 del 08/04/2014 la Provincia di Grosseto ha rilasciato al Sig. Lotti Aldo una concessione per l'occupazione ed utilizzo di terreno demaniale con capannone ad uso vendita accessori nautici, in località Ponte Giorgini (pertinenze del fiume Bruna, all'inizio della strada comunale della Casa Rossa), individuato al Catasto del comune di Castiglione della Pescaia (GR) dalla particella 54/p del foglio 109, il tutto per una superficie di 700 mq, di cui 291 mq occupati dal capannone censito al foglio 109 - part. 251 del Catasto del medesimo comune, fino al 07/04/2015;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 2531 del 29/08/2014, rilasciata dalla Provincia di Grosseto, di voltura della concessione n. 994/2014 sopra indicata a favore della società Novenovenove Srl. con sede legale in Grosseto, via Pergolesi n. 5/B - C.F. 01305730531;

VISTA la successiva Determinazione Dirigenziale n. 1232 del 12/05/2015, rilasciata alla Novenovenove Srl dalla Provincia di Grosseto, di consenso preliminare al rilascio di nulla osta all'esecuzione delle opere di ristrutturazione e manutenzione del capannone ad uso vendita accessori nautici, in località Ponte Giorgini nel Comune di Castiglione della Pescaia (GR), condizionato, ai fini del rilascio della concessione demaniale dell'area occupata dal capannone, al versamento del canone e alla dimostrazione di aver acquisito tutte le autorizzazioni necessarie all'intervento di ristrutturazione e manutenzione delle opere demaniali esistenti;

PRESO ATTO della nota pervenuta da Novenovenove Srl, acquisita agli atti del Settore in data 29/10/2019 prot. n. 402279, con la quale, in risposta alla nota del Settore Genio Civile Toscana Sud prot. n. 0178661 del 29/04/2019, sono state trasmesse le attestazioni quietanzate delle spese sostenute per la realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria e modifiche al capannone ad uso officina e vendita articoli per la nautica, censito al foglio 109 - part. 251, del Catasto del comune di Castiglione della Pescaia (GR), delle autorizzazioni rilasciate dal Comune di Castiglione

della Pescaia per l'esecuzione delle suddette opere e delle attestazioni dei pagamenti dovuti alla Regione Toscana a partire dall'anno 2016 per l'uso del bene demaniale senza titolo concessorio;

CONSIDERATO che la concessione demaniale rilasciata con la Determinazione n. 994/2014 è decaduta in data 07/04/2015 e che sono stati regolarmente versati i corrispettivi richiesti dalla Provincia di Grosseto ed altresì che sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla Regione Toscana per regolarizzare, a partire dal 01/01/2016, la concessione risultante scaduta in questa data, come previsto dalla L.R. 77/2016;

ACCERTATO che l'area demaniale utilizzata da Novenovenove Srl è censita catastalmente al foglio 109 del Catasto del Comune di Castiglione della Pescaia (GR) e consiste nella particella n. 251 di mq 307, interamente occupata dal fabbricato ad uso commerciale, e nella porzione della particella n. 54 di mq 650, pertinenza esclusiva del suddetto fabbricato ed è individuata nell'elaborato cartografico allegato al presente atto sotto la lettera A, quale parte integrante e sostanziale, lungo le pertinenze del canale Molla (TS62113-TS62090) e del fiume Bruna (TS61974), riportati nel Reticolo Idrografico del Territorio Toscano di cui alla L.R. 79/2012;

RITENUTO che l'occupazione demaniale oggetto della presente concessione sia compatibile sotto il profilo idraulico, ai sensi dell'art. 3 della DPGR n. 42/2018 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904;

VERIFICATO che, in ordine al rilascio della concessione in esame, sussistono i presupposti di cui all'art. 1 della L.R. 77/2016 e che pertanto la stessa può essere rilasciata con la procedura di assegnazione diretta di cui all'art. 13 del Regolamento;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6 del Regolamento la stessa possa essere accordata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra amministrazione concedente e concessionario;

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione trasmessa al richiedente con prot. n. 0496416 del 22/12/2021;

PRESO ATTO della nota pervenuta dalla Novenovenove Srl, acquisita agli atti del Settore in data 06/04/2022 prot. n. 0145565, con la quale, in risposta alla nota sopra citata prot. n. 0496416 del 22/12/2021, è stata trasmessa, a firma di tecnico incaricato Geom. Fabio pesucci, la dichiarazione di conformità urbanistica e catastale dell'unità immobiliare censita al catasto del comune di castiglione della pescaia (GR) al foglio 109, particella 251, subalterno 1, intestata a: "Demanio Pubblico dello Stato per Le Opere di Bonifica, proprietà per 1000/1000";

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto e dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO inoltre che ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

a) assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
b) consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;

c) consentire, inoltre, l'accesso al personale del Consorzio di Bonifica di riferimento per espletare le attività manutentive di competenza;
d) sollevare fin d'ora la Concedente e il Consorzio di Bonifica competente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
e) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
f) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
g) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
h) non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
i) assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti;

Inoltre il Concessionario:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dall'uso dell'area;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto provocato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua e in generale per effetto di quanto concesso, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che la presente concessione demaniale, decorrente dal 01/01/2016, può essere rilasciata per la durata di anni 9, ai sensi di quanto stabilito nell'art. 5 del Regolamento;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, il rinnovo della concessione è ammissibile solo nei casi di cui all'art. 13, comma 1 lettere a), b), c) e g) e che la concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza. La domanda di rinnovo deve essere presentata, almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14. Fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nel termine predetto, il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, rinuncia, revoca o decadenza, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a

proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato dall'Amministrazione concedente e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario medesimo e che il settore competente può, d'ufficio o su istanza del concessionario, valutare l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal concessionario, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario;

PRESO ATTO della relazione di stima redatta dal Settore in data 04/12/2019, agli atti, che, ai sensi dei criteri approvati dalla Giunta con la D.G.R. 1138 del 15/11/2016 per l'anno 2016 e dalla D.G.R. 888 del 07/08/2017 per gli anni successivi, ha determinato in € 7.918,00 il canone annuo dovuto per la concessione di area con fabbricato ad uso commerciale (tip. 2.2) di mq 307, censita al foglio 109 part. n. 251 del Catasto del comune di Castiglione della Pescaia (GR) e in € 700,00 il canone per l'area di mq 650 ad uso strumentale (tip. 2.4), censita al foglio 109 part. n. 54/p del Catasto del medesimo comune;

CONSIDERATO che il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia da parte del concessionario, il pagamento del canone è dovuto fino e per tutta l'annualità in cui è stata richiesta la rinuncia;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo e che il richiedente, in ottemperanza agli adempimenti preliminari richiesti con la nota sopracitata e alle richieste di pagamento inoltrate dal Settore Politiche Fiscali e Riscossione Tributi:

- ha provveduto al versamento dei canoni dovuti per le annualità dal 2016 al 2021;
- ha provveduto al versamento dell'imposta regionale sulle concessioni del demanio idrico per l'annualità 2016 e 2021, stabilita dall'art. 1 comma 2 della L.R. n. 2/1971 nell'importo del 50% del canone;
- ha costituito, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, apposita fideiussione rilasciata da impresa assicurativa (polizza n. 1842050 e relativa appendice n. 2, rilasciata da Elba Assicurazioni S.p.A., agli atti) di € 7.918,00, pari a una annualità del canone;
- ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo sul decreto di € 16,00 ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti (attestazione pagamento con F24 c/o Banca Intesa San Paolo in data 19/01/2022);
- ha provveduto al versamento di € 1.474,24 a titolo di imposta di registro e marche da bollo;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990, è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

1. di rilasciare a Novenovenove Srl, con sede legale in Grosseto, via Pergolesi n. 5/B - C.F. 01305730531, la concessione di area demaniale di mq 307, interamente occupata da capannone

ad uso commerciale (tip. 2.2) e di area di mq 650 per uso strumentale (tip. 2.4), lungo le pertinenze del fiume Bruna (TS61974) e del canale Molla (TS62113-TS62090), censite al foglio 109 particella n. 251 e n. 54/p del Catasto del comune di Castiglione della Pescaia (GR), in località ponte Giorgini, così come rappresentato nell'elaborato cartografico, facente parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato A);

2. di stabilire che gli effetti della presente concessione decorrono dal 01/01/2016 e che la stessa avrà durata di anni 9, con scadenza il 31/12/2024;

3. di dare atto che il concessionario, per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento e alle prescrizioni indicate in narrativa, nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della Concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;

4. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

5. di dare altresì atto che il presente decreto è soggetto a registrazione ai sensi ai sensi dell'art. 5 della Tariffa parte I, allegata al DPR 26/041986 n. 131;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *Elaborato cartografico*
58f01be748cfd09fa7434e8c8dd591430c23cf09a6a8cf110347b3534ab9a289

Allegato A

Pratica SiDIT n. 5687-2019 - Concessione di capannone ad uso commerciale (tip. 2.2) e di area per uso strumentale (tip. 2.4), lungo le pertinenze del fiume Bruna (TS61974) e del canale Molla (TS62113-TS62090), censiti al foglio 109 particella 251 e 54/p del Catasto del comune di Castiglione della Pescaia (GR) - Concessionario: **Novenovenove Srl**



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7686 - Data adozione: 27/04/2022

Oggetto: Pratica SiDIT n. 4980-2021 - Concessione per due scarichi di acque reflue urbane (tip. 6.4) nel fiume Lente (TS78740) e nel fosso delle Madonnelle (TS69106), nell'abitato di Sorano (GR) - Concessionario: Acquedotto del Fiora SpA.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 28/04/2022

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59;

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 "Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79 (Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994)";

VISTA la L.R. 22/2015 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56" che dispone in ordine al trasferimento alla Regione toscana della gestione del demanio idrico e dell'introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.", di seguito Regolamento;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 888 del 07/08/2017 con la quale si determinano i canoni per l'uso del demanio idrico a partire dall'anno 2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018, con la quale si introducono alcune modifiche nell'applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano per il resto, i canoni per l'uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019, con la quale si dispone che la rivalutazione dei canoni di concessione per l'occupazione delle aree del demanio idrico sulla base del tasso di inflazione, prevista dall'art. n. 28 comma 7 del Regolamento, sia effettuata al tasso del 1,2%;

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua, in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R.. 65/2014";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018 n. 42/R "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)";

VISTO l'art. 1 comma 2 della L.R. n. 2/1971, così come modificato dall'art.1 della L.R. 74/2018, che commisura al 50% del canone l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui pagamento, dovrà essere effettuato entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone;

VISTA la convocazione della conferenza di servizi indetta dall'Autorità Idrica Toscana, pervenuta a questo Settore in data 21.09.2021 al prot. n. 365845 (rif. prot. A.I.T. n. 11675 del 21.09.2021);

DATO ATTO che oggetto della conferenza dei servizi è l'approvazione del progetto definitivo relativo a: "Adeguamento dell'impianto di depurazione di Rodemoro e realizzazione del collettore fognario" corredato delle intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi di cui alle vigenti norme e di rispettiva competenza;

VISTO il decreto del Direttore Generale dell'Autorità Idrica Toscana n. 140 del 14/12/2021, avente ad oggetto l'approvazione del progetto definitivo denominato "Adeguamento dell'impianto di depurazione di Rodemoro e realizzazione del collettore fognario" in comune di Sorano ed il relativo Allegato 1 (determinazione di conclusione positiva della conferenza);

DATO ATTO che per la realizzazione di quanto sopra, per quanto in particolare di competenza dello scrivente Settore, si prevede la realizzazione di n. 2 terminali di scarico in corsi d'acqua e nello specifico:

- scaricatore in prossimità dell'ex depuratore di Acquadalto per gli scarichi prodotti da parte del centro storico e da alcuni degli edifici ubicati nella zona ad Est di Via Finetti, che interessa il fiume Lente (TS78740);
- By-pass in esercizio nell'impianto Rodemoro per gli scarichi prodotti dalla parte meridionale del centro abitato, compresa la zona artigianale, che interessa il fosso delle Madonnelle (TS69106);

VISTO il parere rilasciato ai soli fini idraulici (R.D. 523/1904), e inviato in data 02/12/2021 con prot.n. 468693;

DATO ATTO che il progetto, sopra indicato è stato presentato dall'Ing. Glauco Cecconi;

ACCERTATO che i corsi d'acqua fiume Lente (TS78740) e fosso delle Madonnelle (TS69106), riportati nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano di cui alla L.R.T. 79/2012 - (C.T.R. tav. n. 333090), risultano acqua pubblica ai sensi del DCRT 57/2013 e ss.mm.ii;

CONSIDERATO CHE

- il progetto delle opere da realizzare presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

Dato atto che nell'elaborato cartografico allegato al presente atto sotto la lettera A, quale parte integrante e sostanziale, vengono individuati distintamente i due scarichi, oggetto della presente concessione;

CONSIDERATO che la concessione di cui trattasi è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza, in quanto rientra nel caso previsto dall'art. 13 comma 1 lett. C del suddetto Regolamento;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6 del Regolamento la concessione possa essere accordata senza il disciplinare;

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione trasmessa al richiedente con prot. n. 13571 del 14/01/2022;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto, dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

a) assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
b) consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
c) sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
d) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
e) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
f) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
g) non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
h) assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti;

Inoltre il Concessionario:

- si obbliga a porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato/concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori e dall'uso delle opere e dell'area;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica delle opere di difesa presenti nel tratto del corso d'acqua interessato;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisionali occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni allegati all'istanza;
- al termine di ogni giornata lavorativa eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisionali, dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, mentre in condizioni di meteo avverse che interessano l'area oggetto di intervento (in particolare con codice allerta arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale – www.cfr.toscana.it), dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell' ittiofauna contenute nel Piano Ittico Provinciale e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- prescrizioni su eventuali interventi di taglio di alberature:
  - gli interventi siano effettuati nel rispetto del R.D. 523/1904, con particolare riferimento all'art. 96 lett. "c";
  - siano richiesti eventuali pareri/nulla osta a altri Organi competenti in materie ambientali e di taglio vegetazione e ne siano rispettate le possibili prescrizioni riportate;
  - si prenda espressamente atto di quanto riportato nella seguente normativa vigente:
    - Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 1315 del 28/10/2019 "Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano." ;
    - L.R. 39/2000 "Legge forestale della Toscana" e ss.mm.ii;
    - L.R. 30/2015 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla L.R. 24/1994, alla L.R. 65/1997, alla L.R. 24/2000 ed alla L.R. 10/2010. ";
    - D.P.G.R. 48/R/2003 "Regolamento Forestale";
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- la Ditta è tenuta ad intervenire anche successivamente al completamento delle opere qualora per effetto di assestamento, di dilavamento e/o erosione si manifestassero avvallamenti, cedimenti e fessurazioni nell'area interessata dall'intervento;
- in caso di terreno bagnato è vietato il transito per mezzi pesanti su argini, sponde e relative pertinenze;
- che le caratteristiche delle acque di scarico rientrino nei parametri dettati dalle vigenti norme in materia igenico-sanitaria;

- sarà cura della ditta richiedente provvedere periodicamente alle verifiche e manutenzioni e a mettere in atto gli eventuali accorgimenti tecnici e pratici necessari per garantire le condizioni di corretto funzionamento dell'opera di scarico e prevenire fenomeni di impedimento o rigurgito dello scarico stesso;

Inoltre dovranno essere rispettate le seguenti ulteriori prescrizioni tecnico/operative:

- per quanto attiene la realizzazione della scogliera in massi naturali non gelivi a protezione della sponda nel Fiume Lente, durante le fasi di lavoro, si dovrà prevedere una opportuna e idonea disposizione dei massi, al fine di scongiurare pericoli di erosione spondale ed aggiramento del manufatto stesso durante gli eventi di piena, nonché opportuno raccordo alle estremità con il profilo naturale della sponda, al fine di evitare discontinuità tra la struttura in progetto e la conformazione del terreno in loco;
- per quanto attiene la realizzazione della gabbionata a protezione delle sponde e fondo alveo nel fosso delle Madonnelle, durante le fasi di lavoro, si dovrà prevedere una opportune ammorsature, al fine di scongiurare pericoli di erosione spondale ed aggiramento del manufatto stesso durante gli eventi di piena, oltre che opportune legature tra singoli elementi che costituiscono la gabbionata in progetto, sia in senso longitudinale che verticale, al fine di garantire un collegamento omogeneo l' uno all' altro, nonché opportuno raccordo alle estremità con il profilo naturale della sponda, al fine di evitare discontinuità tra la struttura in progetto e la conformazione del terreno in loco;

- Scaricatore in prossimità dell'ex depuratore di Acquadalto - (fiume Lente)

- Il rivestimento della sponda in massi naturali dovrà avere una larghezza di 2,00 m (in asse rispetto al punto di scarico) e dovrà essere prolungato nel fondo alveo per una lunghezza di 2,00 metri;
- la parte terminale in PVC della condotta di scarico, in prossimità dello sbocco nel corso d'acqua, non dovrà risultare sporgente rispetto al profilo della sponda e dovrà essere risagomata secondo l'inclinazione della sponda stessa;

- By-pass in esercizio nell'impianto Rodemoro – (fosso delle Madonnelle)

- Il rivestimento della sponda con gabbioni riempiti con materiale lapideo dovrà avere una larghezza di 4,00 m (in asse rispetto al punto di scarico) e dovrà essere prolungato nel fondo alveo e nella sponda opposta a quella interessata dallo scarico per un'altezza di 1,00 metri;
- I gabbioni posti nelle sponde dovranno essere raccordati con rete metallica e gli spazi vuoti riempiti di materiale lapideo di idonea dimensione, con lo scopo di ripristinare l'inclinazione del profilo naturale del fosso evitando "scalini" ed elementi in sporgenza rispetto al profilo stesso;
- la parte terminale in PVC della condotta di scarico, in prossimità dello sbocco nel corso d'acqua, non dovrà risultare sporgente rispetto al profilo della sponda e dovrà essere risagomata secondo l'inclinazione della sponda stessa;

PRESCRIZIONI GENERALI

- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- la presente autorizzazione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena di decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio; la stessa può essere rinnovata una sola volta per un periodo massimo di tre anni su richiesta dell'interessato almeno 30 giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente a questo Genio Civile la data di inizio dei lavori e il nominativo del tecnico responsabile dei lavori / direzione lavori, con relativo recapito telefonico e postale e la ditta esecutrice; inoltre entro 60 giorni dal termine dei lavori dovrà provvedere a comunicarne la data e trasmettere contestualmente anche l'attestazione dalla quale risulti che le opere o gli interventi siano stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto ed eventuali varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel presente provvedimento;

DATO ATTO che la presente concessione demaniale, decorrente dalla data di adozione del presente atto, può essere rilasciata per la durata di anni 19, ai sensi di quanto stabilito nell'art. 5 del Regolamento poiché garantisce l'esercizio di un pubblico servizio;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca o rinuncia, la concessione si risolve, col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario medesimo;

CONSIDERATO che la concessione demaniale è rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 25 del Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

CONSIDERATO che il canone demaniale per n. 2 scarichi di acque reflue urbane (tip. 6.4) dovuto per l'anno in corso ammonta a € 506,00, corrispondente all'importo unitario di € 253,00, in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la DGRT n. 888/2017, rivalutate su base ISTAT, ai sensi della DGRT n. 1035 del 5/08/2019, e potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale, sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

CONSIDERATO che il canone dovrà essere corrisposto, anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia da parte del concessionario, il pagamento del canone è dovuto fino e per tutta l'annualità in cui l'istanza è stata presentata;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo e che il soggetto richiedente, in ottemperanza agli adempimenti preliminari richiesti con la nota sopracitata:

- ha provveduto, per l'anno 2022, al versamento dell'importo di € 506,00, corrispondente al canone annuo;
- ha provveduto al versamento di un deposito cauzionale di € 506,00, pari a una annualità del canone;
- ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo di € 16,00 ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti (attestazione pagamento con F24 c/o Banca Monte dei Paschi di Siena in data 11/02/2022 e inviata in data 07/04/2022 prot.n. 147225);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990, è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

1. di rilasciare a Acquedotto del Fiora S.p.A., con sede legale a Grosseto via Mameli n.10 – C.F - 00304790538, la concessione demaniale per due scarichi acque reflue urbane (tip. 6.4) nel fiume

Lente (TS78740) e nel fosso delle Madonnelle (TS69106), in località abitato di Sorano (GR), così come rappresentato nell'elaborato cartografico, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, (allegato A), con decorrenza dalla data del decreto fino al 31/03/2041;

2. di autorizzare l'esecuzione delle opere suddette ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904, così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati indicati in premessa e agli atti del Settore;

3. di dare atto che l'autorizzazione ad eseguire i lavori di cui alla presente concessione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza del presente atto, senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;

4. di dare atto che il concessionario per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento e alle prescrizioni generali e tecniche indicate in narrativa, nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della Concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;

5. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

6. di dare altresì atto che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *Elaborato cartografico*
4204bf050f1aff94fb42b1267617d88acab6f2a2338e9a8ab3dcd12d7faca103

Allegato "A"

Pratica SiDIT n. 4980-2021 - Concessione per due scarichi acque reflue urbane (tip. 6.4) nel fiume Lente (TS78740) e nel fosso delle Madonnelle (TS69106), in località abitato di Sorano (GR) - Concessionario: Acquedotto del Fiora SpA.

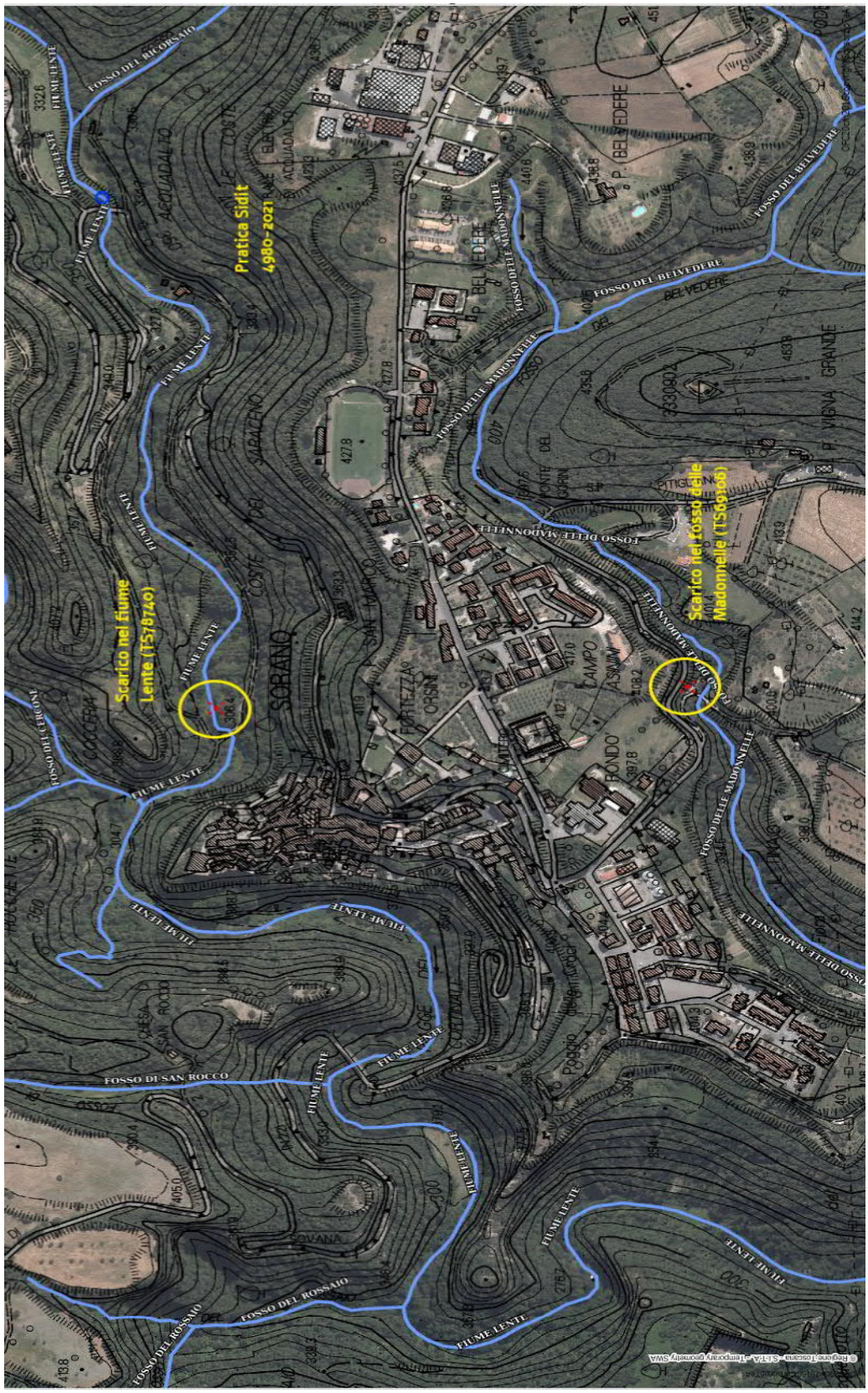

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7689 - Data adozione: 28/04/2022

Oggetto: RD 523/1904-LR 77/2016. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Mugnone, località Via Faentina in Comune di Fiesole per scarico acque reflue domestiche. Pratica SiDIT 15963/2019

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 28/04/2022

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA la LR 22 del 3/3/2015 Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002 , 67/2003 , 41/2005 , 68/2011 ,65/2014;

VISTA la L.R. 77/2016 "Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico"e s.m.i.;

PREMESSO che con il passaggio della competenza della gestione amministrativa delle aree del demanio idrico dalle province alla Regione sono state rinvenute diverse situazioni di occupazioni senza titolo concessorio, o con titolo concessorio scaduto che si rende necessario regolarizzare in quanto, pur avendo fatto specifica istanza alla provincia e sempre pagato un'indennità, risultano tuttora privi di titolo che legittima tale occupazione;

DATO ATTO che con Atto n. 4444 del 30.11.1977 la Regione Toscana Ufficio del Genio Civile di Firenze ha autorizzato, ai sensi del R. D. 523/1904, la Signora Chiti Simonetta, i cui dati anagrafici sono riportati nell'allegato A al presente decreto, all'immissione nel Torrente Mugnone, in prossimità della particella n.7 del Foglio n.7, di scarico di acque reflue domestiche nel Comune di Fiesole (FI);

RICHIAMATO l'art. 1 della LR 77/2016 che prevede per i soggetti occupanti le aree del demanio senza titolo alla data del 1° gennaio 2016 in regola con i versamenti richiesti dalla provincia per gli anni antecedenti possono ottenere la concessione comunicando al settore regionale competente i dati necessari ai fini del rilascio della concessione di cui al comma 4;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1 c. 4 della LR 77/2016 si può procedere al rilascio della concessione mediante la procedura di cui all'articolo 13 del d.p.g.r. 60/R/2016, entro il 31 dicembre 2022;

CONSIDERATO che l'opera sopra descritta comporta l'utilizzo di

- porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Mugnone, loc. Via Faentina in Comune di Fiesole, presso la particella 7 antistante del Foglio 7 con l'opera n. 10988 - scarico acque reflue domestiche;

CONSIDERATO inoltre che per l'occupazione sopra descritta, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 del D.P.G.R. 42/R/2018, persistono le condizioni per la sua permanenza in ambito demaniale;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e concessionario;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 9 del 28/11/2019;

CONSIDERATO che sono state valutate sussistere le condizioni favorevoli, per quanto attiene gli aspetti

amministrativo-contabili, al rilascio della concessione demaniale;

DATO ATTO che, nella gestione dell'area dovranno essere osservate le prescrizioni generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI GENERALI:

- le opere realizzate dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;

Il Concessionario si obbliga a proprie cure e spese:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concessionario si obbliga sin d'ora di tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti
- il Concessionario è obbligato a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazione di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di.

  a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;

  b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;

  c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.
- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi.
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa.

- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato.
- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l' amministrazione.
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F.

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 3112.2024 a decorrere dal 1 Gennaio 2016 la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016.

DATO ATTO che l'imposta di bollo virtuale sul presente atto, che sarà assolta a cura dell' Amm.ne Regionale, è stata anticipata dal richiedente a mezzo bonifico;

DATO ATTO che per il periodo antecedente al 1° gennaio 2016 e sino a cinque annualità, il Richiedente ha regolarmente versato il corrispettivo richiesto dalla provincia;

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 265,17 pari al 20 per cento del corrispettivo versato alla Provincia nei cinque anni antecedenti al 2016, dovuta per ciascun anno di occupazione senza titolo entro il 31/12/2018;
- € 160,00 a titolo di imposta regionale prevista all'articolo 1, comma 2, lettera a) della L.R. 2/1971, annualità 2016, mediante versamento sul conto banco posta IBAN IT70 J 0760102800 000011899580;
- € 230,00 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;

- € 230,00 a titolo di canone di occupazione demaniale anno 2021 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di autorizzare ai soli fini idraulici il mantenimento delle opere realizzate ai sensi e per gli effetti dell'art. art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904;
2. di accordare, al richiedente Simonetta Chiti, i cui dati anagrafici sono riportati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, la Concessione demaniale per l'utilizzo di
    - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Mugnone, località Via Faentina in Comune di Fiesole, presso la particella 7 antistante del Foglio 7 con l'opera n. 10988 - scarico acque reflue domestiche;
3. di disporre che la gestione dell'occupazione sia sottoposta alle prescrizioni generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 31.12.2024, a decorrere dal 1° Gennaio 2016, con scadenza il 31 Dicembre 2024, secondo le condizioni e le clausole previste in premessa e che il canone di concessione è pari a € 232,76, secondo quanto riportato al p.to 6.2 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verrano emanate dalla Regione Toscana e da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di dare atto che:
    - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R. D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
6. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec lorenzo.pezzoli@geopec.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *Anagrafica richiedente*

a075c9e3147724ef2e7930f1bf0681c232e9f33aac7460dbe42f6c501a304374

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7691 - Data adozione: 28/04/2022

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775 – Concessione di acque pubbliche sotterranee per uso civile - prelievo ubicato nel Comune di Poggibonsi (SI), località Fosci - N.C.T. foglio n. 19 particella n. 182 - Pratica SIDIT 4801-2016 – Loc. 4602

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 28/04/2022

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:
- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";
- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R.51/R/ 2015".

VISTA la delibera della Giunta regionale n 938 del 13/9/2021 "Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque per l'annualità 2021";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

PREMESSO CHE
- con Atto della Provincia di Siena n. 126 del 07/11/2006, era stata rilasciata in favore della Ditta Modelleria Ferrieri (CF. 00686510520) una concessione di acque pubbliche sotterranee per uso igienico ed antincendio, mediante un pozzo in località Fosci sito in Comune di Poggibonsi (SI), in terreno individuato nel N.C.T. dal foglio 19 p.lla 182, per la durata di 15 anni;

- con Disposizione della Provincia di Siena n. 1662 del 06/12/2011 era stato consentito alla Ditta Immobiliare Foci srl (CF. 00686510520) il subentro nella titolarità della concessione di derivazione (approvata con Disposizione Dirigenziale della Prov. Di Siena n.126 del 07/11/2006), ed erano state confermate tutte le disposizioni contenute del Disciplinare n.279 del 23/10/2006;

- con istanza Prot. n. 0314684 del 03/08/2021 la Ditta Immobiliare Foci srl (CF. 00686510520) ha richiesto il rinnovo della concessione di acque pubbliche per uso civile mediante un pozzo esistente ubicato nel Comune di Poggibonsi (SI) località Fosci;

- con note pervenute alla Regione Toscana, rispettivamente del 02/02/2022 con prot. n. 0042240 e del 22/02/2022 con prot. n. 0069918, la Ditta richiedente ha inviato documentazione ad integrazione dell'istanza di cui prima;

DATO ATTO che l'avviso di istruttoria è stato pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune di Poggibonsi (SI) per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 11/02/2022, Registro n.121/2022, come da relata di pubblicazione acquisita al Protocollo della Regione Toscana con n. 0084805 del 02/03/2022;

DATO ATTO che la conferenza istruttoria, come da art. 48 del DPGR 61/R/2016, è stata effettuata il giorno 11/02/2022 presso la sede del Settore Genio Civile Valdarno Superiore in Firenze, via San Gallo 34/A, e che dal verbale conservato agli atti non emergono osservazioni né opposizioni;

VISTA la relazione di istruttoria in data 04/04/2022, svolta dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Ufficio di Firenze, in base alla quale le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate: la quantità di acqua da prelevare è pari al fabbisogno annuo di 630 mc/anno e per una portata media annua di concessione (PMA) di 0,02 l/s, destinata ad uso civile;

DATO ATTO che il richiedente:
- ha costituito il deposito cauzionale di € 170,87 (ad integrazione di € 61,08 versate in sede di primo rilascio della concessione originaria);
- ha assolto all'imposta di bollo sul disciplinare e sul presente atto, mediante versamento di € 48,00 sul conto corrente n. IT89O0760102800000103157820 intestato a Regione Toscana;
- in data 04/04/2022 ha sottoscritto il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il titolare di posizione organizzativa "Procedure tecnico autorizzative in materia di acqua - Valdarno Superiore", Ing. Carmelo Cacciatore;"

DECRETA

1. di rinnovare la concessione di acque pubbliche in favore della Ditta Immobiliare Foci srl (CF. 00686510520) per uso civile entro i limiti di disponibilità della risorsa e fatti salvi i diritti di terzi; la captazione avverrà mediante un pozzo in località Fosci sito in Comune di Poggibonsi (SI), in terreno individuato nel N.C.T. dal foglio 19 p.lla 182;

2. la concessione è rinnovata fino al 31/12/2037;

3. di approvare, quale parte integrante del presente decreto, il disciplinare (All. A) redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016 e sottoscritto in data 04/04/2022 dal richiedente, recante gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche;

4. di stabilire che, ai sensi del DPGR 61/R/2016, della DGR 938/2021, il canone di concessione è definito in € 231,95;

5. di precisare che la concessione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933 non riguarda aspetti qualitativi della risorsa idrica prelevata;

6. di trasmettere il presente atto al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *ALLEGATO A*

70a042905d653ca1c502bf07976fcb88e2df6481278d8e01100c4c1cca6298af

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7692 - Data adozione: 28/04/2022

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. AUT_1527472 - Concessione porzione di aree demaniali di vari corsi d'acqua in Comune di Anghiari e Monterchi per attraversamenti con cavi elettrici. Pratica SiDIT 566/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 28/04/2022

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico" e ss.mm.ii;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico n. 566/2022 acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 65900 del 18-02-2022 presentata da E-DISTRIBUZIONE S.P.A., c.f. 05779711000, con sede legale in Comune di Roma, Via Ombrone, n. 2 e l'allegata documentazione progettuale a firma del tecnico Petralli Marco, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Elaborato Tecnico interferenza I-3: relazione tecnico-descrittiva; planimetria generale (scala 1:10.000); planimetria catastale (scala 1:2.000); sezioni trasversali (scala 1:1.000/250);
- Elaborato Tecnico interferenza I-6: relazione tecnico-descrittiva; planimetria generale (scala 1:10.000); planimetria catastale (scala 1:2.000); sezioni trasversali (scala 1:1.000/250);
- Elaborato Tecnico interferenza I-8: relazione tecnico-descrittiva; planimetria generale (scala 1:10.000); planimetria catastale (scala 1:2.000); sezioni trasversali (scala 1:1.000/250);
- Elaborato Tecnico interferenza I-9: relazione tecnico-descrittiva; planimetria generale (scala 1:10.000); planimetria catastale (scala 1:2.000); sezioni trasversali (scala 1:1.000/250);

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 14 del 14/06/2021;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento prot. 0103688 del 14/03/2022 con la quale si è comunicato che questo Settore non ha competenze ad esprimersi riguardo:

- il posizionamento del nuovo sostegno in acciaio S40 che verrà posizionato a 4,75 m dal ciglio di sponda del corso d'acqua AV15913 denominato Rio Secco (elaborato tecnico INTERFERENZA I-3), in quanto ricadente nel Comune di Citerna (PG);
- l'attraversamento aereo del corso d'acqua AV17352 denominato Rio di Luogo Vecchio (elaborato tecnico INTERFERENZA I-6) che interessa un tratto del corso d'acqua ricadente nel comune di Citerna (PG).

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Rio Secco AV15913 , loc. Casa Rio Secco in Comune di Anghiari, presso la particella 98 del Foglio 110 per la realizzazione dell'opera n. 10533 INTERFERENZA I-3 - attraversamento aereo, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato AV17658 Rio di Luogo Vecchio, loc. Mercatale in Comune di Monterchi, presso il Foglio 6 per la realizzazione dell'opera n. 10704 INTERFERENZA I-8 -

attraversamento interrato nella parte superiore di un tratto tombato, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato AV15282, loc. Valdigatti in Comune di Anghiari, presso la particella 246 del Foglio 95 per la realizzazione dell'opera n. 10705 INTERFERENZA I-9 - attraversamento aereo, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s..m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 903/2022;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
  - non altera il buon regime delle acque;
  - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
  - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
  - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
  - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- i lavori riguardanti la posa in opera della linea interrata in corrispondenza dell'interferenza con il tratto tombato del corso d'acqua AV17658 Rio di Luogo Vecchio (interferenza I-8), dovranno essere realizzati garantendo l'integrità della struttura del tombamento esistente;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisionali occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni

temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;

- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni tre dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;

- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazione di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l' Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;

b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;

c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è

dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca cartacea n. 01200824622051 del 25/03/2022.

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 453,08 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 339,81 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente a nove dodicesimi del canone annuale di € 453,08 riferito al 2022 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 226,54 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 19 dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare, al richiedente E-DISTRIBUZIONE S.p.A., c.f. 05779711000, con sede legale in Comune di Roma, Via Ombrone, n. 2 la Concessione per l'occupazione di:
    - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Rio Secco AV15913 , loc. Casa Rio Secco in Comune di Anghiari, presso la particella 98 del Foglio 110 con l'opera n.10533 INTERFERENZA I-3 - attraversamento aereo ;
    - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato AV17658 Rio di Luogo Vecchio, loc. Mercatale in Comune di Monterchi, presso il Foglio 6 con l'opera n. 10704 INTERFERENZA I-8 - attraversamento interrata nella parte superiore del tratto tombato;
    - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato AV15282, loc. Valdigatti in Comune di Anghiari, presso la particella 246 del Foglio 95 con l'opera n. 10705 INTERFERENZA I-9 - attraversamento aereo ;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 453,08, secondo quanto riportato al p.to 1.3) e al p.to 11) dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro

200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;

7. di dare atto che:
    - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
    - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento agli indirizzi PEC e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it e marco.petralli@ingpec.eu .

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7693 - Data adozione: 28/04/2022

Oggetto: Prat. SiDIT n°825/2022 - Concessione dell'area demaniale per il taglio in alveo del bosco ceduo (tip. 8), lungo un tratto del Fosso delle Querciolaie (TS2149) ed autorizzazione per taglio di vegetazione arborea e arbustiva nelle pertinenze ricadenti entro la fascia di rispetto idraulica di 10 metri lineari dal ciglio di sponda, anche per l'affluente (TS1979) del Fosso del Colle e dell'affluente (TS2139) del Torrente Arbia, posti in loc. Casavecchia, nel Comune di Gaiole in Chianti (SI) - cod. loc. n. 462 T.P.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 28/04/2022

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 "*Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*" ;

VISTA la L. 37/94 "*Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche*";

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali*", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 79/2012 "*Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R 69/2008 e alla L.R 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994*";

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 "*Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994)*";

VISTA la L.R. 22/2015 "R*iordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56*" che dispone in ordine al trasferimento alla Regione toscana della gestione del demanio idrico e dell'introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 80/2015 "*Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri*", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 "*Regolamento in attuazione dell'art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.*", di seguito Regolamento;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 888 del 07/08/2017 con la quale si determinano i canoni per l'uso del demanio idrico a partire dall'anno 2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018 con la quale, si introducono alcune modifiche nell'applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano per il resto, i canoni per l'uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la L.R. 41/2018 *"Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014"*;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R "*Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)*";

VISTO l'art. 1 comma 2 della L.R. n. 2/1971, così come modificato dall'art.1 della L.R. 74/2018, che commisura al 50% del canone l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del

demanio idrico e delle relative aree, il cui pagamento, ai sensi della decisione della Giunta Regionale n. 4 del 7/1/2020, verrà richiesto entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone;

VISTA l'istanza di concessione presentata dalla ditta "SAV Service s.n.c. di Romanovski Muren", con sede legale in Via delle Fonti, n.35, nel Comune di Castelnuovo Berardenga (SI) - P.Iva 01176280525 , acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 93165 del 08/03/2022 e successive integrazioni prot. n. 105809 del 15/03/2022 e prot. n. 109310 del 16/03/2022;

DATO ATTO che il progetto allegato alla richiesta e alle integrazioni sopra citate, redatto dal tecnico, Dott. Agr. For. Leonardo Nocentini, contenenti la relazione tecnica e le planimetrie di intervento, prevede di effettuare in loc. Casavecchia, nel Comune di Gaiole in Chianti (SI), il taglio di vegetazione arborea e arbustiva nell'area demaniale, in alveo di tratti dei corsi d'acqua di seguito indicati e nelle rispettive pertinenze idrauliche:

- Fosso delle Querciolaie (TS2149);
- Affluente (TS1979) del Fosso del Colle;
- Affluente (TS2139) del Torrente Arbia,

ACCERTATO che i corsi d'acqua sopra elencati, riportati nel Reticolo Idrografico e di Gestione, del Territorio Toscano di cui alla L.R.T. 79/2012, risultano acqua pubblica ai sensi del DCRT 57/2013;

CONSIDERATO che:

- il taglio da realizzare presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

ACCERTATO che la concessione richiesta comporta l'occupazione di aree demaniali, individuate nell'elaborato cartografico allegato al presente atto sotto la lettera "A" ;

CONSIDERATO che, la concessione di cui trattasi è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza, in quanto rientra nel caso previsto dall'art. 13 comma 1 lett. b) del suddetto Regolamento;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6 del Regolamento la stessa possa essere accordata senza il disciplinare;

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione trasmessa al richiedente con prot. n. 506596 del 31/12/2021;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto e dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO inoltre che ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a :

a assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
b consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire

l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente,per garantire il buon regime delle acque; consentire, inoltre, l'accesso al personale del consorzio di bonifica di riferimento per espletare le attività manutentive di competenza;

c sollevare fin d'ora la Concedente e il consorzio di bonifica competente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

d rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

e non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;

f assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;

g non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;

h assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti;

Inoltre il concessionario:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dall'uso dell'area;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che, per l'occupazione dell'area assegnata dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

➢ PRESCRIZIONI TECNICHE

- l'intervento di taglio presente nelle pertinenze idrauliche, dovrà attenersi ai criteri di gestione della vegetazione erbacea, arbustiva ed arborea indicati nei paragrafi 3.1.2 e 3.1.3 dell'Allegato A alla D.G.R. della Toscana n. 1315 del 28/10/2019, privilegiando il taglio degli alberi morti, deperenti o mal conformati;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica delle opere di difesa presenti nel tratto del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le eventuali opere provvisionali occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori

ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;

- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni allegati all'istanza;
- al termine di ogni giornata lavorativa eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisionali, dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, mentre in condizioni di meteo avverse che interessano l'area oggetto di intervento (in particolare con codice allerta arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale– www.cfr.toscana.it), dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute nel Piano Ittico Provinciale e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- prescrizioni su eventuali interventi di taglio di alberature:
  - gli interventi siano effettuati nel rispetto del R.D. 523/1904, con particolare riferimento all'art. 96 lett. "c";
  - siano richiesti eventuali pareri/nulla osta a altri Organi competenti in materie ambientali e di taglio vegetazione e ne siano rispettate le possibili prescrizioni riportati;
  - si prenda espressamente atto di quanto riportato nella seguente normativa vigente:
    - Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 1315 del 28/10/2019 "*Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano.*" ;
    - L.R. 39/2000 "*Legge forestale della Toscana*" e ss.mm.ii;
    - L.R. 30/2015 "*Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000ed alla l.r. 10/2010.* ";
    - D.P.G.R. 48/R/2003 "*Regolamento Forestale*";
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- in caso di terreno bagnato divieto di transito per mezzi pesanti su argini, sponde e relative pertinenze;

➢ PRESCRIZIONI GENERALI

- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- la presente autorizzazione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena di decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio; la stessa può essere rinnovata una sola volta per un periodo massimo di tre anni su richiesta dell'interessato almeno 30 giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente a questo Genio Civile, la data di inizio dei lavori in narrativa, il nominativo del tecnico responsabile dei lavori / direzione lavori, con relativo recapito telefonico e postale e la ditta esecutrice (nel caso in cui i lavori siano affidati a più imprese devono essere comunicati i dati di tutte le imprese esecutrici e la suddivisione temporale o per fasi o per aree delle lavorazioni affidate a ciascuna di esse); inoltre entro 60 giorni dal termine dei lavori dovrà provvedere a comunicare la data di fine lavori e trasmettere contestualmente anche l'attestazione dal quale risulti che le opere o gli interventi siano stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto ed eventuali varianti autorizzate e nel rispetto delle

condizioni espresse nel presente provvedimento autorizzativo;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto stabilito nell'art. 5 del Regolamento, la presente concessione demaniale può essere rilasciata per un anno, con decorrenza dalla data di inizio dei lavori ;

VISTA la stima effettuata dal tecnico Dott. Agr. For. Leonardo Nocentini, allegata all'istanza di concessione sopra indicata, per un valore totale di € 163,20;

RITENUTA congrua la stima effettuata dal tecnico suddetto e determinato pertanto in € 163,20 il canone demaniale annuo dovuto per l'uso taglio di vegetazione (tip. 8.3), nel rispetto dei criteri della D.G.R. 888 del 07/08/2017;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo e che il soggetto richiedente, in ottemperanza agli adempimenti preliminari richiesti con la nota sopracitata:

- ha provveduto, al versamento del canone di € 163,20 (euro centosessantre/20);
- ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 come da dichiarazione conservata agli atti, (numero identificativo 01200751432353 da € 16,00 con data di emissione del 30/03/2022) ;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 , è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

1 di rilasciare alla ditta "SAV Service s.n.c. di Romanovski Muren", con sede legale in Via delle Fonti, n.35, nel Comune di Castelnuovo Berardenga (SI), - P.Iva 01176280525, la concessione dell'area demaniale per il taglio in alveo del bosco ceduo (tip. 8), lungo un tratto del Fosso delle Querciolaie (TS2149) posto in loc. Casavecchia, nel Comune di Gaiole in Chianti (SI), così come rappresentato nell'elaborato cartografico, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, (allegato A), per il periodo di un anno, con decorrenza dalla data di comunicazione dell'inizio dei lavori;

2 di autorizzare l'esecuzione del taglio di vegetazione arborea e arbustiva nelle pertinenze ricadenti entro la fascia di rispetto idraulica di 10 metri lineari dal ciglio di sponda, che si trova negli alvei, del corso d'acqua sopra citato Fosso delle Querciolaie (TS2149) e per l'affluente (TS1979) del Fosso del Colle e dell'affluente (TS2139) del Torrente Arbia, posti in loc. Casavecchia, nel Comune di Gaiole in Chianti (SI), così come rappresentato nell'elaborato cartografico, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, (allegato A), ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904;

3 di dare atto che il concessionario per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento e alle prescrizioni generali e tecniche indicate in narrativa;

4 di dare atto che l'autorizzazione ad eseguire i lavori di cui alla presente concessione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza, senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;

5 di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

6 di dare atto che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *planimetria*
3bcfe60be9fcc95305c58671f45eb2b2f45a328b53aead1c70ec23b99c521da7

Regione Toscana

GEOscopio

A L L E G A T O - A -

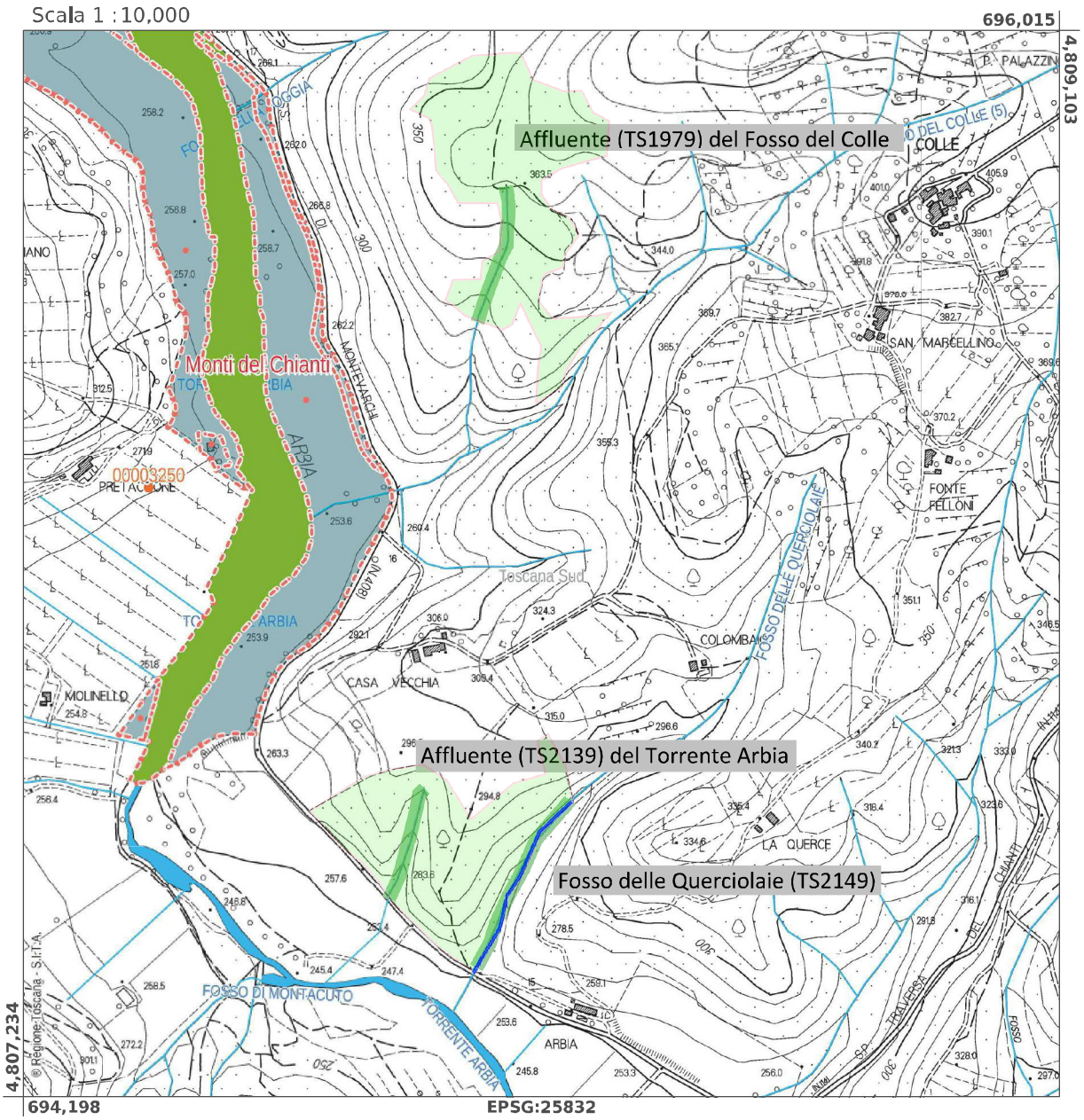

Prat. SiDIT n°825/2022 - Concessione dell'area demaniale per il taglio in alveo del bosco ceduo (tip. 8), lungo un tratto del Fosso delle Querciolaie (TS2149) ed autorizzazione per taglio di vegetazione arborea e arbustiva nelle pertinenze ricadenti entro la fascia di rispetto idraulica di 10 metri lineari dal ciglio di sponda, anche per l'affluente (TS1979) del Fosso del Colle e dell'affluente (TS2139) del Torrente Arbia, posti in loc. Casavecchia, nel Comune di Gaiole in Chianti (SI) - cod. loc. n. 462 T.P. - Richiedente : SAV Service s.n.c.

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7696 - Data adozione: 27/04/2022

Oggetto: Pratica SIDIT 1050/2021 (codice locale n. 2134). Rinnovo concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee nel Comune di Pisa. Ditta Fantozzi Srl.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 28/04/2022

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";
- il D.Lgs. 12/07/1993 n.275, riordino in materia di concessione di acque pubbliche;
- il D.P.R. n.238 del 18/02/1999;
- il D.L.vo n.112 del 31/03/1998;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n.152, artt. 95 e 96;
- la L.R.T. 22/2015 Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 come modificati dalla D.G.R. 830 del 31/07/2017;
- la D.G.R. n. 1035 del 05/08/2019, con la quale si determinano i canoni relativi alle utilizzazioni delle acque pubbliche;
- il Piano di Gestione del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale approvato con DPCM 27/10/2016;
- il Decreto Direttoriale n. 29/STA del 13/02/2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- la Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale approvata in Conferenza Istituzionale permanente con Delibera n. 3 del 14/12/2017, pubblicata su G.U. n. 43 del 21/2/2018 ed in particolare l'Allegato B, primo aggiornamento del dicembre 2018.
- la D.G.R. n. 58 del 21/01/2019 "indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

- la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Pisa – Servizio Difesa del Suolo, n.767 del 17/02/2006, con la quale veniva concesso alla Ditta Fantozzi Srl con sede legale nel comune di Pisa in Via Scornigiana n.23 (C.F. / P.IVA 00390590503), la concessione alla derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso igienico ed assimilabili, ora denominata "civile" mediante un pozzo (derivazione n. 966) ubicato nel comune di Pisa località Ospedaletto ed individuato al N.C.T. al FG 58 Particella n.757; la quantità di acqua derivabile veniva fissata metri cubi annui quattrocento (400) per il periodo dal 1° Gennaio al 31 Dicembre per tutto il giorno;

- il Disciplinare di concessione Rep. n.214 del 16/03/2006, sottoscritto presso gli uffici della Provincia di Pisa contenente gli obblighi e le prescrizioni cui attenersi nello svolgimento della concessione;

- il Decreto Dirigenziale n. 6467 del 27/04/2018 con il quale si rinnovava la concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante un pozzo alla pratica 2134, oggi pratica SIDIT 1050/2021 fino al 16/03/2021;

- l'istanza acquisita al protocollo in data 25/03/2021 con il n. 131530 ed integrazioni in data 07/07/2021 n. 282001 presentata dalla Ditta Fantozzi Srl con sede legale nel comune di Pisa in Via Scornigiana n.23 (C.F. / P.IVA 00390590503), con la quale viene chiesto il rinnovo della derivazione di acqua pubblica sotterranea nel comune di Pisa, ad uso civile;

Considerato che:
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

- il concessionario è in regola con il pagamento dei canoni per gli anni pregressi fino al 2021, che i canoni dal 2022 verranno richiesti con le modalità previste dalla Regione Toscana;
- il concessionario ha corrisposto le spese d'istruttoria e il bollo da apporre sull'atto di rinnovo con bonifico bancario del 30/08/2021;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria è possibile concedere alla Ditta Fantozzi Srl con sede legale nel comune di Pisa in Via Scornigiana n.23 (C.F. / P.IVA 00390590503), il rinnovo della concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee, pratica n. 1050/2021 (codice locale n. 2134), mediante un pozzo (derivazione n. 966) nel comune di Pisa individuato al N.C.T. al FG 58 Particella n.757, ad uso civile, senza restituzione per un volume massimo di quattrocento (400) metri cubi/anno alle condizioni contenute nel decreto dirigenziale n. 6467 del 27/04/2021 come modificato dal presente atto Atto per una durata di anni dieci (10) calcolati a decorrere dal 16/03/2021;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Geol. Giovanni Testa;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. concedere alla Ditta Fantozzi Srl con sede legale nel comune di Pisa in Via Scornigiana n.23 (C.F. / P.IVA 00390590503), il rinnovo della concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee, pratica SIDIT 1050/2021 (codice locale n. 2134), mediante un pozzo (derivazione n. 966) nel comune di Pisa individuato al N.C.T. al FG 58 Particella n.757, ad uso civile, senza restituzione per un volume massimo di quattrocento (400) metri cubi/anno alle condizioni contenute nel decreto dirigenziale n. 6467 del 27/04/2018 come modificato dal presente atto Atto;

2. di stabilire la durata della concessione in anni dieci (10) a decorrere dal 16/03/2021 fino al 16/03/2031;

3. di stabilire che il canone per l'uso dell'acqua per le annualità successive al 2020 è dovuto per anno solare e dovrà essere corrisposto, con le modalità e nei termini previsti in sede di richiesta, anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione; il canone annuo potrà essere soggetto a revisione e rivalutato secondo legge. L'obbligo del pagamento del canone cessa al termine della annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia che in caso di mancata corresponsione del canone dovuto, la mora si verifica automaticamente senza necessità del relativo atto di costituzione di messa in mora (cd. Mora ex re).

4. di dare atto che per ogni effetto di legge il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Pisa;

5. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;

6. di trasmettere il presente atto al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7699 - Data adozione: 28/04/2022

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. AUT_2334196 - Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato AV38062, loc. Bomastro in Comune di Sinalunga per modifica attraversamento a BT. Pratica SiDIT 2324/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 28/04/2022

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico" e ss.mm.ii;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico n. 2324/2021 acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 264706 del 23-06-2021 e l'integrazione acquisita con prot. n. 101597 del 11-03-2022 presentata da e-distribuzione SpA, c.f. 05779711000, con sede legale in Comune di Roma, Via Ombrone, n. 2 e l'allegata documentazione progettuale a firma del tecnico Ricci Alberto, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Relazione tecnico-descrittiva
- Corografia 1:10.000
- Localizzazione catastale 1:1.000
- Sezione attraversamento AV38062 1:100

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 14 del 14/06/2021;

PRESO ATTO che il progetto prevede:

lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato AV38062, loc. Bomastro in Comune di Sinalunga, presso la particella 251 del Foglio 43 per la realizzazione dell'opera n. 8508 concessione per modifica attraversamento a BT su corso d'acqua AV38062 in località Bomastro nel Comune di Sinalunga (SI - AUT_2334196, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s..m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti

del procedimento n. 2976/2021;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
  - non altera il buon regime delle acque;
  - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
  - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
  - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
  - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisionali occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni tre dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;

- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazione di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l' Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero

necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;

b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;

c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che il richiedente con prot. n. 71826 del 23-02-2022 ha dichiarato di aver provveduto, ai sensi del D.P.R. 642/1972 e s.m.i., all'assolvimento del pagamento dell'imposta di bollo pari a € 16,00 in modo virtuale: Aut. AdE n.133874/99

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 5,53 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 5,53 a titolo di primo canone concessorio riferito al 2022 e €. 27,44 a titolo dei canoni arretrati dal 2017 al 2021 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 2,76 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 3 dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare, al richiedente e-distribuzione SpA, c.f. 05779711000, con sede legale in Comune di Roma, Via Ombrone, n. 2 la Concessione per l'occupazione di: porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato AV38062, loc. Bomastro in Comune di Sinalunga, presso la particella 251 del Foglio 43 con l'opera n. 8508 concessione per modifica attraversamento a BT su corso d'acqua AV38062 in località Bomastro nel Comune di Sinalunga (SI - AUT_2334196);
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 5,53, secondo quanto riportato al p.to 1.1 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
    - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
    - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7704 - Data adozione: 28/04/2022

Oggetto: Pratica SiDIT n. 160/172 del 2019- Concessione per n° 2 attraversamenti aerei di MT (15 Kv), dei corsi d'acqua torrente Sorra (TS65000) e Fosso (TS5501), relativi alla ricostruzione della linea MT "Sovicille", di Km 3,5 rientrante nel "Progetto resilienza", in loc. strada di Montalbuccio, San Carlo e aree limitrofe ubicato nel Comune di Siena (SI) – cod. loc. n° 1990 O.I.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 28/04/2022

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 "*Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "*Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche*";

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali*", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 79/2012 "*Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R 69/2008 e alla L.R 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994*";

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 "*Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994)*";

VISTA la L.R. 22/2015 "*Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56*" che dispone in ordine al trasferimento alla Regione toscana della gestione del demanio idrico e dell'introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 80/2015 "*Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri*", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 e s.m.i. "*Regolamento in attuazione dell'art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.*", di seguito Regolamento;

VISTA le Delibere della Giunta Regionale n. 1138 del 15/11/2016 e n.888 del 07/08/2017 con le quali si determinano i canoni per l'uso del demanio idrico a partire dall'anno 2016;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n.1414 del 17/12/2018 con la quale, si introducono alcune modifiche nell'applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano per il resto, i canoni per l'uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT n. 888/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 con la quale si dispone che la rivalutazione dei canoni di concessione per l'occupazione delle aree del demanio idrico sulla base del tasso di inflazione, prevista dall'art. n. 28 comma 7 del Regolamento, sia effettuata al tasso del 1,2%;

VISTA la L.R. 41/2018 *"Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014"*;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R *"Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)";*

VISTO l'art. 1 comma 2 della L.R. n. 2/1971, così come modificato dall'art.1 della L.R. 74/2018, che commisura al 50% del canone l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui pagamento, ai sensi della decisione della Giunta Regionale n.4 del 7/1/2020, verrà richiesto entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone;

VISTA l'istanza di concessione presentata da e-distribuzione spa, con sede legale in Roma, via Ombrone, n.2 – C.F. 05779711000, acquisita al protocollo regionale al protocollo regionale al n. 326970 del 21/06/2018, al n. 333514 del 25/06/2018 e al n. 344126 del 02/07/2018 (ns. Pratica SiDIT n. 160/172 del 2019);

VISTA la conferenza dei servizi convocata con nota del 25/07/2018 prot. n. 375101 a seguito dell'istanza di concessione presentata da *e-distribuzione s.p.a.*, e visto il prot. n. 123329 del 19/03/2021, con la quale è stata trasmessa in allegato la documentazione progettuale costituita da 7 elaborati complessivi, uno per ogni attraversamento, composti singolarmente da:

- Relazione Tecnica Descrittiva;
- Corografia 1:10.000;
- Documentazione Fotografica;
- Tavole stato progetto e estratto di mappa catastale;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 3111 del 07/03/2019 di Autorizzazione Unica emesso dal Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti come autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 11 comma 1 lettere b) e c) della L.R. n. 39/2005, alla società *e-distribuzione s.p.a* , con sede legale in Roma, via Ombrone 2, per la ricostruzione di un n. 2 attraversamenti di elettrodotto aereo a media tensione (15 kV) linea MT "Sovicille", della lunghezza di km 3,5, rientrante nel "progetto resilienza", ubicato in località strada di Montalbuccio, San Carlo e aree limitrofe, nel comune di Siena;

ACCERTATO che i seguenti corsi d'acqua torrente Sorra (TS65000) e Fosso (TS5501), attraversati dall'elettrodotto della linea MT "Sovicille", riportati nel reticolo idrografico e di gestione del territorio toscano di cui alla L.R.T. 79/2012, risultano acqua pubblica ai sensi del DCRT 57/2013 e s.m.i;

VISTO l'elaborato cartografico, allegato al presente atto sotto la lettera "A", in cui sono individuati distintamente gli attraversamenti dei corsi d'acqua sopra indicati, oggetto della presente concessione ;

CONSIDERATO che:
- il progetto delle opere da realizzare presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

CONSIDERATO che, la concessione di cui trattasi è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza, in quanto rientra nel caso previsto dall'art. 13 comma 1 lett. c del suddetto Regolamento;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6 del Regolamento la concessione possa essere accordata senza il disciplinare;

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione trasmessa al richiedente con prot. n. 0370743 del 24/09/2021;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto, dell'esercizio delle attività, il concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO inoltre che, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il concessionario si obbliga a :

a. assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
b. consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque; consentire, inoltre, l'accesso al personale del Consorzio di Bonifica di riferimento per espletare le attività manutentive di competenza;
c. sollevare fin d'ora la Concedente e il Consorzio di Bonifica competente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
d. rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
e. non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
f. assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
g. non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
h. assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti;

Inoltre il Concessionario:

- si obbliga a porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato/concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori e dall'uso delle opere, /dall'uso dell'area;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime

idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica delle opere di difesa presenti nel tratto del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisionali occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni allegati all'istanza;
- al termine di ogni giornata lavorativa eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisionali, dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, mentre in condizioni di meteo avverse che interessano l'area oggetto di intervento (in particolare con codice allerta arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale – www.cfr.toscana.it), dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia della ittiofauna contenute nel Piano Ittico Provinciale e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- prescrizioni su eventuali interventi di taglio di alberature:
- gli interventi siano effettuati nel rispetto del R.D. 523/1904, con particolare riferimento all'art. 96 lett. "c";
- siano richiesti eventuali pareri/nulla osta a altri Organi competenti in materie ambientali e di taglio vegetazione e ne siano rispettate le possibili prescrizioni riportate;
- si prenda espressamente atto di quanto riportato nella seguente normativa vigente:
  1. Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 1315 del 28/10/2019 "*Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano.*"
  2. L.R. 39/2000 "Legge forestale della Toscana" e ss.mm.ii.
  3. L.R. 30/2015 "*Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010.* "
  4. D.P.G.R. 48/R/2003 "Regolamento Forestale"
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- la Ditta è tenuta ad intervenire anche successivamente al completamento delle opere qualora per effetto di assestamento, di dilavamento e/o erosione si manifestassero avvallamenti, cedimenti e fessurazioni nell'area interessata dall'intervento;

- in caso di terreno bagnato è vietato il transito per mezzi pesanti su argini, sponde e relative pertinenze;
- qualora la linea elettrica oggetto dei lavori, non dovesse garantire il libero accesso alle aree interessate e/o ostacolare le attività di istituto di questo Ente e del Consorzio di Bonifica territorialmente competente, qualsiasi lavorazione di stacco di elettricità e relativi costi correlati saranno a carico della Ditta proponente, escludendo gli Enti citati da qualsiasi controversia che si dovesse creare per gli effetti degli eventuali disagi causati dal momentaneo distacco della linea.
- dovrà essere adottata ogni precauzione necessaria affinché le opere realizzate non determinino interferenza con la dinamica fluviale; in particolare, dovrà essere posta attenzione alla periodica verifica degli attraversamenti aerei, al fine di garantirne la stabilità ed escludere fenomeni di distacco o anche parziale abbassamento.

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- la presente autorizzazione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena di decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio; la stessa può essere rinnovata una sola volta per un periodo massimo di tre anni su richiesta dell'interessato almeno 30 giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;
- il richiedente è tenuto ad informare tempestivamente questo Genio Civile sulla data di inizio dei lavori e comunicare il nominativo della D.L. con relativo recapito telefonico e postale; inoltre entro 60 giorni dal termine di lavori dovrà provvedere a comunicarne la data e trasmettere contestualmente anche l'attestazione dal quale risulti che le opere o gli interventi siano stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto ed eventuali varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel presente provvedimento autorizzativo.

DATO ATTO che la presente concessione demaniale decorrente dalla data di adozione del presente atto, può essere rilasciata per la durata di anni 19, poiché garantisce l'esercizio di un pubblico servizio ai sensi di quanto stabilito nell'art. 5 del Regolamento;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca o rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario;

CONSIDERATO che la concessione demaniale è rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 25 del Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

CONSIDERATO che il canone demaniale per effetto dell'agevolazione richiesta con nota prot. n 502059 del 12/12/16, prevista dall'art. 29 del Regolamento per i gestori di pubblici servizi, proprietari o gestori di infrastrutture lineari, viene ridotto del 20%;

CONSIDERATO pertanto che il canone demaniale per n.1 attraversamento (tip.1.2 – uso Attraversamento aereo con elettrodotti) dovuto per l'anno in corso, ammonta a € 82,95, in base alla rivalutazione ISTAT applicata ai sensi della DGRT n. 1035 del 5/08/2019, alle tariffe approvate

dalla Giunta con la DGRT n.888/2017, e potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale, sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

CONSIDERATO che il canone dovrà essere corrisposto, anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia da parte del concessionario, il pagamento del canone è dovuto fino e per tutta l'annualità in cui l'istanza è stata presentata;

RITENUTO di commisurare ad una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo e che il soggetto richiedente, in ottemperanza agli adempimenti preliminari richiesti con la nota sopracitata:

1. ha provveduto: per l'anno 2016 – 2017- 2018 – 2019 - 2020 al versamento dell'indennizzo di € 819,70;
2. ha provveduto per l'anno 2021 al versamento di un canone di Euro 165,90;
3. ha provveduto al versamento della cauzione per un'annualità del canone per l'importo di Euro 165,90;
4. ha provveduto al pagamento dell'imposta regionale anno 2021 per euro 82,95;
5. ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo di € 16,00 ai sensi del D.P.R. 642/1972 come da documentazione conservata agli attestazione pagamento con F24 c/o Banca Intesa San Paolo spa in data 01/10/2021;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

DATTO che il Responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

1. di rilasciare a e-distribuzione S.P.A. con sede legale a Roma via Ombrone n. 2 C.F 05779711000, la concessione per n. 2 attraversamenti aerei di MT (15 Kv), dei corsi d'acqua torrente Sorra (TS65000) e Fosso (TS5501), relativi alla ricostruzione della linea MT "Sovicille", di Km 3,5 rientrante nel "Progetto resilienza", in loc. strada di Montalbuccio, San Carlo e aree limitrofe ubicato nel Comune di Siena (SI), così come rappresentato nell'elaborato cartografico (allegato A), facente parte integrante e sostanziale del presente atto, con decorrenza dalla data del presente atto fino al 31/03/2041;

2. di autorizzare l'esecuzione dell'opera suddetta ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati indicati in premessa e agli atti del Settore;

3. di dare atto che l'autorizzazione ad eseguire i lavori di cui alla presente concessione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza del presente atto, senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;

4. di dare atto che il concessionario per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento e alle prescrizioni generali e tecniche indicate in narrativa, nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della Concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;

5. di dare atto che l'autorizzazione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

6. che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *planimetria*

ecc720687e0188c90223a64ce433a78ee5b5e05eb40a929cced7b7b274272883

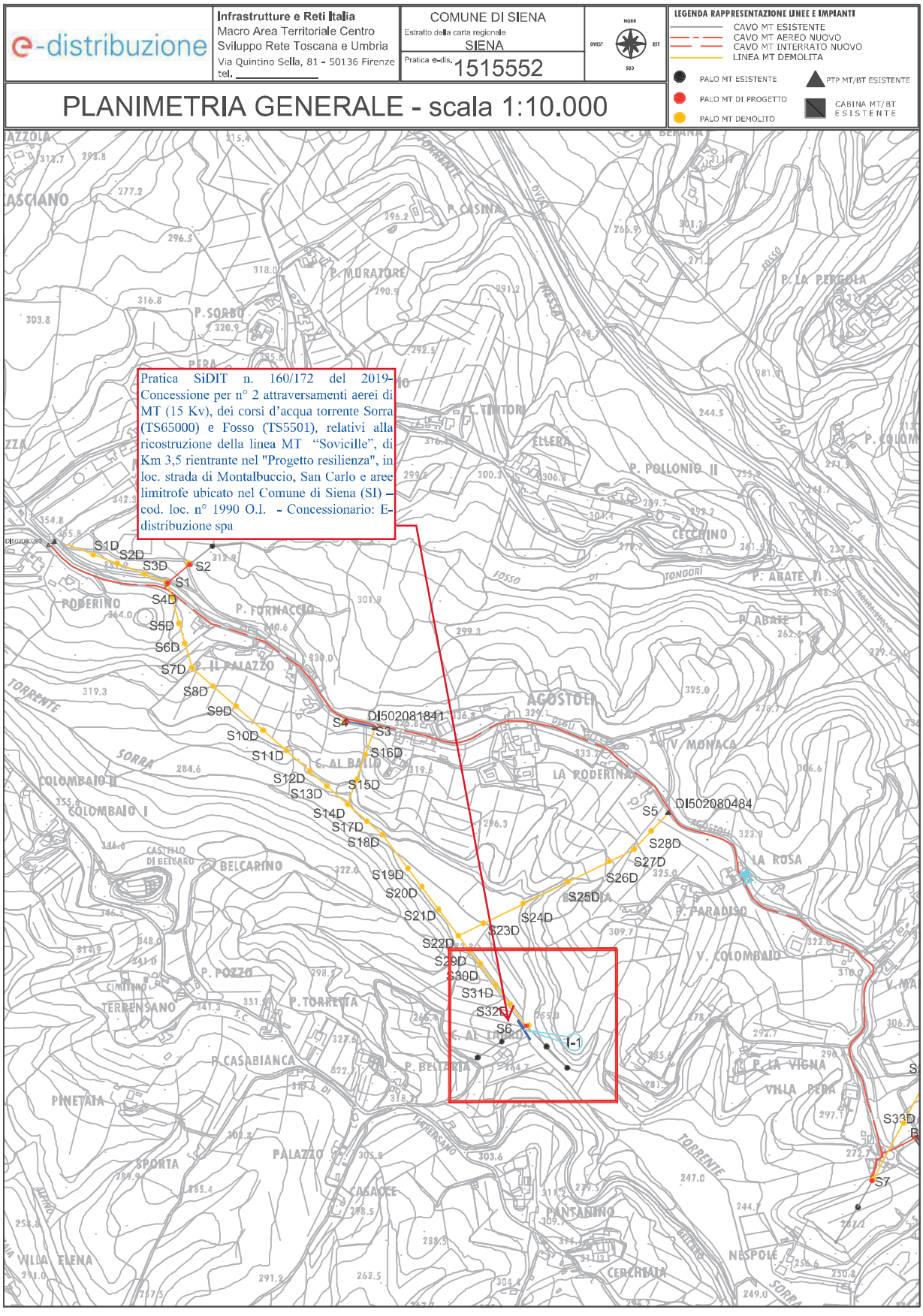

AOOGRT / AD Prot. 0123329 Data 19/03/2021 ore 12:49 Classifica P.080.070.

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7705 - Data adozione: 28/04/2022

Oggetto: Pratica SiDIT n. 4656/5671 del 2021 . Variante al decreto dirigenziale n. 12135 del 18/07/2019 - Concessione per n. 15 attraversamenti aerei a media tensione (tip. 1.2) e n. 1 attraversamento sotterraneo o utilizzando manufatti esistenti (tip. 11) per la ricostruzione di un elettrodotto aereo a media tensione (15 kV) linea MT "S.Angelo Scalo e Camignano", della lunghezza di km 15,9 rientrante nel "Progetto resilienza", ubicato nel comune di Montalcino (SI) - Concessionario: E-Distribuzione S.p.A - Cod. Locale n° 2314 O.I

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 28/04/2022

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto dirigenziale n. 12135 del 18/07/2019 avente ad oggetto: "Pratica SiDIT n. 4656/5671 del 2021 - Concessione per n. 15 attraversamenti aerei a media tensione (tip. 1.2) e n. 1 attraversamento sotterraneo o utilizzando manufatti esistenti (tip. 11) per la ricostruzione di un elettrodotto aereo a media tensione (15 kV) linea MT "S.Angelo Scalo e Camignano", della lunghezza di km 15,9 rientrante nel "Progetto resilienza", ubicato nel comune di Montalcino in provincia di Siena - Concessionario: E-Distribuzione S.p.A";

VISTA la richiesta pervenuta da *e-distribuzione spa*, con sede legale in Roma, via Ombrone, n.2 – C.F. 05779711000, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 455078 del 23/11/2021, con la quale si chiede di modificare un attraversamento aereo autorizzato con il decreto dirigenziale n. 12135 del 18/07/20219 con un attraversamento interrato del Fosso (TS25428), ubicato in località Villa Zucca, nel comune di Montalcino (SI), come meglio rappresentato dalla planimetria allegata al presente atto (Allegato A);

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari alla modifica della concessione trasmessa al richiedente con prot. n. 15908 del 17/01/2022 ;

RITENUTO di confermare come termine della concessione la data del 31/05/2038, indicata nel decreto dirigenziale n. 12135 del 18/07/2019;

CONSIDERATO che tutti i pagamenti sono stati regolamentare effettuati fino ad oggi;

CONSIDERATO che in quanto in sostituzione del canone previsto per un attraversamento aereo (tip.1.2), sarà applicato il canone annuale demaniale per gli attraversamenti sotterranei (tipologia 11), che ammonta a €.242,88 in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la DGRT n. 888/2017, rivalutate su base ISTAT ai sensi della DGRT n. 1035 del 5/08/2019 e che il canone potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

CONSIDERATO che il canone demaniale per effetto dell'agevolazione richiesta con nota prot. n. 502059 del 12/12/2016, prevista dall'art.29 del Regolamento per i gestori di pubblici servizi, proprietari o gestori di infrastrutture lineari, viene ridotto del 20%;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 31 del Regolamento, a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione, il Concessionario è tenuto al rilascio di una cauzione non inferiore a una annualità del canone, da reintegrare, entro congruo termine, nel caso di prelievi parziali di somme dalla cauzione stessa;

TENUTO CONTO che il soggetto richiedente, in ottemperanza agli adempimenti richiesti con la nota sopracitata, per l'attraversamento oggetto di modifica :

a) ha provveduto al versamento del canone per l'anno 2022 per euro 242,88;
b) ha provveduto al versamento dell'integrazione del deposito cauzione già versato ai fini del rilascio della precedente concessione, di importo pari a € 160,91 (Centosessanta/91);
c) ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 come da documentazione conservata agli atti (versamento mediante F24 del 04/02/2022);

DATO ATTO che la concessione demaniale oggetto del presente atto di variante, per quanto non modificato dallo stesso è soggetta agli obblighi e alle prescrizioni riportate nel decreto dirigenziale n.12135 del 18/07/2019 ;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990, è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

1. di variare il decreto dirigenziale n. 12135 del 18/07/2019 recante: "Pratica SiDIT n. 4656/5671 del 2021 - Concessione per n. 15 attraversamenti aerei a media tensione (tip. 1.2) e n. 1 attraversamento sotterraneo o utilizzando manufatti esistenti (tip. 11) per la ricostruzione di un elettrodotto aereo a media tensione (15 kV) linea MT "S.Angelo Scalo e Camignano", della lunghezza di km 15,9 rientrante nel "Progetto resilienza", ubicato nel comune di Montalcino in provincia di Siena", con una sostituzione di un attraversamento aereo (autorizzato con il decreto dirigenziale n. 12135 del 18/07/20219) con un attraversamento interrato del Fosso (TS25428) in località Villa Zucca, nel comune di Montalcino (SI), come meglio rappresentato dalla planimetria allegata al presente atto (Allegato A);

2. di dare atto che per quanto non modificato con il presente decreto, resta valido quanto concesso e autorizzato con decreto n. 12135 del 18/07/2019, relativamente al termine della concessione, alle prescrizioni e agli obblighi riportate nello stesso.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *planimetria*
1bd5e10ee52f77347b39d5ff0394407ab06efd921baf7145eea10f0d6f87f994

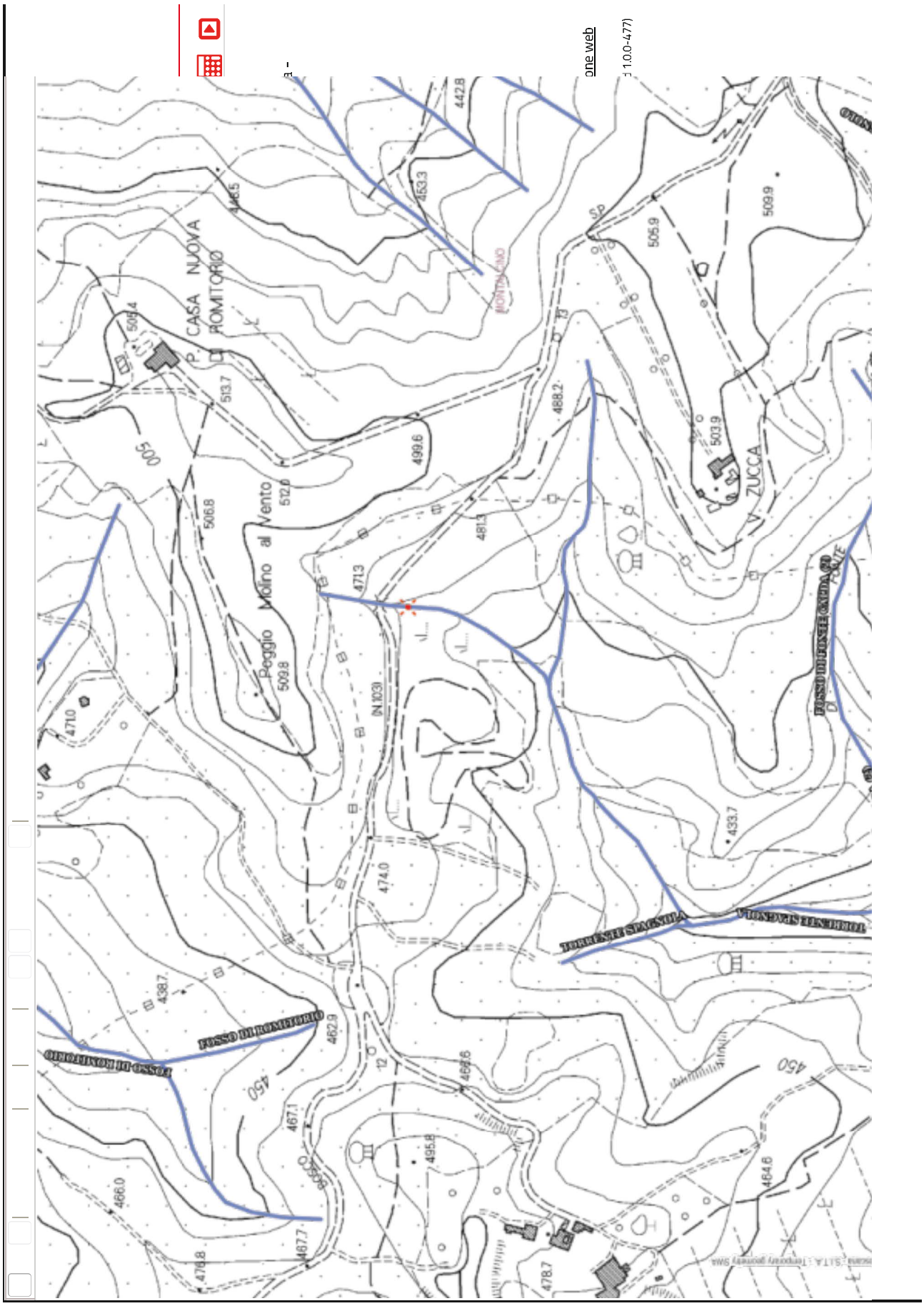
P. CASA NUOVA
DI ROMITORIO
Peggio Molino al Vento
V. ZUCCA
FOSSO DI ROMITORIO
TORRENTE SPAGNOLA
FOSSO DI FONTE CAPDA
500
450
442.8
453.3
446.5
505.4
513.7
512.0
506.8
509.8
499.6
488.2
481.3
471.3
471.0
474.0
438.7
462.9
467.1
466.6
495.8
466.0
467.7
476.8
478.7
464.6
433.7
505.9
509.9
503.9
S.P.

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7711 - Data adozione: 28/04/2022

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. AUT_2367596 - Concessione porzione di alveo di corso d'acqua senza nome (Id. MV11312) nel Comune di Barberino di Mugello (FI), località V. Erbaia, occupata con elettrodotto BT (230 – 400 V) in attraversamento con conduttore aereo. Pratica SiDIT 3885/2021

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 28/04/2022

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico" e ss.mm.ii;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione suolo del demanio idrico n. 3885/2021 acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 402689 del 18/10/2021 presentata da e-distribuzione Spa, C.F. 05779711000, con sede legale in Comune di Roma, Via Ombrone, n. 2 e l'allegata documentazione progettuale a firma del tecnico Ing. Francesco Canovaro, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- relazione tecnico-descrittiva;
- corografia (1:25.000);
- localizzazione planimetrica dell'elettrodotto su CTR (scala 1:10.000 e 1:5.000);
- planimetria del vincolo paesaggistico su CTR (scala 1:5.000);
- planimetria del vincolo idrogeologico su CTR (scala 1:5.000);
- localizzazione planimetrica dell'elettrodotto su catastale (scala 1:5.000);
- punto di ripresa fotografico su OFC (scala 1:5.000);
- documentazione fotografica;
- sezione idraulica (scala 1:250);
- schede tecniche dei componenti da porre in opera;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 14 del 14/06/2021;

PRESO ATTO che il progetto prevede lavori nelle pertinenze di corso d'acqua senza nome, nei pressi della loc. V. Erbaia nel Comune di Barberino di Mugello (FI), per la realizzazione dell'opera n. 9530 (Pratica e-dis. n. 2367596) - progetto definitivo per la sostituzione di elettrodotto in cavo aereo BT (230-400 V), così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzioni di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua; e precisamente:

- porzione di alveo di corso d'acqua senza nome (Id. MV11312) nei pressi della p.lla n. 85 al F. 56 del Catasto del Comune di Barberino di Mugello (FI), località V. Erbaia, occupata con elettrodotto BT (230 – 400 V) in attraversamento con conduttore aereo. (Opera 9530)

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s..m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 4791/2021;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
    - non altera il buon regime delle acque;
    - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
    - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
    - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
    - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- dovrà essere garantita la possibilità di eseguire le operazioni di manutenzione e pronto intervento idraulico in condizioni di sicurezza nel rispetto dell'art. 83 del DLGS 81/2008 e s.m.i. e pertanto la distanza minima del cavidotto dalla sommità arginale o dal ciglio di sponda dovrà essere conforme a quanto previsto nell'allegato IX del DGLS. 81/2008;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisionali occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di tre anni dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presento Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazione di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l' Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;

b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;

c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo virtualmente apposta per il presente decreto è stata assolta in modalità telematica come da Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 133874/99;

DATO ATTO altresì che la richiedente ha provveduto in data 08/04/2022 al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 5,53 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero, mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 5,53 a titolo di primo canone concessorio riferito al 2021, al netto dello sconto del 20% previsto per i gestori di pubblici servizi per n. 1 attraversamenti aerei BT, mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018.
- € 34,23 a titolo di indennità arretrate annualità 2016-2020, mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018.

DATO ATTO infine che il canone e l'imposta regionale riferiti all'anno 2022 saranno oggetto di specifica richiesta da parte del Settore Politiche Fiscali e Riscossione della Regione Toscana entro il 31 Dicembre 2022.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione delle opere ha validità di anni tre dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare alla richiedente e-distribuzione Spa, C.F. 05779711000, con sede legale in Roma in Via Ombrone n. 2, la Concessione demaniale per l'utilizzo delle aree del demanio e precisamente:
   - porzione di alveo di corso d'acqua senza nome (Id. MV11312) nei pressi della p.lla n. 85 al F. 56 del Catasto del Comune di Barberino di Mugello (FI), località V. Erbaia, occupata con elettrodotto BT (230 – 400 V) in attraversamento con conduttore aereo. (Opera 9530);
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove) secondo le condizioni e le clausole previste in premessa e che il canone di concessione è pari a € 5,53 (cinque/53), secondo quanto riportato al p.to 1.1 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, al netto dello sconto del 20% previsto per i gestori di pubblici servizi, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verrano emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che
   - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è

tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.

- il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.

8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it e francesco.canovaro@ingpec.eu.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7714 - Data adozione: 28/04/2022

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775 – Concessione di acque pubbliche sotterranee per uso AGRICOLO - prelievo ubicato nel comune di Bagno a Ripoli (FI), N.C.T. foglio 70 particella 56 – Pratica n. 4369 e Sidit 352/2019

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 28/04/2022

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:
- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";
- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R.51/R/2015".

VISTA la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 "Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell'art.11bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo";

VISTA la delibera della Giunta regionale 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018";

VISTA la delibera della Giunta regionale 5 agosto 2019 n. 1035 "Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

PREMESSO che con istanza in data 11/01/2019 prot. n. 14343 e successive integrazioni in data 14/06/2019 prot. n. 240744 e in data 06/12/2019 prot. n. 455860, Sartor Sandro in qualità di legale rappresentante di Tenute Ruffino S.r.l. con sede legale a Bagno a Ripoli (FI) in via Poggio al Mandorlo loc. Quarate, 1 C.F. e P.IVA 13418020155, ha richiesto la concessione di acque pubbliche per uso AGRICOLO, mediante n. 5 sorgenti esistenti nel comune di Bagno a Ripoli (FI), in terreno individuato nel N.C.T. dal foglio 70 p.lla 56 di proprietà della Fattoria di Poggio Casciano S.r.l. con COD. FISC. e P.IVA 02275411201;

VISTA la relazione di fine lavori a firma del geologo dott. Marcello Ghinassi (n. 1410 Ordine dei Geologi della Toscana) acquisita al prot. n. 14343 del 11/01/2019 della Regione Toscana;

VISTA la relazione di istruttoria in data 17/12/2019, svolta dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Ufficio di Firenze, in base alla quale le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate: la quantità di acqua da prelevare è pari al fabbisogno annuo di 4.000 metri cubi per un quantitativo massimo giornaliero di 30 mc/giorno e per una portata massima istantanea di 2 l/sec ed una portata media di concessione (PMA) calcolata ai fini del pagamento del canone di 0,13 l/sec, destinata ad uso AGRICOLO;

DATO ATTO che il richiedente:
- ha costituito il deposito cauzionale di € 81,68; ha versato € 100,00 a titolo di oneri istruttori, € 81,68 quale canone per l'anno 2020 (rateo pari a 12 mensilità su dodici), €. 40,00 ai sensi dell' art. 7 del R.D. 1775 / 1933;
- in data 29/04/2021 ha sottoscritto, nella persona del legale rappresentante sig. Sartor Sandro, il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016;
- ha assolto all'imposta di bollo sul disciplinare e sul presente atto mediante versamento di 48,00 euro sul conto corrente IT89O0760102800001031575820 intestato a Regione Toscana in data 14/05/2020;

PRECISATO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il sottoscritto Dirigente;

DECRETA

1. di rilasciare la concessione di acque pubbliche in favore di Tenute Ruffino S.r.l. con sede legale a a Bagno a Ripoli (FI) in via Poggio al Mandorlo loc. Quarate, 1 C.F. e P.IVA 13418020155, per uso AGRICOLO, entro i limiti di disponibilità della risorsa e fatti salvi i diritti di terzi; la captazione avverrà a mezzo di n. 5 sorgenti ubicate nel comune di Bagno a Ripoli (FI), in terreno individuato nel N.C.T. dal foglio 70 p.lla 56 di proprietà Fattoria di Poggio Casciano S.r.l. con COD. FISC. e P.IVA 02275411201

2. la concessione ha decorrenza dalla data del presente atto e durata fino al 31/12/2040;

3. di approvare, quale parte integrante del presente decreto, il disciplinare (All. A) redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016 e sottoscritto in data 29/04/2021 dal richiedente a mezzo del legale rappresentante, recante gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche;

4. di stabilire che, ai sensi del DPGR 61/R/2016, della DGR 1068/2018, il canone di concessione è definito in € 81,68;

5. di precisare che la concessione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933 non riguarda aspetti qualitativi della risorsa idrica prelevata;

6. di trasmettere il presente atto al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *ALLEGATO A*

63c697b70fd21d5e87c3654a8f97296c4f6e823dc04c3a00b27221766bf83989

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7724 - Data adozione: 28/04/2022

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato borro del Virginiolo, loc. Marcialla in Comune di Barberino Tavarnelle per spostamento condotta in parallelismo e attraversamento sotterraneo. Pratica SiDIT 4741/2021

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 28/04/2022

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico" e ss.mm.ii;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico n. 4741/2021 acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 471029 del 03-12-2021 presentata da Publiacqua SpA, c.f. 05040110487, con sede legale in Comune di Firenze, Via Villamagna, n. 90/C e l'allegata documentazione progettuale a firma del tecnico Ferretti Sacha, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Relazione tecnica
- Corografia
- Tavola Stato attuale
- Tavola Stato di progetto

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 14 del 14/06/2021;

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato borro del Virginiolo, loc. Marcialla in Comune di Barberino Tavarnelle, presso la particella 158 del Foglio 1 per la realizzazione dell'opera n. 9942 - spostamento condotta in parallelismo e attraversamento sotterraneo, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s..m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti

del procedimento n. 5782/2021;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
  - non altera il buon regime delle acque;
  - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
  - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
  - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
  - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisionali occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni tre dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;

- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazione di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l' Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero

necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;

b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;

c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo virtuale sul presente atto, che sarà assolta a cura dell'Amm.ne Regionale, è stata anticipata dal richiedente a mezzo bonifico sul conto corrente postale codice IBAN IT 89 O 07601 02800 001031575820 in data 27/11/2021.

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data 10-03-2022 al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 242,88 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 121,44 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 3 dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare, al richiedente Publiacqua SpA, c.f. 05040110487, con sede legale in Comune di Firenze, Via Villamagna, n. 90/C la Concessione per l'occupazione di:
    - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato borro del Virginiolo, loc. Marcialla in Comune di Barberino Tavarnelle, presso la particella 158 del Foglio 1 con l'opera n. 9942 - spostamento condotta in parallelismo e attraversamento sotterraneo;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 242,88, secondo quanto riportato al p.to 11 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
    - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
    - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec protocollo@cert.publiacqua.it e ingegnerietoscane_esp@pec.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7728 - Data adozione: 28/04/2022

Oggetto: R.D. 523/1904 - L. 37/1994 - L.R. 41/2018 - Pratica n. 3117 - SIDIT n. 1435/2022 - Concessione idraulica per scarico temporaneo di acque di falda derivanti da cantiere in corpo idrico superficiale Fosso Fiumetto (TN32679), per la messa in opera di impianto trattamento reflui domestico a pertinenza di fabbricato di civile abitazione da realizzarsi nel Comune di Forte dei Marmi (LU)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 28/04/2022

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

RICHIAMATO il DPGR 60/R/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R/2017;

VISTA la DGRT n. 888/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico" e ss.mm.ii;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale 1035/2019 Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione;

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA la D.C.R.T. 81/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28";

VISTA l'istanza di concessione idraulica, presentata dalla Sig.ra Costanza Dell'Abate, (i cui dati anagrafici/fiscali sono riportati nell'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente Atto), recepita al protocollo Regionale AOOGRT al n. 095877 del 09/03/2022 con la quale è stata trasmessa la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati a firma del Dott. Geol. Laura Fossati, iscritto all'Ordine dei Geologi della Regione Toscana al n. 714:

ELENCO ELABORATI:

- relazione tecnica;
- corografia 1:10.000 con indicazione del luogo dei lavori;
- documentazione Fotografica;
- particolare reimmissione
- estratto di mappa catastale in scala 1:2.000;
- dichiarazione ex art. 1 c. 6 lr 21/2012;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di servizio n. 11 del 29/11/2019;

DATO ATTO che la richiesta è volta ad ottenere l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato - Ramo idrico, per scarico temporaneo di acque di falda

derivanti da cantiere in corpo idrico superficiale Fosso Fiumetto (TN32679), per la messa in opera di impianto trattamento reflui domestico a pertinenza di fabbricato di civile abitazione da realizzarsi in via Simone Martini nel Comune di Forte dei Marmi (LU), su area demaniale prospiciente il mappale 35 (scarico) e mappale 179 (lavori) Foglio 17;

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- l'emungimento delle acque di falda con la resa del totale emunto, attraverso il convogliamento e scarico nel vicino corso d'acqua;
- tubazione temporanea mobile, di diametro 125 mm poggiata sul terreno tramite idonei sostegni, per una lunghezza di circa 150 m dal punto di emungimento fino al punto di scarico;
- protezione della sponda e dell'alveo del corso d'acqua con idonea stuoia protettiva;
- tubazione posizionata in modo da non costituire ostacolo e riduzione della sezione idraulica;
- immissione nel corso di un volume d'acqua massimo pari a 5,8 l/sec;

Il tutto, come meglio descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico di pertinenza del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s..m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale, senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere, con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 3117 (SIDIT n.1435/2022);

CONSIDERATO che il tecnico progettista ha attestato le condizioni di compatibilità idraulica dell'uso richiesto dell'area del demanio idrico, di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. 41/18;

ACCERTATO che:

- l'intervento da realizzare presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
- non altera il buon regime delle acque;
- non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
- non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
- non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
- non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche, tecniche particolari e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisionali occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI TECNICHE PARTICOLARI:

- il recapito finale del tubo di scarico, dovrà essere munito di una rete frangiflutto e rivolta verso l'alto, al fine di rendere minime azioni di erosione di sponda e/o dell'alveo.
- le acque immesse non dovranno provocare interrimento dell'alveo del fosso e dovranno provenire esclusivamente dall'emungimento di falda;
- il dispositivo di protezione della sponda deve essere esteso per una superficie ragionevolmente sufficiente allo scopo di evitare fenomeni di erosione.
- al termine dei lavori deve essere effettuato il ripristino completo del canale e la rimozione delle opere provvisionali predisposte per lo scarico delle acque di falda;
- le acque immesse non dovranno provocare interrimento dell'alveo del fosso;
- a fine lavori, dovrà essere ripristinata a regola d'arte la sponda esistente;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto, riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- i lavori dovranno iniziare entro 3 (tre) mesi dalla data di rilascio del presente atto, pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di 6 (sei) mesi, dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio, salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio con un anticipo di almeno 5 giorni e fine lavori entro 15 giorni, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro

sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;

- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto si intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione, la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che, ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazione di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l' Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque

tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di:

a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;

b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;

c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r. 80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in mesi 6 (sei) la durata della concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel

medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine di concessione;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione e la L.R. 74/2018 che la commisura al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

PRESO ATTO CHE:
- l'istanza è regolarmente munita di marca da bollo da € 16,00 (euro sedici/00) che riporta l'identificativo n.01201235736676 del 23/12/2021;
-la società ha versato gli oneri istruttori mediante bonifico di € 75,00 (euro settantacinque/00) in data 16/02/2022 sul c.c. Iban: IT89O0760102800001031575820 intestato alla Regione Toscana;
-la società ha versato l'imposta di bollo per il presente decreto con marca da bollo da € 16,00 (euro sedici/00) che riporta l' identificativo n.01201235736608 del 23/12/2021;

DATO ATTO che il canone demaniale, per concessioni brevi con durata pari o inferiore al semestre, per la tipologia d'uso richiesta - Uso 6.1 Scarichi acque piovane, stabilito per l'annualità corrente (anno 2022), è pari a € 50,00 (euro cinquanta/00);

Tale importo è determinato ai sensi del Regolamento Regionale n. 60/R/2016 e successive modifiche e della DGRT n. 1414 del 17/12/2018 "Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del Demanio Idrico – Modifiche alla D.G.R.T. n. 888/2017" (Uso 6.1 Scarichi acque piovane: € 100,00 per singolo scarico, dimezzato ai sensi del punto 7 della D.G.R.T. n. 888/2017 in quanto "concessione breve di durata inferiore al semestre");

CONSIDERATO che con nota protocollo n. 0102297 Data 11/03/2022 è stato richiesto al soggetto istante, per il rilascio della Concessione, di effettuare il versamento di € 50,00 (euro cinquanta/00) quale canone anno 2022 e il versamento di € 25,00 (euro venticinque/00) quale imposta regionale pari al 50% dell'importo del canone dovuto per l'anno 2022;

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data 13/04/2022 al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:
- € 50,00 (cinquanta/00) a titolo di canone concessorio anno 2022, mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBANIT41X0760102800001031581018;
- € 25,00 (venticinque/00) a titolo di imposta regionale sul canone di concessione anno 2022 sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580;

DECRETA

1. DI RILASCIARE alla richiedente Sig.ra Costanza Dell' Abate (i cui dati anagrafici/fiscali sono riportati nell'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente Atto), la concessione per l'occupazione dell'area appartenente al Demanio dello Stato - Ramo Idrico, per uno scarico temporaneo di acque di falda derivanti da cantiere in corpo idrico superficiale Fosso Fiumetto (TN32679), per la messa in opera di impianto trattamento reflui domestico a pertinenza di fabbricato di civile abitazione da realizzarsi in via Simone Martini nel Comune di Forte dei Marmi (LU), su area demaniale prospiciente il mappale 35

(scarico) e mappale 179 (lavori) Foglio 17, così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati allegati alla Pratica n. 3117 (SIDIT n.1435/2022);

2. DI AUTORIZZARE l'esecuzione delle opere necessarie alla realizzazione dello scarico dell'impianto di well-point, ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904;

3. DI STABILIRE che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di mesi 3 (tre) dalla data di adozione del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;

4. DI STABILIRE che la concessione ha durata di mesi 6 (sei), dalla data di adozione del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 50,00 (cinquanta/00), secondo quanto riportato al p.to 6.1 dell'allegato A della D.G.R. 888/2017, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana;

5. DI DISPORRE che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche, tecniche particolari e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

6. DI NON PROCEDERE alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/198; resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;

7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

8. IL CONCESSIONARIO è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.

9. DI TRASMETTERE per via telematica il presente provvedimento al richiedente e al progettista;

10. DI DARE ATTO, altresì, che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *Dati anagrafici/fiscali richiedente*

bee5829c83e0f0611f62c58b166825ed327e19c70e46e6dd1db884ea6ad8dbfc

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7734 - Data adozione: 28/04/2022

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche – Rilascio di variante sostanziale alla concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da n. 1 pozzo ubicato in Comune di Ortignano Raggiolo (AR), Loc. Ortignano, per uso civile. Pratica Sidit n. 2155/2020 (codice locale: ACS2006_00039).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 28/04/2022

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";
- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTE le delibere della Giunta Regionale 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e 5 agosto 2019 n. 1035 "Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione";

VISTO l'art. 1 della L.R. 16 aprile 2019, n. 19 recante "Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021" con il quale è stata abrogata l'imposta regionale sulle concessioni di acque pubbliche, prevista dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della L.R. n. 2 del 20/12/1971, a partire dall'anno di imposta 2019;

RICHIAMATO il decreto n. 2695 del 23/02/2021 del Dirigente del Settore Genio Civile Valdarno Superiore, con cui è stata rilasciata alla società Miniconf S.p.a. (C.F. 00249390519), con sede in Comune di Ortignano Raggiolo (AR), la concessione di derivazione di acqua sotterranea pubblica da n. 1 pozzo ubicato in Loc. Ortignano - Comune di Ortignano Raggiolo (AR), catastalmente individuato al F. 18 P.lla 13, per uso civile, per una portata media di 0,070 l/s in ragione di un quantitativo di prelievo di 2.200 mc/anno;

CONSIDERATO CHE con domanda in data 17/02/2022, la richiedente Miniconf S.p.a. (C.F. 00249390519), ha fatto richiesta di aumento del quantitativo di prelievo rilasciato con Decreto n. 2695 del 23/02/2021, con incremento da 2.200 a 2.990 mc/anno;

CONSIDERATO che le modifiche sopra descritte costituiscono ai sensi dell'art. 69 del regolamento 61/R/2016 variante sostanziale alla concessione, e che, pertanto, ai sensi del comma 6 dello stesso articolo è stata disposta la pubblicazione dell'avviso di istruttoria nell'albo pretorio del comune interessato, per la durata di quindici giorni, acquisendo anche i necessari pareri di rito, data la natura della variante;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio di Arezzo del Genio Civile Valdarno Superiore e ritenuto che, a seguito dell'esperita istruttoria, le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate:

- la nuova quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,090 l/s per un fabbisogno annuo di 2.990 metri cubi annui, destinati ad uso civile.

CONSIDERATO che la variazione in aumento del prelievo della concessione comporta l'adeguamento del canone di concessione e del relativo deposito cauzionale;

CONSIDERATO CHE la richiedente ha versato, con contabile di pagamento su cc IBAN n. IT41X0760102800001031581018 del 31/03/2022, la somma di € 4,25 (*euro quattro virgola venticinque centesimi*), a titolo di cauzione ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 16 agosto 2016, Regolamento n. 61/R e della Delibera n. 1068 del 01/10/2018, ad integrazione della cauzione già versata a favore della Regione Toscana (contabile di pagamento su ccp n. 1031581018 - 04/04903/VCYL0092 del 01/02/2021 - importo di € 242,58);

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta mediante versamento su cc IBAN n. IT88Z0760102800001020546857 del 31/03/2022;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, alla società Miniconf S.p.a. (C.F. 00249390519), con sede in Comune di Ortignano Raggiolo (AR), per quindici anni dalla data del presente atto, la concessione di derivazione di acqua sotterranea con contestuale variante sostanziale per aumento del quantitativo di prelievo da 2.200 a 2.990 mc/anno, da n. 1 pozzo ubicato in Loc. Ortignano - Comune di Ortignano Raggiolo (AR), catastalmente individuato al F. 18 P.lla 131, per una portata media di 0,090 l/s per un fabbisogno annuo di 2.990 metri cubi annui, destinati ad uso civile;

2. di apportare le seguenti modifiche al disciplinare allegato al Decreto n. 2695 del 23/02/2021:

   Art. 2 - QUANTITA' ED USO DELL'ACQUA DA PRELEVARE, punto 4, da "Nell'anno civile non potrà essere prelevato un volume eccedente 2.200 metri cubi; la portata media di concessione su cui calcolare il canone è pari a 0,070 (*zero virgola zero settanta*) litri al secondo" modificato in: "Nell'anno civile non potrà essere prelevato un volume eccedente 2.990 metri cubi; la portata media di concessione su cui calcolare il canone è pari a 0,090 (*zero virgola zero novanta*) litri al secondo";

   Art. 7 - CANONE, punto 1, da "Ai sensi del DPGR 61/R/2016 e delle Delibere G.R. n. 1068 del 01/10/2018 e n. 1035 del 05/08/2019, il canone per l'annualità 2021 è stabilito in € 242,58 (*euro duecentoquarantadue virgola cinquantotto centesimi*)" modificato in: "Ai sensi del DPGR 61/R/2016 e delle Delibere G.R. n. 1068 del 01/10/2018 e n. 1035 del 05/08/2019, il canone per l'annualità 2022 è stabilito in € 246,83 (euro duecentoquarantasei virgola ottantatré *centesimi*)";

   Art. 8 - PAGAMENTI E DEPOSITO CAUZIONALE, punto 1, aggiunto il seguente ulteriore capoverso: "all'adeguamento del deposito cauzionale per la concessione di derivazione per ulteriori € 4,25 (*euro quattro virgola venticinque centesimi*)";

3. di confermare i restanti contenuti del disciplinare;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Ortignano Raggiolo;
5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7736 - Data adozione: 28/04/2022

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzioni di area demaniale di vari corsi d'acqua (n. 68 attraversamenti aerei) in varie località appartenenti ai Comuni di Marradi e Palazzuolo sul Senio (FI), per la realizzazione dell'elettrodotto aereo di media tensione (MT 15 kV) n. DI5026202 denominato "BIFORCO". Pratica SiDIT 91865/2020

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 28/04/2022

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico" e ss.mm.ii;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di autorizzazione idraulica e concessione del demanio idrico n. 91865/2020 presentata dalla richiedente e-distribuzione Spa, con sede legale in Roma in Via Ombrone n. 2, C.F. 05779711000, acquisita agli atti di questo settore con prot n. 156236 del 29/04/2020, prott. n. 156707, 156713, 156716, 156960, 156961, 156962, 156963, 156964, 156965, 156966, 156967, 156968, 156969, 156970, 156971, 157318 del 30/04/2020, successivamente integrata con PEC prott. n. 228467, 228474, 228476, 228479, 228482, 228487, 228490, 228492, 228494, 228497 del 02/07/2020, e l'allegata documentazione progettuale a firma del tecnico Ing. Milton Biliotti, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- relazione tecnico-descrittiva;
- planimetria generale (scala 1:10.000);
- planimetria catastale (scala 1:2.000);
- sezioni trasversali (scala 1:1.000/250);
- documentazione fotografica;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 14 del 14/06/2021;

PRESO ATTO che il progetto prevede la ricostruzione e l'esercizio dell'elettrodotto aereo di media tensione (MT 15 kV) n. DI5026202 denominato "BIFORCO" da realizzarsi in varie località nei Comuni di Marradi e Palazzuolo sul Senio (FI), in attraversamento aereo di vari corsi d'acqua (n. 68 attraversamenti), rientrante nel più ampio "Progetto Resilienza" della rete elettrica di distribuzione sul territorio della Regione Toscana. Pratica e- distribuzione N. 1759100;

DATO ATTO che con Decreto n. 12224 del 05/08/2020 questo Settore ha autorizzato, ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. art.2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904, la realizzazione delle suddette opere, rimandando il rilascio della concessione demaniale ad un successivo atto prima della fine dei lavori;

CONSIDERATO che le attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzioni di area demaniale di vari corsi d'acqua (n. 68 attraversamenti aerei) in varie località appartenenti ai Comuni di Marradi e Palazzuolo sul Senio (FI), per la realizzazione dell'elettrodotto aereo di media tensione (MT 15 kV) n. DI5026202 denominato "BIFORCO";

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s..m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione che descrive le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 92002/2020;

DATO ATTO che, nella gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche riportate nel Decreto n. 12224 del 05/08/2020 citato in precedenza, e quelle generali di seguito specificate:

PRESCRIZIONI GENERALI:

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazione di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l' Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;

b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;

c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 a partire dal 01/01/2022 la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto, in fase di registrazione, è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO altresì che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca cartacea n. 01201577870960 del 29/01/2022.

DATO ATTO altresì che la richiedente ha provveduto al versamento a favore della Regione Toscana di € 46.117,60 a titolo di indennità arretrate anni 2015-2021 mediante versamenti sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;

PRESO ATTO che in data 13/08/2020 e-distribuzione Spa ha stipulato con Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. apposita polizza fideiussoria, (garanzia n. 8312/8200/808531/503790/1697-2020) conservata in atti, a garanzia del deposito cauzionale fino alla concorrenza massima di € 5.640,60 (euro cinquemilaseicentoquaranta/60);

DATO ATTO infine che il canone e l'imposta regionale ai sensi dell'art. 1 della L.R. 2/1971 riferiti all'anno 2022 saranno oggetto di specifica richiesta da parte del Settore Politiche Fiscali e Riscossione della Regione Toscana entro il 31 Dicembre 2022.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di accordare alla Società e-distribuzione Spa, con sede legale in Roma in Via Ombrone n. 2, C.F. 05779711000, la Concessione per l'utilizzo di porzioni di area demaniale di vari corsi d'acqua (n. 68 attraversamenti aerei) in varie località appartenenti ai Comuni di Marradi e Palazzuolo sul Senio (FI), per la realizzazione dell'elettrodotto aereo di media tensione (MT 15 kV) n. DI5026202 denominato "BIFORCO";;
2. di disporre che l'occupazione del demanio idrico sia sottoposta alle condizioni e clausole previste in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
3. di stabilire che la concessione è accordata per anni 19 a decorrere dal 01/01/2022 e che il canone di concessione è pari a € 5.640,60, secondo quanto riportato al p.to 1.2 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, al netto dello sconto del 20% previsto per i gestori di pubblici servizi, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana e da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
4. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
5. di trasmettere il presente atto agli indirizzi pec: miltonbiliotti@pec.it e e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7740 - Data adozione: 28/04/2022

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Terzolle e Fosso dell'Arcovata , loc. Via Mariti in Comune di Firenze per s sotto-attraversamenti per riassetto rete A.T. area metropolitana di Firenze. Pratica SiDIT 563/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 28/04/2022

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico" e ss.mm.ii;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di Concessione del Demanio idrico n. 775_23, di cui alla Pratica Sidit n. 563/2022, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 64406 del 17-02-2022 presentata da Terna Rete Italia SPA, c.f. 11799181000, con sede legale in Comune di Roma, Viale Egidio Galbani, n. 70 e l'allegata documentazione progettuale a firma del tecnico Ing. Pietro Antonelli, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale, come modificata ed integrata con nota acquisita a prot. reg. n. 123355 del 24/03/2022:

- Planimetria e Sezioni;
- Relazione T.O.C. Terzolle;
- Relazione T.O.C. Fosso dell'Arcovata;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 14 del 14/06/2021;

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Torrente Terzolle , loc. Via Mariti in Comune di Firenze, fra la particella 89 del Foglio 44 e la particella 146 del Foglio 33 per la realizzazione dell'opera n. 10532 - Sotto-attraversamento n. 1 per riassetto rete A.T. area metropolitana di Firenze, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Fosso dell'Arcovata - MV33525, loc. Via Mariti in Comune di Firenze, presso la particella 89 del Foglio 44 per la realizzazione dell'opera n. 10875 - Sotto-attraversamento n. 2 per riassetto rete A.T. area metropolitana di Firenze, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s..m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra

questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 899/2022;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
  - non altera il buon regime delle acque;
  - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
  - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
  - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
  - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisionali occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni tre dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30

giorni prima della scadenza ;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazione di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l' Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;

b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;

c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca cartacea

n. 01201899325415 del 12/01/2022.

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data 11-03-2022 e 08-04-2022 al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 485,76 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 404,80 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente a dieci dodicesimi del canone annuale di € 485,76 riferito al 2021 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 242,88 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni tre dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare, al richiedente Terna Rete Italia SPA, c.f. 11799181000, con sede legale in Comune di Roma, Viale Egidio Galbani, n. 70 la Concessione Demaniale n. 775_23 per l'occupazione di:
    - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Terzolle , loc. Via Mariti in Comune di Firenze, fra la particella 89 del Foglio 44 e la particella 146 del Foglio 33 con l'opera n. 10532 - Sotto-attraversamento n. 1 per riassetto rete A.T. area metropolitana di Firenze ;
    - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso dell'Arcovata - MV33525, loc. Via Mariti in Comune di Firenze, presso la particella 89 del Foglio 44 con l'opera n. 10875 - Sotto-attraversamento n. 2 per riassetto rete A.T. area metropolitana di Firenze;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 485,76, secondo quanto riportato al p.to 11 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, con aggiornamento Istat e con riduzione del 20% ex art. 29 D.P.G.R. 60/R/2016 per esercenti pubblici servizi, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
    - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
    - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec dipartimento-centronord@pec.terna.it e dipartimento-centronord@pec.terna.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7757 - Data adozione: 28/04/2022

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775 – Concessione di acque pubbliche sotterranee per uso CIVILE (servizi igienici, lavaggio locali, macchinari e mezzi e irriguo verde privato) - prelievo ubicato nel comune di Firenze (FI), N.C.T. foglio 43 particella 627 sub 501 (ex p.lla 17) – Pratica n. 4198 e Sidit 1386/2021

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 28/04/2022

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:
- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";
- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R.51/R/2015".

VISTA la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 "Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell'art.11bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo";

VISTA la delibera della Giunta regionale 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018";

VISTA la delibera della Giunta regionale 5 agosto 2019 n. 1035 "Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

PREMESSO che con istanza in data 21/03/2019 prot. n. 127666 e successiva integrazione in data 17/04/2019 prot. n. 169098, Massimiliano Benvenuti in qualità di legale rappresentante di Cannoni & Pugi di Benvenuti Massimiliano & C. s.n.c. con sede legale a Firenze (FI) in via Circondaria, 40/r C.F. e P.IVA 00386440481, ha richiesto la concessione di acque pubbliche per uso CIVILE (servizi igienici, lavaggio locali, macchinari e mezzi e irriguo verde privato), mediante n. 1 pozzo esistente nel comune di Firenze (FI), in terreno individuato nel N.C.T. dal foglio 43 p.lla 627 sub. 501 (ex p.lla 17) di proprietà di Cannoni & Pugi di Benvenuti Massimiliano & C. s.n.c. C.F. e P.IVA 00386440481;

VISTA la relazione di fine lavori a firma del geologo dott. Fabio Corti (n. 503 Ordine dei Geologi della Toscana) acquisita al prot. n. 127666 del 21/03/2019 della Regione Toscana;

VISTA la relazione di istruttoria in data 20/04/2021, svolta dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Ufficio di Firenze, in base alla quale le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate: la quantità di acqua da prelevare è pari al fabbisogno annuo di 500 metri cubi per un quantitativo massimo giornaliero di 1,6 mc/giorno e per una portata massima istantanea di 1 l/sec ed una portata media di concessione (PMA) calcolata ai fini del pagamento del canone di 0,016 l/sec, destinata ad uso CIVILE (servizi igienici, lavaggio locali, macchinari e mezzi e irriguo verde privato);

DATO ATTO che il richiedente:
- ha costituito il deposito cauzionale di € 228,33, ha versato € 100,00 a titolo di oneri istruttori, € 228,33 quale canone per l'anno 2021 (rateo pari a 12 mensilità su dodici), €. 40,00 ai sensi dell' art. 7 del R.D. 1775 /1933;
- in data 29/04/2021 ha sottoscritto, nella persona del legale rappresentante sig. Massimiliano Benvenuti, il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016;
- ha assolto all' imposta di bollo sul disciplinare e sul presente atto mediante versamento di 48,00 euro sul conto corrente IT89O0760102800001031575820 intestato a Regione Toscana in data 29/04/2021;

PRECISATO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il sottoscritto Dirigente;

DECRETA

1. di rilasciare la concessione di acque pubbliche in favore di Cannoni & Pugi di Benvenuti Massimiliano & C. s.n.c. con sede legale a Firenze (FI) in via Circondaria, 40/r C.F. e P.IVA 00386440481, per uso CIVILE (servizi igienici, lavaggio locali, macchinari e mezzi e irriguo verde privato), entro i limiti di disponibilità della risorsa e fatti salvi i diritti di terzi; la captazione avverrà a mezzo di n. 1 pozzo ubicato nel comune di Firenze (FI), in terreno individuato nel N.C.T. dal foglio 43 p.lla 627 sub. 501 (ex p.lla 17) di proprietà di Cannoni & Pugi di Benvenuti Massimiliano & C. s.n.c. C.F. e P.IVA 00386440481

2. la concessione ha decorrenza dalla data del presente atto e durata fino al 31/12/2036;

3. di approvare, quale parte integrante del presente decreto, il disciplinare (All. A) redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016 e sottoscritto in data 29/04/2021 dal richiedente a mezzo del legale rappresentante, recante gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche;

4. di stabilire che, ai sensi del DPGR 61/R/2016, della DGR 1068/2018, il canone di concessione è definito in € 228,33;

5. di precisare che la concessione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933 non riguarda aspetti qualitativi della risorsa idrica prelevata;

6. di trasmettere il presente atto al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *ALLEGATO A*

1514ca1a1dc95ab28bcc8bea4c41e9d39e28265ed118f185d6af608911f61ad3

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7861 - Data adozione: 29/04/2022

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato AV 10935, loc. Madonna del Cesto in Comune di Figline e Incisa Valdarno per adeguamento dell'attraversamento sulla strada comunale del Cesto. Pratica SiDIT 682/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 29/04/2022

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico" e ss.mm.ii;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico n. 682/2022 acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 79354 del 28-02-2022 presentata da Comune di Figline e Incisa Valdarno, c.f. 06396970482, con sede legale in Comune di Figline e Incisa Valdarno, Piazza del Municipio, n. 5 e l'allegata documentazione progettuale a firma del tecnico Marini Leonardo, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Relazione generale
- Relazione idrologica idraulica
- TA01-Planimetria stato attuale
- TA02-Planimetria stato di progetto
- TA03-Planimetria stato sovrapposto
- TA04-Planimetria catastale

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 14 del 14/06/2021;

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato AV 10935, loc. Madonna del Cesto in Comune di Figline e Incisa Valdarno, presso la particella 37 del Foglio 40 per la realizzazione dell'opera n. 10609 - Intervento di adeguamento dell'attraversamento sulla strada comunale del Cesto, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s..m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 2031/2022;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
  - non altera il buon regime delle acque;
  - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
  - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
  - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
  - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisionali occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni tre dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazione di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l' Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la

messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;

b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;

c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che il presente provvedimento è rilasciato in esenzione di bollo ex art. 16 Tab. Allegato B, D.P.R. n. 642/1972;

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 145,73 a titolo di primo canone concessorio riferito al 2022 mediante versamento sul conto di Tesoreria Unica acceso c/o Banca d'Italia n. 30938 sez. 311;
- € 72,86 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto di Tesoreria Unica acceso c/o Banca d'Italia n. 30938 sez. 311.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni tre dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare, al richiedente Comune di Figline e Incisa Valdarno, c.f. 06396970482, con sede legale in Comune di Figline e Incisa Valdarno, Piazza del Municipio, n. 5 la Concessione per l'occupazione di:
    - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato AV 10935, loc. Madonna del Cesto in Comune di Figline e Incisa Valdarno, presso la particella 37 del Foglio 40 con l'opera n. 10609 - Intervento di adeguamento dell'attraversamento sulla strada comunale del Cesto;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 145,73, secondo quanto riportato al p.to 5.1 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
    - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
    - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec comune.figlineincisa@postacert.toscana.it e sorgente.ingegneria@gmail.com.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7889 - Data adozione: 29/04/2022

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione per l'occupazione con due ponti di attraversamento sulla strada comunale dell'Apparita nelle pertinenze dei corsi d'acqua denominati Rio di Cozzano e Fosso del Cibino in località Cozzano e La Fontina nel comune di Castiglion Fiorentino (AR). Pratica SiDIT 635/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 02/05/2022

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico" e ss.mm.ii;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di autorizzazione per la manutenzione e concessione del demanio idrico n. 635/2022 acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 75736 del 25-02-2022 presentata da Comune di Castiglion Fiorentino, c.f. 00256420514, con sede legale in Piazza del Municipio, n. 2 e l'allegata documentazione progettuale a firma del tecnico Bennati Enrico, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- E.0.1 - Fosso Cibino - Relazione tecnica;
- E.0.1 – Rio di Cozzano - Relazione tecnica;
- E.0.2 - Fosso Cibino - Piano di manutenzione;
- E.0.2 - Rio di Cozzano - Piano di manutenzione;
- TAV – 1.1_Inquadramento_Apparita-Cibino;
- TAV – 1.1_Inquadramento_ Rio di Cozzano;
- TAV – 2.1_Rilievo_Apparita-Cibino;
- TAV – 2.1_Rilievo_Rio di Cozzano;
- TAV – 3.1_Dettagli-Intervento_Apparita-Cibino;
- TAV – 3.1_Dettagli-Intervento_Rio di Cozzano;
- TAV – 3.2_Dettagli-Intervento_Apparita-Cibino;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 14 del 14/06/2021;

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze dei corsi d'acqua denominati Rio di Cozzano e Fosso del Cibino, per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza dei ponti sul Fosso del Cibino e sul Rio di Cozzano in località Cozzano e La Fontina nel comune di Castiglion Fiorentino (AR), così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 0082921 del 01/03/2022 il Responsabile del Procedimento ha richiesto integrazioni al progetto

con riferimento a canoni pregressi e verifica della compatibilità idraulica dei manufatti da manutenere;

- con nota n. 0129233 del 28/03/2022 il richiedente ha inoltrato la documentazione integrativa richiesta, ulteriormente integrata in data 19/04/2022;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s..m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 1065/2022;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
    - non altera il buon regime delle acque;
    - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
    - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
    - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
    - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- il ponteggio non dovrà in alcun modo ridurre la luce libera del ponte;
- il ponteggio dovrà essere ancorato in modo tale che, laddove si verifichino eventi meteorologici e di piena eccezionali, ne sia comunque garantita la stabilità;
- i lavori dovranno essere eseguiti in periodi idonei, garantendo la sicurezza idraulica del corso d'acqua ed il libero deflusso delle acque, senza modificare le sezioni e le opere idrauliche esistenti;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisionali occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- il richiedente e l'Impresa esecutrice sono tenuti a tenersi costantemente informati sulle previsioni meteo e sugli eventuali stati d'allerta emessi dal Centro Funzionale di Monitoraggio Meteo Idrologico - Idraulico della Regione Toscana;
- tutte le opere provvisionali e i materiali occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le attività che interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguite in condizioni meteorologiche favorevoli mentre in previsione di condizioni meteo avverse, (codice arancione o rosso così come emesso dal Centro Funzionale Regionale http://www.cfr.toscana.it/), dovranno essere interrotte per tutta la durata

dell'avviso e comunque al termine di ogni giornata lavorativa dovrà essere sgombrato il tratto di alveo interessato dai lavori da tutti i materiali di risulta, mezzi d'opera e quant'altro possa ostacolare il libero deflusso delle acque;

- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che il presente provvedimento è rilasciato in esenzione di bollo ex art. 16 Tab. Allegato B, D.P.R. n. 642/1972;

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 1.450,38 a titolo di indennità per occupazioni pregresse anni 2017-2021, mediante versamento effettuato sul conto di Tesoreria Unica acceso c/o Banca d'Italia n. 30938 sez. 311 (IBAN: IT 29 Q 01000 03245 311300030938)

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell'art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di mesi 12 (dodici) dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare, al richiedente Comune di Castiglion Fiorentino, c.f. 00256420514, con sede legale in Piazza del Municipio, n. 2 la Concessione per l'occupazione con due ponti di attraversamento sulla strada comunale dell'Apparita nelle pertinenze dei corsi d'acqua denominati Rio di Cozzano e Fosso del Cibino in località Cozzano e La Fontina nel comune di Castiglion Fiorentino (AR);
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove) dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 291,46 (per entrambi gli attraversamenti), secondo quanto riportato al p.to 5.1 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di dare atto che:
    - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
    - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
6. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec: ing.enrico.bennati@pec.it e comune.castiglionfiorentino@legalmail.it

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7902 - Data adozione: 29/04/2022

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. AUT_2449028 - Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro di Fracassi loc. Via Giuseppe di Vittorio/Via Ungheria in Comune di Figline e Incisa Valdarno per attraversamenti con elettrodotto media tensione MT (15Kv). Pratica SiDIT 822/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 02/05/2022

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico" e ss.mm.ii;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico n. 822/2022 acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 91023 del 07-03-2022 presentata da e-distribuzione Spa, c.f. 05779711000, con sede legale in Comune di Roma, Via Ombrone, n. 2 e l'allegata documentazione progettuale a firma del tecnico Malandrini Matteo, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

1. Relazione tecnico-descrittiva;
2. Planimetria scala 1:25.000;
3. Planimetria scala 1:10.000;
4. Planimetria stato attuale;
5. Planimetria stato progetto;
6. Sezione trasversale attraversamento S1;
7. Sezione trasversale attraversamento S2;
8. Documentazione fotografica.

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 14 del 14/06/2021;

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Borro di Fracassi (AV9206), loc. Via Giuseppe di Vittorio/Via Ungheria in Comune di Figline e Incisa Valdarno, presso la particella 71 del Foglio 13 per la realizzazione dell'opera n. 10680 - Attraversamento in subalveo con elettrodotto media tensione MT (15Kv), così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Borro di Fracassi (AV9206), loc. Via Giuseppe di Vittorio/Via Ungheria in Comune di Figline e Incisa Valdarno, presso la particella 74 del Foglio 13 per la realizzazione dell'opera n. 10788 - Attraversamento staffato a ponte con elettrodotto media tensione MT (15Kv), così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s..m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 1518/2022;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
    - non altera il buon regime delle acque;
    - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
    - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
    - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
    - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- gli eventuali scavi per l'installazione di pozzetti non dovranno in alcun modo arrecare danno alle opere idrauliche esistenti ovvero essere posizionati ad una distanza di 4 m dal ciglio di sponda o dal piede arginale o dallo spigolo esterno della tombinatura;
- nel caso di utilizzo di tecnologia no–dig in presenza di opere idrauliche, il pozzo di lancio dovrà essere posizionato a non meno di 10 metri dal piede arginale;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisionali occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;

- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni 3 (tre) dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazione di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l' Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della

Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca cartacea n. 01210539862915 del 27/04/2022.

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 165,90 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 124,42 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente a nove dodicesimi del canone annuale di € 165,90 riferito al 2021 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 62,21 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 3 (tre) dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare, al richiedente e- distribuzione Spa, c.f. 05779711000, con sede legale in Comune di Roma, Via Ombrone, n. 2 la Concessione per l'occupazione di:
    - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro di Fracassi (AV9206), loc. Via Giuseppe di Vittorio/Via Ungheria in Comune di Figline e Incisa Valdarno, presso la particella 71 del Foglio 13 con l'opera n. 10680 - Attraversamento in subalveo con elettrodotto media tensione MT (15Kv);
    - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro di Fracassi (AV9206), loc. Via Giuseppe di Vittorio/Via Ungheria in Comune di Figline e Incisa Valdarno, presso la particella 74 del Foglio 13 con l'opera n. 10788 - Attraversamento staffato a ponte con elettrodotto media tensione MT (15Kv);
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove) dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 165,90, secondo quanto riportato al p.to 1.2 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
    - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle

acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.

- il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.

8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec matteo.malandrini@geopec.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7903 - Data adozione: 29/04/2022

Oggetto: L.R. 80/2015 e R.D. 523/1904 –SIDIT n. 910/2022 – Concessione con contestuale autorizzazione idraulica - Attraversamento superiore, in sede stradale, del Fiume Morto Vecchio BV5918 e parallelismo del F. Morto BV5920 per la realizzazione di nuovo tratto di elettrodotto MT interrato nelle adiacenze dell'Idrovora di San Rossore nel Comune di Pisa (PI).(rif. E-dis. n. 2281044). Richiedente: E-distribuzione S.p.A

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 02/05/2022

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 22/2015 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 07 aprile 2014 n. 56" che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del Demanio idrico e dell'introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994";

VISTI il reticolo idrografico ed il reticolo di gestione di cui alla L.R. 79/2012, nel loro ultimo aggiornamento vigente;

VISTO il D.P.G.R. n. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena";

VISTO il Decreto dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale sono stati approvati gli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e della tutela della costa;

VISTA la L.R. n. 57 del 13 ottobre 2017 "Disposizioni in materia di canoni per l'uso del demanio idrico e per l'utilizzazione delle acque. Modifiche alla L.R. 77/2016";

VISTA la L.R. n. 77 del 11/11/2016 "Disposizioni urgenti in materia di concessioni del Demanio idrico";

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 avente ad oggetto "Determinazione dei canoni per l'uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016" con la quale sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l'utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 con la quale, fatte salve le diverse disposizioni richiamate, sono stati confermati i canoni determinati con la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 1035 del 05/08/2019 con la quale viene stabilito l'aggiornamento del canone per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del Demanio idrico sulla base del tasso di inflazione;

VISTA la D.G.R.T n. 229 del 24/02/2020 "Determinazione dei canoni in materia di concessioni del demanio idrico" in cui, al punto 7, si è stabilito di confermare per l'anno 2020 la determinazione dei canoni e i contenuti di cui alla D.G.R.T. n.1035 del 5 agosto 2019;

VISTA la Legge regionale 27 novembre 2020, n. 93 "Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Modifiche alla l.r. 73/2005 e alla l.r. 19/2019";

RICHIAMATO il Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del Demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni." e ss.mm.ii., d'ora in poi denominato "Regolamento";

VISTA la Legge 241/1990 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di

diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA l'istanza di concessione presentata da E-distribuzione S.p.A., Cod. Fisc. 05779711000, con sede legale in Via Ombrone, n. 2, nel Comune di Roma (RM), a firma del procuratore Federico Selvatici, responsabile della zona di Livorno - Pisa, acquisita agli atti del Genio Civile Valdarno Inferiore con prot. n. 0112599 del 15/03/2021 (SIDIT n. 910/2022);

VISTA la documentazione progettuale trasmessa con l'istanza e firmata dall'Ing. Arcangelo Chisena iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Taranto, costituita dai seguenti elaborati:

- Piano tecnico;
- Planimetrie di dettaglio della CTR (scala 1:10.000 e 1:2.000);
- Planimetria catastale scala 1:2.000;
- Sezione trasversale attraversamento;
- Sezione trasversale strada;
- Sezione longitudinale attraversamento;
- Particolare scavo;
- Documentazione fotografica;

RILEVATO che il progetto consiste nella realizzazione di un nuovo elettrodotto MT interrato in sostituzione della linea aerea presente all'interno del Parco naturale di San Rossore in prossimità dell'Idrovora di Bonifica nel territorio comunale di Pisa e di San Giuliano Terme (PI);

DATO ATTO che il presente provvedimento è riferito esclusivamente ai seguenti interventi:

- posa in opera di cavidotto nella fascia di rispetto del Fiume Morto Nuovo, lato campagna rispetto alla viabilità poderale (destra idraulica), ed in attraversamento del Fiume Morto Vecchio nel Comune di Pisa (PI);

- la posa in opera di tubazioni in acciaio interrate lungo la viabilità poderale, sul lato della spalletta di monte preesistente, in corrispondenza dell'Idrovora di San Rossore nel Comune di Pisa (PI);

DATO ATTO che la concessione è riferita all'attraversamento del corso d'acqua, identificato nel reticolo idrografico ex L.R. 79/2012 nella sua versione vigente con codice BV5918, con elettrodotto in MT nel Comune di Pisa (PI);

PRESO ATTO del Nulla osta dell'Area Funzioni Generali dell'Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli n. 46 del 20/05/2021 riferito all'intervento in argomento, acquisito al protocollo regionale con n. 0164022 del 21/04/2022;

DATO ATTO che è abilitato ad emanare il provvedimento finale il Dirigente del Genio Civile Valdarno Inferiore, competente per territorio;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, in virtù di quanto previsto dall'articolo 24 comma 6 del Regolamento sulle concessioni demaniali n. 60/R/2016 e ss.mm.ii, la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare di concessione, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") ed il Concessionario;
DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del presente procedimento;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, che descrivono l'esecuzione dei

lavori ed ai quali si riferisce il seguente atto sono quelli sopra ricordati;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere di cui trattasi, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 del L.R. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzato;

- la realizzazione dei lavori è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nell'installazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- in fase di esecuzione dei lavori si dovrà fare la massima attenzione a tutti i manufatti già esistenti nell'area d'intervento. Il ripristino di eventuali danni sarà effettuato a completa cura e spesa del richiedente;

- qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti il corpo idrico in argomento, che possano in qualunque modo interessare le opere eseguite oggetto della presente concessione, la Società richiedente apporterà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso lo spostamento del cavo ed il ripristino dello stato dei luoghi;

- in caso di danneggiamenti, dovuti ad eventi di piena, filtrazioni dall'alveo ovvero cedimenti delle opere idrauliche esistenti, oppure da interventi idraulici urgenti eseguiti dall'Ente competente, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque, né essere mai ridotta l'officiosità idraulica dei tratti dei corsi d'acqua interessati dai lavori;

- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;

- tutte le opere provvisionali occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;

- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;

- eventuali materiali provenienti dalle lavorazioni caduti nel corso d'acqua dovranno essere immediatamente rimossi;

- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte secondo le normative vigenti anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;

- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale degli Enti competenti, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;

- le opere eseguite saranno mantenute in efficienza nel tempo a cura e spese del soggetto autorizzato;

- i lavori dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche e di deflusso favorevoli, verificando costantemente le previsioni sul sito web: https://www.cfr.toscana.it/ o https://www.lamma.rete.toscana.it/ ed in caso di previsioni meteorologiche avverse presidiando costantemente il cantiere;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente le opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

- i lavori dovranno iniziare entro 5 mesi dalla data di rilascio del presente atto, pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte di questo Ufficio;

- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di 12 mesi dalla data di inizio dei lavori, a pena di decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte di questo Settore;

- il richiedente dovrà comunicare a questo Settore ed al Consorzio di Bonifica la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni, e quella di fine lavori entro 60 (sessanta) giorni dal termine delle attività, attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto e nel rispetto delle condizione espresse nel provvedimento autorizzativo, con riferimento anche ad eventuali varianti autorizzate e relativi atti;

- il Concessionario esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione dei manufatti oggetto di concessione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio dell'attività cui essi sono destinati, in modo che non debbano costituire criticità per lo stato della sponda e l'officiosità idraulica;

- in merito agli interventi manutentivi ordinari e straordinari finalizzati al corretto esercizio del bene concesso con il presente decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi,ordinari e straordinari, che si rendano necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;

- il Concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà pubblica e privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dalle attività in argomento;

- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente concessione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;

- è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto della presente concessione, ovvero dei manufatti preesistenti da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuovere oppure adeguare i manufatti in concessione, a propria cura e spese, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

- il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazione di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;

- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;

- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri della manutenzione delle strutture realizzate;

- a non cedere nè sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto la concessione;

- provvedere, a proprie spese, alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree interessate nonché delle opere e degli impianti ivi presenti;

DURATA DELLA CONCESSIONE:

- la concessione avrà la durata di anni 19 (diciannove) decorrenti dalla data del presente Decreto di concessione e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità dal medesimo stabilite, a seguito di espressa istanza da presentarsi alla Concedente almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

REVOCA- DECADENZA- CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE:

- la concessione può essere revocata, sospesa o modificata, anche parzialmente, in qualsiasi momento dalla Concedente per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e comunque al verificarsi di quegli eventi che a suo tempo avrebbero determinato il diniego dell'istanza; sono fatte salve le previsioni di legge per i miglioramenti ambientali costituiti;

- la revoca della concessione è notificata al Concessionario con espresso atto con il quale gli è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e per la rimessa in pristino dell'area e degli spazi occupati;

- il provvedimento di revoca interviene anche quando una domanda di concessione risulti incompatibile con una concessione, precedentemente rilasciata, per un'utilizzazione di minore rilevanza sotto il profilo del pubblico interesse;

- la concessione decade, fermo restando le sanzioni penali previste dalla normativa statale, nei seguenti casi di:

a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;

b) mancato pagamento di due annualità del canone;

c) non uso protratto per due anni delle are e delle relative pertinenze;

d) mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione;

e) violazione del divieto di cessione o sub concessione a terzi, compresi gli enti pubblici;

f) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato;

- la decadenza è dichiarata con apposito Decreto e, in presenza dell'accertamento di una delle fatti-specie di cui sopra, è immediata; prima di dichiararla comunque l'Amministrazione Concedente assegnerà al Concessionario un termine, non inferiore a 30 giorni, entro il quale egli potrà presentare le proprie deduzioni;

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso sia per gli interventi/opere eseguite, sia per le spese sostenute sia per il canone già pagato per l'anno di riferimento;

- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è obbligato al ripristino dell'area;

- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, decadenza, la concessione si risolve automaticamente col conseguente obbligo del Concessionario di ripristino dell'area e degli spazi occupati entro i termini assegnati;

- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si procederà d'ufficio all'esecuzione in danno del Concessionario, salvo che, su istanza di questi, l'Amministrazione concedente ritenga di non procedere; in questo caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e verrà fatta comunque salva la facoltà della Concedente di far acquisire le opere al Demanio, senza oneri ulteriori per l'Amministrazione;

CANONE - IMPOSTA REGIONALE:

- il primo canone annuo è versato dal Concessionario anticipatamente alla data del Decreto di Concessione;

- l'importo annuale del canone per le opere di cui trattasi, in base a quanto previsto dalla D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 (allegato A, punto 2.5), corrisponde ad Euro 240,00 (duecentoquaranta/00) considerata la riduzione nella misura del 20% spettante ex articolo 29, 5°comma del Regolamento;

- nelle more della determinazione del canone per l'anno 2022 con D.G.R.T. ed in assenza di diversa decisione da parte dell'Amministrazione, il suo importo, da considerarsi quale acconto, è

stato parametrato a quello dovuto per l'anno 2021, ai sensi della D.G.R.T. n. 229 del 24/02/2020 (che confermava i contenuti di cui alla D.G.R.T. n. 1414/2018, a sua volta confermante quelli di cui l'allegato a della D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017);

- l'eventuale differenza tra quanto corrisposto a titolo di acconto e quanto effettivamente dovuto come canone 2022 sarà compensata o corrisposta nei tempi indicati con apposita Deliberazione da parte della Giunta Regionale;

- il canone è aggiornato annualmente sulla base del tasso d'inflazione programmato e che quindi il suo importo potrà essere oggetto di ulteriore rivalutazione nel tempo, ai sensi del regolamento D.P.G.R 60/R/2016 e ss.mm.ii.;

- il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso, in tutto o in parte, della concessione; il canone annuo potrà essere soggetto a revisione e rivalutato secondo legge;

- l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al termine dell'annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell'area, qualora non coincidente con la rinuncia;

- il mancato pagamento del canone da parte del Concessionario entro il termine fissato comporta la sua automatica messa in mora (c.d. mora ex prevista dall'articolo 1219 c.c. commi 2 e 3) da parte dell'Amministrazione concedente;

- sulle somme comunque versate in ritardo sono dovuti gli interessi, calcolati al tasso legale, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento;

- ai sensi dell'articolo 1 della L.R. n. 93 del 27 novembre 2020, a decorrere dal 2021 sull'imposta regionale sulle concessioni statali demaniali si applica l'aliquota di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della L.R. n. 2/1971 e ss.mm.ii., commisurata al 50% del canone di concessione e, ai sensi dell'art 28, c.1 del Regolamento n. 60/R, come modificato dal D.P.G.R. 19 febbraio 2020 n. 9/R, il versamento non è più necessariamente contestuale al pagamento del primo canone concessorio, ma deve avvenire, ai sensi dell'art 2 della L.R. n. 2/1971 e ss.mm.ii., entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

- eventuali successive modifiche e/o decisioni in merito agli adempimenti relativi a tale imposta saranno prontamente comunicate dall'Amministrazione Regionale, rimanendo comunque ferma la validità dell'impegno assunta dal Concessionario in merito a tale versamento per tutta la durata della concessione;

SANZIONI:

- ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della L.R. 80/2015, così come stata modificata da articolo 27 L.R. 70/2018, ove non diversamente sanzionate, le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal presente decreto di concessione comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 3.000,00;

- fermo restando quanto previsto dagli articoli 27 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), le violazioni che alterano lo stato dei luoghi con pregiudizio del regime idraulico, fatte salve le sanzioni penali, sono punite con sanzione pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 20.000,00;

CAUZIONE :

- A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016, il Concessionario ha istituito deposito cauzionale a garanzia del regolare pagamento del canone dovuto mediante il versamento della somma pari a euro 240,00 (duecentoquaranta/00), corrispondente ad una annualità del canone calcolato in base alla D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 (allegato A punto 11);

- la somma corrisposta a titolo di deposito cauzionale verrà restituita al Concessionario, con apposito Decreto del Dirigente responsabile, al termine della concessione e dopo aver verificato l'esatto adempimento, da parte del Concessionario, degli obblighi ed oneri assunti con il presente atto;

- le somme corrisposte a titolo di deposito cauzionale sono infruttifere;

VISTO che con nota n. prot 0145857 del 06/04/2022 questo Settore ha richiesto al soggetto istante di effettuare i seguenti adempimenti propedeutici al rilascio della concessione:

- versamento dell'importo di euro 180,00 (centoottanta/00), a titolo di anticipo della prima annualità del canone concessorio per l'anno 2022, pari a 9 mensilità, considerata la riduzione nella misura del 20%, ex articolo 29, 5°comma del Regolamento;

- versamento dell'importo di euro 240,00 (duecentoquaranta/00), a titolo di deposito cauzionale ai sensi dell'art. 22, 1 c. e art. 31 del Regolamento;

CONSIDERATO che il Concessionario s'impegna, così come previsto dall'articolo 28 del Regolamento, a corrispondere per tutta la durata della concessione sia il canone che l'Imposta Regionale sulle Concessioni Statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, istituita dalla L.R. n. 2/1971;

CONSIDERATO che le attestazioni dei versamenti effettuati (prima annualità del canone, deposito cauzionale) sono conservate agli atti di questo Settore;

DATO ATTO che il richiedente ha assolto all'obbligo di pagamento del bollo virtuale di euro 16,00 a favore della Regione Toscana per il rilascio del presente provvedimento in data 09/04/2022;

CONSIDERATO che per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il Codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio ove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente atto, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015,

DECRETA

1. il rilascio a E-distribuzione S.p.A., Cod. Fisc. 05779711000, con sede legale in Via Ombrone 2, nel Comune di Roma (RM), della concessione per attraversamento superiore, in sede stradale, del Fiume Morto Vecchio BV5918, ed in parallelismo del Fiume Morto BV5920, per la realizzazione di nuovo tratto di elettrodotto MT interrato nelle adiacenze dell'Idrovora di San Rossore nel Comune di Pisa (PI);
2. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904, così come sopra descritte e rappresentate negli elaborati sopra elencati, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove), decorrenti dalla data del presente decreto di concessione, secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;

4. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;

5. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;

6. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;

7. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al competente Settore Regionale per gli adempimenti relativi alla riscossione del canone, anche coattiva, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 27, c. 1 lett. c) del Regolamento n. 60/R, così come modificato con D.P.G.R. 8 agosto 2017 n. 45/R;

8. il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7905 - Data adozione: 29/04/2022

Oggetto: L.R. 80/2015 e R.D. 523/1904 – SIDIT n. 977/2022 Concessione e contestuale autorizzazione idraulica per attraversamento superiore del Rio Campo Cosimo cod. id. BV13380 con condotta gas - metano autoportante in aderenza a ponticello esistente in via di Valdisonzi nel Comune di Crespina Lorenzana (PI) (rif. Prog 3636 – 2021). Richiedente: Toscana Energia S.p.A.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 02/05/2022

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 22/2015 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 07 aprile 2014 n. 56" che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del Demanio idrico e dell'introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014", nel suo testo vigente;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994";

VISTI il reticolo idrografico ed il reticolo di gestione di cui alla L.R. 79/2012, nel loro ultimo aggiornamento vigente;

VISTO il D.P.G.R. n. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena";

VISTO il Decreto dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale sono stati approvati gli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e della tutela della costa;

VISTA la L.R. n. 57 del 13 ottobre 2017 "Disposizioni in materia di canoni per l'uso del demanio idrico e per l'utilizzazione delle acque. Modifiche alla L.R. 77/2016";

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 avente ad oggetto: "Determinazione dei canoni per l'uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016" con la quale sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l'utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 con la quale, fatte salve le diverse disposizioni richiamate, sono stati confermati i canoni determinati con la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 1035 del 05/08/2019 con la quale viene stabilito l'aggiornamento del canone per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del Demanio idrico sulla base del tasso di inflazione;

VISTA la D.G.R.T n. 229 del 24/02/2020 "Determinazione dei canoni in materia di concessioni del demanio idrico" in cui, al punto 7, si è stabilito di confermare per l'anno 2020 la determinazione dei canoni e i contenuti di cui alla D.G.R.T. n.1035 del 5 agosto 2019;

VISTA la Legge regionale 27 novembre 2020, n. 93 "Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Modifiche alla l.r. 73/2005 e alla l.r. 19/2019";

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 avente ad oggetto "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo,

tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del Demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni." d'ora in poi denominato "Regolamento";

VISTA la L.R. n. 77 dell'11/11/2016 "Disposizioni urgenti in materia di concessioni del Demanio idrico";

VISTA la Legge 241/1990 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA l'istanza di concessione presentata da Toscana Energia S.p.A, Cod.Fisc./P.IVA 05608890488, con sede legale in Piazza E. Mattei, n.3 nel Comune di Firenze (FI), legale rappresentante Fabio Parenti, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. Prot. 0410118 del 21/10/2021, corredata dalla seguente documentazione progettuale a firma del tecnico Ing. Maurizio Pierozzi iscritto all'ordine degli ingegneri della provincia di Firenze:
- Elaborato 3636-2021-06;

- Elaborato 3636-2021-07;

DATO ATTO che la richiesta è volta ad ottenere l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato – Ramo idrico relativa ai lavori di attraversamento del corso d'acqua Rio Campo Cosimo (Cod. BV13380) con condotta autoportante di gas-metano (DN100 in acciaio) in aderenza a ponticello esistente, lato monte, in prossimità di Valdisonzi nel Comune di Crespina Lorenzana (PI) (Foglio 27 particelle 12 e 13 al confine con foglio 22);

DATO ATTO che è abilitato ad emanare il provvedimento finale il Dirigente del Genio Civile Valdarno Inferiore, competente per territorio;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO che, in virtù di quanto previsto dall'articolo 24 comma 6 del Regolamento sulle concessioni demaniali n. 60/R e ss.mm.ii, la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare di concessione, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") ed il Concessionario;

RILEVATO che gli elaborati progettuali, nella loro stesura finale, che descrivono l'esecuzione dei lavori ed ai quali si riferisce il seguente atto sono quelli sopra ricordati;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in argomento, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 del l.r. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzato con prescrizioni;

- la realizzazione dei lavori è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nell'installazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- la condotta interrata dovrà essere opportunamente segnalata mediante la posa in opera di una palina;

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;

- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;

- all'interno dell'alveo potrà essere portato solamente il materiale strettamente necessario alle lavorazioni quotidiane, rimuovendo a fine giornata materiali non posti in opera e mezzi;

- tutte le opere provvisionali occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;

- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative; le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;

- eventuali materiali provenienti dalle lavorazioni caduti nel corso d'acqua dovranno essere immediatamente rimossi;

- in fase di esecuzione dei lavori si dovrà fare la massima attenzione a tutti i manufatti già esistenti nell'area d'intervento. Il ripristino di eventuali danni sarà effettuato a completa cura e spesa del richiedente;

- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;

- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;

- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;

- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;

- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la concessione e l'autorizzazione di cui al presente atto riguardano esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

- i lavori dovranno iniziare entro 12 mesi dalla data di rilascio del presente atto, pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte di questo Ufficio;

- l'autorizzazione ai lavori di cui al presente atto ha validità di 24 mesi dalla data di inizio dei lavori a pena di decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte di questo Settore;

- il richiedente dovrà comunicare a questo Settore ed al Consorzio di Bonifica Basso Valdarno la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni, e quella di fine lavori entro 60 (sessanta) giorni dal termine delle attività, attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto e nel rispetto delle condizione espresse nel provvedimento autorizzativo, con riferimento anche ad eventuali varianti autorizzate e relativi atti;

- il Concessionario esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione dei manufatti oggetto di concessione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio dell'attività cui essi sono destinati, in modo che non debbano costituire criticità per lo stato della sponda e l'officiosità idraulica;

- in merito agli interventi manutentivi ordinari e straordinari finalizzati al corretto esercizio del bene concesso, con il presento decreto s'intendono autorizzati per tutta la durata della concessione tutti gli interventi manutentivi,ordinari e straordinari, che si rendano necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;

- il Concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

- qualora a causa della presenza dell'attraversamento si verificassero ostruzioni dello stesso per l'impedito passaggio del materiale flottante normalmente trasportato dalla corrente, con conseguente ostruzione dell'attraversamento stesso, il Concessionario sarà chiamato ad intervenire a proprie cure e spese al fine di ripristinare il regolare deflusso idrico;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà pubblica e privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dalle attività in argomento;

- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;

- è tenuto all'osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

- il Concessionario è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto della presente concessione, ovvero dei manufatti preesistenti da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuovere oppure adeguare i manufatti in concessione, a propria cura e spese, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

- il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazione di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;

- a sollevare fin d'ora la Concedente e il Consorzio di Bonifica da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;

- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri della manutenzione delle strutture realizzate;

- a non cedere nè sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto la concessione;

- provvedere alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree interessate nonché delle opere e degli impianti ivi presenti;

DURATA DELLA CONCESSIONE:

- la concessione avrà la durata di anni 19 (diciannove) decorrenti dalla data del presente Decreto di concessione e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità dal medesimo stabilite, a seguito di espressa istanza da presentarsi alla Concedente almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

REVOCA- DECADENZA- CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE:

- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse ;

- la revoca della concessione è notificata al Concessionario con espresso atto con il quale gli è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e per la rimessa in pristino dell'area e degli spazi occupati;

- il provvedimento di revoca interviene anche quando una domanda di concessione risulti incompatibile con una concessione, precedentemente rilasciata, per un'utilizzazione di minore rilevanza sotto il profilo del pubblico interesse;

- la concessione decade, fermo restando le sanzioni penali previste dalla normativa statale, nei seguenti casi di:

a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;

b) mancato pagamento di due annualità del canone;

c) non uso protratto per due anni delle are e e delle relative pertinenze;

d) mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione;

e) violazione del divieto di cessione o sub concessione a terzi, compresi gli enti pubblici;

- la decadenza è dichiarata con apposito Decreto e, in presenza dell'accertamento di una delle fattispecie di cui sopra, è immediata; prima di dichiararla comunque l'Amministrazione Concedente assegnerà al Concessionario un termine, non inferiore a 30 giorni, entro il quale egli potrà presentare le proprie deduzioni;

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso sia per gli interventi/opere eseguite, sia per le spese sostenute sia per il canone già pagato per l'anno di riferimento;

- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è obbligato al ripristino dell'area;

- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, decadenza, la concessione si risolve automaticamente col conseguente obbligo del Concessionario di ripristino dell'area e degli spazi occupati entro i termini assegnati;

- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si procederà d'ufficio all'esecuzione in danno del Concessionario, salvo che, su istanza di questi, l'Amministrazione concedente ritenga di non procedere; in questo caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e verrà fatta comunque salva la facoltà della Concedente di far acquisire le opere al Demanio, senza oneri ulteriori per l'Amministrazione;

CANONE - IMPOSTA REGIONALE:

- il primo canone annuo è versato dal Concessionario anticipatamente alla data del Decreto di Concessione;

- l'importo annuale del canone per le opere in argomento calcolato per 12 mesi, in base a quanto previsto dalla D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 Allegato A, punto 11, corrisponde ad euro 240,00 (duecentoquaranta/00), considerata la riduzione nella misura del 20%, ex articolo 29, 5° comma del Regolamento;

- nelle more della determinazione del canone per l'anno 2022 con D.G.R.T. ed in assenza di diversa decisione da parte dell'Amministrazione, il suo importo, da considerarsi quale acconto, è stato parametrato a quello dovuto per l'anno 2021, ai sensi della D.G.R.T. n. 229 del 24/02/2020 (che confermava i contenuti di cui alla D.G.R.T. n. 1414/2018, a sua volta confermante quelli di cui l'allegato a della D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017);

- l'eventuale differenza tra quanto corrisposto a titolo di acconto e quanto effettivamente dovuto come canone 2022 sarà compensata o corrisposta nei tempi indicati con apposita Delibera da parte della Giunta Regionale;

- il canone è aggiornato annualmente sulla base del tasso d'inflazione programmato e che quindi il suo importo potrà essere oggetto di ulteriore rivalutazione nel tempo, ai sensi del Regolamento D.P.G.R 60/R/2016 e s.m.i.;

- il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso, in tutto o in parte, della concessione; il canone annuo potrà essere soggetto a revisione e rivalutato secondo legge;

- l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al termine dell'annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell'area, qualora non coincidente con la rinuncia;

- il mancato pagamento del canone da parte del Concessionario entro il termine fissato comporta la sua automatica messa in mora (c.d. mora ex prevista dall'articolo 1219 c.c. commi 2 e 3) da parte dell'Amministrazione concedente;

- sulle somme comunque versate in ritardo sono dovuti gli interessi, calcolati al tasso legale, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento;

SANZIONI:

- ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della L.R. 80/2015, così come stata modificata da articolo 27 L.R. 70/2018, ove non diversamente sanzionate, le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal presente decreto di concessione comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 3.000,00;

- fermo restando quanto previsto dagli articoli 27 e 35 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), le violazioni che alterano lo stato dei luoghi con pregiudizio del regime idraulico, fatte salve le sanzioni penali, sono punite con sanzione pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 20.000,00;

CAUZIONE:

- a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016, il Concessionario ha costituito deposito cauzionale a garanzia del regolare pagamento del canone dovuto per n. 1 attraversamento mediante il versamento della somma pari ad euro 240,00 (duecentoquaranta/00) corrispondente ad una annualità del canone calcolato in base alla D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017, considerata la riduzione nella misura del 20%, ex articolo 29, 5° comma del Regolamento;

- la somma corrisposta a titolo di deposito cauzionale verrà restituita al Concessionario, con apposito Decreto del Dirigente responsabile, al termine della concessione e dopo aver verificato l'esatto adempimento, da parte del Concessionario, degli obblighi ed oneri assunti con il presente atto;

- le somme corrisposte a titolo di deposito cauzionale sono infruttifere;

VISTO che con nota prot. n.0160317 del 19/04/2022 questo Settore ha richiesto al soggetto istante di effettuare i seguenti adempimenti propedeutici al rilascio della concessione:

- versamento dell'importo di euro 160,00 (centosessanta/00), a titolo di anticipo della prima annualità del canone concessorio per l'anno 2022, pari a 8 mensilità considerata la riduzione nella misura del 20%, ex articolo 29, 5° comma del Regolamento;

- versamento dell'importo di euro 240,00 (duecentoquaranta/00), a titolo di deposito cauzionale ai sensi dell'art. 22, 1 c. e art. 31 del Regolamento;

CONSIDERATO che le attestazioni dei versamenti effettuati (prima annualità del canone, deposito cauzionale) sono conservate agli atti di questo Settore;

CONSIDERATO che il Concessionario s'impegna, così come previsto dall'articolo 28 del Regolamento, a corrispondere per tutta la durata della concessione sia il canone che l'Imposta

regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, istituita dalla L.R. n. 2/1971;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1 della L.R. n. 93 del 27 novembre 2020, a decorrere dal 2021 sull'Imposta regionale sulle concessioni statali demaniali si applica l'aliquota di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della L.R. n. 2/1971 e ss.mm.ii., commisurata al 50% del canone di concessione e, ai sensi dell'art 28, c.1 del Regolamento n. 60/R, come modificato dal D.P.G.R. 19 febbraio 2020 n. 9/R, il versamento non è più necessariamente contestuale al pagamento del primo canone concessorio, ma deve avvenire, ai sensi dell'art 2 della L.R. n. 2/1971 e ss.mm.ii., entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

CONSIDERATO che eventuali successive modifiche e/o decisioni in merito agli adempimenti relativi a tale imposta saranno prontamente comunicate dall'Amministrazione Regionale, rimanendo comunque ferma la validità dell'impegno assunta dal Concessionario in merito a tale versamento per tutta la durata della concessione;

DATO ATTO che il Concessionario per l'annualità 2022 ha assolto all'obbligo del versamento dell'imposta regionale pari a euro 80,00 (ottanta/00), come da documentazione presente agli atti, in data 22/04/2022;

DATO ATTO che il richiedente ha assolto all'obbligo di pagamento del bollo virtuale di euro 16,00 a favore della Regione Toscana per il rilascio del presente provvedimento in data 22/04/2022;

CONSIDERATO che per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il Codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio ove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente atto, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015,

DECRETA

1. il rilascio a Toscana Energia S.p.A, Cod.Fisc./P.IVA 05608890488, con sede legale in Piazza E. Mattei n.3, nel Comune di Firenze (FI), della concessione per l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato Ramo Idrico relativa all'attraversamento del Rio Campo Cosimo Cod. BV13380 con condotta autoportante di gas-metano in aderenza a ponticello esistente in via di Valdisonzi nel Comune di Crespina Lorenzana (PI);

2. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904, così come sopra descritte e rappresentate negli elaborati sopra elencati, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove), decorrenti dalla data del presente decreto di concessione, secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;

4. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;

5. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;

6. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;

7. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al competente Settore Regionale per gli adempimenti relativi alla riscossione del canone, anche coattiva, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 27, c. 1 lett. c) del Regolamento n. 60/R, così come modificato con D.P.G.R. 8 agosto 2017 n. 45/R;

8. il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7925 - Data adozione: 29/04/2022

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775 – Voltura della concessione di derivazione acqua – Pratica n. 1548 - Proced. SIDIT n. 2013/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 02/05/2022

IL DIRIGENTE

Visto il R.D. 11.12.1933, n. 1775;
Visto il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;
Vista la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 "Approvazione del piano di tutela delle acque";
Visti i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 50/R/2015 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e ss.mm.ii;
Vista la L.R. 28/12/2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri ";
Vista la L.R. 28/12/2015, n. 81 "Legge di stabilità per l'anno 2016";

Rilevato che Pasquini Luciano è titolare della concessione rilasciata dalla Provincia di Pistoia con decreto n. 67976 del 17/06/2014 conservato agli atti del settore scrivente di derivazione di acqua sotterranea ad uso agricolo loc. Ai Marchi nel Comune di Pescia;

Preso atto che con istanza acquisita al protocollo n. 113774 del 18/03/2022, presentata da DONATI FEDERICO veniva chiesta la voltura a proprio favore della concessione di derivazione di acqua sotterranea di cui al precedente capoverso a seguito di trasferimento di titolarità così come dagli atti allegati all'istanza;

Considerato che la scadenza di tale concessione è il 17/06/2029;

Ricordato che, ai sensi dell'art.20 del T.U. n.1775/33, il nuovo titolare della concessione subentra con l'onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti;

Preso atto che, in materia di antimafia, il presente provvedimento è risolto immediatamente e automaticamente, previa revoca del decreto di concessione, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura informazioni interdittive di cui all'art. 91 del Dlgs 159/2011;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il dott. Michele Caramelli;

DECRETA

1. di riconoscere, a tutti gli effetti di legge, a partire dall'esecutività del presente provvedimento, al Sig. DONATI FEDERICO meglio identificato nell'istanza citata di cui in premessa, intestatario della derivazione di acqua sotterranea ad uso agricolo Loc. ai Marchi nel Comune di Pescia, di cui alla pratica contraddistinta con il n. 1548, e di accogliere, quindi, la suddetta istanza di voltura della concessione a suo tempo rilasciata con d.d n.67976 del 17/06/2014 della Provincia di Pistoia;
2. di confermare la scadenza della concessione al 17/06/2029;
3. di trasmettere il presente atto al nuovo concessionario e al Comune di Pescia;
4. di dare atto, altresì atto che, ai sensi dell'art.3, ultimo comma della Legge n.241/1990 e ss. mm. ed ii., avverso al presente atto può essere proposto ricorso all'autorità giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 gg. dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 8006 - Data adozione: 02/05/2022

Oggetto: R.D. nr. 1775/33 - voltura della concessione di derivazione acqua ad uso idroelettrico dal T. Taverone in loc. Pontebosio nel Comune di Licciana Nardi (MS), prat. Sidit n. 2246/2021 ex prat. DC 1174/76-56.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato 1 nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/05/2022

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 "Approvazione del piano di tutela delle acque";
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni", così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 "Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell'art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo";
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 "Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l'istruttoria ed il rilascio";
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";
- la L.R.11/11/2016 n.77 "disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico" art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 "modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015";
- le deliberazioni di Giunta Regionale di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque n. 1068 del 01/10/2018, n. 1035 del 05/08/2019 e n. 938 del 13/09/2021;

Vista l'istanza in bollo, acquisita al protocollo in data 14/06/2021 con il n. 253164, per volturare la concessione di derivazione acqua ad uso idroelettrico dal T. Taverone in loc. Pontebosio nel Comune di Licciana Nardi (MS) di cui alla determinazione dirigenziale della Provincia di Massa Carrara n. 3694 del 24/10/2013, da Troticoltura Il Giardino di Pasquali Alessandro & C. snc, a Troticoltura Toscana di Pasquali Alessandro, i dati identificativi sono indicati nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che le spese di istruttoria di Euro 75,00 sono state versate in data 08/06/2021 sul conto IBAN: IT89O0760102800001031575820;

Considerato che:
- con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Massa-Carrara n.1987 del 05/06/2013 è stata rilasciata l'Autorizzazione Unica n. 02/2010 per la costruzione e l'esercizio dell'impianto idroelettrico di derivazione acqua dal Torrente Taverone tramite briglia esistente in località Pontebosio nel Comune di Licciana Nardi (MS), con la concessione per produzione energia elettrica;
- l'impianto idroelettrico è stato realizzato in corrispondenza di una briglia esistente utilizzata principalmente a scopo ittiogenico (prat. Sidit n. 2261/2021 ex prat. DC 1008/76-41 intestata a Troticoltura Toscana di Pasquali Alessandro);

Vista la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Massa-Carrara n. 3694 del 24/10/2013, con la quale è stato approvato lo schema di disciplinare ed è stata accordata a Troticoltura Il Giardino di Pasquali Alessandro & C. snc, rappresentata dal Sig. Pasquali Alessandro, la concessione di derivazione acqua ad uso idroelettrico, per la portata massima di moduli 40,00 (l/s 4000,00) e media di moduli 16,10 (1.610,00 l/s) dal T. Taverone, nel Comune di Licciana Nardi (MS) in località Pontebosio, per produrre con un salto 5,80 m la potenza nominale media di 91,60 kW, per una durata di 30 (trenta) anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del disciplinare, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contemplate nel medesimo disciplinare, nel rispetto dei vincoli e delle prescrizioni contenute nel presente atto e nell'Autorizzazione Unica n. 02/2010 (Determinazione Dirigenziale della Provincia di Massa-Carrara n.1987 del 05/06/2013) e verso il pagamento del canone annuo;

Visto il disciplinare di concessione Rep. n. 1, sottoscritto il 20/01/2014 in virtù della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Massa-Carrara n. 3694 del 24/10/2013, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il prelievo di acqua;

Vista la relazione di istruttoria del tecnico del Genio Civile Toscana Nord sede di Massa Servizio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. Sidit n. 2246/2021 ex prat. DC 1174/76-56;

Vista la visura camerale di Troticoltura Toscana di Pasquali Alessandro, trasmessa il 14/04/2022 prot. n. 157438, nella quale figura che, a far data dal 10/06/2021, viene svolta anche l'attività di produzione energia idroelettrica;

Considerato che, trattandosi del solo cambio di denominazione (senza variazioni della Partita Iva nè del Codice Fiscale), non è dovuto il nuovo versamento del deposito cauzionale, ai sensi dell'art. 74 del Regolamento n. 61/R/2016 comma 4 (nell'allegato 1, sono riportati anche i dati identificativi del precedente intestatario);

Ritenuto di accogliere la domanda presentata in data 14/06/2021 prot. n. 253164 e volturare a Troticoltura Toscana di Pasquali Alessandro, la concessione di derivazione acqua ad uso idroelettrico dal T. Taverone in loc. Pontebosio nel Comune di Licciana Nardi (MS), per portata massima di moduli 40,00 (l/s 4000,00) e media di moduli 16,10 (1.610,00 l/s), per produrre con un salto 5,80 m la potenza nominale media di 91,60 kW, per una durata di 30 (trenta) anni, con scadenza 19/01/2044, di cui alla determinazione dirigenziale della Provincia di Massa Carrara n. 3694 del 24/10/2013 e al disciplinare Rep. n. 1 sottoscritto il 20/01/2014, prat. Sidit n. 2246/2021 ex prat. DC 1174/76-56;

Dato atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Giorgio Mazzanti, il quale dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato;

DECRETA

1. di volturare, a far data dal presente decreto e a tutti gli effetti di legge, a Troticoltura Toscana di Pasquali Alessandro, i cui dati identificativi sono indicati nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale, la concessione di derivazione acqua ad uso idroelettrico dal T. Taverone in loc. Pontebosio nel Comune di Licciana Nardi (MS), per portata massima di moduli 40,00 (l/s 4000,00) e media di moduli 16,10 (1.610,00 l/s), per produrre con un salto 5,80 m la potenza nominale media di 91,60 kW, per una durata di 30 (trenta) anni, con scadenza 19/01/2044, di cui alla determinazione dirigenziale della Provincia di Massa Carrara n. 3694 del 24/10/2013 e al disciplinare Rep. n. 1 sottoscritto il 20/01/2014, prat. Sidit n. 2246/2021 ex prat. DC 1174/76-56;

2. di dare atto che le spese di istruttoria di Euro 75,00 sono state versate in data 08/06/2021 sul conto IBAN: IT89O0760102800001031575820;

3. di trasmettere il presente atto al richiedente;

4. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

1 *dati identificativi*
ef02191e4d436f9200ae126d1ed8ccd124bbb9c631f41f649317b9aa25dd5891

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 8016 - Data adozione: 02/05/2022

Oggetto: R.D. 523/1904, L 37/1994, L.R. 80/2015. Pratica idraulica n. 2922, pratica Sidit n. 4181/2021. Concessione ed autorizzazione idraulica per realizzare un nuovo tratto di elettrodotto interrato MT (15kV), con attraversamenti sotterranei, utilizzando manufatti esistenti e percorrenze nelle fasce di rispetto di vari corsi d'acqua, su S.P. 41-43, in località Gallicano-Le Casette, nel Comune di Gallicano (LU) e in località Broglio-Vizzano, nel Comune di Molazzana (LU).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/05/2022

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 2/1971 " Istituzione dei tributi propri della Regione" emanata ai sensi dell'art. 2 della legge 16/05/1970 n. 281 con cui è istituita l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione, e s.m. e i.;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l’art. 2 lett. i);

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1341/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art. 9 comma 4) della L.R. 22/2015”;

VISTO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile 463/2016 “Approvazione degli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa, di competenza della Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile”;

RICHIAMATA la D.G.R.T. 194/2016 di approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R. 29 dicembre 2015 n. 1341 ed ulteriori disposizioni per istruttoria e rilascio;

RICHIAMATO il Regolamento emanato con DPGR 60/R/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la L.R. 77/2016 “Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico”e s.m.i.;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/6 0/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della L.R. 28 dicembre 2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri";

RICHIAMATA la D.G.R.T 1414/2018 "Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017";

VISTA la L.R. 7/2020 "Disposizioni in materia di rischio alluvioni – Modifiche alla L.R. 41/2018";

RICHIAMATA la D.C.R.T. 81/2021 "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28";

VISTA l' istanza inviata da E-distribuzione S.p.A.(C.F. 05779711000), con sede legale in via Ombrone n.2, Roma, avente ad oggetto: "*ARD-2319004. Richiesta nulla osta Genio Civile per attraversamenti fluviali per realizzazione di nuova linea MT interrata denominata "ARSENALE"*, acquisita agli atti di questo Settore con protocollo n. 0428617 del 04/11/2021, con la quale è stata trasmessa la seguente documentazione, a firma dell'Ing. Daniele Bertozzi, iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Lucca al n. 938/A:
-elaborato tecnico interferenze" comprendente: relazione tecnico-descrittiva e dichiarazione ex art. 1 comma 6 LR 21/2012,
-"progetto esecutivo" comprendente: planimetria generale con schematizzazione intervento, planimetria catastale, sezioni trasversali e documentazione fotografica;

DATO ATTO che la società richiedente ha provveduto al pagamento:
-degli oneri istruttori di € 100,00, mediante bonifico bancario (iban: IT89O0760102800001031575820) intestato a Regione Toscana, in data 14/10/2021
-dell'imposta di bollo per l' istanza, con marca da bollo da € 16,00, assolta in modalità virtuale (Aut. Ade n. 133874/99),
-dell'imposta di bollo per il decreto, con marca da bollo da € 16,00 che ha il n. id.: 01180979393356 del 21/10/2021;

PREMESSO che il progetto presentato prevede la realizzazione di un nuovo elettrodotto (n. D33056672 denominato "Arsenale"), a MT (15kV) in cavo interrato, a collegamento di cabine esistenti, lungo la Strada Provinciale n. 41 (via G. Pascoli), in località Gallicano e Le Casette nel Comune di Gallicano (LU), e lungo la Strada Provinciale n. 43, in località Broglio, Vizzano nel Comune di Molazzana (LU);

PRESO ATTO che la realizzazione della nuova linea elettrica interrata interferirà con una serie di corsi d'acqua (alcuni "senza nome" TN23776- TN23775-TN23178-TN22953, il "Fosso Tre Canali" TN23115 ed il "Fosso della Luciotta" non iscritto nel reticolo ma presente sul catastale) sia come attraversamento utilizzando manufatti esistenti, sia come percorrenza nella fascia di rispetto dei 10m dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua interessati;

PRESO ATTO che la nuova linea sotterranea avrà una profondità di circa 2m al di sotto della quota stradale e sarà costituita da un cavo elettrico interrato, di lunghezza complessiva di circa 2500m, cavo tripolare ad elica visibile con conduttori in alluminio nella formazione [n° x mm²] 3x185, isolato in polietilene reticolato (XLPE). I tratti in attraversamento, utilizzando manufatti esistenti, saranno anch'essi interrati e staffati ai paramenti di valle degli stessi ponti/condutture;

DATO ATTO che l'istanza inoltrata è finalizzata al rilascio della concessione delle aree demaniali, di pertinenza dei seguenti corsi d'acqua, occupate dai seguenti attraversamenti e al rilascio dell'autorizzazione idraulica per realizzare anche i lavori nelle fasce di rispetto:

Interferenza e Tipologia	Reticolo e Catastale	Descrizione Interferenza con il Corso d'acqua
int - 03 attraversamento staffato a ponte	Reticolo:Sì Catastale:NO Gallicano fg. 105 part. 6561-6565 (no acque)	attraversamento staffato a ponte esistente, delle Condotte Forzate senza nome (TN23776), S.P. 41 (via G. Pascoli)
int - 04 attraversamento staffato a ponte	Reticolo:Sì Catastale:No Gallicano fg. 105 part. 6692-8657 (no acque)	attraversamento staffato a ponte esistente, del Canale Tombato senza nome (TN23775), S.P. 41 (via G. Pascoli)
int - 05 attraversamento staffato a ponte	Reticolo:Sì Catastale:No Gallicano fg. 102 part. 44 (no acque)	attraversamento staffato a ponte esistente, del Fosso senza nome (TN23178), S.P. 41 (via G. Pascoli)
int - 06 attraversamento staffato a ponte	Reticolo:Sì Catastale:Si Gallicano fg. 102 strada/ponte vicino part. 951 -613	attraversamento staffato a ponte esistente, del Fosso Tre Canali (TN23115), S.P. 41 (via G. Pascoli)
int - 08 attraversamento staffato a ponte	Reticolo:Sì Catastale:No Molazzana fg. 114 strada vicino part. 3328 -1277 (no acque)	attraversamento staffato a ponte esistente, del Fosso senza nome (TN22953), S.P. 43
Int – 11 attraversamento staffato a ponte	Reticolo:No Catastale:Si Molazzana fg. 114 acque vicino part. 1228 -1233	attraversamento staffato a ponte esistente, del Fosso della Luciotta (no Reticolo, sì Catasto-area demaniale)

CONSIDERATO che il tecnico progettista ha attestato le condizioni di compatibilità idraulica dell'uso richiesto dell'area del demanio idrico, di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. 41/18;

VISTA l'istruttoria presente agli atti del Settore;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di servizio n. 11 del 29/11/2019 e che alla pratica idraulica è stato dato il n. 2922, pratica SIDIT n. 4181/2021;

DATO ATTO che la concessione può essere rilasciata con assegnazione diretta in quanto rientra tra quelle previste dall'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e successiva modifica;

VISTO in particolare l'art. 24, comma 6, del succitato Regolamento, ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e concessionario;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, quelli che descrivono l'esecuzione delle opere per la richiesta in oggetto ed ai quali si riferisce il presente provvedimento sono agli atti del Settore;

DATO ATTO che la richiesta presenta i requisiti per il rilascio della concessione, rispettando le prescrizioni di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove), a partire dalla data del presente atto, la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

PRESCRIZIONI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- i lavori dovranno iniziare entro 1 anno dalla data di rilascio del presente atto, pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni 3, dalla data del presente atto, a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio, salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime dei corsi d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver

nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazione di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l' Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni dei corsi d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed ai corsi d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che il rilascio della concessione per gli attraversamenti su manufatti esistenti è condizionato al regime concessorio dei ponti/condutture di regimazione dei corsi d'acqua esistenti, qualora gli stessi dovessero essere rimossi o adeguati, anche le condotte potranno essere conseguentemente modificate, a totale onere del richiedente la concessione;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di:

a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;

b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;

c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

DATO ATTO che il canone demaniale annuo per l'uso 11 "Attraversamento sotterraneo o utilizzando manufatti esistenti" è determinato in 300,00 € per singolo attraversamento, al quale si applica la riduzione del 20% per concessionari pubblici servizi (art. 29 c. 5 Reg 60/R/2016)=240,00 x6=€ 1440,00; salvo conguaglio per incremento annuale ISTAT 2022;

CONSIDERATO che la concessione demaniale è gravata dall' "Imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato", dovuta per ogni anno di occupazione dell'area demaniale, istituita con L. 281/70, recepita dalla Regione Toscana con propria L.R. n. 2 del 30/12/1971 art. 1 e s.m. e i. Per gli anni 2021 e 2022, l'Imposta Regionale per le concessioni demaniali di cui al D.P.G.R. n. 60/R/2016 è stata confermata e commisurata con l'aliquota del 50% dell'importo del canone annuo, ai sensi della L.R. 74/2018;

CONSIDERATO che al soggetto richiedente, per il rilascio della concessione, è stato richiesto con nota prot n. 0457515 del 24/11/2021 e con nota prot. n. 0483883 del 14/12/2021 il versamento delle seguenti somme, le cui ricevute sono state inoltrate con pec e protocollate da R.T. con n. 0489848 in data 17/12/2021, n. 0065833 in data 18/02/2022 e n. 0129509 in data 28/03/2022:
€ 120,00 (euro centoventi/00) per l'anno 2021 (rateo 1/12 mensilità)
€ 595,20 (cinquecentonovantacinque/20) di spese di registrazione

€ 60,00 (euro sessanta/00) di imposta regionale per l'anno 2021
€ 1.440,00 (euro millequattrocentoquaranta/00) di cauzione,

DATO ATTO che la cauzione, rilasciata dal concessionario, al fine di garantire l'amministrazione concedente in ordine al regolare pagamento del canone e al rimborso delle spese eventualmente anticipate, è stata costituita dalla società richiedente mediante bonifico del 19.03.2022 (IBAN: IT41X0760102800001031581018);

DATO ATTO che il presente atto è soggetto a registrazione fiscale, ai sensi di legge (art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di rilasciare a E-distribuzione S.p.A. (C.F. 05779711000) con sede legale in Via Ombrone n.2 a Roma, la concessione idraulica di aree demaniali per realizzare un nuovo tratto di elettrodotto interrato MT (15kV), con 6 attraversamenti sotterranei, utilizzando manufatti esistenti e percorrenze nelle fasce di rispetto di vari corsi d'acqua, su S.P. 41-43 in località Gallicano-Le Casette, nel Comune di Gallicano (LU) e in località Broglio-Vizzano, nel Comune di Molazzana (LU), in narrativa elencati e secondo le caratteristiche costruttive e tecnologiche menzionate nel progetto presentato;

2. di autorizzare l'esecuzione delle opere, ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti del R.D. 523/1904 articoli 93 e 98, dell'art.2, comma 1, lettera i) della L.R. 80/2015 e dell' dell'art. 3 comma 2 della LR 41/2018;

3 di stabilire che i lavori di cui alla presente autorizzazione, dovranno iniziare entro 1 anno dalla data di pubblicazione del presente decreto e che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 3, dalla data del presente atto e che superati tali termini, ne decade automaticamente la validità, senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte di questo Settore, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;

4. di disporre che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni individuate in narrativa;

5 di stabilire che la concessione delle suddette aree ha la durata di anni 19 (diciannove) anni, a decorrere dalla data del presente decreto, a fronte del pagamento del canone demaniale annuo pari ad un importo totale di € 1.440,00 (euro millequattrocentoquaranta/00), maggiorato dall'incremento annuale ISTAT e/o salvo future e diverse modifiche o rivalutazioni;

6. di dare atto che la concessione di cui al presente atto, è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa

salvi e impregiudicati i diritti di terzi; il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

7. dare atto che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione/autorizzazione non possono iniziare i lavori;

8. di notificare il presente atto al concessionario tramite PEC (e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it);

9. di procedere alla registrazione fiscale del presente atto, presso i competenti Uffici Finanziari dell'Agenzia delle Entrate;

10. di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 8019 - Data adozione: 02/05/2022

Oggetto: R.D. 523/1904 - L.R. 80/2015 Pratica n. 3177 Sidit Pratica 1536/2022 – Concessione per uno scarico provvisorio e temporaneo di acque di falda ad uso cantiere nel Fosso Scialo di Vaiana TN31295, derivanti dai lavori per la realizzazione di piscina in Via Viner a Forte dei Marmi (LU).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/05/2022

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la D.C.R.T. n. 101 del 21/12/2016 e ss. mm. ii. con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell’8/8/2017;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 – Disposizioni in materia di concessioni per l’occupazione del Demanio idrico – Modifiche alla D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA l’istanza di concessione idraulica, presentata dal Sig. MARIO ABBADESSA, (meglio identificato nell’allegato A, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto), recepita al protocollo Regionale al n. 0146594 Data 07/04/2022 , per uno scarico provvisorio e temporaneo di acque di falda ad uso cantiere nel Fosso Scialo di Vaiana TN31295, derivanti dai lavori per realizzazione di piscina in Via Viner 161 nel Comune di Forte dei Marmi(LU) fg. 7 mapp. 534, corredata della seguente documentazione tecnica a firma del GEOM. FABRIZIO MANGANELLI iscritto al Collegio dei Geometri di Lucca al n.879:

- relazione tecnica
- corografia
- documentazione Fotografica
- Particolare scarico
- estratto di mappa catastale in scala 1:2.000

DATO ATTO che la richiesta è volta ad ottenere l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato - Ramo idrico, per uno scarico provvisorio e temporaneo di acque di falda ad uso cantiere, nel Fosso Scialo di Vaiana TN31295, derivanti dai lavori per per realizzazione di piscina in Via Viner 161 nel Comune di Forte dei Marmi(LU) individuato al NCEU sul foglio 7 mapp. 534 del Comune di Forte dei Marmi (LU);

DATO ATTO che la concessione dell'area demaniale può essere assegnata direttamente in quanto rientra tra quelle previste dall'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e successiva modifica;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la Concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") e Concessionario;

RISCONTRATO che il richiedente ha versato gli oneri di istruttoria pari a € 75,00 (settantacinque/00) con bonifico e l'imposta di bollo cartacea sulla domanda;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è la P.O. Ing. Francesco Scatena nominata con O.D.S. N°11 del 29/11/2019;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, quelli che descrivono l'esecuzione delle opere per la richiesta in oggetto, ed ai quali si riferisce il seguente atto sono quelli succitati, e che a seguito della verifica della completezza della documentazione, è stata assegnato alla pratica il n. 3177 Sidit Pratica 1536/2022;

CONSIDERATO CHE le condizioni di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. 41/18 sono state verificate dal tecnico progettista;

CONSIDERATO che:
- gli interventi previsti rientrano tra quelli autorizzabili ai sensi dell'art.3 comma 2 della L.R. 41/2018;
- il progetto delle opere in oggetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche, prescrizioni tecniche particolari e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito od ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica dei corsi d'acqua interessati dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisionali occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le

specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;

- dovrà essere sempre garantito l'accesso al cantiere al personale del Settore Genio Civile o altro da tale Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua, preventivamente condividendo con l'ufficio le indicazioni relative alla sicurezza;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l' alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- durante l'esecuzione dei lavori vige il divieto di transito dei mezzi pesanti sugli argini imbibiti;
- le acque immesse non dovranno provocare interrimento dell'alveo del fosso;
- a fine lavori dovrà essere ripristinata a regola d'arte la sponda esistente;

PRESCRIZIONI TECNICHE PARTICOLARI:

- le acque immesse non dovranno provocare interrimento dell'alveo del fosso e dovranno provenire esclusivamente dall'emungimento di falda;
- il dispositivo di protezione della sponda sia esteso per una superficie ragionevolmente sufficiente allo scopo di evitare fenomeni di erosione;
- al termine dei lavori sia effettuato il ripristino completo del canale e la rimozione delle opere provvisionali predisposte per lo scarico delle acque di falda;
- i lavori in questione dovranno essere realizzati in conformità agli elaborati grafici presentati ricordando che ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata nella documentazione inoltrata, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame e successiva autorizzazione di questo Settore prima della loro esecuzione;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- La concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati dovrà essere sottoposta ad ulteriore esame del Settore Genio Civile per la nuova eventuale autorizzazione prima della esecuzione;
- i lavori dovranno iniziare entro 6 (sei) mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente ufficio;
- l'autorizzazione ai lavori di cui al presente atto ha validità di 240 (duecentoquaranta) giorni dalla data di inizio dei lavori a pena di decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore Genio Civile la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni e trasmettere copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Concessionario, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli

abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a proprie cure e spese:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere la Concessione né subconcedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concessionario si obbliga sin d'ora di tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:
- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
- violazione del divieto di cessione della Concessione e di sub-concessione anche parziale dell'area;

- esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;
- Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.
- Fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi.
- Nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa.
- Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato.
- Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l' amministrazione.
- Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che il canone demaniale annuo è determinato dalla D.G.R.T n. 888 del 07/08/2017 in € 50,00 (cinquanta/00) salvo la rivalutazione annuale secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT e a eventuali future rivalutazioni;

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data 26/04/2022 al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

€ 50,00 a titolo di canone concessorio, come stabilito dalla D.G.R.T. n.888 del 07/08/2017 per occupazioni brevi, di durata inferiore al semestre, se non diversamente specificato, il canone è dimezzato, anche con riferimento al valore minimo e/o unitario. mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;

€ 25,00 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

PRESO ATTO che l'imposta di bollo sul Decreto è stata assolta con marca da bollo di € 16,00 (euro sedici/00) avente Id. n. 01210842057570 del 22/04/2022;

DATO ATTO che la concessione avrà la durata di giorni 6 mesi dalla data di inizio lavori che dovrà avvenire entro 6 mesi dal presente decreto;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F);

DECRETA

1. DI RILASCIARE a favore del richiedente Sig. MARIO ABBADESSA (meglio identificato nell'allegato A, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto), la concessione idraulica per l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato - Ramo idrico, per uno scarico provvisorio e temporaneo di acque di falda ad uso cantiere nel Fosso Scialo di Vaiana TN31295, derivanti dai lavori per per realizzazione di piscina in Via Viner 161 nel Comune di Forte dei Marmi (LU) individuato al NCEU sul foglio 7 mapp. 534 del Comune di Forte dei Marmi (LU);

2. DI STABILIRE che la presente concessione avrà la durata di mesi 6 a decorrere dalla data di inizio lavori che dovrà avvenire entro 6 mesi dal presente atto, verso il pagamento del canone demaniale di € 25,00 (euro venticinque/00);

3. DI AUTORIZZARE l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. Art.2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;

4. DI DISPORRE che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni tecniche, prescrizioni tecniche particolari e generali individuate in premessa;

5. DI DARE ATTO che la concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

6. IL CONCESSIONARIO è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori;

7. DI NOTIFICARE il presente atto al Tecnico incaricato all’indirizzo pec e al Consorzio 1 Toscana Nord;

8. DI DARE, ALTRESÌ, ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *Dati anagrafici/fiscali richiedente*

9cfb1d6c5941f29d9f4e9a7f9b42352f42772f96cd490742f39a41b21b16dd80

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 8025 - Data adozione: 02/05/2022

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R.T. 80/2015 e D.P.G.R n. 60/R/2016. Pratica SIDIT n. 36/2022. Procedimento di rilascio di Concessione di area demaniale con contestuale rilascio di autorizzazione idraulica per realizzazione di due nuovi attraversamenti sotterranei, in sostituzione di un attraversamento esistente, del corso d'acqua denominato "Fosso Acquari, nel comune di Suvereto (LI) loc. Acquari. Richiedente : A.S.A. S.p.A.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/05/2022

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R.T. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del Decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione ad alla gestione dei rischi di alluvioni) . Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

VISTA la L.R.T. 22/2015 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n.56" che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell'introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R.T. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i) e n);

VISTA la L.R.T. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 20/2019 con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato aggiornato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione , già individuato con D.C.R.T. n. 101 del 21/12/2016;

VISTA la Delibera 1315 del 23.10.2019 "Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano. Art. 24 bis l.r. 80/2015-art.22 comma 2 lettera b) l.r. 79/2012. sostituzione d.g.r. 293/2015";

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale sono stati approvati gli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e della tutela della costa;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 avente ad oggetto "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n.80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni", d'ora in poi denominato "Regolamento";

VISTO il D.P.G.R. n. 45/R 8 agosto 2017 " Modifiche al Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 agosto 2016 n.60/R";

VISTO il D.P.G.R. n. 9/R 19 febbraio 2020 " Modifiche al Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 agosto 2016 n.60/R";

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 " Determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico" con cui è stato modificato il termine di cui alla D.G.R.T. n. 35 del 24/01/2017 per effettuare il pagamento dei canoni delle concessioni in corso di validità, sono state apportate alcune modifiche alla D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016 e sono stati ridotti gli importi dei canoni di alcune tipologie di occupazione, fissati con D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 "Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico- Modifiche alla d.g.r.t. 888/2017";

VISTA la L.R.T. n. 57 del 13 ottobre 2017 " Disposizioni in materia di canoni per l'uso del demanio idrico e per l'utilizzazione delle acque. Modifiche alla L.R.T. n. 77/2016";

VISTA la D.G.R.T. n. 1035 del 05/08/2019 con cui si è stabilito di confermare, per l'annualità 2019, la determinazione dei canoni così come previsti per l'annualità 2018, negli importi di cui all'allegato A della D.G.R.T. n. 888/2017 ed i contenuti di cui alla D.G.R..T. 1414/2018;

VISTA la D.G.R.T. n. 124 del 10/02/2020 "Modifiche al Regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 12 agosto 2016 n. 60/r. Approvazione";

VISTA la D.G.R.T n. 229 del 24/02/2020 "Determinazione dei canoni in materia di concessioni del demanio idrico" in cui, al punto 7, si è stabilito di confermare per l'anno 2020 la determinazione dei canoni e i contenuti di cui alla D.G.R.T. n.1035 del 5 agosto 2019;

VISTA la L.R.T. n. 74 del 27 dicembre 2018 "Legge di stabilità per l'anno 2019";

VISTA la L.R.T. n. 65/2019 "Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019-2021";

VISTA la Legge regionale 27 novembre 2020, n. 93 "Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Modifiche alla l.r. 73/2005 e alla l.r. 19/2019";

VISTA la Legge 241/1990 e s.m.i."Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"così come modificata dalla Legge n. 69/2009 e 190/2012 ;

VISTO il D.P.G.R. 42/R "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80" (Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri);

CONSIDERATA la richiesta di concessione con contestuale rilascio di autorizzazione idraulica presentata dalla società A.S.A S.P.A. per la realizzazione di due nuovi attraversamenti sotterranei, in sostituzione di un attraversamento esistente, del corso d'acqua denominato Fosso Acquari, nel comune di Suvereto (LI) località "Acquari", pervenuta con integrazioni atte a renderla accoglibile il 23/11/2021, AOO-GRT prot. n. 0455516;

DATO ATTO che il progetto consiste nella rimozione del preesistente attraversamento, realizzato con una tubazione in pvc diametro 200 e del manufatto in calcestruzzo a protezione della stessa e della sua contestuale sostituzione mediante l'installazione di due nuove tubazioni, in pvc diametro 200 acque reflue urbane, in sub alveo del fosso Acquari e realizzazione di un rivestimento di sponda connesso alla nuova istallazione;

PRESO ATTO che, da ricerche e accertamenti compiuti da questo Ufficio negli archivi sia informatici che cartacei e sulla base di quanto dichiarato dal A.S.A S.P.A , con nota assunta al nostro protocollo con il n. 0455516 del 23/11/2021, il suddetto attraversamento preesistente risulta essere privo di titolo concessorio;

PRESO ATTO che l'art. 40 del Regolamento n. 60/R del 2016 e ss.mm.ii. disciplina le occupazioni senza titolo delle aree demaniali;

CONSIDERATO che l'art. 40 al c. 1 del Regolamento n. 60/R prevede, tra l'altro, che l'utilizzatore è tenuto a versare una indennità per ciascun anno di occupazione di fatto perpetrata, il cui importo è rapportato all'importo del canone determinato ai sensi dell'articolo 35 del medesimo Regolamento;

PRESO ATTO che con ns. nota n.0036721 del 31/01/2022 è stato avviato il procedimento dando contestuale comunicazione al soggetto richiedente dell'attivazione degli adempimenti di cui all' art. 40 del Regolamento n. 60/R del 2016 richiamato precedentemente;

PRESO ATTO che l'autorizzazione richiesta comporta occupazione di aree del Demanio idrico dello Stato per le quali è necessaria, così come previsto dall'articolo 6 del Regolamento

sulle Concessioni Demaniali n.60/R, il rilascio di un unico Decreto di Concessione;

PRESO ATTO che la concessione oggetto del presente Decreto è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza perché rientrante nella fattispecie descritta all'art. 13, comma 1 al punto c del Regolamento sulle concessioni demaniali n. 60/R del 12/08/2016 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, in virtù di quanto previsto dall'articolo 24 comma 6 del Regolamento sulle concessioni demaniali n. 60/R -2016 e ss.mm.ii, il Settore competente valutava di poter procedere al rilascio della presente concessione demaniale senza il disciplinare di concessione dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") ed il Concessionario;

PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Genio Civile-Area Valdarno Inferiore;

DATO ATTO che la richiesta presenta i requisiti per il rilascio della concessione, rispettando le prescrizioni di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

RILEVATO che il Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa, competente alla manutenzione delle opere idrauliche e del corso d'acqua, ai sensi della L.R. 79/2012, ha espresso con nota del 08/03/2022, Prot. 0094831, parere favorevole dettando le seguenti condizioni:

- non dovrà essere in alcun modo alterata o ristretta l'attuale libera sezione di deflusso del corso d'acqua in argomento, necessaria al transito della portata idrica di massima piena;

- i lavori dovranno svolgersi senza occupare la sezione idraulica;

- la riparazione di eventuali danni alle opere autorizzate, prodotti nel corso delle ordinarie operazioni di manutenzione, saranno a carico del richiedente;

- la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere autorizzate sarà a carico del richiedente, anche in caso di danni dipendenti dal regime idraulico del corso d'acqua;

- eventuali pozzetti d'ispezione posizionati all'interno della fascia di rispetto dovranno essere carrabili per consentire il passaggio dei mezzi consortili;

- il richiedente dovrà comunicare al Consorzio la data di inizio e fine lavori;

RILEVATO che, valutata la documentazione tecnica presentata, ai fini della presente autorizzazione rilevano i seguenti elaborati:

- A01 Relazione tecnica;
- A02 Dichiarazione compatibilità idraulica;
- A03 Documentazione fotografica;
- A04 Documentazione depuratore;
- EG01 Inquadramento interferenze e stato dei luoghi;
- EG02 Stato attuale e di progetto;

CONSIDERATO che in corso di istruttoria è stata ritenuta sufficientemente esaustiva la documentazione prodotta dal tecnico incaricato e pertanto non è stato necessario richiedere documentazione integrativa;

CONSIDERATO che è stato accertata, ai sensi dell'art. 3 D.P.G.R.T. n. 42/R/2018, la compatibilità idraulica delle opere in progetto;

CONSIDERATO il parere interno, favorevole con prescrizioni, rilasciato dall'Ufficio in data 11/03/2022 a seguito d'istruttoria tecnica;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in argomento presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni riportate nel presente atto;
- la realizzazione dei lavori in argomento è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate tutte le prescrizioni, generali e tecniche, contenute ed elencate nel presente Decreto Dirigenziale;

PRESCRIZIONI TECNICHE:

1. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;

2. durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;

3. tutte le opere provvisionali occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;

4. tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità;

5. durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le prescrizioni stabilite nel proprio parere dal Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa e precedentemente richiamate;

6. durante l'esecuzione dei lavori si dovrà ottemperare alle seguenti prescrizioni impartite dall'Ufficio, con proprio parere interno del 11/03/2022:

- in merito ai lavori previsti di rimozione dell'attraversamento esistente e del manufatto in calcestruzzo a protezione dello stesso e dei lavori di realizzazione dei due nuovi attraversamenti sotterranei:
- il richiedente, a conclusione dei lavori, dovrà ripristinare la sezione d'alveo senza restringimenti e/o dislivelli, rispettando l'andamento morfologico del corso d'acqua in continuità con la sezione, a monte e a valle, dell'area oggetto di intervento;
- le operazioni di scavo per la rimozione della tubazione esistente e posa in opera delle nuove tubazioni, con ripristino dello stato dei luoghi, dovranno essere eseguite in un massimo 10 gg e in periodi di magra del fosso;
- in merito al rivestimento di sponda, essendo lo stesso connesso alla realizzazione degli attraversamenti interrati, la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria sarà a cura del richiedente, così come previsto per i due attraversamenti sotterranei;

7. al termine dei lavori eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisionali dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali e dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi;

8. dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente e del Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;

9. i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli mentre in condizioni di meteo avverse che

interessano l'area oggetto di intervento (in particolare con codice allerta arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale) dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;

10. i lavori dovranno essere svolti in conformità alle direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano approvate con D.G.R.T. n. 1315 del 28/10/2019;

11. al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dall'eventuale cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi, sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;

12. ad ultimazione dei lavori, l'alveo, le sponde e le pertinenze idrauliche eventualmente interessati dall'esecuzione degli stessi dovranno essere accuratamente ripristinati a regola d'arte;

13. la riparazione di eventuali danni arrecati a condotte, attrezzature ed ogni altro bene, prodotti nel corso dei lavori autorizzati con il presente atto, saranno a carico del soggetto richiedente in solido con il soggetto esecutore;

PRESCRIZIONI GENERALI:

a) in merito all'atto di Autorizzazione Idraulica :

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

- l'autorizzazione non può avere una durata superiore a tre anni dalla data del presente atto, può essere rinnovata una sola volta, per un ulteriore periodo di anni tre, con domanda da presentarsi almeno trenta giorni prima della sua scadenza;

- la Struttura Regionale valuta i presupposti per il rinnovo dell'autorizzazione e adegua le prescrizioni idrauliche in relazione alle eventuali modificazioni dell'assetto idrogeologico del territorio di riferimento, alla tutela idraulica, ambientale e nel rispetto ed in coerenza con le vigenti normative di settore. Con il provvedimento di rinnovo sono ridefinite le condizioni e prescrizioni, nonché le garanzie finanziarie;

- per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, sulla base di nuovi presupposti o di una nuova valutazione delle originarie circostanze di fatto, la Struttura Regionale può, con decreto motivato, revocare, sospendere o modificare anche parzialmente, in qualunque momento il presente atto autorizzatorio per ragioni di pubblica utilità o pubblico interesse;

- ferme restando le sanzioni penali previste dalla normativa statale di riferimento, l'autorizzazione decade, con provvedimento motivato, nei seguenti casi:

  a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in norme legislative, regolamentari o nel decreto di autorizzazione;

  b) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;

b) in merito agli interventi manutentivi ordinari e straordinari finalizzati al corretto esercizio del bene concesso:

- con il presento Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi,ordinari e straordinari, che si rendano necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento; in particolare l'attività di manutenzione straordinaria dei pozzetti d'ispezioni posti, rispettivamente, in sinistra e desta idraulica nelle pertinenze del Fosso Acquari;

- il Concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrò altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

c) in merito al Decreto finale di Concessione:

- il Concessionario dovrà comunicare a questa Amministrazione ed al Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 15 giorni e quella di fine lavori entro 60 giorni, trasmettendo copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente Decreto;

- il Concessionario dovrà rispettare in ogni sua parte quanto qui sotto elencato;

ONERI E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO :

- Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere e dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi vigenti;

- Il Concessionario si obbliga a:

- a propria cura e spese ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione e delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- consentire, a proprie spese, l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;

- sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- rispettare le leggi, i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904, nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al Demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi. Qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;

- non cedere né sub-concedere, neppure parzialmente, l'area e/o bene oggetto di concessione;

- provvedere, a proprie spese, alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree interessate nonché delle opere e degli impianti ivi presenti;

DURATA-RINNOVO-SUBINGRESSO:

- la presente concessione ha una durata di anni 19 anni decorrenti dalla data del presente Decreto e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità dal medesimo stabilite, a seguito di espressa istanza da presentarsi all'Amministrazione Concedente almeno 30 giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 14 del Regolamento;

- con il provvedimento di rinnovo della concessione sono ridefinite le condizioni e prescrizioni mediante il rilascio di un nuovo Decreto Dirigenziale;

- fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nei termini il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza, previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;

-la richiesta di subentro è presentata congiuntamente dal Concessionario e dall'interessato al subentro entro centottanta giorni dall'evento che ne è causa; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che non verrà emesso il provvedimento finale di conclusione del relativo procedimento di subentro.

REVOCA:

- l'Amministrazione Concedente può, con provvedimento motivato, revocare, sospendere o modificare, anche parzialmente, in qualsiasi momento la concessione, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o per sopravvenute o mutate esigenze di di pubblica utilità o di interesse pubblico, stabilendo l'eventuale indennizzo o i criteri per il suo riconoscimento; sono fatte salve le previsioni di legge per i miglioramenti ambientali costituiti;

- con la revoca parziale della concessione si concede al concessionario la possibilità di continuare il rapporto, con un'adeguata riduzione del canone, proporzionale agli effetti del mancato godimento della porzione di demanio idrico revocato;

- la revoca della concessione è notificata al Concessionario con espresso atto con il quale gli è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e per la rimessa in pristino dell'area e degli spazi occupati;

- il provvedimento di revoca interviene anche quando una domanda di concessione risulti incompatibile con una concessione, precedentemente rilasciata, per un'utilizzazione di minore rilevanza sotto il profilo del pubblico interesse;

DECADENZA:

- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'articolo 38 del Regolamento n. 60/R e ss.mm.ii, e dal presente decreto costituisce causa di revoca o decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente decreto di concessione;

b) mancato pagamento, totale o parziale, di due annualità del canone;

c) esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato;

d) non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;

e) violazione del divieto di cessione o sub-concessione a terzi compresi gli enti pubblici;

f) ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o di pubblico interesse;

- prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente assegnerà al Concessionario un termine, non inferiore a 30 giorni, entro il quale egli potrà presentare le proprie deduzioni;
- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso sia per gli interventi/ opere eseguite, sia per le spese sostenute sia per il canone già pagato per l'anno di riferimento;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è obbligato al rilascio dell'immobile e al rilascio delle aree ed al ripristino dei luoghi;

CESSAZIONE:

- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, decadenza, la concessione si risolve automaticamente col conseguente obbligo del Concessionario di ripristino dell'area e degli spazi occupati entro i termini assegnati;
- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo; nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta e fatta salva la facoltà della concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

SANZIONI:

- ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della L.R. 80/2015, così come stata modificata da articolo 27 L.R. 70/2018, ove non diversamente sanzionate, le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal presente decreto di concessione comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 3.000,00;
- fermo restando quanto previsto dagli articoli 27 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), le violazioni che alterano lo stato dei luoghi con pregiudizio del regime idraulico, fatte salve le sanzioni penali, sono punite con sanzione pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 20.000,00;

ULTERIORI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori di cui trattasi;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;

- è tenuto all'osservanza delle disposizioni del R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

VISTO che con nota n.0138571 del 01/04/2022 è stato richiesto al soggetto istante di effettuare i seguenti adempimenti propedeutici al rilascio della concessione:

- versamento importo di euro € 1.500,00 (euro milleecinquecento/00) a titolo di indennità pregresse 2017-2021, ai sensi dell'art. 40, c. 1 del Regolamento n. 60/R del 2016 e ss.mm.ii.;

- versamento importo di € 75,00 (euro settantacinque/00) a titolo d'indennità extracontrattuale primo trimestre 2022, per l'occupazione di area demaniale perpetrata fino al rilascio del titolo concessorio;

- versamento importo di € 360,00 (euro trecentosessanta/00) a titolo di acconto canone 2022 dovuto per i due nuovi attraversamenti sotterranei oggetto del presente provvedimento;

- versamento importo di € 480,00 (euro quattrocentoottanta/00) a titolo di deposito cauzionale, ai sensi dell'art. 22, 1 c. e art. 31 del Regolamento;

CONSIDERATO che, nelle more della determinazione del canone per l'anno 2022 con apposita D.G.R.T, ed in assenza di diversa decisione da parte dell'Amministrazione Regionale, il suo importo, da considerarsi quale acconto, è stato parametrato a quello dovuto per l'anno 2021, ai sensi della D.G.R.T. n. 229 del 24/02/2020 punto 7, che confermava i contenuti di cui alla D.G.R.T. n. 1414/2018, a sua volta confermante quelli di cui l'allegato A della D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017, ma senza l'applicazione della rivalutazione ISTAT in forza di quanto stabilito dall'art. 2 della L.R.T. n. 93 del 27/11/2020;

CONSIDERATO che l'importo annuale dovuto per i due attraversamenti sotterranei oggetto del presente provvedimento, calcolato in base alla D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017, Allegato A, punto 11 e considerata la riduzione del canone nella misura del 20% , spettante ex articolo 29, 5°comma del Regolamento, ammonta ad € 480,00 (euro quattrocentoottanta/00) di cui il Concessionario ha corrisposto l'importo di € 360,00 (euro trecentosessanta/00) equivalenti a quanto dovuto per le 9 mensilità spettanti per l' anno 2022 (ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento di concessione, nello specifico, da aprile a dicembre dell'anno in corso, 2022);

PRESO ATTO che l'eventuale differenza tra quanto corrisposto a titolo di acconto e quanto effettivamente dovuto come canone 2022 sarà compensata o corrisposta in base a quanto verrà deciso da questa Amministrazione e prontamente comunicato al Concessionario;

CONSIDERATO che per il primo trimestre 2022, per l'occupazione perpetrata e non ancora coperta dal rilascio del presente provvedimento concessorio, veniva richiesto al Concessionario di corrispondere una somma di denaro a titolo di indennità extra contrattuale;

CONSIDERATO che, per quanto concerne il deposito cauzionale, questo Settore, a seguito d'istruttoria, ha ritenuto di richiedere un importo, nel minimo esigibile, corrispondente ad una annualità del canone ai sensi della D.G.R.T n. 1414 del 17/12/2018, punto 1;

CONSIDERATO che sono conservate agli atti le attestazioni dei versamenti effettuati (indennità pregresse, indennità extracontrattuale primo trimestre 2022, acconto canone 2022 e deposito cauzionale) negli importi così come indicati precedentemente;

CONSIDERATO che il Concessionario s'impegna, così come previsto dall'articolo 28 del Regolamento, a corrispondere per tutta la durata della concessione sia il canone che l'Imposta

Regionale sulle Concessioni Statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, istituita dalla L.R.T. n. 2/1971;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 27 novembre 2020, n. 93, è previsto che a decorrere dal 2021 all'imposta sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, di cui al punto sopra, si applica l'aliquota di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della L.R.T. n. 2/1971, pari al 50% dell'importo del canone dovuto annualmente;

PRESO ATTO che il versamento di tale imposta non è più necessariamente contestuale al pagamento del primo canone concessorio, ma deve avvenire, ai sensi dell'art 2 della L.R.T. n. 2/1971 e ss.mm.ii., entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

PRESO ATTO che il soggetto concessionario, alla data del presente provvedimento, deve corrispondere a titolo di imposta sulle concessioni demaniali per l'anno 2022, l'importo di € 180,00(euro centottanta/00) entro e non oltre il 31 dicembre 2022;

PRESO ATTO che il soggetto concessionario è stato notiziato di questo specifico adempimento a suo carico e della relativa modalità di corresponsione con la nota n. 0138571 del 01/04/2022 richiamata nei punti precedenti;

CONSIDERATO che eventuali successive modifiche e/o decisioni in merito agli adempimenti relativi a tale imposta saranno prontamente comunicate dall'Amministrazione Regionale, come un'eventuale conguaglio, rimanendo comunque ferma la validità dell'impegno assunta dal Concessionario in merito a tale versamento per tutta la durata della concessione;

DATO ATTO che in data 07/04/2022 il richiedente ha assolto in modo virtuale l'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00 (euro sedici/00), per il rilascio del presente provvedimento, versando il relativo corrispettivo alla Regione Toscana, in qualità di ente a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i., come da documentazione presente agli atti;

CONSIDERATO che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di euro 200,00, ai sensi dell'art. 2 , parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986, il presente decreto non è soggetto ad obbligo di registrazione fiscale. Resta ferma comunque la possibilità da parte del Concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;

CONSIDERATO che per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il Codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio ove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F,

DECRETA

1. rilascio alla Società ASA S.P.A - Azienda Servizi Ambientali S.P.A., con sede legale nel comune di LIVORNO (LI), Via Del Gazometro n. 9, P.IVA/C.F. :01177760491, della

concessione per occupazione di area demaniale mediante la realizzazione di due nuovi attraversamenti sotterranei del corso d'acqua denominato "Fosso Acquari", nel comune di Suvereto (LI) località "Acquari", in sostituzione del preesistente attraversamento, previa rimozione dello stesso;

2. di autorizzare, ai soli fini idraulici, l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 così come sopra descritte e rappresentate negli elaborati indicati in premessa e agli atti del Settore;

3. di autorizzare la rimozione del preesistente attraversamento con il ripristino della sezione d'alveo secondo le prescrizioni indicate in premessa;

4. che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni tecniche, tecniche particolari e generali, individuate in premessa;

5. che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel presente Decreto di Concessione;

6. che la presente concessione avrà la durata di anni 19 (diciannove) a decorrere dalla data del presente decreto;

7. che la concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al competente Settore Regionale per gli adempimenti relativi alla riscossione del canone, anche coattiva, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 27, c. 1 lett. c) del Regolamento n. 60/r/2016 e ss.mm.ii.;

9. che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 8070 - Data adozione: 04/05/2022

Oggetto: Pratica SIDIT 1407/2019 (codice locale PI 2096) - R.D. n.1775 del 11/12/1933 - ITALIANA PETROLI SPA. Rilascio della concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee nel Comune di Calcinaia (PI).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/05/2022

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11/12/1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";
- il D.Lgs. 12/07/1993 n. 275, riordino in materia di concessione di acque pubbliche;
- il D.P.R. n.238 del 18/02/1999;
- il D.L.vo n.112 del 31/03/1998;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n.152, artt. 95 e 96;
- la L.R.T. 22/2015 Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015, "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 come modificati dalla D.G.R. n. 830 del 31/07/2017;
- il Piano di Gestione del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale approvato con DPCM 27/10/2016;
- il Decreto Direttoriale n. 29/STA del 13/02/2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- la Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale approvata in Conferenza Istituzionale permanente con Delibera n. 3 del 14/12/2017, pubblicata su G.U. n. 43 del 21/2/2018 – Allegato B, primo aggiornamento dicembre 2018;
- la D.G.R. n. 58 del 21/01/2019 "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";
- la D.G.R. n.1035 del 05/08/2019 "Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione";
- la delibera n. 25 del 20 dicembre 2021 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale con cui viene adottato il secondo aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque (PGA) 2021-2027 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 2 del 04/01/2022;
- la richiesta, acquisita n.31772 del 23/01/2019, presentata dalla Ditta ITALIANA PETROLI SPA con sede legale a Roma in Via Salaria n.1322 (C.F. / P.IVA 00051570893) di rilascio della concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso civile, mediante un (1) pozzo (derivazione n.873 - coordinate GAUSS-BOAGA E= 1627380 N=4836980) esistente individuato al catasto terreni al foglio 17 particella 667 nel comune di Calcinaia, per un quantitativo complessivo di millecinquecento (1.500) mc/anno, pratica n. 2096, divenuta pratica SIDIT 1407/2019;

PRESO ATTO della conclusione con esito favorevole al rilascio della concessione dell'iter istruttorio, come risulta dalla relazione d'istruttoria agli atti dell'Ufficio;

CONSIDERATO CHE:
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a

quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;
- il concessionario ha corrisposto il canone per l'annualità in corso come da attestazione di pagamento agli atti, e i canoni per gli anni successivi verranno richiesti con le modalità previste dalla Regione Toscana;
- il concessionario ha corrisposto le spese d'istruttoria, la cauzione e il bollo da apporre sull'atto di rinnovo con bonifico bancario effettuati in data 11/02/2022;

- è stato effettuato il deposito, a favore della Regione Toscana, della cauzione prevista dall'art. 60 del D.P.G.R. 60/R/2016 e s.m.i. per l'importo richiesto di euro duecentotrentaquattro/39 (234,39) come da documentazione agli atti;

VISTO il Disciplinare conforme allo schema tipo di disciplinare approvato con D.G.R.T. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto digitalmente in data 18/02/2022 dal Sig. Vitali Marco in qualità di Legale Rappresentante della Ditta Ditta ITALIANA PETROLI SPA con sede legale a Roma in Via Salaria n.1322 (C.F. / P.IVA 00051570893) contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, allegato al presente decreto come Allegato A, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VALUTATO di fissare la durata della concessione in anni dieci (10) a decorrere dalla data del presente atto;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione del disciplinare (allegato A) del 18/02/2022 viene accettata;

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento è il Dott. Geol. Giovanni Testa funzionario del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciate alla Ditta ITALIANA PETROLI SPA con sede legale a Roma in Via Salaria n.1322 (C.F. / P.IVA 00051570893), pratica 2096 ora pratica SIDIT 1407/2019, la concessione per l'utilizzo di acque pubbliche sotterranee tramite un (1) pozzo (derivazione n.873 coordinate GAUSS-BOAGA E= 1627380 N=4836980) ad uso civile individuato al N.C.T. del Comune di Calcinaia al foglio 17 particella 667 per un quantitativo pari a millecinquecento (1.500) mc annui;
2. di approvare il Disciplinare sottoscritto digitalmente in data 18/02/2022 dal Sig.Vitali Marco in qualità di Legale rappresentante della Ditta ITALIANA PETROLI SPA con sede legale a Roma in Via Salaria n.1322 (C.F. / P.IVA 00051570893) contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, allegato al presente decreto come Allegato A, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di fissare la durata della concessione in anni dieci (10) a decorrere dalla data del presente atto;
4. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Roma;
5. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
6. di trasmettere copia del presente decreto al richiedente;
7. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che

l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del DPR 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte dei concessionari, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A DISCIPLINARE

4fb88e4cb6a290e0e776838b53a8045a0344c11d9411d6a3cc79733d3b38b897

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 8088 - Data adozione: 04/05/2022

Oggetto: Pratica n. 2217/2019 - Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel territorio del Comune di Sassetta (LI). Richiedente: “Società Agricola Tenuta La Bandita di Filippi D&C S.a.s.” - Pozzo n. 14903.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/05/2022

IL DIRIGENTE

Vista la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;

Visto il T.U. il R.D. 11/12/1933, n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;

Visto il D.P.R. 18/02/1999 N. 238;

Visto l’art.9 del D.Lgs. 12/07/1993 n.275, ‘Riordino in materia di concessione di acque pubbliche’;

Visto il D. Lgs. Del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;

Vista la L.R. 02/12/1994 n.92;

Vista la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

Vista la D.G.R. 269/2009 che recepisce la decisione n. 2 del 16/02/2007 del Comitato Tecnico di Bacino Toscana Costa, relativa all’individuazione dei corpi idrici a criticità e alla valutazione delle disponibilità della risorsa per corpi idrici omogenei con conseguenti limiti d’uso in riferimento all’obiettivo di equilibrio del bilancio idrico”, con la quale si definiscono tra l’altro i criteri per il rilascio delle concessioni, per l’utilizzo di acqua pubblica, da parte delle Autorità competenti;

Visti i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2015 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015;

Vista la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

Vista la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;

Vista la D.G.R. 23/02/2016 n 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell'art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;

Vista la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 Dicembre 2015 n.1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

Vista la D.G.R 815 del 01/08/2016, ‘Regolamento di attuazione dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2015 n.80 (Disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso dell'acqua). Approvazione definitiva’;

Visto il Regolamento D.P.G.R. 61/R/2016 del 16/08/2016 recante ‘Disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015’, così come modificato dalla D.G.R n. 830 del 31/07/2017;

Vista la D.G.R n. 830 del 31/07/2017, 'Norme per il razionale utilizzo della risorsa idrica, per la semplificazione ed il coordinamento dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso delle acque pubbliche e per la determinazione dei canoni di concessione. Modifiche al d.p.g.r. 61/R/2016 e al d.p.g.r. 51/R/2015';

Vista la D.G.R n. 889 del 07/08/2017 'Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle Acque Pubbliche';

Vista la Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale approvata con Delibera n. 3 del 14/12/2017, pubblicata sulla G.U. n. 43 del 21/02/2018;

Vista l'istanza acquisita al protocollo della Regione Toscana con n. 49337 in data 01/02/2019 e successive integrazioni, presentata dalla "Società Agricola Tenuta La Bandita di Filippi D&C S.a.s.", C.F.: 01037870498, con sede legale in via Campagna Nord n. 30, Sassetta (LI), con la quale viene chiesta la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea nel Comune di Sassetta (LI), ad uso potabile ed agricolo;

Visto che l'emungimento interessa un pozzo esistente individuato al catasto delle acque pubbliche di questo Ufficio con identificativo 14903, ubicato in località La Bandita nel territorio del Comune di Sassetta (LI), su terreno di proprietà della società richiedente, contraddistinto al N.C.T. di detto Comune al Foglio n. 9, particella n. 167, Coord. Gauss-Boaga (Sistema Nazionale - fuso Ovest), N 4 777 972 – E 1 635 432;

Considerato che la portata annuale totale di 6.000 (seimila) metri cubi è richiesta ad uso potabile per l'attività agrituristica ed agricolo per l'irrigazione dei terreni della tenuta;

Considerato che la portata massima di acqua in concessione è fissata in misura non superiore a 0,6 (zero virgola sei) l/s e che la portata media di concessione su cui calcolare il canone è pari a 0,246 (zero virgola duecentoquarantasei) l/s medi annui;

Valutata la compatibilità del prelievo previsto ai sensi della Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale approvata con Delibera n. 3 del 14/12/2017, pubblicata sulla G.U. n. 43 del 21/2/2018;

Visto il disciplinare n. 9/2022, denominato allegato A, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n. 194 del 16/03/2016, firmato digitalmente in data 04/04/2022 dal sig. Filippi Dino, in qualità di legale rappresentante, allegato al presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerato che il richiedente ha corrisposto gli importi dei seguenti pagamenti:

- canone per l'anno 2022
- spese d'istruttoria
- deposito cauzionale pari a € 193,76
- bollo per l'emissione del presente atto, ai sensi del D.P.R 642/72 ss.mm.ii. pari a € 16,00 per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato a Regione Toscana
  IBAN: IT 70 J 07601 02800 000011899580, in data 10/03/2022;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Geol. Giovanni Testa, funzionario del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore;

Accertata la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

Dichiarata l'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare alla "Società Agricola Tenuta La Bandita di Filippi D&C S.a.s.", C.F.: 01037870498 con sede legale in via Campagna Nord n. 30, Sassetta (LI), la Concessione Demaniale Idrica per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante il pozzo n. 14903 ubicato nel territorio del Comune di Sassetta (LI), in località La Bandita, su terreno di proprietà della società richiedente, contraddistinto al N.C.T. di detto Comune al Foglio n. 9, particella n. 167, Coord. Gauss-Boaga (Sistema Nazionale - fuso Ovest), N 4 777 972 – E 1 635 432 ad uso potabile ed agricolo;

2. la portata annuale complessiva concessa è di 6.000 (seimila) metri cubi; la portata massima di acqua in concessione è fissata in misura non superiore a 0,6 (zero virgola sei) l/s e che la portata media di concessione su cui calcolare il canone è pari a 0,246 (zero virgola duecentoquarantasei) l/s medi annui;

3. il periodo di utilizzo dell'acqua è compreso dal 1 Gennaio al 31 Dicembre (estremi inclusi) di ogni anno e la durata della concessione è stabilita in anni 15 (quindici) dalla data del presente atto;

4. l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare, denominato allegato A, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n. 194 del 16/03/2016, firmato digitalmente dal richiedente e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

5. per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Sassetta (LI), via Campagna Nord n. 30;

6. di dare atto che le spese di istruttoria sono state regolarmente versate;

7. di dare atto che il Concessionario ha provveduto al versamento alla Regione Toscana del deposito cauzionale pari ad € 193,76 (centonovantatrè virgola settantasei);

8. di dare atto che il Concessionario ha provveduto al versamento alla Regione Toscana del canone per l'annualità 2022 pari a € 163,03 (centosessantatrè virgola zerotre);

9. la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;

10. di trasmettere il presente atto al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *Disciplinare regione firma digitale*

2c0f8a88406e9e8dc9b2c07e51f2a7da80615a1be68e05b52ec48c039ae41590

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 8098 - Data adozione: 04/05/2022

Oggetto: Pratica SIDIT n. 2696/2021 - T.U. 11/12/1933 n. 1775 – Regolamento n. 61/R/2016. Concessione di derivazione di acqua pubblica dal Fiume Bruna in loc. La Pompa/Aia al Ciocco – Giuncarico nel Comune di Gavorrano (GR), per uso agricolo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. Sono esclusi dalla pubblicazione gli allegati A, B nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/05/2022

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11/12/1933, n. 1775;
- la legge n. 241 del 1990 "Nuove norme del procedimento amministrativo", come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D.L.vo 31/03/1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 "Approvazione del piano di tutela delle acque";
- il D. Lgs. del 03/04/2006 n. 152, "Norme in materia ambientale", artt. 95 e 96;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 50/R/2015, al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 60/R/2016, 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 "Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015";
- la D.G.R. 23/02/2016 n 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell'art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n. 938 del 13/09/2021 "Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque per l'annualità 2021", Delibera n. 1068 del 01/10/2018 "Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque" e successiva Delibera n. 1035 del 05/08/2019;
- la L.R. 19 del 16/04/2019;
- la L.R. n. 55 del 28.12.2021 " Legge di stabilità per l'anno 2022";

VISTA l'istanza, acquisita al protocollo della Regione Toscana n. 305979 del 26/07/2021 presentata dalla Sig.ra Raffaelli Marta (come identificata nell'allegato A, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto), con la quale viene chiesta la concessione per derivare acqua pubblica dal Fiume Bruna in loc. La Pompa/Aia al Ciocco – Giuncarico nel Comune di Gavorrano (GR), per uso agricolo - Pratica SIDIT n. 2696/2021;

VISTA la richiesta, acquisita al protocollo n. 105428 del 14/03/2022, con la quale il Sig. Bracci Vatielli Mignardi Alessandro in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale (i cui dati identificativi sono esplicitati nell'allegato disciplinare) chiede di subentrare nel procedimento di concessione in itinere, in qualità di attuale proprietario dei terreni a seguito di compravendita con la Sig.ra Raffaelli Marta;

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, firmato dal Sig. Bracci Vatielli Mignardi Alessandro in qualità di titolare della Ditta individuale Bracci Vatielli Mignardi Alessandro in data 21/04/2022, allegato al presente atto sotto la lettera B e che ne fa parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale;

VISTO il parere della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale - Settore Attività Faunistica Venatoria, Pesca dilettantistica e Pesca in mare della Regione Toscana - SRT di Grosseto;

CONSIDERATO CHE:

- il prelievo verrà effettuato tramite una pompa mobile da posizionare sulla sponda del corso d'acqua denominato Fiume Bruna in loc. La Pompa/Aia al Ciocco – Giuncarico nel Comune di

Gavorrano (GR), nel punto indicato nella planimetria allegata alla domanda di concessione (Coordinate Log. 1666369,53 - Lat 4750006,40 – Gauss-Boaga).

- la ditta ha richiesto di derivare una portata di acqua massima pari a 10,00 (diecivirgolazero) litri al secondo, una portata media annua di concessione pari a 0,41 (zerovirgolaquarantuno) litri al secondo, per un volume annuo di 13023,20 (tredicimilazeroventitrevirgolaventi) metri cubi;
- il prelievo avviene fuori da aree pSIC o Rete Natura 2000, con il supporto degli Uffici competenti in materia si esclude l'istanza dalle procedure di valutazione di incidenza (art. 88, comma 2, della L.R. 30/2015);
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo dell'istanza di concessione;

DATO ATTO:

- che l'imposta di bollo è stata assolta ai sensi del D.P.R. 642/72;
- che a seguito dell'esperita istruttoria sono emersi elementi che hanno comportato una riduzione del prelievo in termini di portata massima;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Genio Civile Toscana Sud;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, alla Ditta Individuale Bracci Vatielli Mignardi Alessandro (i cui dati identificativi sono esplicitati nell'allegato disciplinare), la Concessione Demaniale Idrica per derivare acqua pubblica dal Fiume Bruna in loc. La Pompa/Aia al Ciocco – Giuncarico nel Comune di Gavorrano (GR) (Coordinate Log. 1666369,53 - Lat 4750006,40 – Gauss-Boaga).

2. di concedere il prelievo per una portata massima di 5,00 (cinquevirgolazero) litri al secondo, una portata media annua di 0,41 (zerovirgolaquarantuno) litri al secondo, per un volume massimo di 13.023,20 (tredicimilazeroventitrevirgolaventi) metri cubi/anno, per uso agricolo;

3. di approvare il progetto delle opere di derivazione, come previsto dall'art. 56 del regolamento d.p.g.r. 61/R/2016 e succ. mod.;

4. di approvare il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la presente concessione di derivazione acqua pubblica, sottoscritto dal Sig. Bracci Vatielli Mignardi Alessandro in qualità di titolare della Ditta individuale Bracci Vatielli Mignardi Alessandro in data 21/04/2022 (come previsto dall'art. 56 del regolamento d.p.g.r. 61/R/2016 e succ. mod.), allegato al presente atto sotto la lettera B e che ne fa parte integrante e sostanziale;

5. di stabilire che la concessione è accordata per un periodo di anni 5 (cinque) dalla data del presente provvedimento di concessione;

6. che la concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale;

7. che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche dovrà essere conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e dovrà avvenire secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera B e che ne fa parte integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dalla ditta richiedente, in data 21/04/2022 ;

8. che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;

9. che la presente concessione non costituisce titolo idoneo a consentire l'accesso e l'occupazione o l'uso della proprietà di terzi per la costruzione delle opere di presa, adduzione e distribuzione e per l'esercizio della derivazione;

10. di trasmettere il presente atto al richiedente;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

A *DATI PERSONALI*

baa267c4c18602ebb1f5f35ac5aeea1324990d9344baf498268e9a878a01a53b

B *DISCIPLINARE*

c89e539e1a6b9e35adf30090dfb35ca74ea8787e3a4a2b8c8cbf37c2ef7ed914

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 8103 - Data adozione: 04/05/2022

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. Rinnovo concessione per mantenimento del ponteggio provvisionale, con occupazione di porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fiume Sieve in località San Francesco in Comune di Pelago. Pratica SiDIT 1150/2021

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/05/2022

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 22 del 03.03.2015 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, 56 (Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni di comuni) modifiche alle Leggi regionali 32/2002, 67/2003, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

PREMESSO che questo Settore ha rilasciato a Bambi Paola, i cui dati anagrafici sono riportati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Decreto Dirigenziale n. 5847 del 12/04/2021, autorizzazione e concessione per la realizzazione di lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Fiume Sieve, via del Molino n. 17 in località San Francesco in Comune di Pelago, presso la particella 11 del Foglio 22 per la realizzazione dell'opera n. 7769 - installazione di ponteggio provvisionale;
- Decreto Dirigenziale n. 11451 del 05/07/2021, autorizzazione di variante al progetto approvato con il Decreto sopra citato;
- Decreto Dirigenziale n. 20665 del 26/11/2021, rinnovo della concessione sopra citata;
- Decreto Dirigenziale n. 600 del 19/01/2022, rinnovo della concessione sopra citata;
- Decreto Dirigenziale n. 3958 del 08/03/2022, rinnovo della concessione sopra citata;

VISTA l'istanza di rinnovo della concessione sopra citata, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 146422 del 07-04-2022 presentata dal soggetto sopra citato;

DATO ATTO che il richiedente non ha allegato la documentazione tecnica in quanto già in possesso dell'Ufficio;

CONSIDERATO che per l'occupazione sopra descritta, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 del D.P.G.R. 42/R/2018, persistono le condizioni per la sua permanenza in ambito demaniale e non ricorrono i casi di cui all'art. 26 del DPGR 60/R;

RICHIAMATO l'art. 25 del DPGR 60/R sull'ammissibilità al rinnovo della concessione;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere in narrativa rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e concessionario;

CONSIDERATO che sono state valutate sussistere le condizioni favorevoli, per quanto attiene gli aspetti amministrativo-contabili, al rilascio della concessione demaniale in quanto risultano regolarmente pagati i canoni 2016-

2017-2018-2019 (n° identificativo pagamenti 1683_1);

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 9 del 28/11/2019;

DATO ATTO che, nella gestione dell'area dovranno essere osservate le prescrizioni generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- vengono confermate le prescrizioni tecniche contenute nel Decreto n. 3958 del 08/03/2022;

PRESCRIZIONI GENERALI:

Il Concessionario si obbliga a proprie cure e spese:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concessionario si obbliga sin d'ora di tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di.
  a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
  b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
  c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto a suo tempo autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.
- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.

- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi.
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa.
- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato.
- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l' amministrazione.
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in mesi 3 (tre) la durata della concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

TENUTO CONTO che l'art. 28 comma 1 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R prevede che il primo canone, unitamente all'imposta regionale sulle concessioni del demanio idrico, è versato dal concessionario anticipatamente alla data del decreto di concessione;

CONSIDERATO che con delibera n.1658 del 23-12-2019, la Giunta regionale ha approvato una proposta di modifica dell'articolo 28 comma 1 del Regolamento regionale n. 60/R;

CONSIDERATO che tale modifica prevede che solo il primo canone sia versato dal concessionario anticipatamente alla data del decreto di concessione;

RICHIAMATA la Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 7/1/2020;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016.

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca cartacea n. 01180907974836 del 18/03/2022.

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 101,20 a titolo di a titolo di canone per occupazione temporanea ad uso cantieristico (corrispondente al p.to 13 area per attività di cantiere di superficie fino a 100,00 mq con riduzione del 50% per durate inferiori al semestre ex all. A alla DGRT 888 del 07/08/2017 ed aggiornamento Istat) mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 50,60 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di autorizzare ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 il mantenimento delle opere realizzate così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati agli atti dell'Ufficio;
2. di accordare, al richiedente Paola Bambi, i cui dati anagrafici sono riportati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, la Concessione demaniale per:
    - opera n. 7769 - Rinnovo installazione di ponteggio provvisionale, con occupazione di porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fiume Sieve, loc. via del Molino, 17 in località San Francesco in Comune di Pelago, presso la particella 11 del Foglio 22.
3. di disporre che l'occupazione del demanio idrico sia sottoposta alle condizioni e clausole previste in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
4. di stabilire che la concessione è accordata per mesi 3 (tre) a decorrere dal 18/04/2022 e che il canone di concessione è pari a € 101.2, secondo quanto riportato al p.to 13 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana e da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di dare atto che:
    - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
6. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec alessandro.foggi@pec.architettifirenze.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *Anagrafica richiedente*

16186e5ae3d108f77efd5e7434fcefb9a397dea4397775d35070f473d208b8c6

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 8110 - Data adozione: 04/05/2022

Oggetto: Pratica SiDIT n.499/2022 - Concessione per il passaggio con 1 attraversamento aereo di un elettrodotto a BT a 0,400 kV sul corso d'acqua, Fosso di Rimugini (TS29609), da realizzarsi in Loc. Collolungo, nel Comune di Castiglione d'Orcia (SI) – cod. loc. n. 2329 O.I. - Concessionario: e-distribuzione S.p.a.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/05/2022

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 "*Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*";

VISTA la L. 37/94 "*Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche*";

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali*", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 79/2012 "*Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R 69/2008 e alla L.R 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994*";

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 "*Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994)*";

VISTA la L.R. 22/2015 "*Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56*" che dispone in ordine al trasferimento alla Regione toscana della gestione del demanio idrico e dell'introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 80/2015 "*Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri*", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTA la L.R. 41/2018 *"Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014"*;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R "*Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)*";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 e s.m.i. "*Regolamento in attuazione dell'art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.*", di seguito Regolamento;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n°888 del 07/08/2017 con le quali si determinano i canoni per l'uso del demanio idrico a partire dall'anno 2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018 con la quale, si introducono alcune modifiche nell'applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano per il resto, i canoni per l'uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 con la quale si dispone che la rivalutazione dei canoni di concessione per l'occupazione delle aree del demanio idrico sulla base del

tasso di inflazione, prevista dall'art. n. 28 comma 7 del Regolamento, sia effettuata al tasso del 1,2%;

VISTO l'art. 1 comma 2 della L.R. n. 2/1971, così come modificato dall'art. 1 della L.R. n.74/2018, che commisura al 50% del canone l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui pagamento, ai sensi della decisione della Giunta Regionale n. 4 del 7/1/2020, verrà richiesto entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone;

VISTA la richiesta di nuova concessione presentata da *e-distribuzione spa*, con sede legale in Roma, via Ombrone, n.2 – C.F. 05779711000 , (Pratica SiDIT n.499/2022) nella persona del Sig. Franco Ricchi, legale rappresentante, ed acquisita agli atti di questo Settore con prot. n.61486 del 16/02/2022, e successive integrazioni prot. n.70154 del 22/02/2022 e prot. n.83368 del 02/03/2022, con le quali è stata trasmessa in allegato, la documentazione progettuale costituita da 1 elaborato complessivo, composto singolarmente da:

- Relazione Tecnica, Elaborati Grafici e Relazione Fotografica;

DATO ATTO che il progetto, redatto dal tecnico Arch. Doriano Della Giovampaola, prevede il passaggio di un elettrodotto aereo a BT 0,4 Kv, (uso Attraversamenti Elettrodotto Aereo BT fino a Kv 0,4 - tipologia 1.1) sul corso d'acqua, Fosso di Rimugini (TS29609), in Loc. Collolungo, nel Comune di Castiglione d'Orcia (SI), come da elaborati tecnici allegati all'istanza;

ACCERTATO che il Fosso di Rimugini (TS29609), riportato nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano di cui alla L.R.T. 79/2012, risulta acqua pubblica ai sensi della DCRT 57/2013;

VISTO il contributo istruttorio favorevole del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, espresso con nota del 04/03/2022 prot. n.87851;

CONSIDERATO che:
- il progetto delle opere in oggetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che nell'elaborato cartografico allegato al presente atto sotto la lettera "A", viene individuato distintamente l'attraversamento del corso d'acqua sopra indicato, oggetto della presente concessione;

CONSIDERATO che, la concessione di cui trattasi è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza, in quanto rientra nel caso previsto dall'art. 13 comma 1 lett. "c" del suddetto Regolamento;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6 del Regolamento la concessione possa essere accordata senza il disciplinare;

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione trasmessa al richiedente con prot. n.88787 del 04/03/2022;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto, dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

a) assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
b) consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque; consentire, inoltre, l'accesso al personale del consorzio di bonifica di riferimento per espletare le attività manutentive di competenza;
c) sollevare fin d'ora la Concedente e il consorzio di bonifica competente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
d) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
e) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
f) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
g) non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
h) assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti;

Inoltre il Concessionario:
- si obbliga a porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato/concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori e dall'uso delle opere;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

➢ PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica delle opere di difesa presenti nel tratto del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisionali occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti gli interventi dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti. In particolare, il nuovo cavo aereo deve essere posta ad un'altezza superiore a 9,00 m. e coperta da guaina protettiva secondo normativa vigente in modo da non mettere a rischio gli operatori che provvedono alla manutenzione. Gli stessi, una volta terminati, dovranno risultare conformi agli elaborati tecnici allegati all'istanza;
- al termine di ogni giornata lavorativa eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisionali, dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale della Regione Toscana e del Consorzio Bonifica, od altro da tali Enti comandati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, mentre in condizioni di meteo avverse che interessano l'area oggetto di intervento (in particolare con codice allerta arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale – www.cfr.toscana.it), dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute nel Piano Ittico Provinciale e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- prescrizioni sugli interventi di taglio di alberature:
  - gli interventi siano effettuati nel rispetto del R.D. N° 523/1904, con particolare riferimento all'art. 96, lett. "c";
  - siano richiesti eventuali pareri/nulla osta ad altri Organi competenti in materie ambientali e di taglio vegetazione e ne siano rispettate le possibili prescrizioni riportate;
  - si prenda espressamente atto di quanto riportato nella seguente normativa vigente:
    - Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 1315 del 20/10/2019 "*Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano.*"
    - L.R. 39/2000 "Legge forestale della Toscana" e ss.mm.ii.
    - L.R. 30/2015 "*Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010.* "
    - D.P.G.R. 48/R/2003 "Regolamento Forestale"
- non devono essere alterate le sezioni idrauliche dei corsi d'acqua presenti nell'area interessata dai tagli;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- divieto di transito per mezzi pesanti in caso di terreno bagnato su sponde, pertinenze idrauliche e argini.

- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- la Ditta è tenuta ad intervenire anche successivamente al completamento delle opere qualora per effetto di assestamento e/o erosione, si manifestassero avvallamenti, cedimenti e fessurazioni nell'area interessata dall'intervento;
- dovrà essere adottata ogni precauzione necessaria affinché l'opera realizzata non determini interferenza con la dinamica fluviale;
- l'esecuzione dei lavori, dovrà avvenire nel rispetto e in conformità a quanto previsto dagli enti gestori delle altre reti infrastrutturali, quali viabilità stradale, linee telefoniche etc., i quali non potranno comunque condizionare e/o limitare quanto previsto dal presente atto.

> PRESCRIZIONI GENERALI :

- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- la presente autorizzazione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio; la stessa può essere rinnovata una sola volta per un periodo massimo di tre anni su richiesta dell'interessato almeno 30 giorni prima della scadenza;
- i lavori saranno eseguiti a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;
- il richiedente è tenuto ad informare tempestivamente questo Genio Civile sulla data di inizio dei lavori e comunicare il nominativo del tecnico responsabile dei lavori/ D.L. con relativo recapito telefonico e postale;
- entro 60 giorni dal termine di lavori dovrà provvedere a comunicare la data degli stessi e trasmettere contestualmente anche l'attestazione dal quale risulti che le opere o gli interventi siano stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto ed eventuali varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel presente provvedimento autorizzativo.

DATO ATTO che la presente concessione demaniale decorrente dalla data di adozione del presente atto, può essere rilasciata per la durata di 19 anni, ai sensi di quanto stabilito nell'art. 5 del Regolamento, poiché il concessionario garantisce l'esercizio di un pubblico servizio;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca o rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario medesimo;

CONSIDERATO che la concessione demaniale è rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 25 del Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

CONSIDERATO che il canone demaniale per effetto dell'agevolazione richiesta con nota prot. n.502059 del 12/12/2016, prevista dall'art. 29 del Regolamento per i gestori di pubblici servizi, proprietari o gestori di infrastrutture lineari, viene ridotto del 20%;

CONSIDERATO pertanto che il canone annuale demaniale per gli attraversamenti con elettrodotto aereo BT fino a Kv 0,4 - (tipologia 1.1), ammonta a €.5,53 in base alle tariffe approvate dalla

Giunta con la DGRT n. 888/2017, rivalutate su base ISTAT ai sensi della DGRT n. 1035 del 5/08/2019 e che il canone potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

CONSIDERATO che il canone dovrà essere corrisposto, anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia da parte del concessionario, il pagamento del canone è dovuto fino e per tutta l'annualità in cui l'istanza è stata presentata;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo e che il soggetto richiedente, in ottemperanza agli adempimenti preliminari richiesti con la nota sopracitata:

- ha provveduto per l'anno 2022 al versamento di un canone di €.4,61;
- ha provveduto al versamento della cauzione per l'importo di €. 5,53;
- ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo di € 16,00 ai sensi del D.P.R. 642/1972 (dichiarazione di assolvimento in modo virtuale con Aut. AdE n. 133874/99, come da documentazione conservata agli atti);
- ha provveduto al versamento dell'imposta regionale per euro 2,30;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990, è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

1) di rilasciare ad *e-distribuzione s.p.a.*, con sede legale in Roma, via Ombrone, n.2 – C.F. 05779711000, la concessione per la realizzazione ed il passaggio con 1 attraversamento aereo di un elettrodotto a BT a 0,400 kV sul corso d'acqua, Fosso di Rimugini (TS29609), da realizzarsi in Loc. Collolungo, nel Comune di Castiglione d'Orcia (SI), così come rappresentato nell'elaborato cartografico, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, (allegato A) con decorrenza dalla data del presente atto fino al 30/04/2041;

2) di autorizzare l'esecuzione delle opere suddette ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati indicati in premessa e agli atti del Settore;

3) di dare atto che l'autorizzazione ad eseguire i lavori di cui alla presente concessione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza del presente atto, senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;

4) di dare atto che il concessionario per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento e alle prescrizioni generali e tecniche indicate in narrativa, nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della Concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;

5) di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

6) che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *planimetria*
ab82fb95850bbd40e3ea16d100f110f7b83e1c87ec71d73d32d8a7fe2dd90519

Regione Toscana

GEOscopio

A L L E G A T O - A -

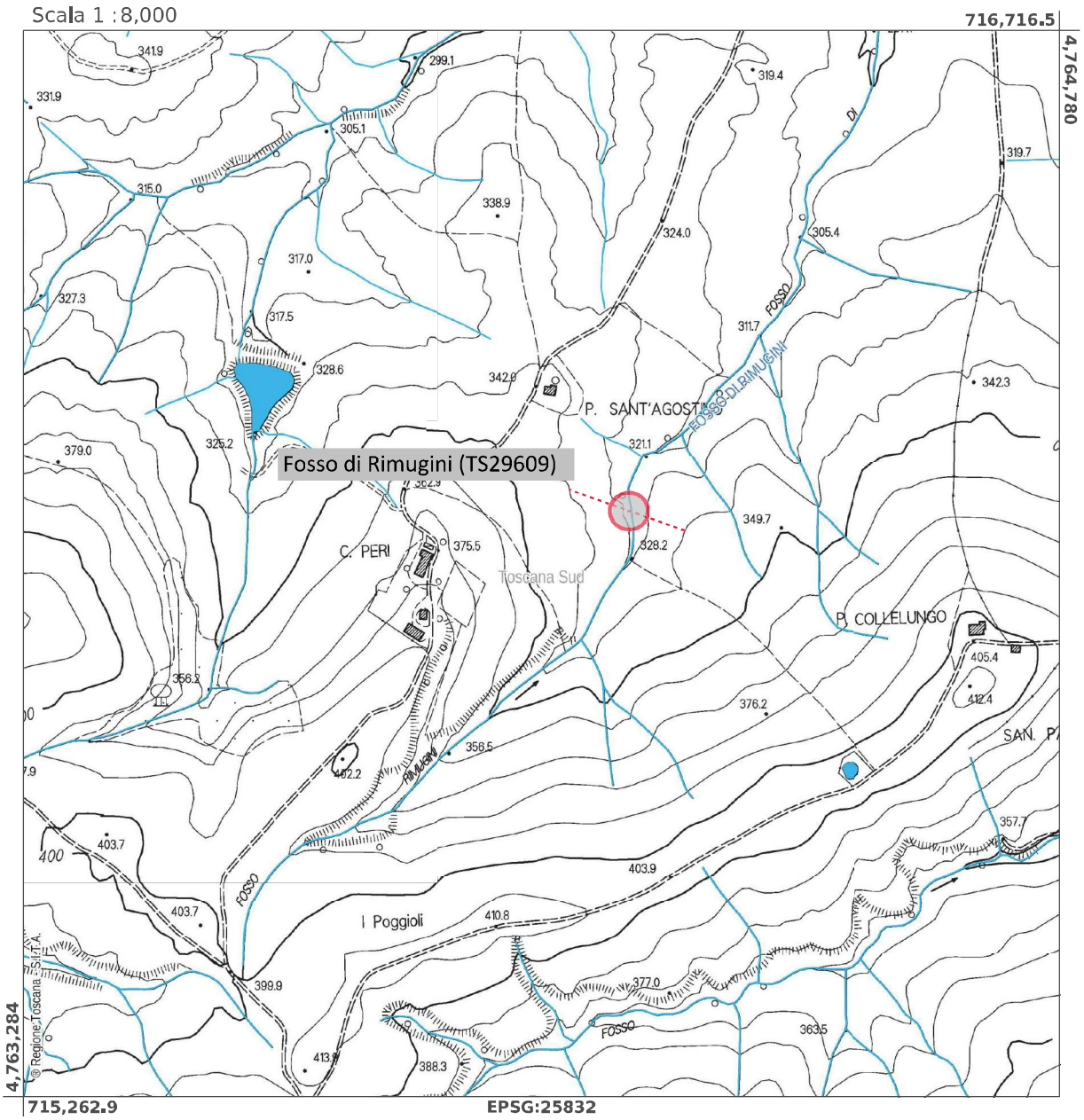

Pratica SiDIT n.499/2022 - Concessione per il passaggio con 1 attraversamento aereo di un elettrodotto a BT a 0,400 kV sul corso d'acqua, Fosso di Rimugini (TS29609), da realizzarsi in Loc. Collolungo, nel Comune di Castiglione d'Orcia (SI). (pratica E-distribuzione n. 2389460) – cod. loc. n. 2329 O.I. - Concessionario: e-distribuzione S.p.a.

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 8111 - Data adozione: 04/05/2022

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale dell'ex alveo del Torrente Loreto in Comune di Cortona (AR) a utilizzo a scopo ricreativo sociale. Pratica SiDIT 1193/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/05/2022

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico";

PREMESSO che in data 23/11/2012 con Atto Dirigenziale n. 346 la Provincia di Arezzo ha rilasciato alla Società Polisportiva Val di Loreto una concessione demaniale per l'uso delle seguenti aree appartenenti al demanio idrico:

- utilizzo a scopo ricreativo sociale delle particelle n. 46 parte, 48 e 49 del foglio 185 del Comune di Cortona Num. Opera ID: OD0000124, con occupazione di porzione di area demaniale dell'Ex alveo del Torrente Loreto in Comune di Cortona (AR);

CONSIDERATO che tale manufatto, insistente sull'area demaniale oggetto di occupazione, risulta autorizzato anche nei riguardi idraulici;

DATO ATTO che con istanza prot. 76194 del 11-02-2022 la Società ASD Ruzzolone Cortona ha presentato domanda di subentro nella titolarità della sopracitata concessione;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 9 del 28/11/2019;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, trattandosi di trasferimento dell'attività in relazione alla quale è stata concessa l'area, ai sensi dell'art. 36 comma 2 DPGR 60/2016, può farsi luogo all'accoglimento della richiesta di subentro della Società ASD Ruzzolone Cortona nella titolarità a tutti gli effetti di legge della concessione demaniale con tutti gli obblighi e oneri amministrativi connessi;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e concessionario;

DATO ATTO che nella gestione dell'area dovranno essere osservate le prescrizioni generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI GENERALI:

Il Concessionario si obbliga a proprie cure e spese:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;

- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concessionario si obbliga sin d'ora di tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- il Concessionario è obbligato a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazione di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di.

  a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;

  b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;

  c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto a suo tempo autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.
- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi.
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa.
- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato.
- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l' amministrazione.
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la

messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 9 la durata della concessione, e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

RICHIAMATO l'articolo 5 della L.R. n.74/2018, lettera a), che dispone per l'anno 2019 la riduzione del 100% dell'aliquota dell'imposta sulle Concessioni Statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) della l.r. 2/1971;

DATO ATTO che eventuali successive modifiche in merito all'ammontare di tale aliquota saranno comunicate dall'Amministrazione Regionale, rimanendo comunque ferma la validità dell'impegno assunto dal concessionario in merito a tale versamento per tutta la durata della concessione;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo virtuale sul presente atto, che sarà assolta a cura dell'Amm.ne Regionale, è stata anticipata dal richiedente a mezzo bonifico sul conto corrente postale codice IBAN IT 89 O 07601 02800 001031575820;

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 242,88 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di riconoscere la Società Asd Ruzzolone Cortona, c.f. 01867680512, con sede legale in Comune di Cortona, Tavarnelle, n. 19/A titolare a tutti gli effetti di legge della concessione demaniale per l'occupazione del demanio idrico con:
    - utilizzo a scopo ricreativo sociale delle particelle n. 46 parte, 48 e 49 del foglio 185 del Comune di Cortona Num. Opera ID: OD0000124, con occupazione di porzione di area demaniale dell'Ex alveo del Torrente Loreto in Comune di Cortona (AR);
2. di stabilire che la concessione ha durata di anni 9 (nove) secondo le condizioni e le clausole previste in premessa e che il canone di concessione è pari a € 253,00, secondo quanto riportato al p.to 3.6 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
3. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;
4. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi.
5. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec: e studioerucci@pec.it;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 8116 - Data adozione: 02/05/2022

Oggetto: L.R. 80/2015 e R.D. 523/1904 - Pratica SIDIT n. 523/2022 LI - Concessione temporanea e contestuale autorizzazione idraulica, per l'occupazione, in proiezione, dell'alveo del Fosso della Banditella, con ponteggio ad uso cantieristico, sito nel Comune di Livorno.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/05/2022

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 "*Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*" e s.m.i.;

VISTA la Legge n. 241/1990 ."Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la L. 37/94 "*Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche*";

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali*", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 56/2000 "Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e semi - naturali della flora e della fauna selvatiche - Modifiche alla L.R. 23 gennaio 1998 n.7 - Modifiche alla L.R. 11 aprile 1995, n.49";

VISTA la L.R.T. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del Decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione ad alla gestione dei rischi di alluvioni) . Modifiche alla L.R.T. 80/2015 e alla L.R.T. 65/2014;

VISTA la L.R.T. 22/2015 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56" che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell'introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R.T. n. 80/2015 "*Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri*", ed in particolare l'art. 2 lett. i) e n);

VISTA la L.R.T. n. 79/2012 "*Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R.T. n. 69/2008 e alla L.R.T. n. 91/1998. Abrogazione della L.R.T. n. 34/1994*" e s.m.i.;

VISTA la D.G.R.T. n. 20/2019 con cui, ai sensi della L.R.T. 79/12, è stato aggiornato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione , già individuato con D.C.R.T. n. 101 del 21/12/2016;

VISTA la Delibera n. 1315 del 23.10.2019 "Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano. Art. 24 bis L.R.T. 80/2015-art.22 comma 2 lettera b) L.R.T. n. 79/2012 sostituzione D.G.R.T. 293/2015.

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale sono stati approvati gli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e della tutela della costa;

VISTO il D.P.G.R.T. n. 60/R del 12/08/2016 avente ad oggetto "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, d'ora in poi denominato "Regolamento";

VISTA la L.R.T. n. 77 del 11.11.2016 "Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico";

VISTO il D.P.G.R.T. n. 45/R 8 agosto 2017 " Modifiche al Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 agosto 2016 n. 60/R";

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 Determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico" con cui è stato modificato il termine di cui alla D.G.R.T. n. 35 del 24/01/2017 per effettuare il pagamento dei canoni delle concessioni in corso di validità, sono state apportate alcune modifiche alla D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016 e sono stati ridotti gli importi dei canoni di alcune tipologie di occupazione fissati con D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 " Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. n. 888/2017";

VISTA la D.G.R.T. n. 4 del 07/01/2020 nella quale è stabilito che il pagamento dell'imposta regionale sulle concessioni per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio sia richiesto entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione, anziché unitamente al canone di concessione;

VISTA la D.G.R.T n. 229 del 24/02/2020 "Determinazione dei canoni in materia di concessioni del demanio idrico" in cui, al punto 7, si è stabilito di confermare per l'anno 2020 la determinazione dei canoni e i contenuti di cui alla D.G.R.T. n.1035 del 5 agosto 2019;

VISTA la Legge regionale 27 novembre 2020, n. 93 "Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Modifiche alla l.r. 73/2005 e alla l.r. 19/2019" che ha disposto all'articolo comma 1 che per l'anno 2020 l'aliquota dell'imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato è ridotta del 100 per cento;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1 della suddetta della suddetta legge regionale 27 novembre 2020, n. 93, è previsto che, a decorrere dal 2021, all'imposta sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato si applica l'aliquota di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della L.R. 2/1971;

VISTA la L.R.T. n. 57 del 13 ottobre 2017 " Disposizioni in materia di canoni per l'uso del demanio idrico e per l'utilizzazione delle acque. Modifiche alla L.R.T. 77/2016";

VISTA la D.G.R.T n. 1035 del 05/08/2019 con cui si è stabilito di confermare, per l'annualità 2019, la determinazione dei canoni così come previsti per l'annualità 2018, negli importi di cui all'allegato A della D.G.R.T. n. 888/2017 ed i contenuti di cui alla D.G.R.T. n. 1414/2018.

VISTA la D.G.R.T. n. 124 del 10/02/2020 "Modifiche al Regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 12 agosto 2016 n. 60/R. Approvazione";

VISTA la L.R.T. n. 74 del 27 dicembre 2018 "Legge di stabilità per l'anno 2019";

VISTA la L.R.T. n. 65/2019 "Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019-2021";

VISTO il D.P.G.R.T. n. 42/R "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della L.R.T. del 28 dicembre 2015 n. 80" (Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri);

VISTA l'istanza acquisita agli atti con protocollo n. 470407 del 03/12/2021, pratica SIDIT n.523/2022, presentata dalla sig.ra Degl' Innocenti Barbara, come meglio identificata nell'Allegato A, parte integrante del presente decreto, comprendente la seguente documentazione:

- Relazione tecnica;
- CTR scala 1:10.000;
- Estratto di mappa catastale;
- Documentazione fotografica;
- Dichiarazione progettista ex art. 1 c. 6, L.R. 12/2012;
- Tavola prospetti stato attuale e stato sovrapposto;

in relazione alla quale è stato avviato il relativo procedimento amministrativo;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente responsabile;

CONSIDERATO che l'istanza è riferita esclusivamente all'installazione temporanea di un ponteggio sospeso, aderente ed ancorato alla facciata di un fabbricato per lavori di manutenzione ordinaria, con occupazione, in proiezione, di area demaniale del Fosso della Banditella, per mq 12,65;

DATO ATTO che l'occupazione, in proiezione, dell'alveo del Fosso della Banditella ad uso cantieristico, è soggetta a concessione e contestuale autorizzazione ai fini idraulici;

PRESO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere in narrativa rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13, comma 1 lettera (c, del Regolamento n. 60/R/2016 e s.m.i.;

VISTO in particolare l'articolo 24 comma 6 del succitato Regolamento ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il disciplinare dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") ed il Concessionario;

PRESO ATTO che la concessione relativa al presente provvedimento comporta l'occupazione temporanea di area demaniale, per la quale è necessario, così come previsto dall'articolo 6 del sopra citato regolamento, il rilascio di un unico decreto di concessione;

PRESO ATTO che il tratto del Fosso della Banditella, interessato dall'attività sovra indicata, è ricompreso nel reticolo idrografico di cui alla L.R. 79/2012, con il codice TC849;

PRESO ATTO che l'area del demanio idrico, oggetto della Concessione, posta in alveo del Fosso della Banditella, è in adiacenza all'edificio oggetto di manutenzione ordinaria, sito in via della Querceta, 1/3/5/7 e via del Castellaccio, 128 nel Comune di Livorno;

RILEVATO che sono stati valutati gli elaborati progettuali allegati all'istanza sopra riportati;

CONSIDERATO che è stato accertata, ai sensi dell'art. 3 D.P.G.R. 42/R/2018, la compatibilità idraulica dell'attività di progetto;

CONSIDERATO il rapporto istruttorio tecnico con sui vengono dettate specifiche prescrizioni di seguito elencate;

CONSIDERATO che le attività sopra indicate presentano i requisiti per essere autorizzate con le prescrizioni riportate qui di seguito;

CONSIDERATO che le attività in oggetto sono disciplinate dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che l'area oggetto di concessione è disponibile per il suo utilizzo, dalla data di rilascio del presente Decreto, per 120 giorni consecutivi;

DATO ATTO che durante l'occupazione di Demanio idrico ad uso cantieristico e nel montaggio dell'impalcatura, dovranno essere osservate le condizioni, prescrizioni tecniche e generali e assunti gli obblighi di seguito specificati:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- dovranno essere adottati tutti i possibili accorgimenti affinché non sia arrecato alcun danno alle sponde e all'alveo del Fosso della Banditella;
- durante l'esecuzione dei lavori, dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutti i lavori per la posa del ponteggio sospeso e temporaneo dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
- alla fine di ogni giornata lavorativa, le eventuali attrezzature e gli eventuali materiali di risulta presenti nell'alveo, dovranno essere rimossi;
- una volta iniziati, i lavori dovranno essere portati a termine senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore;
- è onere del concessionario tenersi costantemente informato sulle previsioni meteo e sugli eventuali stati d'allerta consultando il sito web del Centro Funzionale Regionale: www.cfr.toscana.it;
- le attività dovranno essere eseguite in condizioni meteorologiche e di deflusso favorevoli, verificando costantemente le previsioni sul sito web: http://www.cfr.toscana.it/ o http://www.lamma.rete.toscana.it/ ed in caso di previsioni meteorologiche avverse presidiando costantemente il cantiere al fine di predisporre eventuali tempestive misure di intervento affinché sia garantita la sicurezza in caso di piene improvvise;
- in caso di allerta con codice arancio o rosso, le lavorazioni dovranno essere interrotte e l'alveo dovrà essere sgomberato dalle attrezzature e dagli eventuali materiali di risulta per tutta la durata dell'avviso;
- lo scrivente Settore potrà richiedere l'interruzione delle lavorazioni a cura e spese del concessionario, prima del termine stabilito, per sopraggiunte ed inderogabili esigenze di natura idraulica;
- resta a carico del concessionario l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale del Genio Civile Valdarno Inferiore e del Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa, o da tali enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti il corpo idrico in argomento, che possano in qualunque modo interessare le attività eseguite oggetto della presente concessione, il richiedente apporterà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso il ripristino dello stato dei luoghi;

- al termine delle attività eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- per tutta la sua lunghezza il ponteggio dovrà essere posto ad una quota minima uguale o superiore alla quota del piano stradale del ponte di via della Querceta posto a valle dello stesso;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la concessione e l'autorizzazione di cui al presente atto, riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- il concessionario dovrà comunicare a questo Settore, preventivamente, la data di inizio dell'intervento e la data di fine lavori entro 15 giorni dal termine delle attività;
- il concessionario dovrà comunicare tempestivamente a questa Amministrazione ed al Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua in oggetto, la data di ripristino dello stato dei luoghi e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente Decreto;
- l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori in argomento ha validità di 120 giorni consecutivi a decorrere dalla data di rilascio del presente Decreto, a pena di decadenza, senza ulteriori comunicazioni da parte del Genio Civile competente;
- il Concessionario esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione dei manufatti oggetto di concessione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio dell'attività cui essi sono destinati, in modo che non debbano costituire criticità per lo stato della sponda e l'officiosità idraulica;

Il Soggetto richiedente inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dalla presente concessione;

- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente concessione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto all'osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n.523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

- è obbligato a custodire il presente atto al fine della sua esibizione agli organi preposti al controllo del rispetto di quanto in esso previsto;

DATO ATTO che la Concessione è regolata secondo i diritti ed obblighi delle parti stabilite nel Regolamento in materia, nel suo testo vigente, approvato con D.P.G.R. 60/R del 12/08/2016 in parte richiamati nei seguenti paragrafi;

ONERI E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO :

- Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere e dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi vigenti;

- Il concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione e delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;

- sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- rispettare le leggi, i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904, nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al Demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;

- non cedere né sub-concedere, neppure parzialmente, l'area e/o bene oggetto di concessione;

- è obbligato al ripristino dell'area e degli spazi occupati entro i termini assegnati quando, per cessazione, decorrenza del termine di durata della concessione, revoca, rinuncia, decadenza, la concessione si risolve automaticamente. Qualora il Concessionario non vi ottemperasse, si procederà d'ufficio all'esecuzione in suo danno, salvo che, su istanza di questi, la Concedente ritenga di non procedere; in questo caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e verrà fatta comunque salva la facoltà della Concedente di far acquisire le opere al Demanio, senza per Lei oneri ulteriori;

DURATA DELLA CONCESSIONE

- la concessione avrà una durata di giorni 120 (centoventi) consecutivi, a decorrere dalla data di rilascio del presente atto; trascorso tale periodo, non sarà più possibile occupare l'area del demanio idrico del Fosso della Banditella e il ponteggio dovrà essere rimosso;

- trattandosi di concessione breve (intendendosi per tale, ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del Regolamento sulle concessioni demaniali, approvato con D.P.G.R.T. n. 60/R/2016 e s.m.i. , la concessione avente una durata inferiore o pari all'anno solare) non è rinnovabile e può essere rilasciata allo stesso soggetto una sola volta nell'arco temporale di un anno;

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

- la concessione decade, fermo restando le sanzioni penali previste dalla normativa statale, nei seguenti casi di:

a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente decreto di concessione;

b) esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato;

c) violazione del divieto di cessione o sub-concessione a terzi compresi gli enti pubblici;

d) ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o di pubblico interesse;

e) mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti nel presente decreto di concessione;

- la decadenza è dichiarata con apposito Decreto e, in presenza dell'accertamento di una delle fattispecie di cui sopra, è immediata; prima di dichiararla comunque la Concedente assegnerà al concessionario un termine, non inferiore a 30 giorni, entro il quale egli potrà presentare le proprie deduzioni;

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso sia per le opere eseguite, sia per le spese sostenute;

- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è obbligato al rilascio ed al ripristino dell'area;

REVOCA DELLA CONCESSIONE

- la concessione può essere revocata, sospesa o modificata, anche parzialmente, in qualsiasi momento dalla Concedente per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e comunque al verificarsi di quegli eventi che a suo tempo avrebbero determinato il diniego dell'istanza;

- con la revoca parziale della concessione il Concessionario ha la possibilità di continuare il rapporto;

- la revoca della concessione è notificata al concessionario con espresso atto con il quale gli è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e per la rimessa in pristino dell'area e degli spazi occupati;

- il provvedimento di revoca interviene anche quando una domanda di concessione risulti incompatibile con una concessione, precedentemente rilasciata, per un'utilizzazione di minore rilevanza sotto il profilo del pubblico interesse;

RINVIO A LEGGI E REGOLAMENTI

- ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento approvato con D.P.G.R.T. n. 60/R/ 2016 e s.m.i., nel caso di rinuncia , revoca, decadenza o decorrenza del termine di durata, alla scadenza della concessione il concessionario è obbligato, entro il termine assegnato del provvedimento di concessione, a ripristinare a proprie spese le aree e i luoghi occupati;

-qualora il concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno e a spese del Concessionario;

-per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio ove i beni sono ubicati;

- la definizione di eventuali controversie tra le parti, derivante o connessa al presente atto, è demandata in via esclusiva al competente foro di Firenze;

Il concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto.

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

-dovrà provvedere a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica.

- è tenuto all'osservanza delle disposizioni del R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità.

CANONE-CAUZIONE-IMPOSTA REGIONALE

CONSIDERATO che per il calcolo del canone 2022, con la D.G.R.T. n. 229 del 24/02/2020 punto 7, viene confermata la determinazione dei canoni e dei contenuti di cui alla D.G.R.T. n. 1414/2018, a sua volta confermante quelli di cui l'allegato A della D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017;

CONSIDERATO che l'area di cantiere determina un'occupazione di area demaniale inferiore ai 100 mq;

RILEVATO che il canone pertanto risultante dall'applicazione dei valori di cui all'ALLEGATO A della D.G.R.T. n. 888/2017 punto 13. "Uso cantieristico" (superfici pari o inferiori a 100 mq, quale quella in oggetto) ammonta ad EURO 200,00 (euro duecento/00);

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del Regolamento sulle concessioni demaniali, approvato con D.P.G.R.T. n. 60/R/ 2016 e s.m.i., è definita concessione breve la concessione avente una durata inferiore o pari all'anno solare;

CONSIDERATA la riduzione nella misura del 50% per concessioni inferiori al semestre;

VISTO che con nota regionale prot. n. 122611 del 24/03/2022, è stato richiesto al soggetto istante di effettuare il seguente adempimento propedeutico al rilascio della concessione:

- versamento importo di **euro 100,00 (cento/00)** titolo di prima e unica annualità del canone concessorio dovuto

VISTO l'esito del pagamento del canone avvenuto in data 19/04/2022, come da nota registrata al protocollo regionale con prot. 168472 del 26/4/2022 ;

CONSIDERATO che per quanto concerne il deposito cauzionale ai sensi dell'articolo 31, 2°comma del regolamento sopracitato, nelle concessioni brevi la cauzione non è dovuta;

CONSIDERATO che il Concessionario s'impegna, così come previsto dall'articolo 28 del Regolamento, a corrispondere per tutta la durata della concessione sia il canone che l'Imposta Regionale sulle Concessioni Statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, istituita dalla L.R.T. n. 2/1971.

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 27 novembre 2020, n. 93 è previsto che a decorrere dal 2021 all'imposta sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, di cui al punto sopra, si applica l'aliquota di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della L.R.T. n. 2/1971, pari al 50% dell'importo del canone dovuto annualmente;

PRESO ATTO che il versamento di tale imposta non è più necessariamente contestuale al pagamento del primo canone concessorio, ma deve avvenire, ai sensi dell'art 2 della L.R.T. n. 2/1971 e ss.mm.ii., entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione.

PRESO ATTO che il soggetto concessionario è stato notiziato di questo specifico adempimento a suo carico e della relativa modalità di corresponsione con la nota regionale prot. 122611 del 24/03/2022, richiamata nei punti precedenti;

PRESO ATTO che il soggetto concessionario, ha comunque già corrisposto, a titolo di imposta sulle concessioni demaniali per l'anno 2022, l'importo di € 50,00 (euro cinquanta/00) dovuto;

CONSIDERATO che eventuali successive modifiche e/o decisioni in merito all'ammontare di tale aliquota saranno prontamente comunicate dall'Amministrazione Regionale, rimanendo comunque ferma la validità dell'impegno assunta dal concessionario in merito a tale versamento per tutta la durata della concessione;

CONSIDERATO che è conservata agli atti tutta la documentazione richiesta: attestazione avvenuto versamento prima e unica annualità canone 2022;

DATO ATTO che in data 19/04/2022 il richiedente ha assolto in modo virtuale l'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00 (euro sedici/00), per il rilascio del presente provvedimento, versando il relativo corrispettivo alla Regione Toscana, in qualità di ente a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i., come da documentazione presente agli atti;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di concedere alla sig.ra Degl'Innocenti Barbara, come meglio identificata nel foglio Allegato A), parte integrante del presente decreto, in qualità di Concessionario, l'occupazione temporanea di area demaniale per la proiezione in alveo del Fosso della Banditella di ponteggio ad uso cantieristico, sito in prossimità via della Querceta nel Comune di Livorno;

2. di autorizzare, ai soli fini idraulici, l'installazione del ponteggio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R.T. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904, così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati indicati in premessa e agli atti del Settore ;

3. di stabilire che la concessione avrà una durata di giorni 120 (centoventi), decorrenti dalla data del presente atto, non sarà rinnovabile e sarà disciplinata secondo le condizioni e le clausole previste in premessa;

4. di disporre che la realizzazione delle attività in oggetto e gli obblighi derivanti dalla presente concessione, siano sottoposti alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e che nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo settore;

5. di dare atto che l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

6. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Livorno ed al Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa per i rispettivi adempimenti di competenza.

7. che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *Allegato A*

7ebd7fbea302c7abc4e47ad012016395b77a4b28ee60be815a4fa63977858980

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 8117 - Data adozione: 04/05/2022

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fiume Greve, loc. Ponte 28 Febbraio in Comune di Scandicci per attraversamento di fibra ottica staffato al ponte. Pratica SiDIT 1573/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/05/2022

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

RICHIAMATO l'art. 93 c. 1 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259/03 e s.m.i. recante il "Codice delle Comunicazioni Elettroniche" con cui è stato vietato alle pubbliche Amministrazioni di imporre oneri e canoni per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di telecomunicazione;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di Concessione suolo del Demanio idrico n. 1359_47, di cui alla Pratica Sidit n. 1573/2022, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 172966 del 22-04-2022 presentata da Open Fiber S.p.A., c.f. 09320630966, con sede legale in Comune di Milano, Viale Certosa, n. 2 e l'allegata documentazione progettuale a firma Ing. Francesco Faltoni iscritto all'Ordine Ingegneri della Provincia di Arezzo, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Relazione Tecnica;
- Corografia Generale – Particolari Costruttivi – Documentazione Fotografica Stato Attuale e Rendering Stato di Progetto;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 14 del 14/06/2021;

DATO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Fiume Greve, loc. Ponte 28 Febbraio in Comune di Scandicci, fra la particella 151 del Foglio 68 e la particella 1 del Foglio 18 per la realizzazione dell'opera n. 11039 - attraversamento con canaletta per fibra ottica staffata al ponte e connessione con pozzetto esistente in Piazza Marconi mediante scavo in trincea, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s..m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 2624/2022;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
    - non altera il buon regime delle acque;
    - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
    - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
    - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
    - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- il foro del muro per il passaggio dei minitubi dovrà essere opportunamente sigillato con materiale impermeabile;
- gli eventuali scavi per l'installazione dei pozzetti non dovranno in alcun modo arrecare danno alle opere idrauliche esistenti ovvero essere posizionati ad una distanza di 4 m dal ciglio di sponda o dal piede arginale o dallo spigolo esterno della tombinatura;
- nel caso di utilizzo di tecnologia no – dig in presenza di opere idrauliche, il pozzo di lancio dovrà essere posizionato a non meno di 10 metri dal piede arginale;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisionali occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative.
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'utilizzo di manufatti esistenti per l'attraversamento del corso d'acqua, è consentito con impegno da parte del richiedente di obbligarsi a propria cura e spese allo spostamento dei cavi in caso di adeguamento idraulico del manufatto esistente, se necessario;
- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni 3 dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;

- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Concessionario, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a proprie cure e spese:

- ad assumere la custodia delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità civile e/o patrimoniale derivante dai danni che le opere oggetto di autorizzazione avessero a riportare per effetto di lavori di adeguamento e/o rimozione delle strutture di attraversamento e/o a seguito o per effetto di eventi di piena del corso d'acqua;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concessionario si obbliga sin d'ora di tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di.

  a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;

  b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;

  c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;
- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi.
- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sotto indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato.
- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della

Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l' amministrazione.

- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F.

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo virtuale sul presente atto, che sarà assolta a cura dell'Amm.ne Regionale, è stata anticipata dal richiedente a mezzo bonifico sul conto corrente postale codice IBAN IT 89 O 07601 02800 001031575820 in data 20/04/2022.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione delle opere ha validità di anni tre dalla data del presente atto;
3. di accordare, al richiedente Open Fiber S.p.A., c.f. 09320630966, con sede legale in Comune di Milano, Viale Certosa, n. 2 la Concessione Demaniale n. 1359_47 per l'occupazione di
    - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fiume Greve, loc. Ponte 28 Febbraio in Comune di Scandicci, fra la particella 151 del Foglio 68 e la particella 1 del Foglio 18 con l'opera n. 11039 - attraversamento di fibra ottica staffato al ponte;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 dalla data del presente atto;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 01/08/2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche", la concessione del demanio idrico necessario per i lavori di che trattasi è rilasciata a titolo gratuito;
6. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
7. di dare atto che:
    - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle

acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.

- il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.

8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec openfiber@pec.openfiber.it e amministrazione@pec.fibermind.it e fibermind.centrosud@pec-legal.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO
A4
Verticale
Times new roman
Corpo **10**
Interlinea esatta **13 pt**
Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto
NOME ENTE
TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO …)
NUMERO ATTO e DATA (se presenti)
OGGETTO dell'atto
TESTO dell'atto
FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2…). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, " , ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**